piero pisenti

UNA REPUBBLICA NECESSARIA (R.S.I.)

« La guerra fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta: tutti gli italiani amarono di sconfinato amore la loro Patria, anche errando... Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al Nord e combatterono contro gli alleati e le truppe Regie, fossero una accozzaglia di traditori ».

volpe

PIERO PISENTI

Una Repubblica necessaria

(R.S.I.)

GIOVANNI VOLPE EDITORE
ROMA

© 1977. Tutti i diritti riservati. Giovanni Volpe Editore
in Roma, Via Michele Mercati 51, telefono 87.31.39

PREMESSA

Dal 6 Novembre 1943 fino alle prime ore del 26 Aprile 1945, sono stato il ministro della giustizia nella Repubblica Sociale Italiana.

Ritengo che lasciando agli storici il compito della ricerca, delle indagini di archivio, sia nel campo pubblico che in quello privato, chi ha vissuto e ha operato in quel difficilissimo tempo abbia il dovere di mettersi al servizio della Storia con tutto quanto possieda di esperienze, di nozioni, di memorie personali. Specialmente quando, come nel caso della R.S.I. sia evidente, anche a distanza di trent'anni, che la nozione di quel periodo storico tanto ricco di sacrifici, di tumulti e di passioni, sia ancora superficiale e quasi avviata agli archivi, nell'ombra e nel silenzio.

Per queste ragioni ho deciso di uscire dal silenzio fin qui mantenuto, senza avere, ripeto, la pretesa di fare della storia ma semplicemente col proposito di mettermi al suo servizio, convinto come sono che quel periodo sia di estrema importanza anche nel tempo presente. Soprattutto perché nel mondo dei contrasti politici attuali, di quel periodo storico si cerca di limitare la conoscenza ad una sintesi sbrigativa con la formula, sfuggente ad ogni revisione, della « resistenza e del nazifascismo ».

D'altra parte, nello schieramento delle lotte politiche è quasi ufficiale la distinzione tra la parte politica che si definisce « costituzionale » e l'altra, col ricordo e qualche fedeltà alla R.S.I., alle sue vicende, ai suoi drammi e alla sua tragica fine, mentre del ventennio fascista poco si parla e poco si discute, soprattutto perché sono molti coloro che sono passati a tutt'altro schieramento politico.

Eppure le revisioni hanno fatto dall'aprile « '45 » in poi

passi notevoli attraverso talune sentenze della più alta magistratura. Purtroppo le parole della Giustizia non hanno grande diffusione e rimangono nell'ambito eletto, ma limitato, della vita giudiziaria. Tra le molte sentenze ce n'è una, emanata dal Tribunale Supremo Militare, che fino dall'aprile 1954 provvide a mettere in luce le caratteristiche essenziali della Repubblica Sociale Italaina. Una sentenza che a suo tempo suscitò proteste e allarme in quel settore della pubblica opinione che resiste sempre alle grandi revisioni. Quella sentenza esaminò obiettivamente la situazione italiana dopo l'8 settembre 1943 e giunse a concludere che: « ...anche le forze armate alle dipendenza di Mus-
« solini e di Graziani occupavano *il territorio del centro-nord;*
« che l'ordinanza Kesselring, in data 11 settembre 1943, che
« assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di
« avere efficacia proprio col 23 settembre 1943, quando, se
« pure non ancor proclamata la repubblica sociale italiana (che
« nacque il 25 novembre 1943) esisteva già il cosidetto stato
« fascista repubblicano. Certo è che in quei giorni la sovranità
« dello stato italiano si ridusse solo ad una consistenza formale
« e giuridica: il Re aveva lasciato la capitale e col suo governo
« aveva, a seguito dell'armistizio, preso contatto con gli alleati
« nel nobile intento di salvare la unità e l'indipendenza d'Italia.
« Il governo legittimo poté così incominciare a consolidarsi, se-
« condo le direttive degli alleati, e a lanciare i suoi ordini e i suoi
« proclami.

« Dal parallelo che scaturisce tra il regime del centro-nord
« e quello del sud appare, dunque, che "de facto" il governo
« legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata:
« "de jure" era, peraltro, preclusa al governo legittimo ogni in-
« dipendenza, mentre, invece, tale formale preclusione non esi-
« steva per la Repubblica Sociale Italiana che "EMANAVA LE
« SUE LEGGI E I SUOI DECRETI SENZA L'AUTORIZZA-
« ZIONE DELL'ALLEATO TEDESCO ».

Il T.S.M. affermò inoltre che i combattenti della R.S.I. avevano diritto ad essere riconosciuti come « belligeranti »; che

la R.S.I. era soltanto un governo di fatto, ma poteva essere considerata, per errore, un governo legittimo, e pertanto questo errore aveva valore discriminante; che i combattenti della R.S.I. dovevano obbedienza ai loro legittimi superiori e perciò avevano diritto alla discriminante dell'adempimento del dovere.

La sentenza continuava: « guerra civile »?... « La guerra fra-« terna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla di-« sfatta: tutti gli italiani amarono di sconfinato amore la loro Pa-tria, anche errando... Non si può certo affermare che le centinaia « di migliaia di soldati che rimasero al nord e combatterono con-« tro gli alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di « traditori.

« Accettare e consacrare alla storia una simile tesi signi-« ficherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di « gloria e di valore che ci lasciarono coloro che nella guerra im-« molarono la vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leg-« genda che non torna ad onore del popolo italiano ».

La sentenza scrisse, dunque, un capitolo di storia, una tappa sul cammino delle revisioni tuttora in corso per la ricostruzione obiettiva di un drammatico periodo della vita italiana che, se fu tumulto di lotta e di sangue, è tuttavia illuminata dalla luce del sacrificio e dalla fedeltà agli ideali che non tramontano.

Le pagine che seguono sono state scritte col senso acuto di un dovere da compiere, oltre i confini di un caso personale, e contengono tanto in linea di fatto che di diritto, un ulteriore passo su quella medesima via delle revisioni che sono doverose non soltanto verso la storia, ma anche verso la memoria di tutti coloro che caddero sugli spalti della Repubblica Sociale Italiana, animati soprattutto dal sentimento di servire la Patria di tutti.

TRENT'ANNI DOPO

Trent'anni or sono, proprio di questi tempi, ero in attesa che la Corte di Cassazione confermasse la sentenza della Corte di assise di Bergamo che mi aveva assolto dalla imputazione di « collaborazionismo col tedesco invasore », dopo un anno di carcere preventivo. Durante la lunga e non tranquilla attesa andavo rileggendo alcune pagine di Vilfredo Pareto, particolarmente quelle che nel « '22 » egli aveva dedicate al fascismo. Potrà sembrare strano che in quelle circostanze di tempo e di luogo, ci fosse ancora il desiderio di risalire le correnti della dottrina politica, ma è proprio quando si è staccati dalla realtà quotidiana che si è inclini alle indagini calme e profonde.

Mussolini mi aveva detto un giorno, in lontanissimi tempi, proprio parlandomi di Pareto e dei suoi scritti sul fascismo, che egli aveva voluto nominarlo senatore del regno pochi mesi dopo la conquista del potere e mi aggiungeva, per la verità, di avere incontrato qualche resistenza da parte dello scrittore, al quale dovette sembrare alquanto strano il volerlo onorare non tenendo conto di alcune sue riserve in tema di fascismo. In verità, Pareto aveva scritto, proprio nel « '22 », un saggio nel quale, ad un certo punto, aveva detto: « i socialisti hanno una dottrina « molto più organica di quella dei fascisti, la quale, per durare « avrebbe avuto bisogno di assumere forme più precise, altrimen- « ti avrebbe avuto una vita effimera. Ma, in tal caso, sparita la « dottrina, sarebbero rimasti i fascisti e sia pure sotto altro nome, « sarebbero stati uno degli elementi dell'equilibrio sociale ».

Il mio colloquio con Mussolini era uno dei tanti che avevo avuto in tempi lontani e che dopo lunga interruzione, avevano ripreso nel tempo più difficile. Quel giorno, aveva soggiunto che effettivamente, la conquista del potere, rapida e quasi improvvisa, aveva impedito il formarsi e il consolidarsi di una vera dottrina. Nel famoso discorso di Udine (20 settembre 1922) egli aveva improvvisamente affrontato un quesito urgente: « *ci si do* « *manda* — aveva detto — *quale sia il nostro programma. Eb-* « *bene, noi vogliamo governare l'Italia* ». La dottrina esisteva soltanto embrionalmente; era quella enunciata nel 1919, ma per governare l'Italia in virtù dei pieni poteri accordatigli da una grande maggioranza parlamentare, soltanto in piccola parte composta di suoi seguaci tesserati, occorreva ben altro. Il potere ha le sue leggi, non tutte scritte, ma che scaturiscono giorno per giorno dalle necessità.

Il grande suffragio del parlamento aveva consacrato non una dottrina, ma la fiducia in un uomo. La discussione sul « fascismo » dura tutt'ora e, anzi, stiamo assistendo alla sua sorprendente estensione. Come mai, è lecito domandarsi, si parla tanto di « fascismo », in Europa, in America e anche altrove? Una spiegazione di questo fenomeno, fuori del campo della ricerca storica, a nostro avviso sta, almeno in parte, in un documento di scarsa notorietà perché fa parte dell'archivio del regime comunista. Si tratta di una decisione presa nell'agosto 1935 dal settimo « plenum » della Internazionale Comunista tenutasi a Mosca, con la quale si ordinò, allora, di sostituire da quella data la parola « fascismo » alle formule abusate di « stato capitalista », « grassa borghesia », nonché alle parole « plutocrate, finanziere, conservatore, Chiesa, clero e simili». E questo allo scopo di « *concentrare in una parola breve e facile da pronunciare tutta la propaganda contro le forze che si oppongono al trionfo del comunismo, e per dare alle masse un obiettivo visibile e ben comprensibile* ».

Nell'opera « The Spanish Arena » gli scrittori William Foss e Cecil Gerahtj concludono che « l'ordine fu eseguito immedia « tamente e scrupolosamente in tutto il mondo, e le masse igno-

« ranti e ottuse, hanno perso completamente la possibilità di « scorgere sia pure un solo barlume della verità attraverso il « fitto velo di menzogne e di falsificazioni gettato sui loro occhi e in cui i loro cervelli sono stati avviluppati ». Certo è che la confusione delle idee in tale materia è grande anche nel nostro paese, né ci sembra si reagisca, come sarebbe necessario, con argomenti certamente non difficili né tanto meno astrusi, per riportare la discussione entro i suoi confini naturali.

Proprio per questa considerazione, chi ha vissuto tutto il tempo mussoliniano, dal '20 al '45, ritiene non inutile e quasi doveroso dare il suo contributo di verità e di chiarezza ad una discussione che sta al di sopra della quotidiana polemica dei partiti.

Tra cronaca e storia

Il mio primo incontro con Mussolini avvenne alla Corte di Appello di Bologna nel 1912, quando ero laureando in legge e, come molti giovani di quel tempo, con idee politiche orientate verso il socialismo. Egli era stato processato al Tribunale di Forlì per istigazione a movimenti che oggi si definiscono eversivi e attendeva, ancora detenuto, che la Corte di Appello rivedesse la prima sentenza, come poi effettivamente avvenne, con una notevole riduzione della pena inflittagli dai primi giudici. Alla fine dell'udienza, mentre parlava con i suoi difensori, ero riuscito ad avvicinarmi e a stringergli la mano, in segno di saluto e di augurio. Passarono gli anni e gli eventi. Ci rivedemmo a Trieste quando, settembre 1920, egli vi tenne un discorso che per le accoglienze avute e per l'entusiasmo sollevato, gli fece dettare la sera stessa al suo giornale, un commento incisivo, in cui diceva, sostanzialmente, che in quel giorno aveva avuto la rivelazione di quello che il fascismo sarebbe divenuto, certamente. Fino da allora io vivevo in Friuli e quella sua previsione, del tutto soggettiva, era stata silenziosamente condivisa anche da

me. Fino al congresso del « '21 », a Roma, che trasformò il fascismo da movimento in partito, io avevo costituito a Udine un « *Partito del Lavoro* », portando una nota nuova nell'ambito delle lotte politiche locali in gran parte consistenti in un monopolio del partito popolare e di quello socialista. Si trattava, sostanzialmente, di valorizzare le competenze tecniche ed amministrative, al di sopra, o al di fuori, se si preferisce, delle lotte elettorali tra partiti di massa. Uscì anche un settimanale intitolato « Il Lavoro », da me diretto, che però ebbe vita breve, cioè fino a quando la trasformazione del fascismo in partito non consentì che gli iscritti partecipassero anche ad altre formazioni politiche.

Nel marzo 1922 avvenne un episodio che fu all'origine dei miei particolari rapporti con Mussolini, rapporti che subirono poi alterne vicende, allorché a quelli personali si sovrapposero quelli di partito, con contrasti gerarchici al centro e in provincia, che sorsero e si intensificarono nel 1925 allorché si era entrati nel periodo dell'accentramento totalitario. Nel marzo del 1922, Mussolini era andato in Germania per compiere un ciclo di interviste coi maggiori esponenti politici di quella nazione, soprattutto per incontrare Stresemann. Durante la sua assenza ci fu a Venezia un convegno dei maggiori esponenti del fascismo veneto: vi parteciparono Grandi, Balbo, Marsich, Giuriati e, per il fascismo friulano, c'ero anch'io. Tra i presenti, era anche il generale Cappello, notoriamente esponente della massoneria, e ad un certo punto della discussione, a proposito della linea politica impersonata da Mussolini, si fece strada vivacemente un inizio di polemica contro di lui, al punto di dichiarare che si poteva fare a meno di Mussolini per orientarsi verso d'Annunzio, cioè aderendo a quella che era allora la tendenza prevalente a Venezia, con Piero Marsich in testa.

Io fui all'opposizione, esplicitamente. Sostenni che il fascismo e Mussolini erano termini indissolubili e insostituibili. Quando finii di parlare, Giuriati portò una nota di distensione: non ci furono ordini del giorno, ognuno rimase con le proprie

idee; ma rimase anche e si diffuse un senso di intima dissidenza. Al ritorno dalla Germania, Mussolini venne a conoscenza di quanto era avvenuto a Venezia e riallacciandosi ad un invito che già da tempo gli avevo rivolto di venire in Friuli, mi indirizzò una lettera molto calorosa e importante per gli sviluppi che ne seguirono. Credo opportuno riportarla integralmente: « Caro Pisenti — grazie di cuore. — Nel fascismo friulano non ci sono gesuiti che tirano colpi mancini nella schiena. Convocate pure il fascismo friulano. Manterrò la promessa anche se nel frattempo sarò ritornato la tessera nr. 12642. Alalà, per il vostro Friuli »[1].

Poi, in una nota sul « Popolo d'Italia » (23 marzo 1922), mise in evidenza di avere ricevuto molti consensi e vaste adesioni, tra le quali volle riportare integralmente soltanto una lettera mia, facendola seguire da una breve postilla.

Nella lettera di Mussolini c'è un segno del tutto particolare del suo temperamento, e cioè che allora, come poi altre volte, egli non mostrò di avere il senso della sua forza personale, mentre gliela riconoscevano gli altri. Ecco, infatti, che per quella polemica alquanto lagunare, egli si induceva, addirittura, a prevedere una sua clamorosa sconfitta col conseguente ritorno al rango di un semplice... tesserato! Questa nota del suo temperamento, del tutto in contrasto con la leggenda di una sua prepotente ed autocratica personalità, fu quella che in vicende successive, fino al Gran Consiglio del 25 luglio 1943, determinò, per lo meno in gran parte, eventi in netto contrasto con la sua personalità di protagonista.

La promessa contenuta in quella lettera fu fedelmente osservata, e il 20 settembre 1922 Mussolini pronunciò a Udine il famoso discorso che egli stesso ebbe poi a definire, in una lettera indirizzatami quando dirigevo il quotidiano « Giornale del Friuli » come la « *Diana della rivoluzione fascista* ». Non poteva pas-

[1] Aldo Valori « Vent'anni di storia » pag. 219.

sare inosservato il fatto che mentre in altre provincie del nord e specialmente nella Val Padana, il fascismo era già diventato movimento di masse, particolarmente agrarie, egli avesse scelto per lanciare un suo programma decisivo una provincia nella quale il proselitismo era ancora contenuto e limitato a forti minoranze libere da infiltrazioni del mondo capitalistico, e sempre sensibili ai problemi di confine, anche per il fatto dell'antica tradizione emigratoria.

Aveva inizio il secondo tempo: quello del potere. Il trapasso non fu semplice e ciò si spiega facilmente perché altrettanto avvenne in altri paesi, dopo il passaggio dal periodo rivoluzionario a quello del conquistato potere. Per quanto riguarda il lontano e silenzioso Friuli, l'attenzione di Mussolini continuò ad averlo presente, non solo per la pagina decisiva che vi aveva scritto nel settembre, ma anche per l'intimo richiamo dei ricordi del tempo lontano che egli aveva vissuto nella Carnia « fidelis ».

Fu costituita la grande provincia del Friuli, unendo quelle precedenti di Gorizia e di Udine. Si trattò della soluzione di un grande problema ispirato a ragioni prettamente nazionali. In sostanza, si ritenne opportuno e necessario che una grossa minoranza slava che prevaleva nella provincia di Gorizia venisse trasfusa nel vasto sistema della nuova grande provincia, tutta orientata verso Trieste. Per la minoranza slava fu confermato il principio della uguaglianza dei diritti e dei doveri e furono respinti fino da allora gli accenni accusatori ad un preteso provvedimento persecutorio. Lo Stato sovrano aveva il diritto incontestabile di organizzare, nei suoi superiori interessi il regime delle circoscrizioni amministrative del suo territorio. A questo punto, probabilmente proprio in relazione a questa prima riforma, Mussolini ritenne che in quel primo tempo del nuovo regime fosse necessario, tra le province ed il centro, un'organismo di coordinamento, allo scopo precipuo di assicurare una organica uniformità di azione. Sorsero così gli « Alti Commissari Politici del Fascismo », sotto la presidenza del capo del governo,

mentre la vice presidenza era assegnata al ministro Giovanni Giuriati.

Furono eletti a commissari, Calza Bini per il Lazio e la Sabina, Ricci per la Lunigiana, Bresciani per il Veneto, Villelli per la Sicilia, Zimolo per la Toscana e per Zara, Baroncini per l'Emilia e Romagna, Dudan per il Trentino, Magrini per il Veneto, Guerresi per la Calabria, Padovani per la Campania, Lantini per la Liguria, Sansanelli per la Basilicata, Bolzon per l'Umbria, Pisenti per il Friuli, Giunta per la Venezia Giulia, Farinacci per la Bassa Lombardia, Caprino per la Sardegna, Teruzzi per la Lombardia e Paolucci per gli Abruzzi.

Questo organismo ebbe però vita breve; cessò dopo la terza riunione che ebbe uno sviluppo imprevisto.

Nei giorni precedenti la terza riunione, il vice presidente Giuriati aveva avuto colloqui separati con quasi tutti i commissari e aveva raccolto notevoli manifestazioni di critica a proposito di alcuni sintomi non incoraggianti che affioravano nel periodo iniziale del potere; e, alla vigilia di quella che fu l'ultima riunione, mi chiamò per dirmi che d'accordo con altri commissari, era stato ritenuto opportuno che all'indomani, nella riunione presieduta da Mussolini, fossi io a parlare per primo, e ciò per evirare una possibile confusione di manifestazioni singole, insomma per esporre il pensiero di tutti. Il giorno dopo, a Palazzo Viminale, appena aperta la seduta, Mussolini, evidentemente già informato da Giuriati, disse, rivoltosi a me: « La parola a Pisenti ».

In sostanza feci presente al Capo del governo che gli uomini della provincia, ancora custodi ed esponenti di uno stato d'animo del tutto orientato verso princìpi e aspirazioni originarî affatto in armonia con l'ambiente e con la mentalità della capitale, sentivano crescere un certo tal quale stato di disagio... Alcuni esempi e alcune precisazioni non mancarono. A me seguirono altri, e cioé Paolucci, Farinacci, Lantini, Teruzzi, Padovani, e Villelli. Mussolini ascoltava attentissimo, ma non senza qualche segno di fastidio. Poi, disse che prendeva atto di quanto si era andato

dicendo, ma osservando che occorreva tenere presente lo stadio iniziale del potere sorto da una rivoluzione, e quindi in via di perfettibilità.

Alle ore 18, per impegni di governo, egli si allontanò e cedette la presidenza a Giuriati. La riunione durò poco tempo ancora. Prima che si allontanasse, gli rivolsi parole calorose di saluto e di fedeltà.

Pochi giorni dopo, un comunicato rendeva noto che gli alti commissari avevano esaurito il loro compito. Io venni chiamato a Roma e invitato ad assumere la carica di prefetto del Friuli. Mussolini vinse le mie naturali esitazioni affermando che quella grande provincia di confine doveva essere affidata a mani sicure.

Certamente quella riunione era stata poco gradita negli ambienti della capitale, e lo stesso capo del governo dovette considerare che la presenza di quell'organismo straordinario, interposto tra prefetti e governo, poteva provocare qualche complicazione. Infatti, Cesare Rossi che era a capo dell'ufficio stampa della presidenza del consiglio, mi scrisse subito dopo l'ultima riunione che, per « consiglio del capo del governo » mi invitava ad un colloquio chiarificatore...

Questo episodio ho ricordato non tanto come rievocazione di carattere personale, ma per porlo in relazione con eventi di gran lunga successivi, come quello ricordato da Ottavio Dinale nel suo libro intitolato « Quaranta anni di colloqui con lui ». (Ed. Ciarrocca) allorché Mussolini, al tempo della R.S.I. gli disse: « *per quel ministero (della giustizia) ho scelto Pisenti appunto perché durante tutto il ventennio ha avuto il coraggio di una sua illuminata eteredossia* ». Il che, in sostanza, veniva a significare un qualche spirito di indipendenza che si trovò poi sovente in serio contrasto col sistema di accentramento gerarchico, con le coneguenze personali che qui non è il caso di ricordare in dettaglio e che, fortunatamente, non influirono sui nostri personali rapporti, tra la comprensione e la fedeltà, dal primo all'ultimo tempo.

Come ho già accennato, il temperamento di Mussolini men-

tre di fronte ai grandi problemi nazionali non mostrava esitazioni, faceva sì che, quando si trattava di questioni minori, per le quali molto spesso incidevano manovre e inesatte informazioni dell'ambiente centrale, chi era dalla parte della ragione finiva spesso per perdere! Ma, allora, dovevano prevalere talune qualità intime per evitare complicazioni. Così, ad un certo punto, nel 1925, fui colpito da un procedimento di espulsione dal partito, con la motivazione della... « indisciplina ». Poi, di lì ad un anno, l'incidente si concluse con l'altrettanto clamorosa... riammissione.

Continuando sul tèma dei miei rapporti con Mussolini, devo ricordare che verso la fine del 1923, quando stavo per uscire dopo un lungo colloquio da Palazzo Chigi, mi disse all'improvviso; « vedo che lassù, da voi, ci si agita per i danni di guerra. Si vuol forse ritornare alla repubblica di Venezia? » E poi, « vi sentite di mettervi sulle spalle anche questa croce? »... La risposta venne di lì a pochi giorni con un decreto a firma Mussolini, Carnazza e De Stefani che mi nominava « Sovrintendente Generale per il risarcimento dei danni di guerra ».

E l'incarico durò, senza particolari remunerazioni, ma con molte responsabilità, anche dopo la mia entrata in parlamento (1924) ove rimasi fino all'ultimo giorno del ventennio.

Qui finisce la necessaria premessa, introduttiva a quello che è il tema centrale della mia narrazione che ha per suo termine iniziale la seduta del Gran Consiglio, per poi continuare con l'armistizio e le altre vicende, usque ad finem.

Il periodo storico tra il luglio 1943 e l'aprile 1945 è in gran parte ignorato o addirittura deformato nella coscienza degli italiani soprattutto per l'urto degli avvenimenti turbinosi che provocarono la lacerazione del Paese, nel territorio e nello spirito, e poi anche per il gran tempo trascorso: da ultimo, per il prevalere dei problemi attuali e per le preoccupazioni dell'avvenire. Allora, quando l'Italia era divisa in due parti da

una linea non di confine pacifico, ma di guerra combattuta, il nord ed il sud vissero e soffrirono come se appartenessero a continenti diversi: il sud, in regime di armistizio, cioè ancora tra nemici, il nord in un regime di alleanza la cui coscienza era stata profondamente ferita per le note vicende e quindi sopravvivente tra sospetti e crisi di rapporti tutt'altro che fiduciosi, sempre faticosamente superate.

Le vicende della guerra tra anglo-americani e tedeschi ebbero, oltre alla violenza distruttrice del territorio e delle ricchezze italiane, questa particolare caratteristica, che gli italiani del sud, pur attraverso sacrifici e sofferenze, guardavano all'avvenire con qualche ottimismo, quello di chi intravede un epilogo nella luce non offuscata da incubi di catastrofe, mentre per gli italiani del nord, specialmente dopo la caduta di Roma, ogni giorno segnava sul calendario della loro esistenza, un passo verso una fatale scadenza, con tutte le incognite, comprese quelle, seppure ancora non del tutto definibili, che al sud si andavano preparando tra la resurrezione dei partiti, lotte intestine, e, purtroppo, con programmi di persecuzione e di epurazione. Ebbene: dopo trent'anni ci si deve veder chiaro in tante vicende della vita italiana, non soltanto col coraggio delle revisioni da parte dei superstiti di quel tempo, ma particolarmente per i giovani che hanno diritto a conoscere come realmente si svolsero le vicende della Patria e a non rimanere prigionieri di racconti non veritieri, di deformazioni artificiose e di luoghi comuni.

Una prima revisione, che sembra imporsi come tutte quelle che nascono sul terreno dei fatti, mi sembra abbia per oggetto la vita della Repubblica Sociale, cioè di quel regime che sorse e operò fra difficoltà estreme e si estinse tragicamente sì, ma non senza lasciare qualche traccia della sua fatica e di qualche ideale che può sopravvivere, quasi come trascrizione testamentaria. A molti riesce difficile pensare che in un anno e mezzo di un tempo tanto irto di difficoltà e sconvolto da crisi materiali e morali, si sia potuto svolgere, oltre alle attività indispen-

sabili alla vita della comunità, una organica opera legislativa; al punto che talvolta viene fatto di incontrare gente aliena da spirito di faziosità che si rammarica perché la "sedicente repubblica" non abbia avuto il tempo per fare le sue leggi!... Ebbene, io formulo l'augurio che venga collocata nelle biblioteche la raccolta della « Gazzetta Ufficiale » di quel periodo, e anche due grossi volumi di 1.355 pagine dal titolo « Principî e Legislazione della Repubblica Sociale Italiana » che furono pubblicati a Milano e nei quali sono raccolte tutte le fonti storiche, politiche, legislative dal 12 settembre 1943 all'11 settembre 1944. Tra decreti legislativi (Mussolini e ministri) e decreti interministeriali e di singoli ministri si tratta di 900 atti legislativi nei quali c'è la firma di chi oggi rievoca quel tempo.

Le grandi linee politiche e costituzionali della R.S.I. furono tracciate nei *diciotto punti di Verona* dei quali è opportuno rievocare la sostanza.

La prima parte contiene i principî in materia costituzionale e interna.

Si tratta della *Costituente,* da convocarsi, come potere sovrano di origine popolare, perché proclami la repubblica e ne nomini il Capo. Dopo le norme circa la composizione della Costituente (art. 2) l'art.3 afferma che la nuova costituzione dovrà assicurare al cittadino, soldato, lavoratore e contribuente il *diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.*

Poi, seguono tre capisaldi come linea di principio: nomina del capo della repubblica ogni cinque anni: limite massimo per la detenzione preventiva, senza ordine dell'autorità giudiziaria: *sette giorni:* piena indipendenza della Magistratura. All'art. 4, preso atto della esperienza negativa nel campo elettorale già fatta in passato e della esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina rigidamente gerarchico, si enuncia un sistema misto: elezione popolare dei rappresentati alla Camera e nomina dei ministri da parte del Capo della Repubblica; nel

partito, elezioni di fascio, salvo ratifica e infine nomina del direttorio nazionale da parte del Duce.

All'art. 5, una disposizione molto importante: *la tessera di partito non necessaria per impieghi e incarichi*

In sintesi, è evidente l'abbandono del sistema dittatoriale o, comunque, di accentramento autoritario, e, per contro, chiarissimo avvio verso un sistema elettivo, sia pure con qualche limitazione. I grandi mutamenti istituzionali non avvengono mai in forma draconiana e definitiva.

In materia sociale: 1°) — base della repubblica sociale e suo oggetto primario è il *lavoro*, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione. 2°) — la proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato. Però essa non deve diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini attraverso lo sfruttamento del loro lavoro. 3°) — nella economia nazionale tutto quello che, per dimensione o funzione, esce dall'interesse singolo per entrare in quello collettivo, appartiene alla sfera di azione propria dello Stato.

I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestite dallo Stato, per mezzo di enti parastatali.

4°) — In ogni azienda (industriale, privata, statale, parastatale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente, attraverso la conoscenza diretta della gestione, alla equa fissazione dei salari, nonché alla equa ripartizione degli utili, tra il fondo di riserva, il frutto del capitale azionario e la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori. 5°) — Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite dove l'iniziativa stessa viene a mancare. L'esproprio delle terre incolte e di aziende mal gestite può portare a lottizzazione tra agricoltori diretti o alla costituzione di cooperative parasindacali o parastatali, secondo le varie esigenze dell'economia agricola. 6°) — Riconoscimento ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti, di esplicare la propria attività per famiglie e per

nuclei, salvo l'obbligo di consegna agli ammassi nella quantità di prodotti stabiliti dalla legge.

7°) — Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà. Sarà creato un Ente Nazionale per la Casa del Popolo, il quale assorbendo l'istituto esistente e ampliandone l'azione, provvederà a fornire in proprietà la casa alle famiglie di lavoratori, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto di quelle esistenti.

Infine, all'art. 8, iscrizione di autorità del lavoratore nel sindacato di categoria, salvo trasferirsi in altro sindacato quando ne abbia i requisiti. Tutti i sindacati convergeranno in una unica confederazione che comprenda tutti i lavoratori, i tecnici e i professionisti, con esclusione di quei proprietari che non siano tecnici o dirigenti. Si denominerà « *Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti* ». La Carta del Lavoro rimaneva, nel suo spirito, il punto di partenza per l'ulteriore cammino.

Questi i punti essenziali proclamati a Verona. « Con questi principi, disse Mussolini, si dimostrava non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare con il popolo: « vi è un solo modo per raggiungere tutte le mète, quello tracciato, seppure sommariamente, a Verona ».

Di fronte alla tragedia nazionale, non ha avuto alcun freno la polemica rivolta a tutto sminuire quello che poteva essere, tra le immani difficoltà di quel tempo, un segno di ripresa e di fermezza da parte italiana. Se questa tendenza distruttrice poteva trovare qualche attenuante nel tempo dei contrasti e delle contestazioni politiche, oggi, a distanza di trent'anni, è doveroso considerare le cose sotto una luce del tutto diversa e, sopratutto, spassionatamente.

La critica di parte, invece, si è accanita su Mussolini, lo ha descritto come colui che, liberato dai tedeschi, si mette al loro servizio, soltanto preoccupato di riprendere il comando di quel suo mondo politico durato venti anni, come se niente di gra-

ve fosse accaduto, come se una breve parentesi si fosse aperta e poi subito richiusa,... come se il 25 luglio non avesse segnato la fine del regime e, anche del fascismo, inteso come sistema e come esempio; preoccupato di una sola cosa, di vendicarsi, in una parola, contro tutto un mondo di traditori...

Ma chi ha vissuto vicino a lui per quei seicento giorni, tutti dedicati non a distruggere ma a ricostruire, non a odiare ma a far trionfare, sopra ogni miserabile faziosità, il senso dell'unità solidale degli italiani, deve essere creduto se afferma che tutt'altro era in quel tempo chi aveva governato l'Italia durante venti anni. Certo, il crollo di tutto un mondo politico avvenuto nella notte del 25 luglio, la deludente rapida crisi di fiducia verso i più vicini collaboratori, il senso dell'isolamento e, poi, l'arresto, proprio nella casa del sovrano, ritenuta fino a quel momento un asilo sicuro, e poi la vicenda dei trasferimenti, da Roma alla Sardegna, dalla Sardegna a Campo Imperatore, tutto ciò costituisce una catena di drammatiche delusioni, di disperate solitudini, di sfiducia nel domani, una crisi, insomma, che non poteva non lasciare un'impronta nello spirito e nel fisico del protagonista. Ma da questa crisi sopravvivevano e si salvavano gli elementi originari del carattere, della visione schietta delle cose e degli uomini, e così l'uomo Mussolini, non più il Duce di ieri, apparve ai suoi collaboratori più vicini e sulla cui fedeltà non c'erano dubbiezze, come il sopravvissuto da un naufragio che, per volontà del destino, era chiamato a operare ancora, a infondere fiducia negli altri, con sacrificio di ogni personale tendenza alla tranquillità che gli sarebbe stata offerta dall'appartarsi dal mondo politico. A questo suo stato d'animo corrisposero le parole, i fatti, le iniziative e, soprattutto la ripetuta volontà di salvare gli italiani.

All'estremo opposto, al sud, altrettanto degna di umana comprensione e di onesta interpretazione, la figura di Vittorio Emanuele, il sovrano che dovette subire dagli alleati anglo-americani tante umiliazioni, sia quando si insisteva per la sua abdicazione ancora prima del ritorno a Roma, sia insistendo, contro le sue

esitazioni, perché si dichiarasse guerra alla Germania, sia quando gli si imponevano trasferimenti da un luogo all'altro, senza riguardo alcuno e senza osservare talvolta le regole elementari della educazione... internazionale. Le sue parole di superstite fiducia in Mussolini e di speranza che la repubblica sociale significasse un'ancora di salvamento per gli italiani del nord mentre i risorgenti partiti si sbranavano nella lotta per la conquista del potere; infine l'esilio, la triste partenza dall'Italia e, in terra straniera, l'ultima fase di una tribolata esistenza, appaiono oggi agli italiani come l'altra parte di un sacrificio il cui ricordo deve avere per tutti il valore di un incitamento. E come fu possibile dare sepoltura a Mussolini nella sua tomba di famiglia, così è auspicabile che le resistenze e gli ostacoli per far rientrare in patria la salma del sovrano infelice, debbano cedere, a degna chiusura di un capitolo di storia italiana.

IL DISCORSO DI UDINE

Siamo in tempo di celebrazioni, di ricorrenze storiche, con prevalente tendenza a chiudere, senza le necessarie revisioni, il capitolo più tragico della storia italiana moderna. Chi scrive queste pagine non si propone di fare della storia, lascia questo compito a coloro che non hanno vissuto la grande vicenda e che hanno il dovere e il privilegio delle pazienti ricerche. Servire la storia, con le proprie memorie è un dovere da compiere col rispetto della verità e con qualche sacrificio delle proprie opinioni.

Trent'anni dopo la fine della guerra e la fine del moto politico che fu opera essenziale di Mussolini, mentre l'opera degli storici è in pieno sviluppo, chi fu partecipe del governo della Repubblica Sociale e ne visse tutte le vicende, ritiene suo dovere contribuire alla conoscenza di quel tempo: specialmente perché i suoi rapporti con Mussolini non furono un fatto improvviso, ma la continuazione di quelli che avevano avuto inizio fino dal 1920. Una continuità, dunque, che tuttavia ebbe vicende difficili, le quali, limitate al campo della vita e dell'attività di partito, mai diminuirono l'intensità del rapporto umano e la fedeltà verso il capo. Premessa necessaria questa distinzione tra i rapporti umani e quelli politici di partito, perché essa fu l'origine di atteggiamenti e di manifestazioni che ebbero soprattutto la caratteristica di emergere nei momenti difficili, non in quelli della facile adesione coi relativi vantaggi.

Voglio ricordare particolarmente, perché il rapporto personale coincise col periodo decisivo del trapasso dal movimento al

potere, la parte che attraverso la mia persona ebbe la capitale del Friuli. Già nel 1922, delineatosi nel mondo gerarchico un moto dissidentistico antimussoliniano, chi rappresentava il Friuli rimase fedele, e Mussolini sei mesi dopo mantenne la promessa di venire a Udine per presenziare una grande adunata; tanto calorosa che, come egli ammise chiaramente nei suoi ricordi, lo spinse a pronunciarvi quel discorso che egli aveva deciso di tenere a Napoli alla vigilia della Marcia su Roma. Discorso importante, anche perché egli ritenne di accantonare la questione istituzionale, cioè dei rapporti con la monarchia. Certo, questo fatto serve a dimostrare una verità non discutibile, che la conquista del potere avvenne non per un patteggiamento o, come suol dirsi oggi, per un compromesso storico frutto di accordi e di trattative, ma per virtù delle intuizioni del tutto soggettiva di un uomo che seguiva gli ordini del suo destino. E nel primo pomeriggio di quel 20 settembre 1922, chiuse le dimostrazioni udinesi, Mussolini mi disse all'improvviso: « *E adesso andiamo a Pordenone* ». Il fascio di Pordenone, anche allora grande centro industriale, era quello che mi aveva tra gli iscritti... Feci appena in tempo ad avvertire telefonicamente qualche amico annunziando la visita improvvisa, e quando arrivammo, Mussolini volle subito visitare la nostra sede che egli certamente pensava fosse, alla vigilia della conquista del potere, una di quelle sedi già decorosamente allestite; ma con sua grande sorpresa egli venne accolto in una grande vecchia e piuttosto malandata cucina. Era la sede del fascio, e quando sortimmo e ci trovammo in mezzo ad un grosso nucleo di cittadini in attesa, Mussolini disse ad alta voce parole che rimasero incise nella memoria di tutti: « *Mi piace questa vostra povertà francescana* ». Una definizione, questa, che fu graditissima a tutti e che in tempi successivi valse a ricordare le caratteristiche di quel centro politico. E ancora, per concludere il ricordo e il ragionamento, il 16 ottobre, cioè un mese dopo il discorso di Udine e pochi giorni prima della vittoria, Mussolini mi scrisse a proposito di una mia polemica con elementi incerti, che oramai « *il tempo*

delle chiacchiere era finito e che, salvo imprevisti, l'azione avrebbe tagliato corto alle ciarle! ». A suggello della rievocazione, e sempre per quella posizione storica assunta dal Friuli, c'è la lettera del gennaio 1923 indirizzatami quale direttore del « Giornale del Friuli »: « Voi sapete che Udine ha un posto speciale nel mio cuore di italiano e di fascista. Udine è ormai consacrata nella storia immortale d'Italia, come la capitale della guerra, come la città segnata particolarmente dal martirio e dalla gloria; Udine ha anche una pagine solenne nella storia del fascismo perché a Udine, nel 20 settembre 1922, fu suonata — col mio discorso — la diana della Rivoluzione Fascista. Al nuovo giornale della più vasta provincia di confine, che va dalle pianure del Tagliamento ai vertici alpini riconquistati, il mio augurio di crescenti fortune ».

F/to Mussolini

Oltre i confini di un ricordo personale, il discorso di Udine ebbe nella storia del fascismo una importanza di primo ordine, ben oltre i confini di una manifestazione politica di carattere provinciale, e questa sua caratteristica, poco nota nella sua essenza storica, è qui doveroso mettere in luce. Il fascismo friulano non apparteneva al gruppo dei grandi schieramenti di massa, come quelli della Val Padana ove essi si identificavano, in parte, con la grande politica agraria: era un fascismo di ancora limitate proporzioni numeriche, privo di appoggi finanziari, composto nella sua grande maggioranza di lavoratori, di giovani professionisti, di rari possidenti, tutto un insieme orientato in gran parte verso i problemi di confine, con una mentalità niente affatto uniforme, ma aperta alle suggestioni nazionali e sociali. E' interessante sottolineare come sia avvenuto che Mussolini abbia pronunziato a Udine quel discorso che effettivamente fu, come egli ebbe poi a definirlo, la « diana della rivoluzione fascista »; anche perché tra quella origine e gli eventi dell'ultimo tempo repubblicano

esistette una intima e profonda continuità che agli storici può essere sfuggita tra la folla degli avvenimenti e delle crisi.

Soprattutto, la fedeltà verso Mussolini, tra l'alternanza delle polemiche, delle correnti, dei programmi, è stata la nota dominante del fascismo friulano. E lo stesso Mussolini era bene al corrente di questo orientamento fino dal marzo 1922 allorché venne a conoscenza che in un convegno veneziano di atteggiamento nettamente dissidentistico la rappresentanza friulana era insorta a sua difesa, proclamando una fedeltà senza eclissi temporanee e senza tramonto. La lettera che egli mi scrisse rientrando dalla Germania è un documento di grande importanza: « Grazie di cuore. Nel fascismo friulano non ci sono gesuiti che tirano colpi mancini nella schiena. Convocate pure il fascismo friulano. Manterrò la promessa anche se nel frattempo sarà ritornato la tessera n° 12642. Alalà per il vostro Friuli »[1].

E il discorso pronunciato a Udine il 20 settembre 1922 non fu uno dei vari discorsi che precedettero la marcia su Roma, ma come egli ebbe poi a riconoscere[1] fu l'anticipazione del discorso che egli aveva previsto di pronunciare a Napoli alla vigilia della marcia su Roma. E infatti quando l'autore di queste memorie si recò di buon mattino a salutarlo all'albergo Italia di Udine, Mussolini gli disse: « *Ho deciso di parlare oggi apertamente, senza ulteriori rinvii, del problema monarchico* ».

E infatti dopo avere proclamato che il programma del fascismo era quello di governare l'Italia, soggiunse a proposito del futuro regime, che era possibile « una profonda trasformazione del nostro regime politico senza toccare l'istituto monarchico ». A questo punto, una voce gridò: « *Viva Mazzini* ». E Mussolini proseguì: « lasceremo in disparte, fuori del nostro gioco, che avrà altri bersagli visibilissimi e formidabili, l'istituto monarchico,

---

[1] Attilio Tamaro, *Vent'anni di Storia*, pag. 219.

[1] Jvon de Begnac, *Palazzo Venezia - Storia di un regime.*

anche perché pensiamo che gran parte dell'Italia vedrebbe con sospetto una trasformazione del regime che andasse fino a quel punto. In fondo, io penso che la monarchia non ha alcun interesse ad osteggiare quella che oramai bisogna chiamare la rivoluzione fascista. Perché noi siamo repubblicani? In certo senso perché vediamo un monarca non sufficientemente monarca. Svuotato dei suoi attributi economici, lo Stato resterà grandissima cosa perché avrà il dominio degli spiriti, mentre abdicherà a tutto il dominio della materia ». E concluse: « io saluto Udine, questa cara vecchia Udine, alla quale mi legano tanti ricordi. Per le sue ampie strade sono passate generazioni e generazioni di italiani che erano il fiore purpureo della nostra razza. Molti di questi giovani e giovanetti dormono ora il sonno che non ha più risvegli nei piccoli cimiteri isolati delle Alpi o nei cimiteri lungo l'Isonzo tornato fiume sacro d'Italia. Udinesi, fascisti, italiani, raccogliete lo spirito di questi nostri indimenticabili morti e fatene lo spirito ardente della Patria immortale ».

Dopo il discorso, sullo spiazzo prospiciente il castello che domina la città, rivolse poche parole ai reparti di camice nere che prestarono giuramento: e di lì a poco una grande aquila ad ali spiegate volteggiava a bassa quota sulla città, segno vivente di un auspicio di fortuna, che ebbe poi a realizzarsi alla breve distanza di un mese.

Quanto al significato storico del discorso di Udine non c'è soltanto la definizione datane dallo stesso Mussolini nella già citata lettera che egli mi scrisse in occasione della trasformazione del « Giornale di Udine » in « Giornale del Friuli », ma c'è il riconoscimento anche dello storico De Felice che distingue nettamente il discorso di Udine dagli altri che seguirono prima della marcia su Roma e che ne furono, sostanzialmente, la ripetizione [1].

---

[1] De Felice, *Mussolini il fascista*, pag. 232 e segg.

Nelle ultime parti del discorso Mussolini volse il pensiero ai piccoli cimiteri isolati sulle rive dell'Isonzo. A distanza di oltre mezzo secolo vogliamo rivolgere uguale pensiero anche a coloro che avendo militato al tempo della R.S.I. in difesa dei confini d'Italia, giacciono ancora in provvisorie sepolture sulle rive dello stesso fiume, in attesa che la Patria provveda. Anche sotto questo profilo simbolico esiste tra il discorso di Udine e gli eventi che seguirono vent'anni dopo un'indissolubile rapporto di ideale continuità.

L'EMIGRAZIONE

In Friuli, problema di massima importanza è stato sempre quello della emigrazione temporanea, specialmente per le zone montane ove le risorse locali rappresentano un minimo di possibilità economiche. Il fenomeno era già da gran tempo presente anche sulla scena politica e il partito popolare ne aveva tratto ragione di particolare attenzione senza però che ciò significasse un avvio verso soluzioni organiche capaci di rendere l'emigrazione il più possibile libera dalla preoccupazione più viva che consisteva nella sempre costante incertezza dell'occupazione in terra straniera. Salvo rari casi, l'emigrante era solito passare i confini alla ricerca di un lavoro, e questa era sempre la sua assillante preoccupazione, l'incognita verso la quale il silenzioso coraggio, lo spirito di sacrificio, la volontà tenace dell'uomo, costituivano il patrimonio che egli portava con sé insieme al modesto bagaglio, ridotto all'essenziale, per raggiungere, allora, prevalentemente le regioni del nord-est della Francia.

Fu questo l'argomento di uno dei miei primi incontri con Mussolini, capo del governo, e come poi avvenne sempre, il colloquio terminò con una decisione, quella di « fare », cioè riducendo al minimo le discussioni generiche e le considerazioni di carattere eccezionale: io sarei andato in Francia, nelle regioni del nord-est, per rendermi conto esatto della situazione dei nostri emigranti, che erano specialmente originari della Carnia.

Venne con me il dott. Giacomo Lucchini che di lì a poco avrebbe diretto il nostro Istituto Friulano per l'Emigrazione, che fu una delle prime iniziative realizzate allorché Mussolini

volle che io assumessi la carica di prefetto della grande provincia del Friuli.

Il centro di maggiore affluenza dei nostri emigranti era la zona che ha per capoluogo la città di Reims. L'indagine si svolse in modo diretto, sul posto, attraverso numerosi colloqui e riunioni, cioè a contatto con la viva realtà, per rendermi conto della situazione sotto il profilo umano, politico ed economico. Al ritorno, sostai a Parigi ed ebbi un importante convegno alla nostra ambasciata ove trovai una fervida attesa per quello che il nuovo governo sarebbe riuscito a concludere in quella delicata materia che fino allora manteneva le antiche caratteristiche della incertezza e della aleatorietà. A Roma, esposi i miei rilievi e le mie impressioni a Mussolini, e il discorso, come sempre ispirato alla ricerca delle cose concrete, si concluse col riconoscere la necessità di portare su tutto quanto concerneva la nostra emigrazione temporanea, qualcosa di sostanzialmente nuovo. Può dirsi che in quella occasione prevalse uno spirito di anticipazione su quello che in tempi successivi divenne un indirizzo nuovo nel campo dei problemi del lavoro. In sostanza, prevalse l'idea della collaborazione tra capitale e lavoro, e cioè si decise di addivenire alla costituzione di un « Consorzio Friulano per i Lavori all'Estero », composto di una rappresentanza effettiva di lavoratori emigranti, e cioè della loro organizzazione, e di una grande impresa che, nell'interesse del Consorzio, avrebbe provveduto alla ricerca ed alla assunzione dei lavori da eseguire all'estero e a tutto ciò che era necessario tecnicamente e finanziariamente per la loro esecuzione.

L'idea doveva poi essere trasformata in realtà completa, e il Consorzio fu regolarmente costituito, alla luce dominante del comune interesse delle due entità componenti: solidarietà nell'opera, solidarietà di interessi da regolarsi secondo il criterio di partecipazione agli utili e, infine, si richiese che io assumessi, almeno per qualche tempo, la presidenza del nuovo organismo. Collateralmente, sorse « l'Istituto Friulano per l'Emigrazione » che aveva il compito di raccogliere ed organizzare gli emigranti, rap-

presentandone gli interessi e le aspirazioni di fronte allo Stato e agli Enti locali. La presidenza onoraria ne fu assunta dallo stesso Capo del governo. Infine, un foglio settimanale, l'« *Emigrante* » cominciò ad agitare e a propagandare i vari aspetti del problema emigratorio.

Per rendere chiaro l'andamento di questa iniziativa, credo opportuno riprodurre la lettera che in data 2 aprile 1926 mi era indirizzata dal sindacato: « Illustre Presidente, mi faccio dovero sa premura informarla che, d'accordo coi sigg. Vittorio Cella e ing.re Masieri (rappresentanza lavoratori) si penserebbe di fissare una riunione consigliare del nostro sindacato per mercoledì 7 corrente per l'esame della situazione e per la erezione del bilancio industriale dell'esercizio 1925. Il desiderato suo intervento è per noi preziosissimo. Mi voglia, prego, confermare se il predetto giorno è di suo gradimento e, in caso negativo, usare la cortesia di fissare in tempo altra data. Con deferenti ossequi e migliori auguri ».

Il Cons. Delegato

F/to Rizzani

Udine 2 aprile 1926.

Ma, in quel tempo i miei rapporti col partito erano alquanto difficili, al punto che sfociarono nella mia espulsione per indisciplina. Il 28 giugno 1927, a crisi risolta, la Cooperativa Carnica mi scriveva che « memori del patto di collaborazione redatto sotto i miei auspici, apprendevano con letizia la mia riammissione porgendomi sincere felicitazioni ». Aggiungevano che « disciplinate ed operose, le istituzioni Cooperative Carniche, sicure di avere ancora il mio ausilio di consiglio e di difesa, riprendevano con rinnovato ardore l'opera loro tracciata dal governo nazionale, per le maggiori fortune d'Italia ».

Da notare che, come è stato già detto, relativamente ad altri problemi, il Friuli e, in particolar modo la Carnia, erano sempre vivi nel pensiero di Mussolini e, d'altra parte, si trattava sempre

di seguire intensamente i problemi del lavoro, specialmente ardui per l'emigrazione.

Nel 1919, a Dalmine, Mussolini aveva detto:

« Non siete, voi, i poveri, gli umili, i reietti secondo la vecchia retorica. Voi siete i produttori ed è in questa vostra rivendicata verità che voi rivendicate il diritto di trattare alla pari con gli industriali. Coloro che si ostinano a negare le novità necessarie sono degli illusi o degli stolti che non vedranno la sera della loro giornata. E' il lavoro che nelle trincee ha conseguito il suo diritto a non essere più fatica, miseria, disperazione ».

E poi, il 23 marzo 1919, aveva soggiunto:

« Noi vogliamo abituare le classi lavoratrici alla capacità direttiva delle aziende. Noi accettiamo le rivendicazioni del sindacalismo nazionale dal punto di vista economico ».

Con questa rievocazione di iniziative nel campo sia della emigrazione sia dei rapporti interni economico-sociali del lavoro, credo di avere dimostrato l'esistenza di una sicura e costante linearità di pensiero e di azione che potè subire degli arresti e delle transeunti difficoltà, ma che continuò sostanzialmente, talvolta condizionata da momenti di crisi economiche, fino a quando, in tempi di estrema difficoltà, si giunse a realizzare la socializzazione, svolta definitiva e lasciata quasi come illuminante eredità per il tempo che seguì il crollo della R.S.I. e la fine del suo animatore.

Intanto in alcune nazioni, cominciando dalla Germania, i principi fondamentali della partecipazione, cioè di una realtà che non muta col mutare delle definizioni, hanno fatto grandi progressi ed ottenuto ferme conquiste. In Italia, siamo ancora indietro, ma giova sperare che l'esempio valga a superare talune incertezze che resistono soltanto per ragioni di politica opportunità.

LA VERTENZA PER I METALLURGICI DI GENOVA

Può essere di qualche interesse in questo tempo di frequenti conflitti nel mondo del lavoro con immancabili scioperi per raggiungere faticosamente un accordo, rievocare quella che fu la più grave vertenza collettiva di quasi mezzo secolo fa , trattata e risolta alla Corte d'Appello di Genova (Magistratura del lavoro), cioé in un'epoca che escludeva nelle vertenze del lavoro l'arma dello sciopero.

Nel Febbraio 1928 era stato stipulato a Roma un contratto nazionale per le maestranze metallurgiche, rinviando a contratti periferici la graduale integrazione salariale. Gli organi centrali dei sindacati fascisti deliberarono che a tale integrazione regionale si procedesse in un ordine chiaramente determinato per cui per Genova e per talune altre province si doveva provvedere in un secondo tempo, mentre dovevano precedere i contratti per Torino e Milano. Ora avvenne che il contratto per Genova giunse d'improvviso, prima di qualsiasi altro contratto provinciale, senza la prescritta autorizzazione dell'associazione superiore, come prescriveva l'art. 50 delle norme di attuazione della legge per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

E siccome allorché venne istituito il confronto tra il contratto genovese e quelli che regolarmente vennero stipulati a Milano e a Torino risultò che questi avevano raggiunto risultati più favorevoli per gli operai in confronto con i risultati di Genova, sorse la controversia perché l'On. Fioretti, Presidente della Confederazione dei Sindacati, negò la ratifica del contratto geno-

vese che arbitrariamente era entrato in applicazione sebbene privo della superiore necessaria ratifica.

Seguì una lunga trattativa in sede romana, anche con intervento ministeriale, ma tutto fu inutile e si era pertanto resa necessaria la fase giudiziaria.

L'iniziativa fu presa dall'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti di Genova, rappresentata e difesa dall'avv. Uckmar, mentre l'avv. Medina avrebbe rappresentato i datori di lavoro. Data la natura della controversia, la Confederazione dei Sindacati dell'industria aveva deciso di intervenire nella causa, col patrocinio dell'avv. Pisenti.

Vivissimo l'interesse che seguì la vertenza in quanto era sembrato in molti ambienti e all'estero che fosse impossibile poter giungere a risolvere una controversia così importante nelle tranquille aule giudiziarie, senza alcuna interruzione o perturbamento del ritmo del lavoro. L'interesse era vivissimo anche e in particolar modo nell'ambiente operaio, tanto che il palazzo di giustizia di Genova, durante la discussione, fu sempre affollatissimo, in un clima di acuta attenzione, non turbata da manifestazioni di parte. Dopo la relazione del Presidente della Corte S.E. Baratono, ebbe inizio la discussione. Parlò per primo l'avv. Uckmar per la parte operaia, seguito dall'avv. Medina per gli industriali, il quale drammatizzò la controversia sostenendo, tra l'altro, che se la richiesta dei sindacati operai avesse importato l'aumento anche di un solo centesimo di salario, essa avrebbe dovuto essere respinta. L'accoglimento, infatti, delle domande operaie avrebbe portato con sé la sicura rovina della industria ligure.

Dopo un breve periodo di riposo, presi la parola per la Confederazione dei Sindacati dell'Industria. I giornali dell'epoca (« Il Secolo XIX » - « Il Lavoro Fascista » - « Il Lavoro » - « Giornale di Genova ») diedero largo spazio all'arringa che pronunziai a chiusura della discussione, premettendo una definizione morale della vera natura della causa, che non era soltanto una causa di cifre. Entrando nel merito della causa, accennai all'importanza del-

l'istituto dei «minimi di paga» e, pur riconoscendo che nella legislazione corporativa si era data soltanto la figura del salario, senza definizione di minimo o di massimo, affermai che quando in un contratto collettivo fosse stato deciso di applicare i minimi di paga, essi dovevano essere fissati tenendo presente quello che ne era il significato economico generale. Entrando nel merito della causa sostenni che l'organizzazione operaia aveva affrontato la causa con alto spirito di responsabilità e pure non avendo l'intenzione di invertire l'onere della prova in ordine alla sopportabilità dell'eventuale aumento, onere che spettava alla controparte; mi ero preoccupato di appurare la verità anche su questo punto ed ero in grado di dimostrare, come aveva fatto attraverso la sua perizia l'ing. Palumbo Vargas, che soltanto un terzo dell'industria metallurgica genovese era rappresentata da aziende che costruivano o riparavano le navi, mentre non era affatto dimostrato che questo ramo di produzione si trovasse in situazione di inferiorità. Comunque, tutto il resto dell'industria metallurgica genovese produceva e viveva come la metallurgia di tutto il resto d'Italia. Per quale ragione allora — si chiese il difensore — gli stabilimenti genovesi che lavoravano per le Ferrovie dello Stato in base a contratti di uguale prezzo, alla stessa stregua delle aziende similari di Milano, di Firenze e di altrove, avrebbero dovuto beneficiare di una situazione salariale inferiore? Dopo aver contestato tutte le tesi avversarie, istituendo un raffronto con l'esempio di Torino e di Milano, mi dissi certo che la Magistratura del Lavoro avrebbe riparato a una grave ingiustizia, non meritata, per gli operai genovesi: operai valenti, disciplinati, laboriosi, onesti, che lavoravano con alto senso di civismo e che avevano quindi il diritto, come gli altri operai, di vivere senza dovere quotidianamente affrontare il dramma dei conti che non tornano. Conclusi dicendo: «sia lode altissima all'industria genovese, navale e meccanica, che lancia in mare magnifiche navi, orgoglio della nostra bandiera, ma non si dimentichino gli artefici umili di quella gloria e di questo orgoglio. Se i tempi sono difficili e la crisi incombe, ragione di più per serrare le file e

dividere i sacrifici, perseverando tenacemente. Ma bisogna distribuire equamente oneri e onori senza di che altro non resta che una patente ingiustizia: e questa va riparata dalla Magistratura al cui alto senno gli operai si affidano completamente ».

Tutti i giornali annotarono che la fine dell'arringa fu salutata da vive approvazioni e applausi che il Presidente energicamente represse. (E l'oratore fu poi vivamente felicitato da colleghi e dirigenti sindacali e abbracciato da molti operai).

Il giorno successivo, in seguito a un invito del Presidente, le parti si riunirono con l'intervento del segretario federale del partito e dopo lunga discussione raggiunsero un accordo che sostanzialmente segnò la vittoria della parte operaia.

Furono stabiliti, infatti, gli aumenti sui minimi di paga che erano stati determinati dalle rappresentanze genovesi. Dopo la lettura dell'accordo, il Presidente rivolse un elogio ai rappresentanti delle parti per il buon volere dimostrato nel raggiungimento dell'amichevole soluzione della vertenza, rivolgendo un particolare elogio per il Procuratore Generale Comm. Toesca sotto i cui auspici la trattativa si era svolta ed egli, da parte sua, rivolse i suoi elogi ai rappresentanti delle parti.

La soluzione della vertenza che all'inizio presentava contrasti che apparivano insormontabili, dimostrò lo spirito di collaborazione che aveva animato le parti nel superiore interesse della Nazione.

IL 25 LUGLIO

L'argomento è stato oggetto di molte discussioni, polemiche, precisazioni di carattere personale, ma la verità intima, se così potesse dirsi, di un avvenimento che ebbe tanto gravi ripercussioni, non è stata ancora completamente raggiunta.

Chi conosceva bene uomini e cose del fascismo non potè meravigliarsi eccessivamente di quanto avvenne in quella lunga riunione notturna, né di talune prese di posizione personali, né dei silenzi, delle solidarietà e, neppure, della condotta di Mussolini.

Che il Gran Consiglio avesse determinate caratteristiche e funzioni, che ci fossero a comporlo uomini di prestigio non improvvisato perché derivante dal loro passato, come i Quadrumviri della marcia su Roma, mentre altri vi entravano per incarichi di partito, della Milizia, di governo e delle organizzazioni sindacali, anche se di nomina recente, ciò serviva certamente a dare al consesso una evidente autorità rappresentativa, ma nella realtà si trattava pur sempre di un organo del regime intimamente collegato con la legge fondamentale sui poteri del Primo Ministro. Comunque, il Gran Consiglio dava al sistema la veste scintillante di un solenne organismo gerarchico nel quale, mentre nella sostanza vi era ampia libertà di parola nel corso delle lunghe notturne discussioni, Mussolini lo convocava, lo presiedeva, lo guidava secondo un suo piano normalmente prestabilito, con la certezza di ottenere l'approvazione delle sue proposte, senza possibilità di sorprese, sicché era sempre stato fuori da ogni possibile ipotesi quella di un Gran Consiglio capace di abbattere il suo capo naturale.

Su questo tema dovetti un giorno intrattenermi con lui quando si trattò di dar corso al processo contro quei componenti del Gran Consiglio che nella notte del 25 luglio avevano votato a favore dell'ordine del giorno presentato ed illustrato da Grandi e che Mussolini già conosceva da un paio di giorni per essergli stato comunicato da Scorza, segretario del partito, e che egli aveva definito come *« inammissibile e vile »*. Alla domanda perché fosse stato convocato quel consesso, la risposta fu semplice e chiara. L'andamento della guerra, la perdita della Libia, l'occupazione della Sicilia costituivano una situazione di estrema gravità e, come è noto, si insistette verso Mussolini perché il G. C. fosse convocato anche se poteva ritenersi non essere necessaria una tale solenne riunione mentre esistevano e funzionavano un governo e uno Stato Maggiore, cioè quel complesso di potere politico e militare capace di provvedere alle necessità della guerra, anziché aprire una discussione destinata a far apparire in crisi lo stesso sistema politico, quasi ché lacune o errori e « anche » la stessa dittatura fossero cause determinanti della critica situazione militare.

E infatti non mancò chi si fece a porre, quella notte, in stato d'accusa quel sistema definito dittatoriale, ma che in gran parte non lo era e che, comunque, era stato accettato, sostenuto, esaltato da tutti quei personaggi convenuti a Palazzo Venezia, compresi e anzi, in prima linea, coloro che al sistema dovevano la loro fortuna. E così fu possibile assistere a requisitorie contro il partito unico e contro la dittatura, anziché a discorsi sul tema assillante dell'andamento della guerra. Quanto a Mussolini, il suo modo di presiedere l'assemblea presenta anche oggi qualche lato di mistero, trattandosi di una indagine eminentemente difficile come sono sempre quelle di carattere psicologico.

Potè pensarsi che egli volesse mettere alla prova i componenti del Gran Consiglio, farli parlare, guardarli negli occhi, metterli, come suol dirsi, con le spalle al muro delle loro responsabilità verso il Paese e verso il regime e, anche, nei confronti di lui; ma poi, a discorsi conclusi e scoperta la volontà dei mag-

giori esponenti e le incertezze di altri, tutto un insieme di evidente crisi, a che scopo porre in votazione l'ordine del giorno presentato da Grandi e da altri sedici consiglieri? Forse, per l'estremo tentativo, quasi per un'ultima registrazione delle singole posizioni, con la riserva del *« poi »*, cioè di quell'appoggio da parte del sovrano che Mussolini ritenne, illudendosi fino all'ultimo, fuori discussione? Qui, l'enigma ebbe per me un'altra via di rivelazioni e ne scrissi nella ricorrenza decennale della crisi in una lettera per la rivista « *Epoca* » che dopo un cordiale colloquio che avevo avuto a Roma con Arnoldo Mondadori conclusosi con la sua sollecitazione, non venne pubblicata, per colpa, mi si disse poi, del direttore...

Avevo saputo, infatti, da fonte sicura che proprio nella imminenza della riunione del G. C., Mussolini era stato in critiche condizioni di salute, certo aggravate per la estrema tensione in cui viveva in quel tempo di crisi. Che egli mostrasse in quella notte drammatica segni manifesti di sofferenza, già era stato detto da qualcuno dei presenti. Allora pensai, e lo penso tuttora, che quel suo atteggiamento quasi di assenza che egli dimostrò nella seconda parte della seduta, dovette essere la conseguenza del male che lo affliggeva, e di questa mia interpretazione credo di avere avuto conferma quando la sorella sua, Edvige, mi fece leggere una di quelle lettere che egli le aveva scritto dopo la crisi, specialmodo quella del 31 agosto 1943, lettere che rappresentano una via sicura per interpretare le condizioni fisiche e psichiche di chi era ormai un caduto.

Dopo la notte del Gran Consiglio, prima che le notizie delle decisioni si diffondessero nel Paese, la vita si era svolta normalmente e chi scrive queste note era stato impegnato nella mattinata del 26 luglio in una udienza alla Corte di Appello di Venezia per poi rientrare la sera stessa a Udine ove, soltanto a tarda notte, gli vennero rivelate da un amico, che aveva avuto modo di ascoltare alla radio, le notizie da Roma. In quella stessa notte venni chiamato d'urgenza dal Prefetto che mi lesse i comunicati ufficiali pervenuti da Roma, manifestando la sua grave

preoccupazione. Poi, mi raccomandò di contribuire a mantenere in città una possibile tranquillità... Ma io conclusi rapidamente: oramai era evidente che la crisi si sarebbe svolta in modo ancora imprevedibile, fuori da qualsiasi influenza della periferia. Il giorno dopo la notizia della caduta di Mussolini si era diffusa in un baleno e quando giunsi in tribunale, l'ambiente aveva assunto l'apparenza di una inusitata confusione: affollati i corridoi e nelle sale di udienza scomparse le immagini del capo del governo che da gran tempo dominavano il banco dei magistrati. Davanti al giudice istruttore della causa civile in cui ero impegnato, l'avvocato avversario, che era un esponente del partito popolare, si affrettò a dirmi, con intenzione, che non si sarebbe opposto ad una mia richiesta di rinvio, ma io ringraziai per la benevola offerta osservando che non era il caso di rinviare la causa, aggiungendo le classiche parole che la Giustizia doveva seguire il suo corso.

Ma io ero ansioso di conoscere come effettivamente si fossero svolte le vicende della crisi politica e mi affrettai verso Roma. Qui ebbi qualche colloquio interessante; la vicenda del Gran Consiglio mi risultò chiarissima e quando mi recai a salutare il collega onorevole Arnaldo Fioretti, già commissario della Confederazione dei lavoratori dell'industria e al quale mi legava il ricordo vivissimo della controversia genovese per i minimi di paga, ci trovammo d'accordo nel valutare le caratteristiche della crisi. Poi, quando ci separammo con un abbraccio fraterno, egli mi disse: « ma noi, caro Pisenti, faremo il partito del lavoro! ». Con questo auspicio, che era indubbiamente segno di un grande ottimismo, lasciai la capitale e rientrai a Udine. Qui fui preso subito da tutt'altre preoccupazioni: tra l'altro un ufficiale amico che era addetto presso il Comando del Corpo di Armata, mi telefonò dicendomi che se avessi voluto vedere mio fratello Francesco, che era aiutante maggiore nel battaglione « Aquila » degli alpini, avrei potuto vederlo all'indomani a Caporetto, perché il battaglione si sarebbe spostato da Plezzo verso Gorizia. La mattina dopo raggiunsi Caporetto, incontrai mio fra-

tello e rientrai a Udine. Qui mi attendeva una sorpresa. Chiamato in Questura e ricevuto dal questore, lo trovai molto agitato, il ché data la situazione non mi fece meraviglia; ma poi, all'improvviso, egli mi disse che io mi muovevo troppo « Non si rende conto, avvocato, dei momenti in cui viviamo? ». E poi « mi dispiace, ma io devo diffidarla, mi dispiace... ». A dire il vero, per quanto meravigliato, ma con molta calma, gli dissi che ero stato a Roma e a Caporetto per ragioni del tutto personali, fuori da ogni intenzione politica; ma il questore insistette e mi sottopose per la firma un foglio già preparato con la diffida a non muovermi ed astenermi dalla attività politica. Io firmai, ma feci precedere la mia firma da queste parole: « dopo la caduta del fascismo, i fascisti onesti risorgeranno per servire la Patria ».

Seguirono giornate di vive preoccupazioni. Ci fu, a Tarvisio, il 6 agosto, la conferenza italo-tedesca nella quale furono evidenti le preoccupazioni dei tedeschi che già avevano intuito quello che sarebbe avvenuto da parte italiana.

Il 20 agosto mentre stavo dettando nel mio studio di avvocato al mio segretario una memoria difensiva, entrarono due agenti di polizia e m'invitarono a seguirli in questura. Ivi mi si comunicò di essere arrestato e seduta stante dovetti salire su una automobile che a grande velocità mi condusse al carcere mandamentale di Cividale del Friuli e ivi rimasi, sempre nell'attesa di conoscere le ragioni del mio arresto, fino al pomeriggio del 7 settembre. Mi piace sottolìneare questa data perché essa sta a significare che io non venni liberato dai tedeschi, ma dalle autorità italiane. Eravamo alla sera precedente la data dell'armistizio. Quando appresi la notizia, ebbi chiara la visione della gravità delle conseguenze. Avevo vivo nella memoria l'art. 3 del trattato di alleanza italo-tedesco nel quale era detto che gli alleati si impegnavano a non concludere un armistizio o la pace senza il reciproco accordo. Subito dopo giunsero notizie da oltre confine delle prime reazioni tedesche e cominciò l'afflusso delle forze armate germaniche, dal passo di Tarvisio.

L'ARMISTIZIO

Il periodo tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 fu denso di avvenimenti, tra i quali di massimo rilievo le trattative tra inglesi e americani. Tra i due alleati c'era un grosso dissidio, soprattutto perché gli americani ritenevano che gli inglesi fossero favorevoli ad una campagna nel mediterraneo allo scopo di ritardare l'impresa oltre la Manica (Round-up). Ma il 25 luglio, in cui la riunione notturna si concluse col monito mussoliniano che il voto dell'o.d.g. Grandi avrebbe segnato la fine del regime, era destinato ad assumere una grande importanza nel campo internazionale. Parlando delle discussioni, piuttosto aspre, che erano in corso tra inglesi e americani, Churchill (« La campagna d'Italia » Mondadori, 1955) annotò che *« il 25 luglio trasformò completamente la situazione »*. Gli argomenti a favore dell'invasione dell'Italia divennero preminenti.

E Alanbrooke — pag. 871/875 — dal canto suo ritenne che « il 25 luglio fu un fatto memorabile che determinò un rivolgimento totale del corso degli avvenimenti ». Continuò tuttavia, tra inglesi e americani, una divergenza di opinioni circa l'azione da svolgere nei confronti dell'Italia, perché Eisenhower voleva offrire una via di uscita facile e dignitosa (una vera e propria alleanza bianca, come la definì) in cambio dell'uso immediato degli aeroporti e dei punti strategicamente importanti, mentre da parte inglese si era fermamente impuntati nell'idea di un trattamento duro, come poi apparve nell'*armistizio lungo*. Tutti gli avvenimenti relativi al periodo precedente l'armistizio, trattative tra inglesi e americani e, anche, coi tedeschi nella zona

di Roma, sono cose certamente note in quanto documentate da una ricca bibliografia, mentre gli avvenimenti succedutisi nel nord d'Italia, specialmente nelle zone di confine orientale, lo sono assai meno. D'altra parte, riteniamo sia poco noto e meritevole d'essere ricordato il dissidio tra americani e inglesi circa le condizioni dell'*armistizio corto*. Inizialmente, il testo preparato dagli inglesi in diciassette commi non incontrò l'approvazione degli americani, i quali nel valutare la situazione italiana erano meglio predisposti nei nostri confronti.

Il generale Eisenhower ottenne che venissero soppresse le clausole di carattere non esclusivamente militare contenute nel progetto inglese. E cioè: niente controllo di tutte le comunicazioni né imposizione della censura: niente controlli industriali e finanziari: niente rottura delle relazioni con le altre potenze dell'Asse e proibizione di ogni rapporto con esse: niente consegna dei criminali di guerra: infine, niente scioglimento delle organizzazioni fasciste e abolizione di qualsiasi legge criticabile: così, il testo originariamente composto di diciassette clausole fu ridotto a undici punti. Churchill prese poi la rivincita, perché tutto ciò che era stato escluso nel testo dell'armistizio corto, venne trasferito nel testo dell'armistizio lungo di Malta: 29 settembre 1943. Riteniamo sia di grande interesse la conoscenza dei due testi, uno dei quali, l'armistizio lungo, venne per gran tempo tenuto riservato. Conteneva, tra le altre clausole importanti, quella relativa alla consegna agli alleati di Mussolini e dei suoi principali collaboratori (art. 29).

Per avere una esatta visione dell'avvenimento armistiziale e delle sue conseguenze, è opportuno ricordare che un altro armistizio era stato concluso tre anni prima, tra francesi e tedeschi, ma in termini sostanzialmente diversi da quello stipulato da Badoglio con gli anglo-americani. La Francia, smentendo un'antica tradizione che la segnalava come campione di energia nazionale e di forza militare, era crollata in meno di un mese di fronte all'offensiva tedesca. Seguì la grande crisi politica culminata nella discussione e nel voto dell'assemblea nazionale

del 10 luglio 1940, e si trattava oramai di dare un voto di fiducia al binomio Pétain-Laval. Tranne una decina di deputati e senatori che rifiutarono di votare favorevolmente, tutti gli altri abdicarono alle loro funzioni e prerogative per far posto ad una nuova costituzione nel quadro delle istituzioni repubblicane. In quella assemblea la voce dominante puntò alla ricerca delle responsabilità per la dichiarazione di guerra, denunciando soprattutto il fatto che il parlamento non era stato previamente convocato.

Si trattava di un fatto grave, per la Francia arcidemocratica!

Esisteva un'Alta Corte, emanazione del Senato, ma il 2 agosto 1940 fu soppressa e sostituita con una « Corte Suprema di Giustizia » le cui attribuzioni furono stabilite in un successivo decreto. Gli imputati? ... Daladier, Gamelin e altri minori. L'istruttoria era durata un paio d'anni, e finalmente si giunse alla prima udienza, il 19 Febbraio 1942. Ma il dibattimento ebbe un corso assai breve e si interruppe con un improvviso colpo di scena. Quando fù manifesto che il processo incominciava a ritorcersi, sotto il profilo della impreparazione militare, contro lo stesso maresciallo Pètain, un suo decreto (16 Aprile 1942) provvide, puramente e semplicemente, a sospendere le udienze, motivando con la necessità di una più ampia istruttoria...

Era il processo, come subito si disse *« a une guerre perdue d'avance »*.

Ma in realtà si trattava di un attacco a fondo contro le istituzioni repubblicane e le ripercussioni furono vastissime e si aggravarono quando venne pubblicata, dopo la sospensione del dibattimento, la requisitoria che sarebbe stata pronunziata dal Procuratore Generale qualora le udienze fossero continuate. Intanto già si delineava in lontananza la figura del generale De Gaulle...

Nessuna somiglianza tra l'armistizio francese e quello italiano che seguì tre anni dopo, ma ciò che interessa particolarmente il nostro discorso è il fatto che l'alleata Inghilterra non venne trascurata, non fu, insomma, tenuta all'oscuro della iniziativa

francese per l'imminente armistizio: ci furono, naturalmente, reazioni, allarmi, minacce d'interventi per evitare le più gravi conseguenze, specialmente per impedire che la flotta francese passasse in mano tedesca. *Però il principio della fedeltà all'alleanza, era stato salvato.*

La differenza sostanziale tra l'armistizio franco-tedesco del 1940 e quello stipulato dal governo del sud presieduto da Badoglio con gli anglo-americani, deve essere sottolineata perché si tratta, per noi, dell'argomento principale che giustifica storicamente e nazionalmente la linea di condotta seguita da Mussolini e da quelli che rimasero con lui.

Basterebbe porre a raffronto l'atteggiamento dell'Inghilterra ad armistizio concluso con la presa di posizione della Germania nei confronti dell'Italia per giungere alla dimostrazione imbattibile che l'accusa di tradimento mossa dai tedeschi contro l'alleata di ieri costituiva una presa di posizione tragicamente indiscutibile. Dopo la firma dell'armistizio di Bordeaux, la decisione francese di chiedere condizioni per quell'armistizio che poi si concluse faticosamente, incontrò una forte resistenza particolarmente perché all'Inghilterra premeva soprattutto la salvaguardia della flotta francese; né valse l'offerta britannica di una unione con la Francia a dirimere le difficoltà. In Francia, quando ormai ogni speranza di resistere era caduta, si formò un governo capitanato dal maresciallo Pétain per giungere alla conclusione armistiziale. Il messaggio che fu inviato da Churchill al nuovo capo del governo ed al generale Wejgand il 17 giugno esprimeva in modo inequivocabile i sentimenti dell'Inghilterra: « *Mi rammarico che il valoroso popolo francese sia vittima di tanta sciagura. Nulla altererà i nostri sentimenti nei loro riguardi e la nostra fede che il genio della Francia risorgerà* ».

I rapporti tra le due nazioni e tra le due genti, superavano — dunque — l'episodio tragico dell'armistizio e poi, a guerra finita, quello stato d'animo che aveva resistito a quelle giornate difficili, si cementò di nuova energia. E la Francia dimenticò

la tragedia della flotta affondata dopo la dichiarazione dell'armistizio, sacrificio inevitabile e oblio necessario.

Nel caso nostro, cioè dell'armistizio annunciato l'8 settembre, sotto la pressione degli anglo-americani, basti ricordare che quel giorno, nella tarda mattinata, l'ambasciatore di Germania Rahn si presentò al maresciallo Badoglio per chiedere che cosa ci fosse di vero nelle voci che già circolavano in tema di armistizio e si ebbe la risposta decisamente negativa, garantita dall'onore dell'alto esponente militare che guidava il governo italiano: e nel pomeriggio della stessa giornata, nell'ambiente del Quirinale, la parola del sovrano si aggiunse a quella del maresciallo Badoglio. Eppure la notizia del concluso armistizio fu diffusa nella stessa serata, sebbene la firma fosse effettivamente avvenuta cinque giorni prima!

Questa è la ricostruzione storica degli avvenimenti e la interpretazione non può essere in contrasto con la realtà. Ci fu un tentativo di distinzione fra i due casi, sostenendosi che tra le due alleanze, quella tra l'Inghilterra e la Francia e quella tra Italia e Germania, esisteva una notevole differenza, in quanto l'alleanza anglo-francese era sorta dall'incontro ufficiale della volontà delle due nazioni, attraverso le loro rappresentanze di governi la cui autorità risaliva al parlamento: il patto d'acciaio, tra l'Italia e Germania — si sostenne — rappresentava invece soltanto la volontà di Hitler e di Mussolini, cioè il patto tra i due capi. Ma la distinzione non regge quando si ricordi che il Re Vittorio Emanuele aveva solennemente approvato il trattato tra Italia e Germania, e che Mussolini era il capo di un legittimo governo. Rimane in piedi l'eccezione di critici che divengono, per l'occasione, strenui difensori del Gran Consiglio fascista, il quale non ebbe alcuna parte nella stipulazione dell'alleanza!...

Non ai fini di una tarda polemica di parte, ma per inquadrare in una esatta cornice di fatto la riapparizione di Mussolini per un governo avventuroso che si qualificò secondo la legge della necessità, conviene ricordare quali furono le conseguenze imme-

diate dell'armistizio e della sorpresa tedesca. Nessuna più autentica fonte di informazione che il diario di Goebbels, ministro e intimo di Hitler.

In data 10 Settembre egli annotava:

« Fino a questo momento il luogo di soggiorno del Duce è sconosciuto. Il Führer teme che gli italiani possano consegnarlo nelle mani degli inglesi e degli americani. La spiegazione che abbiamo diramato alla stampa è stata redatta personalmente dal Führer. Il suo tono è estremamente severo e dà al popolo germanico ogni dettaglio sul retroscena del tradimento italiano... Il Poglavnik ha emesso una tagliente dichiarazione contro l'Italia. Afferma che finalmente è in grado di creare un libero stato croato comprendente la Dalmazia: il Führer glie ne ha già fatto promessa ».

Il giorno seguente l'annotazione era questa: « non si può nemmeno pensare ad una crisi del morale del popolo germanico. Esso ha la mentalità troppo politica per non dedurre le necessarie conclusioni dagli avvenimenti italiani. Per quanto riguarda il Duce, credo che da un punto di vista sentimentale sarebbe naturalmente molto increscioso se non potessimo liberarlo. Da un punto di vista politico, tuttavia, la cosa non mi dispiacerebbe molto. Dobbiamo considerare tutte queste cose con un freddo opportunismo. Se il Duce si mettesse a capo di una nuova Italia fascista, dovremmo indubbiamente tenere conto anche di lui, per molte cose nelle quali ora possiamo agire senza restrizioni di sorta. Anche se lo negasse, non credo che il Führer avrebbe il coraggio di togliere, ad esempio, il Tirolo meridionale ad una Italia governata dal Duce e che si comporti bene per tutto il resto della guerra. Dobbiamo tuttavia non solo riavere il Tirolo meridionale, ma, come io ritengo, portare la linea di confine a sud di Venezia. Tutto ciò che era un tempo possesso austriaco deve ritornare nelle nostre mani. Gli italiani, per la loro infedeltà e per il loro tradimento, hanno perduto qualsiasi diritto ad uno stato nazionale di tipo moderno. Devono essere

puniti molto severamente, come lo impongono le leggi della storia ».

Nessun dubbio che quanto scriveva il ministro della propaganda corrispondesse esattamente al pensiero di Hitler.

Il giorno dopo, la notizia del concluso armistizio e il pronto arrivo dei reparti tedeschi, segnarono l'inizio del periodo più difficile. Un ufficiale tedesco giunto a Udine a bordo di un carro armato che sostò nella Piazza della Libertà esclamò, rivolto ai cittadini, che gli italiani erano stati due volte traditori (zwei mal Verräter) nel 1915 e nel 1943.

A questo punto bisogna ricordare qualche altro episodio che nel tumulto di quel difficile tempo passò quasi inosservato sebbene di proporzioni notevoli e di indubbio significato. Allorché le prime ordinanze tedesche imposero a tutti i militari italiani che si trovavano a Udine, compresi quelli che vi affluivano per il dissolversi delle unità regolari, di presentarsi ai loro comandi, la Milizia Volontaria ne venne esentata, con una distinzione che aveva carattere spiccatamente politico, e che suscitò un'immediata ferma reazione anche se svoltasi nel silenzio. Il Comando della LXIII Legione rilasciò a centinaia di ufficiali, compresi alcuni generali, e a molti soldati un attestato in cui si dichiarava, con tanto di timbro e di firma del comandante, che l'ufficiale o il soldato ivi indicato con nome e cognome e arma di appartenenza *era a disposizione della Milizia Volontaria;* e con tale documento che servì da salvacondotto, tutti si avviarono verso l'interno, verso le loro case e taluni, in seguito, verso le montagne che ospitavano i partigiani. Ma gli italiani erano salvi!

Il comando tedesco si accorse tardi di quanto era stato combinato e ci furono proteste e minacce anche in confronto di chi s'era associato, come consulente, alla iniziativa del provvedimento. Per concludere questa rievocazione di episodi di risorgenti energie, va ricordato che di lì a qualche mese il ministro della difesa Graziani capitò un giorno a Udine e passò in rivista nella

caserma già dell'8ª Alpini, un reggimento di volontari che assunse il nome di Reggimento Tagliamento, sorto ancora prima che Mussolini venisse liberato. Nel territorio del « Litorale Adriatico », sebbene non esistesse un divieto ufficiale, i ministri della R.S.I. non erano graditi e per questo un ufficiale tedesco presentatosi a Graziani gli domandò per quale ragione egli si trovasse in Friuli. E Graziani gli rispose seccamente: « sono venuto a visitare i miei soldati ». Ci fu una reazione, fortunatamente di breve durata, che consistette nel momentaneo arresto del comandante del reggimento che dovette recarsi a Trieste per dare le dovute spiegazioni dell'accaduto e per ricevere una severa diffida.

Il Litorale Adriatico (Adriatische Kusterland) era stato costituito da Hitler immediatamente dopo la liberazione di Mussolini e, anzi, sembra che egli avesse voluto dare al provvedimento una data precedente al 12 settembre per dimostrare che la liberazione di Mussolini non sarebbe valsa ad impedire quel grave provvedimento che nello stesso giorno fu seguito da un'altra ordinanza che costituì la « Zona Prealpina ». Queste due zone, sottratte alla diretta ingerenza italiana, furono il costante assillo e la viva preoccupazione del governo italiano, ma tuttavia avremo modo di dimostrare più innanzi che l'arbitrario confine e i relativi divieti di nostra ingerenza vennero frequentemente ed efficacemente ignorati fino al punto di poter salvare non pochi italiani dalla pena di morte inflitta da tribunali militari tedeschi.

Tutta questa situazione fu oggetto della già ricordata mia lettera inviata a Mussolini da Udine il 18 ottobre 1943, nella quale la gravità degli avvenimenti e i pericoli che incombevano, erano drammaticamente esposti. In quella lettera si diceva che in avvenire, da parte di tutti gli italiani, a qualunque partito appartenenti, si sarebbe certamente riconosciuta la necessità di un governo italiano da lui presieduto, unico mezzo di salvezza contro la reazione e l'invadenza del potere tedesco ritenutosi tradito.

A questo punto è necessario un commento ad una tesi apertamente sostenuta [1] da storici della resistenza.

Che l'8 settembre 1943 gli italiani abbiano tradito gli alleati tedeschi dopo tre anni di guerra, uscendo dall'alleanza e passando al campo nemico dichiarando guerra all'alleata di ieri, non lo si contesta, e si afferma che non si capisce la « resistenza » e non si è « resistenti » se non si afferma il diritto-dovere di tradire l'alleanza criminale e se non si possiede la forza morale di venir meno alla fedeltà delittuosa. L'autore riconosce « che non è facile teorizzare il diritto del giusto tradimento in una società umana che predica da millenni l'obbedienza al potere costituito e la rassegnata sopportazione: si può passare per gente che cerca giustificazioni gesuitiche ».

Si ammette esplicitamente che la reazione tedesca al tradimento fu rapida e furibonda: e si conferma che la decisione tedesca fu di fare in Italia *tabula rosa*. Insomma, *i fatti non sono contestati, ma si giustificano con la formula che il tradimento è un diritto quando significa rompere l'alleanza iniqua.*

Ora, prescindendo dalle facili definizioni spregiative di un rapporto di alleanza sorto senza proteste all'inizio e consacrato poi dai sacrifici comuni, il senso più elementare del diritto, tanto per i rapporti privati che pubblici, e per di più nel campo internazionale, non può ammettere la tesi rivoluzionaria di un diritto al tradimento, specialmente quando un trattato di alleanza contiene quel tale articolo 3 per cui le parti si siano obbligate solennemente a *non concludere pace o armistizio senza l'accordo dell'alleato*. Tanto più, poi, quando alla rottura unilaterale dell'alleanza segua il passaggio nel campo nemico.

Chi scrive appartiene, nel campo del diritto, al mondo dei tradizionalisti, convinto che soltanto stando alle regole fondamentali dei patti, sia nel diritto privato che in quello internazionale, sta la garanzia della convivenza. E quindi se per avventura a un certo punto del rapporto sorga un fatto di imprevista gravità

[1] Giorgio Bocca *Storia dell'Italia partigiana*, Laterza, pag. 37.

lesivo non soltanto degli interessi di una delle parti contraenti, ma addirittura delle finalità alle quali il patto si sia ispirato fino dalle origini, non si tratta di agire unilateralmente, ma si deve denunziare al socio o all'alleato la sussistenza di fatti che rendano eventualmente impossibile la continuazione del rapporto. Questo è il punto essenziale della questione, in linea di diritto.

Se, a un certo momento l'Italia si fosse trovata nella impossibilità di continuare lo sforzo bellico, come avvenne nel caso della Francia, ovvero, in ipotesi, se l'alleanza non avesse potuto continuare per ragioni di gravità anche se unilateralmente valutate, la via maestra sarebbe stata quella di avvertire l'alleato che era presente nel nostro territorio, al nord e al sud, con molte divisioni mentre di lì a un mese (13 ottobre), si sentì trasformato da alleato a nemico per la dichiarazione di guerra intimatagli dal governo del sud. Questo il nostro pensiero che, naturalmente, non impedisce una valutazione extra giuridica della situazione e delle azioni che dominarono quel terribile periodo della nostra storia. D'altra parte, nel supremo interesse dell'unione degli italiani che a distanza di trenta anni si facciano a meditare sul passato, è necessario che da entrambe le parti l'esame dei fatti, dei sacrifici, delle spinte ad agire, sia fatto con spirito libero da pregiudiziali politiche che l'onda del tempo deve avere già dissolte.

Il voto del Gran Consiglio aveva segnato la fine del regime, come ammonì lo stesso Mussolini poco prima che avesse termine la riunione, allorché fu reso noto il risultato della votazione sull'o.g. Grandi. Il suo arresto nel pomeriggio del giorno seguente significò il tramonto della quanto mai labile illusione che il sovrano scegliesse una strada diversa, e tutto crollò nel giro precipite di una giornata.

Né valse a ristabilire la situazione politica del paese, quel tale governo con Badoglio alla testa che si propose, anzitutto, di trarre in inganno gli alleati tedeschi, proclamando a Roma e a Tarvisio nel convegno del 6 agosto, piena fedeltà alla alleanza,

mentre essa era ormai già sulla via della dissoluzione. Intanto, già convinti di quanto era oramai fuori dubbio, i tedeschi aumentavano la loro presenza militare in Italia e tutto l'assetto dello stato italiano si avviava rapidamente verso la crisi di ogni ordine e di ogni energia, per raggiungere poi, ad armistizio raggiunto, la crisi inarrestabile sia nel campo civile che in quello militare, fino alla scomparsa di ogni potere italiano allorché il governo del sud giunse a dichiarare la guerra all'alleato di ieri.

Con questo, di inconcepibile mancanza di senso di responsabilità, che tale governo già privo di ogni effettiva autorità nella zona occupata dagli anglo-americani, niente rappresentava né poteva compiere alcuna azione nell'interesse degli italiani che si trovavano nella massima parte del territorio nazionale, non soltanto in piena crisi di potere italiano, ma già in preda alla violenza dei tedeschi traditi e dichiarati nemici. Né potevasi pensare ad essi come se fossero degli « *occupanti* » perché tale figura di diritto internazionale ha come presupposto uno stato di guerra normale, regolato dalle convenzioni internazionali: la dichiarazione di guerra proclamata dal governo del sud li aveva infatti definiti « *nemici* », in senso totalitario, tanto che essi si trovassero al sud o al nord, indifferentemente.

Ora, poiché i quattro quinti dell'Italia erano venuti a trovarsi in uno stato di assoluta carenza di potere italiano, situazione clamorosamente sottolineata coll'allontanamento da Roma del monarca e del capo del governo, col pericolo imminente della rappresaglia tedesca, una iniziativa italiana per la presa del potere si presentava come un atto di salvamento, necessario e doveroso. Dovere rigoroso per chi avesse la possibilità di compierlo. La forza può dedicarsi al bene o al male, a costruire o a distruggere; ma quando la forza opera il bene, quando essa costruisce, essa ne avrà il merito, ne avrà il prestigio e la gloria e dall'azione sorgerà la forza dell'autorità.

Ora, è necessario rispondere al quesito perentorio che sorge da questa situazione di fatto, e cioè come e da chi potesse provvedersi ad affrontare la crisi, a ricostruire quello che era già

distrutto e ad evitare che una situazione di imminente e certo pericolo si trasformasse in catastrofe. Lo scrittore francese Paul Gentizon rispose con queste considerazioni:

« Mussolini avrebbe potuto, dopo il settembre 1943, ritirarsi in qualche quieto rifugio e rinunciare alla lotta. Ma questo avrebbe significato abbandonare l'Italia alla sua sorte, lasciarla sprofondare nella spirale senza fine della miseria, dell'infamia e della vergogna. Cosa ha fatto invece? Immediatamente, nonostante le innumerevoli difficoltà che gli sorgevano davanti, è ritornato al suo compito con coraggio, ricominciando il suo sforzo per la resurrezione dell'Italia. Dopo la capitolazione del governo del sud, egli non si è prefisso altro compito che la ricostituzione dell'anima nazionale. Nel corso di poche settimane egli ha ricostituito un governo, un'amministrazione, rifatta l'armatura di un esercito formandone un nucleo essenziale. Rimette in piedi uno Stato. Mai dubita, mai si piega, non si sottrae a nessuna responsabilità. Resta fedele al suo posto in ogni momento; la sua fedeltà all'anima e al sangue del suo Paese resta ardente e profonda. Egli personifica la coscienza della Patria che non vuole morire ».

D'altra parte chi, se non Mussolini, avrebbe potuto, nella situazione dianzi esaminata, riparare il danno, far fronte al pericolo, chi restaurare il potere e, soprattutto, di fronte alla Germania ristabilire una situazione italiana, proprio quando la dichiarazione di guerra alla Germania da parte del governo del sud avrebbe fatalmente impedito qualsiasi altro tentativo di salvezza nazionale?

Perché, oltre tutto, anche volendo ammettere un qualche interesse ad averci alleati di fronte al formidabile raggruppamento nemico, certo è che soltanto la superstite autorità di Mussolini e il prestigio che egli continuava ad esercitare su Hitler furono le condizioni uniche e insostituibili per la sopravvivenza dell'alleanza, garanzia e certezza di vantaggi di enorme importanza.

A questo punto, a maggiore dimostrazione di quanto andiamo dicendo, è bene ricordare che nel sud, cioè in una situazione

radicalmente diversa da quella della maggior parte del Paese, Benedetto Croce pensava e temeva come noi, che eravamo nel pieno della crisi. In un volumetto che riunì i suoi scritti fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 e che noi conoscemmo in ritardo, c'è il proclama da lui dettato alla metà di ottobre per l'arruolamento di un corpo di volontari. Diceva:

« Italiani!

I tedeschi alla notizia dell'armistizio da noi concluso occuparono gran parte dell'Italia, proclamarono che ogni italiano sarebbe stato alla mercè, vita e beni, di qualsiasi ufficiale o soldato germanico e additarono a prova e garanzia di queste ed altre tali loro minacce, gli esempi di quello che già in Polonia, in Jugoslavia, in Cecoslovacchia, in Francia, in Russia, in Danimarca e dovunque sono giunti hanno saputo fare, rinfrescando con strepitosi episodi di terrore l'epopea delle invasioni barbariche sempre viva nella loro boria nazionale; e già si sono avuti gli effetti di questi loro propositi perché nei luoghi, come nella città di Napoli e altrove, hanno saccheggiato i negozi e fucilato gran numero di cittadini ».

Esattissimo. Ma in Polonia e in Jugoslavia e altrove, la Germania era arrivata in seguito a vittorie militari, mentre in Italia la situazione era completamente diversa: qui, i suoi eserciti erano fino all'8 settembre in un paese alleato che nel giro di poche ore aveva strappato un trattato di alleanza... Le convenzioni dell'Aia sarebbero state inutilmente invocate!

In Italia, il giorno 10 settembre, il comando tedesco diramava il seguente comunicato:

« Trieste è stata, dopo breve lotta, occupata e 90.000 italiani sono stati disarmati. Il tradimento non trova confronti nella storia e ricade sui traditori. Le forze armate italiane hanno cessato di esistere; ciò che resterà in eterno sarà il disprezzo dei traditori ».

La situazione era, dunque, veramente tragica. In Friuli si parlò di una linea di difesa tra Gemona ed Osoppo, ma fu proposito irrealizzabile. Le armate tedesche discesero rapidamente

dal valico di Tarvisio e i loro comandi occuparono in un baleno i centri nevralgici delle città e della provincia. Bandi perentori vietavano ad ufficiali e soldati di allontanarsi e imponevano di presentarsi. Erano segni forieri del peggio, anche se alla data di questi proclami, di deportazioni in Germania ancora non si parlava. Seguì la costituzione del « Litorale Adriatico » e già le prime ordinanze del commissario Rainer dimostravano che la Venezia Giulia e il Friuli venivano del tutto separati dall'Italia.

E' questa una pagina della nostra recente dolorosa storia che è poco nota agli italiani, ma che dev'essere ricordata per chi voglia obiettivamente rivivere quel periodo della storia italiana. Comunque, si tratta dello sfondo storico indispensabile per la valutazione della iniziativa che assunse il nome di « *Repubblica Sociale Italiana* ».

PARTE SECONDA

MUSSOLINI MI CHIAMO'

Dopo la parentesi carceraria di Cividale che servì a convincermi che il fenomeno degli arresti arbitrari non era limitato ad un sistema politico o all'altro, mi ero ritirato dal campo della politica militante col proposito di riprendere senza esitazioni la mia antica strada, quella della professione e, in questo clima spirituale di meditazione e di propositi, mi ero trasferito in una mia casa di campagna. Fu lì che al mattino del 5 novembre 1943 il silenzio venne rotto da una squillante scampanellata al cancello. Affacciatomi al balcone e avendo chiesto a gran voce chi ci fosse, mi fu risposto: « la questura ». In quel momento ebbi l'impressione che si tornasse daccapo con qualche fastidioso intervento; ma, il vice questore, appena entrato e con atteggiamento alquanto ossequioso che mi sorprese, disse che in serata ero atteso sul lago di Garda, al quartier generale di Mussolini. Nient'altro. Naturalmente, la sorpresa fu notevole e immediatamente mi preparai al viaggio. Con mia meraviglia, il prefetto di Udine volle accompagnarmi e, a mia volta, invitai un caro amico, Francesco Andreussi, friulano, valoroso cambattente in Africa e in Russia, che divenne poi mio segretario particolare, e anche il colonnello Zuliani che comandava il reggimento volontari Alpini Tagliamento. Durante il viaggio si parlò poco ed io potei dedicarmi ad intimi ripensamenti, primo fra tutti quale fosse il motivo di quella improvvisa chiamata.

Era da qualche anno, pur essendo stato senza interruzione deputato al parlamento fino dalla seconda legislatura, che non avevo contatti personali con Mussolini perché le vicende dei miei

rapporti, dirò così gerarchici, col partito, avevano finito per straniarmi dalle crisi interne dell'organizzazione, ferma restando la sostanziale fedeltà che sempre ebbi verso di lui.

Ma ad un certo momento, durante quel viaggio mi venne fatto di pensare ad un avvenimento recentissimo che mi servì da orientamento : il ministro della giustizia Tringali Casanova, già presidente del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, era morto improvvisamente. Fu così che poco interessandomi al paesaggio, molto pensai a quello che forse poteva aspettarmi all'arrivo sul tranquillo lago di Garda.

Nella vita ci sono episodi che superano il livello della normalità e anche quello di relative complicazioni. L'incontro con Mussolini, dati i precedenti miei rapporti con lui, mi è rimasto inciso nella memoria insieme a tutto quello che fu detto in circa due ore di colloquio. L'ambiente era ben diverso da quello tradizionale di Roma, fatto di grandi esteriorità, e solenni riunioni. Mi venne incontro il segretario particolare, Giovanni Dolfin, che avevo conosciuto molti anni prima in occasione di un mio discorso a Vicenza. Fu cordialissimo e mentre stavamo avviandoci attraverso un'ampia sala al pian terreno, mi disse in tutta fretta: « caro Pisenti, vuole affidarti la Giustizia! ». Al primo piano, niente uscieri né militi di guardia; soltanto un'anziana cameriera che m'introdusse nell'appartamento di Mussolini. L'accoglienza fu improntata ad una grande cordiale semplicità.

Mi accennò subito alla lettera che gli avevo scritto da Udine a metà ottobre: aggiunse che sapeva quello che mi era capitato dopo il 25 luglio, ma io subito sdrammatizzai l'episodio personale spostando il discorso sugli avvenimenti che stavano progressivamente turbando il Paese. Quanto alla situazione in cui si trovava la più gran parte d'Italia per la presenza dei tedeschi, mi accorsi che più di tutto lo aveva colpito quello che era avvenuto nelle province di confine e, particolarmente, nella Venezia Giulia, compreso il Friuli, cioè in una parte vitale e delicatissima, insieme alle province di Belluno, Trento e Bolzano, già sottratte all'autorità italiana. Venivo da Udine e quindi potei

essere un informatore diretto e preciso su quella situazione, al punto che ad un certo momento egli si affrettò a dirmi che proprio per questa ragione dovevo collaborare con lui, non soltanto come ministro della giustizia, ma anche per difendere le ragioni, le esigenze, le aspirazioni della Venezia Giulia che doveva essere contro tutti strenuamente difesa. Nei confronti dei tedeschi, non mancò di dirmi in un impeto di sincerità, che la posizione del suo governo, appena sorto, tra immense difficoltà militari, politiche ed economiche, soprattutto derivanti dalla spaccatura in due parti dell'Italia, era di drammatica inferiorità di fronte alla Germania, aggiungendo che sarebbe stata vana illusione, contro tutti i precedenti della storia in tema di regimi caduti, pensare ad un ritorno al passato, cioè ad una continuazione del fascismo come regime. Egli mi andava dicendo, quasi si trovasse a colloquio con se stesso, che dopo 20 anni di potere era stata scritta la parola *fine;* ma che egli aveva ritenuto suo imperioso dovere, appena liberato dall'alleato tedesco e sfuggito alla fine ignominiosa che gli era stata assegnata come clausola dell'armistizio lungo stipulato da Badoglio, di consegnarlo cioè agli anglo-americani, quello di mettersi al servizio della Patria per risollevarla dalla crisi in cui era caduta. Dopo i suoi incontri con Hitler, la convinzione che soltanto lui potesse fare argine ai pericoli della situazione, era diventata incrollabile, nonostante tutte le difficoltà che gli si schieravano innanzi. Per questo, in linea generale, per i problemi della giustizia italiana, per la difesa della magistratura e per la tutela dei cittadini di fronte a iniziative giudiziarie dello straniero, già nostro alleato, egli faceva assegnamento su me. Questo, a grandi linee, il sunto delle sue dichiarazioni. Le parole e il tono di sincerità, insomma il calore della sua espressione, non potevano lasciarmi indifferente, anche se qualche voce interna mi suggerisse di pensare al mio studio di avvocato, alle cause in corso e a tutto ciò che forma il cosiddetto sacro egoismo; ma quando era già tardi ed il colloquio rinviato al mattino seguente, ero oramai sulla via dell'accettazione. Uscito, mi avviai col mio giovane

amico ad una tranquilla passeggiata lungo la riva del lago: il silenzio era profondo e si udiva soltanto il sommesso rumore delle piccole onde frequenti che mordevano la riva, quasi in modo rabbioso... Accennai alla situazione in cui mi trovavo e da lui e dalla sua giovinezza mi venne quasi pressante, l'incitamento ad accettare una proposta che tutto stava ad indicare come irta di difficoltà.

Alle 10 del giorno seguente, l'incontro fu ripreso e rapidamente si giunse alla conclusione. La notte mi aveva portato consiglio, e quindi dissi a Mussolini che ritenevo mio dovere aderire al suo invito, ma che ritenevo necessario esprimergli qualche considerazione, per non dire qualche condizione... In breve: avrei tenuto la giustizia indipendente dal partito, ben conoscendo che quasi sempre i partiti hanno avuto, in tutti i tempi, una particolare inclinazione a considerare le cose della giustizia sotto il profilo delle proprie convenienze; d'altra parte, fino ai limiti delle possibilità, avrei resistito alle pretese tedesche che avessero superato il limite di quanto obiettivamente doveroso per il rapporto di alleanza: avrei rispettato e difeso la indipendenza dell'ordine giudiziario.

A questo punto, Mussolini volle affermarmi che durante il ventennio egli non aveva mai interferito nelle cose della giustizia salvo un caso, a titolo di eccezione, in un processo svoltosi a Milano nel quale era evidente il contegno arbitrario di un difensore. Aggiunse però che quando i magistrati avessero prestato giuramento ogni ragione di diffidenza sarebbe caduta... Ma io subito gli obiettai che per ragioni prettamente giuridiche un nuovo giuramento dei magistrati sarebbe stato inammissibile, e tali ragioni gli esposi in termini brevi. Primo: i magistrati italiani avevano giurato al momento di entrare nell'ordine giudiziario e ciò in base ad una riforma che l'apposita commissione parlamentare per la modifica dell'ordinamento giudiziario, della quale avevo fatto parte anch'io, aveva apportato alla legge precedente secondo la quale il magistrato doveva prestare giuramento ogni qualvolta assumeva un incarico superiore. Secondo: per

esigere un nuovo giuramento, sarebbe stato necessario che una Costituente avesse già definito le nuove istituzioni della Repubblica Sociale, senza di che non potevasi pretendere fedeltà a istituzioni che non esistevano ancora. Mussolini, attentissimo, nulla obiettò; passò ad altro, accennò al comunicato che avrebbe emesso per annunciare la mia nomina e poi, improvvisamente: *« ma penso che voi non siate favorevole a mantenere a Cremona la sede del ministero »*. E subito aggiunse che la scelta di quella città, come di altre per i vari ministeri che non potevano, naturalmente, essere concentrate sulle rive del lago di Garda, non era stata fatta da lui, ma da altri, nella fretta di quella iniziale organizzazione del governo. Dissi subito che avrei deciso di scegliere Brescia come sede del ministero perché ivi era la Corte di Appello da cui dipendeva il tribunale di Cremona. A questo punto anziché congedarmi, Mussolini cambiò discorso e volle ringraziarmi in modo caloroso, non senza riandare a tempi e cose lontane. « Pisenti, io so benissimo che gli italiani non mi amano perché mi ritengono responsabile della guerra e delle tante sciagure; ma a parte ogni discussione su questo tema, la verità è che io sono qui per difendere gli italiani e per salvarli, *« Salvare gli italiani »*, questo è il motto della Repubblica! Poi, prima di concludere: « perché siete stato lontano da me per tanti anni?! Eppure vi ho seguito sempre, anche quando eravate a Genova impegnato a difendere gli operai metallurgici contro coloro che erano rimasti insensibili ad ogni mio tentativo di transigere quella grave controversia sindacale ». Mi limitai a dirgli che verso di lui i miei sentimenti erano rimasti quelli degli antichi tempi. Poi, concludendo, disse che certamente avrei avuto bisogno di qualche giorno per sistemare le mie cose personali. Risposi che mi sarebbero bastati tre giorni, e così ebbe termine il colloquio e ripresi in fretta la via del ritorno verso il Friuli ove seppi subito che la notizia era stata generalmente appresa con soddisfazione, salvo qualche ambiente politico ben individuato. Sistemate in fretta le cose del

mio studio e della mia famiglia, ripresi poi decisamente la via verso Brescia.

Qui il problema più urgente era quello di organizzare il Ministero, problema tutt'altro che agevole, soprattutto perché le requisizioni avevano da tempo assorbito la massima parte degli ambienti disponibili. Una improvvisa e luminosa ispirazione mi decise a chiedere ospitalità al Presidente della Corte di Appello: naturalmente, in via del tutto provvisoria, in attesa di una più vasta ed organica sistemazione. Era vacante l'ufficio del Procuratore Generale, e mi fu concesso l'onore di occuparlo, mentre in un paio di stanze vicine si sistemarono i miei primi collaboratori. Da quella sede, tanto augusta, indirizzai attraverso l'agenzia « Stefani », il mio primo messaggio di saluto alla Magistratura:

« All'inizio della mia opera, mando alla Magistratura, cui sono legato da una devozione antica, il mio cordiale saluto. Mai come in questo momento della vita nazionale la Giustizia è apparsa come la più alta espressione dell'attività dello Stato che, nella ferma e umana attuazione del diritto, vede uno degli elementi più forti della faticosa ma certa ripresa. E, dato l'alto senso di responsabilità e le tradizioni luminose della Magistratura italiana, sono certo che, pur attraverso le difficoltà del momento, essa funzionerà con piena rispondenza alle esigenze dettate dal supremo interesse della Patria. »

I MAGISTRATI

Il momento eccezionale in cui ebbe inizio la mia attività era particolarmente delicato per la situazione in cui si trovava la Magistratura. Il mio predecessore Tringali Casanova, già presidente del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, era uomo di principi politici sicuri e la sua fedeltà a Mussolini era stata dimostrata in modo solenne la notte del Gran Consiglio. A contatto però coi Magistrati ordinari, cioè con un mondo del tutto diverso da quello in cui egli aveva operato in precedenza, s'era trovato in qualche notevole difficoltà: diversità di ambiente, di tradizioni, di mentalità. Di conseguenza, da parte della Magistratura un certo senso di perplessità che niente aveva di comune con la diffidenza o con la prevenzione, ma che in sostanza cessò quando venne diffuso il mio messaggio.

Da parte mia, durante i trent'anni di professione, avevo sempre mantenuto verso i magistrati un atteggiamento di alto rispetto della loro indipendenza, senza che i vent'anni di parlamento aggiungessero alcunché alla mia semplice caratteristica di avvocato militante; e questo comportamento rimase immutato durante il tempo della mia imprevedibile missione. Allora non esisteva un ordinamento della giustizia simile a quello d'oggi: niente Consiglio Superiore, niente *correnti,* niente limitazione di rapporti col ministro.

Venne a crearsi subito un rapporto di fiducia reciproca e sopratutto il magistrato sentì che il ministro rappresentava una garanzia e una difesa in un clima di eccezione, di difficoltà, di resistenza, di diffidenze e, talvolta, addirittura di ostilità. Quando

fui a conoscenza di magistrati che di fronte alle autorità tedesche avevano rivendicato la loro indipendenza, mi affrettai a elogiarli in forma aperta e solenne. Un esempio: saputo che il Pretore di Sestri Levante dott. Castellani si era rifiutato di sottostare alla pretesa di consegnare alle S.S. un detenuto italiano, inviai una nota alla Procura Generale di Genova « *plaudendo allo spirito di decisione e di indipendenza del giovane magistrato* », e nel contempo protestai presso l'ambasciata di Germania. Un altro rifiuto a consegnare detenuti ai tedeschi era stato opposto dal Procuratore della Repubblica di Casal Monferrato dott. Casalegno. Telegrafai alla Procura Generale di Torino nei termini seguenti: « *Deploro quanto avvenuto a Casal Monferrato. Comunicate al magistrato il mio vivo compiacimento per il suo comportamento* ». E altra volta, elogiando lo stesso magistrato, avevo telegrafato lodando la sua condotta « *come prova di coraggiosa indipendenza e di fermo carattere* ».

Naturalmente, tutto questo non sfuggiva agli organi della polizia tedesca che seguivano passo passo l'attività del ministero della giustizia italiana, e quindi ne vennero attriti, anche acuti, dei quali è traccia negli atti del ministero e nella lettera « riservatissima » da me indirizzata a Mussolini e che più innanzi sarà riportata.

Tre magistrati che erano stati deportati in Germania quando i tedeschi avevano abbandonato Napoli, furono fatti, non senza fatica rimpatriare: sono i giudici Pennasilico, Sorrentino e Mollica.

Ma la situazione più grave era quella del « Litorale Adriatico » che costituiva una assillante preoccupazione per Mussolini e, in modo particolare, per me che lo rappresentavo in seno al governo. Il problema della giustizia s'impose fin dai primi giorni. Il commissario tedesco Rainer aveva nominato come suo rappresentante per la giustizia un funzionario di origine austriaca, il dott. Metziner, di temperamento intransigente, tanto chè, ad un certo momento, nell'estate del 1944, Mussolini ritenne opportuno compiere un passo di distensione tra il ministro italiano ed il

Rainer, al quale scopo avrei compiuto una visita a Trieste. Ma quando si trattò di definire il programma della visita e da parte italiana si dichiarò essere irrinunciabile una visita al Palazzo di Giustizia per un incontro con la magistratura, subito sorse l'opposizione da parte tedesca: niente valse a superarla. Allora, non credetti possibile rinunziare a ciò che ritenevo indispensabile, tenuto conto della critica situazione nel « Litorale »; e quindi comunicai all'ambasciata tedesca la mia rinunzia alla visita a Trieste, il chè produsse un senso di disagio tra i magistrati che attendevano la mia visita. Siccome però esistevano problemi gravi da trattare, di lì a poco il commissario Rainer e il Berater di Trieste vennero a Venezia e all'hôtel Danieli si svolse l'incontro che, iniziato al mattino, durò fino al tardo pomeriggio. Secondo le buone regole diplomatiche, i due funzionari tedeschi furono invitati a colazione.

A tarda ora inviai un rapporto a Mussolini che ritengo opportuno riportare integralmente:

Timbro della Corte
d'Assise di Bergamo

« Duce,

dovendo sostare nel Veneto per un paio di giorni, mi affretto a comunicarvi le mie impressioni sull'incontro che oggi ho avuto col Supremo Commissario per il Litorale Adriatico. Ai due colloqui, uno al mattino e l'altro nelle ore pomeridiane, era presente il Berater di Trieste.

Il Rainer non è un diplomatico: non è un militare, ma del militarismo tedesco ha tutte le caratteristiche. Investito di poteri vastissimi dal Führer, non ha tenuto a nascondermi la sua indipendenza dall'ambasciata di Germania, e anzi ne ha fatto una premessa alla discussione. Alla mia prima osservazione circa la mancanza di giustificazione al provvedimento che costituì, a Vostra insaputa, la zona del « Litorale Adriatico », sottraendo alla sovranità italiana un vastissimo territorio, egli ha risposto sostanzialmente così: « dite al Duce che egli ha torto di lamentarsi. Il « Litorale » fu costituito per ragioni militari, come provvedi-

mento di difesa e di precauzione dopo che era avvenuto il tradimento, con l'armistizio. Da Udine partono la ferrovia e la grande strada che salgono al passo di Tarvisio e che costituiscono, insieme alla ferrovia e alla strada del Brennero, le due sole arterie di comunicazione fra il Reich e l'Italia dove si trovano a combattere i nostri eserciti. Queste arterie dovevano essere e dovranno essere in mano nostra e le zone che esse attraversano devono essere assolutamente tranquille e sicure. Per queste ragioni furono costituiti il *« Litorale Adriatico »* e la *« Zona Prealpina »*.

La sovranità italiana è soltanto temporaneamente sospesa.

Conoscevo queste argomentazioni e pure essendo convinto di non poter giungere a conclusioni diverse dalla realtà attuale, obiettai che le ragioni di sicurezza militari non giustificavano la nomina dei Prefetti e la relativa ingerenza germanica nelle nostre amministrazioni, né lo stretto controllo della magistratura italiana. Qui Rainer si dilungò a spiegarmi che tutte queste loro ingerenze, tanto in Friuli che nella Venezia Giulia, tendono a mantenervi la tranquillità indispensabile alla sicurezza militare. Egli si è fisso in mente che con i metodi adottati sarà raggiunta quella che egli chiama la *« pastorizzazione »* dell'ambiente, e non sono valse a fargli mutare pensiero le mie argomentazioni che muovevano da una profonda conoscenza dello stato d'animo delle popolazioni. Egli si illude che la soddisfazione per qualche iniziale provvedimento annonario ispirato a larghezza e qualche adesione obliqua di individui che facilmente si accodano a qualunque straniero onde possano trarre vantaggi personali, siano segni di simpatia.

Io non ho esitato a dirgli essere diffusa la preoccupazione tra la popolazione che la situazione attuale nasconda altri scopi, non attuali ma futuri della Germania; un tale stato d'animo andava tenuto presente come quello che poteva determinare gravi avvenimenti, anche se le autorità germaniche non ne avevano la sensazione. Non gli ho nascosto la pessima impressione provocata

da talune grossolane pubblicazioni propagandistiche circa pretese caratteristiche economiche del Friuli che renderebbero la regione orientata ad una sua del tutto particolare economia e, anzi, più naturalmente legata all'oltre confine che all'Italia...

Su questo spinoso terreno, Rainer si è soffermato il meno possibile richiamandosi alle dichiarazioni di Hitler e dicendo che « l'amicizia dei due capi deve bastare a togliere ogni sospetto ». Io ho replicato che simili questioni superano i confini dei rapporti personali tra Voi e Hirler e che la gente guarda ai fatti concreti come alla necessaria dimostrazione degli impegni solenni. E qui ho trattato ampiamente il problema giudiziario, elencando a Rainer tutta una serie di provvedimenti del dirigente della giustizia Metziner che sembrano determinati da vere e proprie ostilità verso il ministero, se non verso il ministro italiano della Giustizia.

Alcuni dei fatti da me esposti non esito a dire gli erano ignoti e la discussione lo ha trovato del tutto impreparato. Ha preso nota di tutto, riservandosi di farmi avere una sua risposta dopo aver parlato con i suoi collaboratori. Non Vi nascondo che nel trattare l'argomento della giustizia io ho drammatizzato il colloquio ponendo in qualche imbarazzo il mio interlocutore, specie quando gli ho dimostrato che nessun attentato alla sovranità è più grave di quello che si compia nel campo della giustizia, fino a toccare la prerogativa di concedere la grazia ai condannati. Anche il problema della Corte di Cassazione è stato trattato ampiamente: ho sostenuto che non si deve togliere alla popolazione del « Litorale » la possibilità di ricorrere alla nostra Corte Suprema, e poiché il Rainer, con argomentazione molto banale, mi osservava che Roma è lontana e che difficile è accedervi per la tutela dei propri diritti, gli ho fatto presente che quanto prima la Cassazione funzionerà anche nell'Italia settentrionale.

Le mie impressioni non sono ottimistiche. Ci troviamo di fronte ad una presa di posizione che si fa forte di ragioni militari, anche se queste sono infondate e tuttavia molto resistenti. Non so se nel campo giudiziario potrò ottenere qualche cosa.

Vi terrò informato sulle risposte che riceverò.

Una cosa è certa: per la prima volta il Supremo Commissario del « Litorale » ha preso diretta conoscenza del punto di vista italiano sulla grave delicatissima situazione determinatasi nelle due « zone » ed egli è in grado di riferire a Hitler circa il nostro stato d'animo e la vigile attenzione con cui si segue quello che avviene nelle nostre terre di confine.

Ritengo necessario insistere perché alla prima occasione venga fatta alla Germania una solenne dichiarazione che valga a dissipare ogni allarme per l'avvenire e perché l'attuale stato di cose venga progressivamente modificato a nostro vantaggio ».

Venezia, 10 marzo 1944 - XXII

P. P.

I miei interventi in difesa di magistrati fatti oggetto di ostilità o proprie e vere persecuzioni, furono numerosi e frequenti. Ricordo, solo a titolo di esempio di una vigile e costante tutela della Magistratura, il caso dell'Ecc. Peretti Griva, Primo Presidente della Corte di Appello di Torino, arrestato dalla polizia tedesca e che riuscii a far liberare, dopo energica protesta, restituendolo alla sua alta funzione: e poi l'arresto del Procuratore di Stato di Genova, Raffo, da parte delle S.S., anch'egli prontamente liberato. Ci fu il caso tragico del dott. Ferrero, Consigliere della Corte di Appello di Torino, ucciso per sospetto di rapporti con partigiani. Appena a conoscenza del fatto, inviai una nota di protesta all'ambasciata di Germania. L'avere ordinato una istruttoria tutt'altro che segreta sul misfatto compiuto dalle S.S. i cui risultati suonarono una loro solenne condanna, l'urto con le autorità tedesche che protestarono perché le mie indagini non avevano atteso l'esito della loro inchiesta, dimostrando così, si diceva, sfiducia e disistima, infine la richiesta di riparazioni, tutto ciò fu chiara dimostrazione che il ministro della giustizia non si lasciava intimorire e che difendeva non soltanto il nome e l'onore di quel magistrato, vittima di tanto delitto, ma anche l'onore ed il prestigio di tutta la Magistratura italiana.

I PROBLEMI URGENTI

La Corte di Cassazione

I problemi che mi si presentarono immediatamente furono numerosi e di carattere urgente. Il funzionamento della giustizia era considerato da me, come avviene per tutti coloro che se ne considerano militi, nel suo carattere predominante, in quanto la società esige per il suo normale funzionamento che la giurisdizione, nelle sue varie organizzazioni, sia pronta a risolvere i problemi d'ordine pubblico e privato anche nei periodi di maggiore paralisi della vita pubblica e, ancora di più, nei momenti critici come quelli che si presentavano in tutta la loro complessità nel momento in cui io ero chiamato a reggere il Ministero della Giustizia.

Il collasso dell'organismo statale e l'enorme confusione che l'armistizio aveva creato in tutti gli spiriti e in tutti i gangli della vita pubblica, avrebbero potuto essere eliminati soltanto a condizione che gli organi della giustizia mostrassero la loro vitalità. Questo fu il mio primo orientamento, non senza nascondermi le gravi difficoltà per la risoluzione di questo problema.

La magistratura, abituata ad un ritmo normale della vita pubblica, era rimasta, salvo rare eccezioni, al suo posto, ma in preda alle più gravi preoccupazioni: quindi, il primo provvedimento, se così possiamo definirlo, fu quello di prendere contatto con tutti gli organi della giustizia imprimendo a tutti la sensazione che la vita giudiziaria avrebbe ripreso il suo corso normale, se pure condizionata da avvenimenti di carattere eccezionale. Cominciai a convocare tutta la magistratura del distretto di Brescia e parlai in modo chiaro, preciso e senza accenni a com-

plicazioni, garantendo ai Magistrati la loro assoluta indipendenza e la loro personale sicurezza. Nello stesso giorno feci riunire in assemblea straordinaria tutti gli avvocati, e poiché sapevo che alcuni si erano allontanati dalla città per complicazioni personali d'ordine politico, dissi chiaramente che auspicavo il loro ritorno, garantendo la loro libertà personale e professionale.

Naturalmente, nel breve periodo in cui il ministero della Giustizia era stato retto dal mio predecessore, alcuni provvedimenti erano stati già presi ed io mi trovai di fronte al quesito se accettarli tutti o modificarne qualcuno se mi convincessi di tale necessità. Era una posizione di evidente delicatezza, anche perché tutti significavano non solo la volontà del ministro ma anche quella del Capo del Governo. Fortunatamente la Gazzetta Ufficiale cominciò a pubblicarsi soltanto dopo la mia nomina e ciò favorì anche questo problema che si potrasse per qualche tempo.

Il caso più grave fu quello che concerneva il funzionamento al nord della Suprema Corte di Cassazione che era stato risolto d'urgenza istituendo temporaneamente due sezioni promiscue con sede in Brescia. Il decreto disponeva che sarebbero stati chiamati a farne parte 14 consiglieri scelti tra i presidenti di sezione delle Corti d'Appello di Venezia, Milano, Brescia, Torino e Bologna che potevano essere applicati in numero superiore a quattro. L'ufficio del P.M. sarebbe stato rappresentato dal Procuratore Generale e dall'Avvocato generale della Corte di Appello di Brescia. Mi apparve subito il difetto di questo provvedimento, in quanto costituiva delle sezioni autonome in contrasto col carattere unitario della Cassazione, organismi privi di costituzionale legittimità e quindi incapaci di valide pronunzie. Si correva rischio di dar vita a un organismo destinato a vedere annullate le proprie decisioni, e questa preoccupazione mi indusse ad un tentativo che inizialmente appariva, data la situazione, difficilmente realizzabile: trasferire, da Roma a Brescia, alcune sezioni della Suprema Corte.

Il problema fu oggetto di una riunione a Roma col Primo

Presidente Ecc. Messina ed il Procuratore Generale Ecc. Saltelli ai quali esposi le ragioni che rendevano necessario un provvedimento, quello di dividere in due parti la Suprema Corte. Mi affrettai a dire ai due alti magistrati che mi rimettevo alla loro decisione per l'attuazione del provvedimento, e cioè per la determinazione delle sezioni da trasferire, non senza aggiungere che facevo pieno affidamento sulla personale adesione dei magistrati componenti le sezioni, volendo evitare qualsiasi trasferimento di autorità. In linea di principio, sulla necessità di provvedere al supremo regolamento del diritto per la maggior parte della nazione, perché così era la situazione in quel momento, il consenso fu raggiunto in modo veramente esaltante; ma c'era il problema umano da risolvere, quello di trasferire da Roma a Brescia una parte dei magistrati...

Roma, posta a raffronto con Brescia, significava per molte ragioni un sacrificio notevole. E così passò del tempo senza giungere alla conclusione. Mi vidi costretto a provvedere direttamente e lo feci col decreto 28 marzo 1944, n. 112, con cui abrogavo quello precedente e disponevo il trasferimento a Brescia di tre sezioni, due civili e una penale. Con successivo Decreto del 28 aprile si disponeva che il presidente di una delle sezioni e il capo dell'ufficio del P.M. presso le trasferite sezioni esercitassero le attribuzioni di legge come Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione trasferita al nord per la durata della guerra.

I consiglieri che volontariamente accettarono di trasferirsi nella nuova sede furono parecchi e uno di essi condusse con sé anche il padre ottantenne: per gli altri posti provvidi con la promozione di alcuni magistrati in base al concorso che si era svolto in tempi normali. E così si giunse alla inaugurazione dell'anno giudiziario con una udienza solenne il 29 maggio 1944, con un mio discorso, al quale rispose con vibranti parole il Procuratore Generale Ecc. Lamberti Bocconi [1].

[1] V. in appendice.

Come sempre avviene in casi eccezionali, ci furono gli scettici secondo i quali in un momento così incerto e ricco di incognite, il preoccuparsi della Corte di Cassazione era un di più, aggiungendo il pronostico di un insuccesso, per tante e ovvie ragioni. Ma la realtà vinse ogni ostacolo e ogni ipotesi pessimistica, tanto che in data 24 agosto 1944 potei riferire a Mussolini nei termini seguenti:

« La Suprema Corte di Cassazione funziona regolarmente. A tutto luglio risultano pervenute alla Cancelleria milleduecento ricorsi in materia penale e duecentotrentotto in materia civile. Il lavoro procede in modo assai soddisfacente, rimanendo smentite le previsioni di coloro che ritenevano impossibile, nell'attuale situazione, che il Supremo Collegio potesse essere costituito e funzionare in modo efficace. Devesi porre in rilievo che al sopravvenire di allarmi aerei, le udienze vengono sospese solo per il tempo della loro durata, e per riprenderle nella stessa giornata fino all'esaurimento del ruolo, evitando differimenti dannosi ».

Le sentenze della Cassazione Nord ebbero poi pieno riconoscimento di validità e quando il governo del sud il 14 ottobre 1944 emise un decreto per la sistemazione legislativa di quanto avveniva nell'ambito della Repubblica Sociale, l'art. 15 dispose che le sentenze della Cassazione Nord avrebbero potuto soltanto eccezionalmente, essere rivedute su istanza di parte qualora si ritenesse che un determinato caso sarebbe stato risolto, in linea di diritto, in modo difforme se giudicato a Roma. Ma la eccezione non ebbe alcun seguito ed io potei concludere che il trasferimento non aveva avuto il significato di una separazione e di un distacco per ragioni politiche, ma soltanto un carattere prettamente funzionale, nella unità tradizionale del supremo collegio, al quale nel giorno dell'inaugurazione era stato rivolto un solenne e commosso saluto, con l'augurio di una prossima e fausta riunione.

Anzitutto era viva la preoccupazione per quanto concerneva il funzionamento delle Casse di Previdenza. Qui va detto che la preoccupazione derivava dal fatto che la situazione del Paese era quanto mai incerta, dominata dagli avvenimenti della guerra e dal conseguente spostarsi di quella che era stata chiamata « Linea Gotica », una linea di combattimento tra anglo-americani e germanici. Qualora Roma fosse stata occupata, né era umanamente possibile prevedere in ordine di tempo quanto avrebbe potuto durare la separazione tra il nord ed il sud, gli avvocati ed i procuratori, nonché i notai, sarebbero stati irrimediabilmente separati dai loro enti assistenziali. Circa le possibilità di durata di questa situazione, le previsioni erano difficili, anche perché era noto che Churchill era del parere di fermare al nord di Roma l'avanzata degli alleati per farli divergere oltre l'Adriatico, verso i Balcani. Ad ogni modo bisognava provvedere, e il problema fu affrontato a Roma in un incontro coi dirigenti delle due Casse di Previdenza.

Anche in questo caso si trattava di spostare al nord una parte degli Enti e dei relativi patrimoni. Il provvedimento fu salutato con vivo compiacimento dalle categorie interessate: c'era il caso frequente di avvocati in difficoltà per complicazioni belliche, non esclusi i casi di studi professionali danneggiati da bombardamenti e, quanto ai notai, c'era il caso di quelli rimasti nell'impossibilità di raggiungere le loro sedi per fatti di guerra. E così, per gli avvocati e procuratori nominai un collega, l'avv. Cazzago di Brescia, commissario straordinario dell'Ente trasferito per metà. Le due Casse funzionarono regolarmente e i relativi commissari ottennero, a liberazione avvenuta, plausi e ringraziamenti per l'opera svolta.

C'era il caso di procuratori in servizio militare, partecipanti ad operazioni di guerra: fu provveduto con decreto del 9 novembre 1943 a rinviare a data da stabilirsi gli esami di procuratore, e con altro decreto 16 marzo 1944, n. 111, per quei

professionisti che si trovavano a prestare servizio nelle Forze Armate, fu decisa la dispensa dalle prove scritte. Seguirono altri differimenti. Per i notai, si provvide con decreto 10 luglio 1944, nel senso che i notai titolari di sedi occupate dal nemico o sgombrate per causa di operazioni belliche, potevano essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, o a posti vacanti per i quali non fossero stati indetti i concorsi, ovvero fossero stati dichiarati deserti. Altre disposizioni riguardavano i notai di prima nomina che per impedimento da cause belliche non avessero ancora assunto le loro funzioni nelle sedi occupate dal nemico o sgomberate in dipendenza delle operazioni di guerra. In tutte le nomine necessarie per attuare questi provvedimenti, si agì senza alcuna discriminazione di carattere politico.

Perché i Magistrati non giurarono alla R.S.I.

La questione del giuramento dei Magistrati fu uno dei problemi più delicati che mi si presentarono.

Anzitutto, problema difficile dal punto di vista politico, perché era facile fornire un pretesto polemico a tutti coloro che nei confronti della Magistratura erano abitualmente scettici e propensi a ritenerla come un mondo alieno dal fascismo. Lo stesso Mussolini, fino dai primi giorni, aveva accennato al giuramento dei magistrati come ad una garanzia irrinunciabile.

Io gli esposi succintamente, in quella occasione, le ragioni che, secondo me, si opponevano a farli giurare; ma la questione sorse in modo perentorio in un momento successivo, quando il giuramento si stava prestando da parte dei funzionari degli altri ministeri. La situazione della magistratura tornò in discussione per un contrasto che divenne subito clamoroso. More solito, partì la scintilla da Cremona. Ivi si era pensato che la prestazione del giuramento da parte dei funzionari dello stato dovesse aver luogo in forma solenne, con una grande « adunata », nella

quale, dopo qualche discorso ufficiale, tutti avrebbero collettivamente giurato. E il clamore della parola « giuro » pronunziata da qualche centinaio di impiegati, doveva costituire, secondo gli organizzatori, la migliore dimostrazione di fedeltà alla repubblica.

Vennero invitati anche i magistrati del Tribunale e della Pretura di Cremona, nonché quelli appartenenti al ministero che in quella città, per decisione precedente alla mia nomina, costituivano le « Direzioni Generali ». Appena ne fui avvertito, disposi che i magistrati non intervenissero, e poiché il mio divieto suscitò subito le ire locali, feci dire al prefetto che il giuramento dei magistrati non era confondibile, per la sostanza e per lo spirito, con quello di altri funzionari. Ma quando andai da Mussolini lo trovai mal disposto: aveva ricevuto un rapporto sull'incidente e proteste da parte di impiegati che avevano giurato, contro quella che si diceva una iniqua disparità da me creata a favore dei magistrati.

« Biseogna uscirne, da questa noiosa questione », mi disse Mussolini. Io presi tempo e cominciai a pensare, in via subordinata, ad un giuramento di carattere funzionale, sul tipo di quello adottato per i magistrati della Repubblica Francese, nella cui formula non c'è la dichiarazione di fedeltà allo stato, ma solo l'impegno di adempiere coscenziosamente al proprio dovere di giudice. Così, avendo detto a Mussolini che stavo studiando il problema sotto questo profilo, la situazione si tranquillizzò per qualche tempo. Ma ai primi di febbraio del 1944, essa riaffiorò in una riunione di ministri e poiché la resistenza sarebbe stata impossibile, preparai il decreto per il giuramento, col preciso intento, manifestato a tutti, di guadagnare ancora tempo. Finalmente, la situazione mi si presentò in modo favorevole a una sospensiva che divenne poi indefinita e si risolse nella non prestazione del giuramento. Un argomento storico venne in mio aiuto. Leggendo le famose requisitorie di Dupin, il grande Procuratore Generale della 2ª Repubblica Francese, trovai il suo discorso in occasione del primo giuramento dei magistrati della Corte di Cassazione di Francia. Dalla proclamazione della repub-

blica, per più di un anno, i magistrati non avevano giurato e non si pensava ad istituire per essi l'obbligo del giuramento ritenendosi che quello prestato dal Capo dello Stato, riassumesse l'impegno di tutti. Fu poi la magistratura a chiedere l'onore di giurare. Ma a me interessava il fatto che per un anno, in quella democraticissima repubblica, i magistrati non avevano giurato. Data la mentalità di Mussolini, questo precedente gli fece molta impressione. Il momento era favorevole e così potei ottenere il suo disinteresse alla questione.

Diramai l'ordine telegrafico che sospendeva la prestazione del giuramento.

D'altra parte, era giunta notizia da Roma che il governo del sud aveva deciso la rimozione dal posto di tutti i funzionari che avessero prestato il giuramento alla repubblica. Era evidente, dunque, che non si poteva esigere il giuramento mentre all'orizzonte, più o meno lontano, c'era la certezza della rimozione. Anche l'ambasciata di Germania seguiva attentamente la polemica non nascondendo il suo malumore, al punto che uno dei suoi alti funzionari aveva detto che non c'era da temere defezioni perché sarebbe bastato avviare al lavoro in Germania il magistrato che per primo si fosse rifiutato a giurare, per ottenere l'adesione di tutti gli altri. In definitiva però devo aggiungere che in un secondo tempo Mussolini si convinse delle mie ragioni; e cioè, il giuramento dei magistrati si sarebbe potuto esigere soltanto dopo che una « Costituente » avesse consacrato le nuove istituzioni repubblicane, alle quali era assurdo chiedere un giuramento di fedeltà prima che fossero state proclamate.

DIFFICOLTA' LEGISLATIVE

Anche in questa occasione si confermò il carattere di Mussolini. Ogni qualvolta gli si prospettava una questione complicata, specialmente se irta di problemi di carattere giuridico, la sua attenzione era sempre viva e del tutto indifferente a talune conseguenze che potessero derivare da una revisione di decisioni già prese. Più volte mi trovai nella necessità di prospettargli qualche questione alla quale gli estensori di un provvedimento non avevano posto mente, e ciò perché talvolta si trattava di problemi esclusivamente giuridici. Ricordo, tra l'altro, alcuni casi per i quali dovetti sollevare qualche eccezione dopo che egli aveva già apposta la sua firma.

Un giorno mi arrivò un decreto che prevedeva una sanzione contro sacerdoti dissidenti dalla linea del governo: si trattava di privarli del supplemento di congrua e il decreto attribuiva ad una commissione nominata dal ministro degli interni la competenza per decidere. Il decreto era già firmato da Mussolini e mancava la mia firma. Gli feci osservare che il Concordato prevedeva il caso di qualche sacerdote non fedele al governo, ma la commissione doveva essere costituita pariteticamente da rappresentanti del ministero degli interni, da un lato, e della Chiesa dall'altro. E poiché fino dal sorgere della R.S.I. era stato solennemente proclamato che sarebbe rimasto in pieno vigore il trattato con la Chiesa, evidentemente quel decreto era sbagliato. Un'altra volta, mi arrivò un altro decreto che istituiva il Tribunale per le Brigate Nere. La unità della giustizia militare era in vigore nel tempo di pace, ma aveva dovuto cedere di fronte

alla situazione eccezionale di quel periodo, quando era impossibile mantenere in vita un tribunale unico per l'esercito, per la marina, per l'aviazione. Della necessaria suddivisione si fece forte il segretario del partito Pavolini, domandando che anche per le Brigate Nere fosse istituito un tribunale. In linea di principio, non era il caso di opporsi; ma quando mi capitò il decreto, già firmato da Mussolini, nel quale la competenza del tribunale si estendeva anche *« ai cittadini che fossero stati arrestati da appartenenti alle Brigate Nere »*, la mia opposizione non poteva mancare, per ragioni di tutta evidenza, e quindi nessun ostacolo incontrò la mia eccezione. E così avvenne anche altre volte, tanto che quando venivo ricevuto per i soliti colloqui, quasi sempre Mussolini mi diceva: « ecco il mio consulente! ».

L'AFFARE KOCK

Il 15 settembre 1944 l'avvocato Edoardo Maino, commissario del sindacato avvocati e procuratori di Milano, mi scrisse che pur essendo dimissionario e rimasto provvisoriamente in carica fino alle regolari elezioni forensi, sentiva il dovere d'informarmi che una squadra politica aveva costituito a Milano, Via Paolo Uccello, 15, un luogo non di detenzione, ma di tortura, « dove gli inquisiti, uomini e donne venivano sistematicamente sottoposti a sevizie atroci, fino ad essere ridotti nelle condizioni più pietose ». Aggiungeva che il fatto era di pubblica notorietà, come un'infamia ed un incubo per Milano. E concludeva che « memore di un nostro non lontano e franco colloquio, col nostro comune linguaggio di uomini di legge », sentiva il dovere di denunziarmi i fatti esposti a nome degli avvocati e procuratori di Milano.

Mi feci premura d'informare subito Mussolini ed egli mi disse che aveva già avuto sentore di quella deprecabile situazione per una lettera del cardinale Schuster e che aveva sollecitato ad agire il ministro degli interni. Senonché io dovetti osservare che quel tale reparto di polizia dipendeva proprio da quel ministero: quindi, una situazione estremamente delicata. Ad un certo punto, Mussolini prese il telefono e avuta la comunicazione col questore di Milano, Bettini, gli ordinò in tono perentorio di provvedere all'arresto della « banda ».

E infatti l'intervento fu pronto come risulta da un rapporto in data 13 ottobre 1944 indirizzato al capo della polizia e per

conoscenza al prefetto di Milano. Senonché, immediatamente dopo l'occupazione della sede di quel reparto speciale, si manifestarono energici interventi da parte delle autorità tedesche in quanto, disse il capitano Saeveke, non si era data preventiva comunicazione del provvedimento contro un reparto che lavorava in collaborazione con la polizia di sicurezza tedesca. Né valsero le dichiarazioni del questore che cioè tale collaborazione non risultava e, anzi, doveva escludersi. Ma ci fu un intervento ancora più deciso, quello del comandante locale la Feld Gendarmerie che giunse a palesi manifestazioni di solidarietà con la « banda », fino al punto di far rientrare nella « Villa Triste » quegli agenti che erano stati già internati nelle carceri di San Vittore. Concludeva il rapporto dicendo che mentre il provvedimento iniziale per eliminare il reparto Kock aveva suscitato impressione oltremodo favorevole nella pubblica opinione, profonda disillusione avrebbe suscitato il protrarsi di una situazione equivoca, quale si era determinata con l'intervento tedesco.

All'avvocato Maino avevo scritto in data 1° ottobre che « la gravità dei fatti che mi erano stati denunziati aveva colpito vivamente prima ancora che il mio senso di uomo di legge, i miei sentimenti di umanità, aggiungendo che il mio intervento era stato immediato, con categoriche istruzioni all'autorità giudiziaria ». Appena avvenuto l'intervento tedesco, che aveva posto nel nulla l'arresto della « banda », avevo conferito d'urgenza con Mussolini. Lo informavo degli avvenimenti e concludevo che essi ferivano l'autorità del nostro governo. Oramai dato il punto cui si era giunti, io sarei interventuo direttamente. Scrissi una nota « riservata » al Procuratore Generale di Milano Laviani ed egli, in data 9 ottobre, mi rispose che aveva avuto già notizia della lettera inviatami dall'Ordine degli Avvocati, aggiungendo « che egli non aveva dubitato un solo istante che l'azione risanatrice e riparatrice del ministro non si sarebbe fatta attendere ». Aggiungeva che, primo atto ufficiale sull'argomento, gli era giunta la mia lettera del 2 ottobre, « onesta e precisa come sempre ». La lettera concludeva facendomi presente che dal colloquio avuto

col questore, egli aveva tratto la sensazione di propositi retti e decisi, ma anche di affannose preoccupazioni per gravi ostacoli insorti e potenti interferenze deviatrici, tali da fargli temere per la sua permanenza nella carica e per la sua stessa incolumità personale. Recatomi a Milano e chiamato a colloquio il questore, mi sorprese il presentarsi di un funzionario, il console Larice, nuovo nominato al posto del questore Bettini, che era stato rimosso... Diedi ordine al suo successore di presentare regolare denuncia contro tutti gli appartenenti al reparto: seguirono gli arresti, la Villa Triste fu chiusa; e il comandante del cosiddetto reparto speciale Pietro Kock rimase in « stato di fermo ». L'istruttoria fu regolarmente avviata, con accertamenti peritali sulle persone che erano state oggetto di lesioni o di sevizie e, finalmente, lo stesso Kock mi indirizzò in data 7 novembre 1944 una lettera di 24 pagine, inviata « per conoscenza » al ministro dell'interno ed al Capo dello Stato. Oltre alla protesta per le misure che erano state prese contro il reparto da lui comandato e dopo aver esaltato i servizi che aveva reso, *diceva di sapere che mie erano le pressioni per il suo deferimento al tribunale speciale per « sevizie »*. E poi commentava: « devo prenderla sul serio tale questione, o per scherzo? E' una farsa o una tragedia? ». E poi: « se fosse farsa, dovrei uscire pazzo dalle risate: *se fosse tragedia, lo diventerebbe certamente per qualcuno* ».

Da parte degli avvocati di Milano mi giunse il 31 ottobre 1944 una lettera dell'avv. Maino in cui si diceva che i *provvedimenti adottati erano stati appresi in Milano con indicibile sollievo*. Concludeva che tuttavia non erano del tutto cessati i timori sull'esito finale dell'azione, ma che egli augurava e sperava che il timore fosse infondato. Non ci furono soste nella intrapresa azione, ma si trattava di una istruttoria molto grave e complessa che si protrasse anche nei primi mesi dell'anno seguente. Alla fine, quando gli eventi politici giunsero alla stretta finale e la repubblica ebbe fine, nella indescrivibile e tragica confusione che seguì la « liberazione », e le carceri si spalancarono alla fuga di molti detenuti, anche il questore Kock prese il largo. Ma poi,

arrestato a Firenze e tradotto a Roma, venne rapidamente processato, condannato a morte e fucilato.

Per completare la narrazione, ritengo opportuno riportare integralmente un rapporto in data 1° novembre 1944 da me indirizzato al Capo del Governo:

Per il Capo del Governo (Urgente)

« Mio colloquio col Colonnello Kappler delle S.S. sull'affare Kock.

Stamane alle ore 10 ho ricevuto il colonnello Kappler delle S.S. Come prevedevo, egli intendeva parlarmi dell'affare Kock. Nella prima parte della sua esposizione, con quella meticolosità che i tedeschi usano nella cronistoria di qualsiasi evento, egli mi ha illustrato l'attività svolta dal reparto a Roma e Milano, magnificandone i risultati a suo dire ottenuti, insistendo, allo scopo evidente di prepararmi alle sue successive conclusioni, sull'importanza che quelle azioni di polizia avevano avuto " per la sicurezza delle armate tedesche operanti in Italia ". Successivamente, il mio interlocutore mi ha mostrato un manifestino contro il Kock pubblicato alla macchia e alcuni brani di radio Londra che ne stigmatizzavano le gesta, e ha concluso dicendomi: « ora si tratta di vedere se i governanti italiani intendono lasciarsi impressionare da una campagna scandalistica organizzata dal nemico interno ed esterno all'unico scopo di impedire il compimento di operazioni di polizia di altissima importanza ».

« Io ho risposto che per il ministro della giustizia la questione è semplice e lineare. I precedenti del reparto non m'interessano: io so che nella sua sede sono stati commessi reati gravissimi, che sono state seviziate e torturate le persone arrestate. Non è che io mi lasci impressionare o intimorire dal clamore: so distinguere la propaganda dalla legittima reazione dell'opinione pubblica, dalla quale non intendo prescindere: fare giustizia è un dovere, è una prova di forza, non di debolezza. Gli ho poi dimo-

strato l'inutilità di una discussione fra me e lui sulla realtà dei fatti, già accertati attraverso relazioni medico-legali insospettabili. Il giudizio spetta al magistrato che condannerà i colpevoli e assolverà gli innocenti. A questo punto il Colonnello Kappler ha cominciato ad eccitarsi e levatosi in piedi, ha gridato che *fare il processo contro Kock sarebbe uno scandalo*. Ho subito ribattuto che scandalo ci sarebbe se reati tanto gravi sfuggissero alla sanzione penale e ho aggiunto che, in definitiva, si trattava di cittadini italiani che avevano commesso gravi reati in Italia e che dovevano risponderne esclusivamente alla giustizia italiana. Ma il governo del *Reich* e soprattutto il Supremo Comando — egli ha aggiunto — sono molto interessati alla questione per ragioni di sicurezza militare ».

« Visto che il tono del colloquio stava diventando molto aspro e che, d'altra parte, il prolungarlo era inutile, ho dichiarato che le mie decisioni erano già state prese da alcuni giorni e le relative istruzioni impartite alla Autorità Giudiziaria. A questo punto, prima di allontanarsi, il Kappler è uscito in questa frase che fa prevedere ulteriori complicazioni:

« *se però Kock e i suoi uomini passassero alle nostre dipendenze, Voi non potreste ordinarne la cattura* ».

« Mi sono limitato a dirgli che avrei agito secondo le leggi italiane ».

Dal colloquio, molto duro, ho tratto le seguenti impressioni:

1) il Kappler si proponeva, più che convincermi, di intimidirmi;

2) è probabile che la cosa abbia un seguito e che si faccia qualche ulteriore tentativo per impedire il corso della giustizia.

1° novembre 1944

P. P.

LA GIUSTIZIA STRAORDINARIA

In tempo di eccezione, problemi di ordine straordinario sorgono anche nel campo della giustizia. Sempre, nei periodi di più grave turbamento dell'ordine sociale, avviene che per un moto quasi istintivo di liberazione dal vincolo delle leggi (specialmente da quelle scritte nel codice penale, che è il libro dei divieti) si profili una crisi di giurisdizione. Ce lo insegna la storia di tutti i paesi e di tutti i tempi: ad ogni necessità urgente che di novità abbia le apparenze, sembra che la legge ordinaria non abbia la capacità necessaria di regolamentazione, quasi che i fatti della vita singola o collettiva, soltanto perché compiuti in un clima di eccezione, possano senz'altro assumere la fisionomia di fatti eccezionali. Allora, ogni categoria sociale vorrebbe la sua legge, ciascuna i suoi tribunali e i suoi giudici. Ma in questa tendenza a frantumare la giurisdizione sta una inconfessata volontà contro la quale è dovere energicamente reagire perché ci rappresenta la deprecata situazione di epoche quando lo stato era prigioniero di un assedio di volontà e di interessi contrastanti e diversi.

Con questo, non s'intende negare che la giustizia, in tempi di così violenta crisi, possa sottrarsi ad esigenze di carattere improvviso e transeunte. Epoche rivoluzionarie hanno sempre visto fiammeggiare la giustizia eccezionale che balza fuori quando la legge ordinaria non ha la capacità intrinseca di risolvere problemi che prorompono violenti e improvvisi dalla pubblica coscienza o da avvenimenti eccezionali. Questa è la genesi dei tri-

bunali penali straordinari che funzionarono alle dipendenza del partito fascista repubblicano. Il suo statuto, come sanzione del tradimento, comminava la pena disciplinare della espulsione che certamente era considerata gravissima nei tempi normali e, in primo luogo, da coloro che compilarono lo statuto in epoche tanto remote da oggi, quando essi erano ben lontani dal pensare alla eventualità di avvenimenti che hanno sottolineato quel periodo della nostra storia.

Quando fui chiamato da Mussolini e accettai di dirigere il dicastero della giustizia, vari provvedimenti di carattere straordinario e fondamentali per lo sviluppo del nuovo regime, erano già stati adottati e fatti oggetto di ampia e vincolante propaganda. Si trattava di tracciare le linee fondamentali e certamente eccezionali dell'appena sorta repubblica, ed io mi trovai di fronte a questo primo dilemma: accettare o non accettare quello che era stato deciso prima della mia nomina? Evidentemente, non era possibile proporre la revisione di tutto quello che era stato già deciso, anche se, come effettivamente era vero, esistesse qualche grave dissenso tra quello che era già fatto e le idee di chi era arrivato in tempo successivo. Mi convinsi che la via migliore da seguire sarebbe stata quella, senza creare grosse complicazioni, di accennare a Mussolini che mi riservavo di esaminare attentamente le decisioni più importanti già prese e, se del caso, proporne una revisione e qualche rettifica. D'altra parte i provvedimenti legislativi precedenti la mia nomina non erano stati ancora pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » e questa circostanza influì favorevolmente sulla situazione.

Tra le leggi che erano state nel periodo precedente decise ed annunciate, erano quelle che istituivano organi giurisdizionali straordinari per le sanzioni contro i « traditori del fascismo », e cioè i Tribunali Provinciali e un Tribunale Speciale: i primi, per giudicare coloro che avevano tradito il giuramento di fedeltà all'idea, coloro che dopo il 25 luglio avessero con parole, con scritti o altrimenti, denigrato il fascismo e le sue istituzioni; coloro, infine, che avessero compiuto violenze contro la persona

o le cose dei fascisti appartenenti alle loro organizzazioni: il secondo, cioè il Tribunale Straordinario Speciale, per giudicare « coloro che nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943 avevano tradito l'idea rivoluzionaria ».

Successivamente si dovette provvedere alla nomina dei componenti di codesti tribunali straordinari e si cominciò col decreto 24 novembre 1943, pubblicato nella G.U. il 7-1-1944, con la nomina dei componenti il tribunale speciale che giudicò quelli del Gran Consiglio, a Verona. In questa occasione ci fu un dissenso tra il segretario del partito, cui spettava la designazione e il ministro della giustizia che insisteva, ma inutilmente, perché anche due magistrati facessero parte del collegio giudicante. La conseguenza fu che il decreto firmato da Mussolini e Pavolini, non fu controfirmato da me.

Per quanto concerne i Tribunali Provinciali Straordinari che rapidamente entrarono in funzione e le cui sentenze in qualche caso suscitarono allarme, il ministro della giustizia sostenne che mentre originariamente quelle sentenze non erano impugnabili, fosse concesso un mezzo d'impugnazione, attribuendone la competenza ad un Consiglio di Revisione presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. La proposta fu accolta, e si provvide col decreto 22 gennaio 1944 che conteneva anche le norme di procedura. Con un decreto successivo si procedette alla costituzione del Consiglio di Revisione. Le iniziative revisioniste da parte del ministro della giustizia si conclusero, per quanto riguarda questa particolare materia, con un altro decreto approvato il 19 giugno 1944 col quale si stabiliva che i non iscritti al partito fascista alla data del 25 luglio 1943 che si fossero resi colpevoli di fatti preveduti dal decreto 11 novembre (offese contro fascisti, violenze ecc...) andassero esenti da pena, e qualora ci fosse già una condanna, se ne cessasse l'esecuzione e ogni effetto penale. Molto importante fu il disposto dell'art. 2 che stabiliva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a provvedere d'ufficio all'applicazione di tali disposizioni.

Così si era avviata quella revisione dei primi provvedimenti

presi d'urgenza nel primo tempo della R.S.I. Il contrasto tra lo spirito rivoluzionario, giustificato nelle sue manifestazioni dalle circostanze eccezionali di quel tempo, e i principi del diritto che prescindono, normalmente, dalle contingenze di fatto eccezionali, aveva segnato, con soddisfazione di tutte le parti, la via dell'auspicabile normalità.

IL PROCESSO DI VERONA

Se ne è molto parlato, tanto nel mondo del diritto, quanto negli ambienti politici di vario indirizzo. Certo, l'episodio va inquadrato in un *tempo* di straordinaria eccezione e probabilmente, se nella seduta del Gran Consiglio, la notte del 25 luglio, fosse avvenuto qualche fatto di grave violenza o comunque una complicazione di carattere eccezionale, la pubblica opinione avrebbe trovato qualche elemento di giustificazione, mentre il fatto della detenzione, della istruttoria, del dibattimento, con requisitoria e arringhe di difesa, tolse all'avvenimento il profilo della eccezione, giustificando in gran parte le critiche e le deplorazioni.

Il processo di Verona fu estraneo alla competenza del ministero della giustizia e rimase inquadrato in quella specifica del partito. Avvenne però che una sera, a tarda ora, ricevessi una telefonata dall'amico senatore Rolandi Ricci per dirmi che nel pomeriggio egli aveva parlato con Mussolini del processo che stava per iniziarsi a Verona. « Gli ho detto che sarebbe bene sentire anche il parere del ministro della giustizia », e aggiunse che prevedeva per il giorno successivo una mia chiamata al Quartier Generale. Infatti, il giorno dopo fui chiamato da Mussolini. Mi disse che desiderava fossi andato a Verona ad esaminare gli atti del processo per poi riferirgliene, possibilmente all'indomani. Un colloquio breve, senza discussione alcuna. A Verona, recatomi alla cancelleria del tribunale, mi dedicai ad un esame attento del fascicolo, come ero stato solito fare tante volte per i processi in cui ero difensore. L'esame degli atti non durò a

lungo perché non si trattava di un incarto voluminoso, e nelle ore pomeridiane raggiunsi Gargnano, subito ricevuto da Mussolini. « Mancherei al mio dovere se non vi dicessi che dagli atti non risultano circostanze decisive e necessarie per la definizione di un reato tanto grave », gli dissi. « Manca la prova di un previo concerto, come noi giuristi usiamo dire, con la Corona o suoi emissari, e d'altra parte tra gli imputati ve ne sono alcuni che per la prima volta entravano nel Gran Consiglio e che apparivano del tutto estranei ai fatti contestati... ». Mussolini, che aveva ascoltato attentamente, a questo punto mi interruppe: « ma voi, Pisenti, vedete le cose da un punto di vista soltanto giuridico, insomma da avvocato: ma qui siamo in un altro campo: il fatto politico, eccezionale, per sé stesso e per le conseguenze che ne sono derivate, domina ogni altra considerazione. Il voto del Gran Consiglio ha segnato la fine del nostro regime e la tragedia del Paese... ». E poi, dopo un attimo di silenzio, aggiunse « e allora? ». Io dissi subito che la sentenza era già contenuta nel decreto con cui era stato istituito il tribunale di Verona che parlava esclusivamente della pena di morte. Vedendo l'atteggiamento un po' perplesso di Mussolini, quasi attendesse ancora altre parole, aggiunsi che tuttavia, se il tribunale straordinario avesse concesso le attenuanti generiche, la pena di morte sarebbe stata evitata... — E Mussolini, subito: « *allora parlatene al presidente Vecchini* ».

L'avvocato Aldo Vecchini, già presidente del sindacato nazionale avvocati, aveva avuto un incidente dopo il 25 luglio al palazzo di giustizia di Roma, ove incontrato da un paio di colleghi politicamente avversi, era stato aggredito in malo modo. Un incidente, che, si disse, influì molto sul temperamento mite e tranquillo dell'uomo, determinando un cambiamento profondo. Trasferitosi al nord e assunto un incarico tanto impegnativo, egli s'era allestito un piccolo alloggio, emblematicamente molto cupo, proprio in Castelvecchio, quasi chiuso in un volontario isolamento. Quel giorno, dopo il colloquio con Mussolini, attraversai il lago con un motoscafo e raggiunsi Vecchini in una villa di

Malcesine ove già ero atteso perché telefonicamente ero stato preannunziato. L'incontro fu molto cordiale. Ma quando, parlando del processo imminente, gli esposi le mie idee sulla gravità eccezionale del giudizio che stava per essere celebrato, accennandogli alla possibilità di concedere le attenuanti generiche, per discendere ai trent'anni di reclusione, Vecchini manifestò un vivo dissenso, se pure con parole misurate. Disse che nel decreto istitutivo del tribunale straordinario non si faceva parola di attenuanti, in nessun senso. Replicai che niente ostava a concederle, anche richiamandosi al codice penale militare, ma egli si mostrò assai turbato dalla proposta che, osservò, proveniva da un uomo di legge, dallo spirito non rivoluzionario! e così l'incontro volse rapidamente alla fine. Poi, nell'ultima udienza, avvenne ciò che fu subito noto: soltanto per il maresciallo De Bono furono concesse le attenuanti previste dal codice penale militare per gli atti di valore compiuti, con cinque voti a favore e quattro contrari: ma ci fu un incidente violento quando uno dei giudici si fece a protestare contro gli altri che, a suo avviso, non erano stati all'altezza dello spirito rivoluzionario... Purtroppo, la votazione fu ripetuta e si risolse in senso inverso a quella precedente, cinque voti contro e quattro a favore.

Per quanto riguarda le domande di grazia, argomento anche questo di disparate e imprecise discussioni, è qui il caso di una necessaria precisazione. In un primo tempo venne chiamato a Verona un generale che rappresentava la più alta autorità militare della zona, con sede a Padova, e che pertanto, applicandosi le norme di procedura in vigore per il tribunale speciale per la difesa dello stato, si riteneva fosse competente a ricevere le domande di grazia. Senonché, egli fu di parere contrario: sostenne che si era fuori del caso previsto dal tribunale speciale, egli non era competente, trattandosi di un tribunale straordinario. Allora si pensò di rivolgersi al ministro della giustizia per risolvere il caso estremamente delicato.

Avvertito per telefono, ricevetti alle ore 23 nel mio ufficio alla Corte di Appello di Brescia una commissione formata dal segretario del partito, dal pubblico ministero, dal giudice istruttore e dal capo della polizia. Subito Pavolini mi disse che erano venuti per parlarmi delle domande di grazia in seguito al rifiuto opposto dall'autorità militare: per chiedere, insomma, che cosa dovessero fare. La mia risposta fu precisamente questa: « veramente, poiché il processo di Verona è stato istituito e celebrato fuori dall'ambito del ministero della giustizia e, invece, esclusivamente in quello del partito, cioè come processo di carattere straordinario ed eccezionale, le domande di grazia dovrebbero essere ricevute dal segretario del partito. Però, aggiunsi subito, io non faccio questioni di competenza e come ministro della giustizia vi dichiaro che sono pronto a ricevere le domande di grazia e a presentarle a Mussolini ». Di fronte a questa mia dichiarazione, Pavolini replicò vivacemente che Mussolini doveva essere tenuto estraneo a tale vicenda, per ragioni che egli disse evidenti e di ordine superiore. Naturalmente, c'era in queste parole una qualche allusione al caso particolare di Galeazzo Ciano e al grado di parentela con Mussolini; seguirono altre battute, brevi e concitate ma rimase ferma la mia presa di posizione che era giuridicamente ineccepibile, essendo escluso che io potessi personalmente respingere le domande di grazia o rifiutare di inoltrarle al loro supremo destinatario. La commissione si allontanò non senza dirmi che sarebbero ritornati ed io, accompagnando verso l'uscita i miei visitatori, raccomandai vivamente di tenere particolarmente presente, non solo per il suo passato, ma anche per l'età molto avanzata, la posizione del Maresciallo De Bono.

Quale sia stata la conclusione del processo di Verona è noto; ma devo aggiungere, per la verità, che due giorni dopo l'esecuzione della sentenza, Mussolini mi disse che aveva saputo del mio atteggiamento e che lo approvava. Da qualche parte si è poi formulata la domanda se le istanze di grazia, ove fossero giunte a Mussolini, sarebbero state o non accolte; ma una risposta si-

cura è impossibile, anche perché è necessario tener conto della delicatissima condizione di spirito di chi doveva decidere, specialmente in vista di taluni vincoli personali, come per il caso Ciano, in confronto del quale tanto al segretario particolare Dolfin quanto a me, Mussolini alla vigilia del processo aveva detto che, per lui, *Ciano era già morto*.

Sui moventi di questo stato d'animo si seppe poi che avesse influito un fatto precedente poco noto, del quale Mussolini sarebbe stato informato, e cioè un incontro segreto del ministro Ciano con Herriot, sindaco di Lione e notoriamente capo della massoneria francese. L'informatore sarebbe stato, a suo tempo, Giovanni Preziosi.

Certamente, come è stato già detto, il processo di Verona va considerato in relazione al momento eccezionale, e in stretta relazione col voto del Gran Consiglio che segnò l'epilogo veramente drammatico del regime che aveva durato vent'anni ed anche il crollo del suo Capo.

Due altri processi, di grande rilievo, furono celebrati nel tempo della Repubblica Sociale: quello contro gli ammiragli Campioni e Mascherpa e quello contro i generali Caracciolo di Feroleto, Malaguti, Gariboldi, Robotti e Vecchiarelli.

I due ammiragli erano accusati di aver obbedito agli ordini del governo Badoglio, e ad essi venne attribuita la perdita del Dodecanneso. Il Tribunale Speciale, sezione di Parma, li condannò a morte. A tarda ora del giorno in cui la sentenza venne pronunciata, un alto ufficiale venne a Brescia recando le domande di grazia. Era già notte inoltrata e partimmo subito alla volta di Gargnano, in quale stato d'animo è facile immaginare poiché mi era noto nei confronti di quel processo il pensiero di Mussolini. Egli mi ricevette nel suo appartamento e l'ufficiale che m'aveva accompagnato, rimasto in anticamera, poté seguire il nostro colloquio, facendone poi una relazione in una recente pubblicazione. Da un lato le mie pressanti insistenze, dall'altro una commossa tenace resistenza, quasi « come preso da una ver-

tigine » (come scrisse Attilio Tamaro [1]). Per la verità, non vidi mai Mussolini in un simile stato di eccitazione: più volte gridò: « abbiamo perduto il Dodecanneso!... ».

Le domande furono respinte e con quel triste documento presi la via del ritorno che già erano le quattro del mattino...

L'impressione fu grave e profonda ed ebbe come conseguenza che il processo contro i generali che inizialmente avrebbe dovuto celebrarsi nel febbraio del 1944, venne rinviato, soprattutto per l'insistenza di Graziani, fino agli ultimi mesi dell'anno, con un esito fortunatamente molto diverso da quello contro gli ammiragli.

Il processo venne presieduto dal generale Griffini, presidente del tribunale speciale. Non ci fu alcun epilogo tragico. Per il generale Malaguti, al quale si imputava la perdita di Gorizia per averla ceduta agli Slavi, la situazione era particolarmente grave, ma il processo contro di lui venne stralciato ai fini di una supplementare istruttoria; per gli altri, le pene ad alcuni anni di reclusione rappresentarono, in quel tempo e in quelle prospettive, una soluzione che venne giudicata favorevolmente, con un senso di sollievo. Appena avuta notizia della sentenza, Mussolini mi telefonò dicendomi: « questa volta il comunicato alla stampa lo farete voi!... ». Sapeva che avrei fedelmente interpretato il suo stato d'animo.

Ma questo processo mi consiglia oggi, nel ricordarlo, una rivelazione.

Un giorno, ritornando a Brescia da Genova, ove avevo presieduto un convegno di magistrati, trovai sul mio tavolo, insieme a molte altre carte, la copia del decreto di citazione per il processo dei generali. Fui colpito leggendo al posto del primo imputato il nome di Umberto di Savoia, « comandante del gruppo armate del sud », imputato di *avere abbandonato il posto del suo comando in tempo di guerra* ». (Art. 88 Cod. Pen. Mil.).

---

[1] « Due anni di storia: 1943/45 » - Tosi Ed. Vol. III p. 51.

Appena presa visione dell'atto, telefonai al presidente generale Griffini e questi mi rispose, con evidente allusione, che *in alto loco si era d'accordo*. Il mattino dopo, durante il solito incontro con Mussolini, affrontai l'argomento e, come sempre, le mie considerazioni furono di carattere prevalentemente giuridico. In sostanza, dissi che il reato di abbandono del posto presuppone che ciò sia avvenuto in violazione di un preciso dovere imposto dalle norme dettate dal codice penale militare e sottolineate dalla gravità dello stato di guerra. Ora, siccome dopo la crisi del 25 luglio il Re aveva assunto il supremo comando delle Forze Armate e poiché alle prime ore del mattino del 9 settembre, immediatamente dopo l'armistizio, egli era partito da Roma col capo del governo e col principe Umberto, che militarmente era un suo dipendente, era chiaro e logico doversi ritenere che questi a quel posto, cioè al seguito del re, non si trovasse abusivamente, ma per ordine superiore.

Come altre volte, di fronte alle ragioni espostegli in modo chiaro e con accento di responsabilità, Mussolini niente obiettò e il nome di Umberto di Savoia venne stralciato dal decreto di citazione.

Comunicai subito la notizia al presidente del tribunale speciale che si affrettò a raggiungermi. Gli esposi quello che era avvenuto ed egli, pur manifestando il suo concorde pensiero, mi chiese che gli venisse consegnato un ordine scritto, per regolarità, di una tanto importante decisione. Provvidi seduta stante, e il documento deve trovarsi insieme agli atti del processo, negli archivi di stato.

Naturalmente, l'importanza di questo intervento fu evidente: oltre che per il lato giuridico, anche sotto il profilo politico, trattandosi di non inasprire i rapporti con la monarchia e con tutto il mondo del sud.

LA SOCIALIZZAZIONE

Col primo messaggio via radio del 18 settembre Mussolini aveva tracciato a grandi linee il problema fondamentale della ripresa, non escludendo alcune critiche sugli errori e sui limiti del precedente sistema.

Riconosceva che nei 20 anni del potere, mentre molto era stato compiuto, non era stato possibile realizzare quel sistema ideale che era stato segnato nei principi originari del 1919. Ora la Repubblica era sorta del tutto nuova, svincolata da ogni precedente condizionamento, e lo Stato corporativo, frutto, per quanto insigne, di un compromesso con la Monarchia, doveva oramai venire sostituito dalla creazione della socializzazione repubblicana. Naturalmente, questo lavoro ideale di riforme, di progettazioni e di libere volontà non era condizionato dalla preoccupazione materialistica della possibile durata della Repubblica: si discusse, si corresse, si innovò, in uno stato d'animo non di facile illusione, ma di coraggiosa volontà tutta tesa verso l'avvenire.

Nel congresso di Verona affiorarono i più diversi stati d'animo e anche i contrasti tra la mentalità sorta e cementata durante i lunghi anni del regime e quella degli insonni e irrequieti elementi sempre fedeli alle origini, sostanzialmente inclini verso una forma di socialismo nazionale.

Il sistema corporativo non aveva risolto durante il decennio tra il « '20 e il '30 », due problemi fondamentali: quello del principio elettivo per le cariche sindacali e l'altro che consisteva nella disciplina dei rapporti tra capitale e lavoro attraverso libere trattative e liberi accordi nel campo della produzione.

Dopo il congresso di Verona fu emanato un decreto che istituiva un nuovo organismo sindacale di carattere unitario, la Confederazione Unica del Lavoro, sottoposta al controllo del partito. Questo vincolo alterava però quello che era stato enunciato come principio innovatore, cioè la indipendenza degli organismi sindacali, e di questo fu fatto rilievo da me, anche a nome di Biggini, ministro per l'istruzione, e di Marchiandi recentemente nominato Commissario del Lavoro, in un « appunto » per il capo del governo. Mussolini scelse, come tante altre volte, una via di mezzo, spostandosi dall'accettazione del controllo totale del partito fino a decidersi per la formazione di un nuovo ministero dell'economia corporativa che venne affidato ad Angelo Tarchi.

Egli fu l'estensore di un documento intitolato *« Premessa fondamentale per la nuova struttura della economia italiana »*. Questo documento, pietra fondamentale del nuovo ministero, ridusse il controllo del partito, ma modificò anche i punti più avanzati del manifesto di Verona.

Il decreto legislativo 12 febbraio 1944 concernente la socializzazione delle imprese entrò in vigore soltanto il 30 giugno, in seguito ad alcune complicazioni sorte con le autorità tedesche, allarmate perché ritenevano che la riforma, giudicata, non tanto dall'ambasciatore Rahn, quanto dai tedeschi preposti alla disciplina dei rapporti di lavoro in Italia, ricca di incognite per l'andamento di quelle industrie di guerra che erano da essi controllate. Il Ministro Tarchi riferì infatti a Mussolini che l'ambasciatore « riconosceva, come suo pensiero personale, che la concezione sociale mussoliniana doveva avere, finalmente, il suo reale sviluppo, ma poiché ci sarebbero state indubbie ripercussioni anche oltre le Alpi, e cioè in Germania, tanto meglio sarebbe stato se essa, nella sua priorità italiana, trovasse il consenso anche nelle alte sfere politiche germaniche ». Era evidente che qualche ostacolo era insorto e non era da escludersi qualche manovra del mondo industriale, tanto che l'ambasciatore riferì in un telegramma personale a Ribbentrop le sue considerazioni sui provvedimenti legislativi del governo italiano, e sullo specifico

tema di una riforma sociale. Diceva l'ambasciatore che il partito fascista aveva in passato fatto promesse che non erano state mantenute e che pertanto doveva cambiare strada; la nuova legge avrebbe rappresentato un forte colpo alle influenze comuniste, alle quali, molto più dei loro colleghi tedeschi, erano esposti i lavoratori italiani. E la Germania aveva certamente interesse ad appoggiare il governo di Mussolini in questa sua iniziativa. Dopo avere riassunto i capisaldi della riforma socializzatrice, l'ambasciatore aggiungeva però che non gli era stato possibile vedere il testo della legge prima della sua approvazoine, avendogli detto il Ministro Tarchi che si trattava ancora di cosa riservata. A questo punto, con rapido mutamento di tono, l'ambasciatore concludeva di aver protestato per questa azione unilaterale da parte del governo italiano, trattandosi di un argomento che toccava direttamente non soltanto gli interessi tedeschi nell'industria bellica italiana, ma anche i rapporti di lavoro nel paese e nelle zone di operazioni. Concludendo, si minacciava, addirittura, una eventuale proibizione della pubblicazione ed esecuzione dei decreti del governo. (Deakin « Storia della Repubblica di Salò » pag. 656 e seg.).

Ma Mussolini tenne duro. Comunicò personalmente all'ambasciatore Rahn che la legge sarebbe stata approvata senz'altro l'indomani e divulgata immediatamente, come sempre si era fatto per le decisioni del consiglio dei ministri.

Questa polemica internazionale, dopo qualche altra battuta, si concluse con l'intervento personale di Hitler il quale fu del parere che i provvedimenti economico-sociali adottati da Mussolini non interessavano direttamente la Germania e che egli poteva dire e fare come stimava più conveniente, pur non prevedendo che i provvedimenti in discussione avrebbero ottenuto un grande successo. L'impressione di Hitler era che quei provvedimenti fossero diretti principalmente contro industriali e proprietari di imprese che avevano la responsabilità del sabotaggio del suo programma di armamento.

La legge rivoluzionaria (12 febbraio 1944)

Nel congresso di Verona che aveva tenuto luogo di una assemblea costituente impossibile ad essere convocata poiché il territorio della nazione era diviso in due parti separate dal fronte di guerra, era stato proclamato, come atto fondamentale di portata rivoluzionaria, l'istituto della « Socializzazione ».

Superate come si è detto le difficoltà derivanti dai rapporti con l'alleato, il decreto istitutivo seguì senza ritardo il 12 febbraio 1944, nr. 275.

Al titolo I° si diceva che le imprese di proprietà privata che a far tempo dal 1° gennaio 1944 avessero almeno un milione di capitale e almeno cento dipendenti, si intendevano socializzate. E altrettanto era deciso per tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni, nonché per ogni altra impresa a carattere pubblico. *Alla gestione delle imprese socializzate prendeva parte diretta il lavoro e all'art. 2 si precisava che gli organi delle imprese socializzate sarebbero stati:*

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il capo dell'impresa, l'assemblea, il consiglio di gestione, il collegio dei sindaci;

b) per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell'impresa e il consiglio di gestione;

c) per le imprese di proprietà dello stato e per quelle a carattere pubblico senza forma di società: il capo dell'impresa, il consiglio di gestione e il collegio dei revisori.

L'art. 3 disponeva che degli organi collegiali della società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, *facessero parte membri eletti dei lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.*

L'art. 4 disponeva che all'assemblea i suddetti rappresentanti del lavoro (operai ed impiegati) avrebbero partecipato con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale. Quanto al consiglio di gestione, rappresentanza paritetica dei

soci e dei lavoratori, e altrettanto per la formazione del collegio sindacale, che sarebbe stato presieduto da uno dei revisori dei conti iscritti all'albo.

Gli artt. 5 e 6 disponevano che nelle società non contemplate all'art. 3, il consiglio di gestione sarebbe stato formato da un numero di soci stabilito dallo statuto sociale, sempre con rappresentanza paritetica. Quanto ai poteri del consiglio di gestione per le imprese già indicate, erano così precisati:

a) deliberazione sulle questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione, nel quadro del piano nazionale stabilito dagli organi dello Stato;

b) pareri su ogni questione relativa alla disciplina e alla tutela del lavoro dell'impresa;

c) tutti i poteri già attribuiti al consiglio dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti, purché non in contrasto con le disposizioni del decreto;

d) compilazione del bilancio dell'impresa e proposta di ripartizione degli utili ai sensi dello stesso decreto e del Codice Civile;

L'art. 7 disciplinava le votazioni, tanto in assemblea, quanto nel consiglio, con prevalenza, in caso di parità di voti, del voto del capo dell'impresa.

L'art. 8 a proposito della cauzione da prestarsi dai membri del consiglio di gestione, precisava che *i membri eletti dai lavoratori ne erano dispensati.*

Gli artt. 9 e 10 contenevano disposizioni relative al capo delle imprese e ai suoi poteri. Nelle società sopraindicate, il capo veniva eletto dall'assemblea, tra persone di provata capacità tecnica e amministrativa, della impresa fuori. Nelle altre imprese con forma di società, il capo era da nominarsi tra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti o da regolamenti. E quanto ai poteri del capo dell'impresa, essi consistevano nella direzione e nella rappresentanza della stessa, per la convocazione e la presidenza dell'assemblea, e anche del con-

siglio di gestione. Erano sottolineate le sue responsabilità e i suoi doveri, quelli indicati all'art. 22 nonché quelli precisati nello statuto e nelle leggi vigenti, purché non contrastanti col decreto sulla socializzazione.

Come si è visto, a Berlino si era manifestato e aveva prevalso, con l'intervento di Hitler, un atteggiamento di disinteresse, riconoscendosi, doverosamente, la libertà di iniziativa di Mussolini; ma i dirigenti tedeschi in Italia seguivano tutt'altra via e infatti il generale Lejers indirizzava una sua lettera circolare a tutti i suoi dipendenti nei settori politici e militari dicendo: « ... la pubblicazione di queste intenzioni legislative viene interpretata in taluni ambienti più estremisti come preannnuncio di tendenze marxiste: questo modo di procedere deve essere definito, nel quinto anno di guerra, per quello che effettivamente è: un atto di sabotaggio. Nessun esponente dell'economia o uomo politico ragionevole in tutta Italia potrà pensare seriamente ad avviare esperimenti di rivoluzione sociale ».

Dal canto suo, l'ambasciatore Rahn si affrettava a dare ampie assicurazioni al generale Lejers: « le aziende " protette " non saranno molestate dai socializzatori fascisti ». (Deakin — la Repubblica di Salò: pag. 663). Per completare il quadro, non si può a meno di ricordare che il quotidiano di Cremona « Regime Fascista » si allineava al fronte dell'opposizione: « occorre dichiarare che se verrà riconosciuta massima libertà ai rappresentanti operai, si dovrà pretendere anche da essi una preparazione spirituale consona agli interessi supremi dello Stato ed a quelli particolari delle aziende », mentre uno scrittore di spirito aperto, aderente alla Repubblica Sociale, manifestava la sua fede in una apertura verso il socialismo.

Passando da questo panorama di contrastanti prese di posizione alla fase della crisi finale, va ricordato come atto politico di significato inequivocabile un decreto con cui il C.L.N. abolì le leggi della socializzazione dichiarando che avessero obiettivi antinazionali e mirassero ad aggiogare le masse lavoratrici all'invasore tedesco. Tuttavia il comitato di liberazione manteneva in

vita « fino a nuovo e generale regolamento » i consigli di gestione, il capo dell'azienda, la delimitazione dei profitti del capitale e la partecipazione degli operai agli utili. Ma anche queste, che erano vere conquiste sociali, avulse dal complesso della legge socializzatrice, andarono perdute allorché, con l'arrivo degli alleati, il decreto del comitato di liberazione perdette ogni valore.

Il grande quotidiano inglese « The Times » del 4 maggio 1945 manifestava una viva sorpresa perché gli alleati arrivati a Milano il 29 aprile (indifferenti a quanto vi era successo nei giorni della liberazione) erano rimasti meravigliati trovando la città in ordine, cioè con i tram, i telefoni, l'acqua, gli ascensori, il gas, tutto in piena funzione (« a piece of cake ») e in più, un regime di razionamento alimentare ottimo e tutti i ristoranti pubblicamente amministrati... — Il giornale però non diceva che tutto era dovuto a provvedimenti dell'appena cessato governo repubblicano.

Riguardando a queste vicende, inquadrate nel tempo di eccezionali tensioni, non si può fare a meno di rilevare come da parte avversaria si sia rimasti fedeli ad apriorismi di parte, senza nulla ammettere di riconoscimento in senso positivo, sempre inclinando a tutto criticare e disconoscere, per cui Mussolini si sarebbe lasciato guidare da impulsi irrazionali e velleitari, magari riesumando le voglie rivoluzionarie e anarcoidi della gioventù, proprio nell'ora della totale impotenza rivoluzionaria, fabbricandosi, insomma, al declino della vita, quasi una riabilitazione immaginaria. Eppure è storicamente inoppugnabile che egli era stato il capo del partito socialista italiano e, poi, il capo di un regime che per venti anni si era immedesimato con la nazione, senza mai tradire le proprie origini, ma cedendo quella parte di ideologie che non erano compatibili con la legge irresistibile delle contingenti necessità nazionali. Per noi, cioè per tutti coloro che sono rimasti con lui fino all'ultimo, la luce delle idee, anche se affidate all'incertezza del tempo di crisi estrema, hanno conservato qualche luminosità fascinatrice, affidata alle speranze del domani.

Conviene avere sempre presente il clima storico in cui si svolgeva la vita della Repubblica Sociale, un clima di estreme tensioni rese più acute dalla diffusa convinzione che il tempo e gli avvenimenti oramai urgevano, lasciando poco spazio alle meditazioni e agli approfondimenti in tema di legislazione, di riforme e di progetti. Anche in tema di riforme sociali era evidente che lo stesso Mussolini procedeva tra le intuizioni e la fatica delle concrete attuazioni. A tale proposito è interessante rileggere il discorso che egli tenne a Milano il 16 dicembre 1944. Ad un certo punto, riconoscendo che gli operai erano rimasti inizialmente « alquanto scettici » di fronte alle iniziative repubblicane, ammetteva che il loro ritmo sarebbe stato più rapido in altri tempi. « *Ma il seme* » — esclamò — « *è gettato e qualunque cosa accada è destinato a germogliare* ». E aggiungeva « è il principio che inaugura quello che otto anni or sono, qui a Milano, di fronte a 500.000 persone acclamanti, vaticinai " secolo e razionale che da un lato evita la burocratizzazione dell'economico-sociale di salariato per assumere quella di produttore, direttamente interessato agli sviluppi dell'economia e al benessere della Nazione. La socializzazione fascista è la soluzione logica e razionale che da un lato evita la burocratizzazione dell'economia attraverso il totalitarismo di Stato e supera, dall'altro, l'individualismo della economia liberale che fu un efficace strumento di progresso agli esordi dell'economia capitalistica, ma oggi è da considerarsi non più in fase con le nuove esigenze di carattere " sociale " delle comunità nazionali ».

Di sommo interesse, a questo punto, una frase che illumina il pensiero mussoliniano in tema di « socializzazione »: « ... i migliori elementi tratti dalle categorie lavoratrici faranno le loro prove. Io sono deciso a proseguire in questa direzione ». « Due settori ho affidato alle categorie operaie: quello delle amministrazioni locali e quello alimentare. Questi settori, importantissimi, specie nelle circostanze attuali, sono oramai nelle mani degli operai. Essi devono mostrare e spero mostreranno la loro preparazione specifica e la loro coscienza civica ». E concludeva: « co-

me vedete, qualche cosa si è fatto durante questi dodici mesi in mezzo a difficoltà incredibili e crescenti, dovute alle circostanze obiettive della guerra e alla opposizione sorda degli elementi avversi ». Proseguendo, affermava la necessità delle leggi sindacali e degli organismi corporativi per compiere i passi ulteriori della socializzazione e ricordava che « fino dalla prima seduta del consiglio dei ministri del 27 settembre 1943 egli aveva dichiarato che la Repubblica sarebbe stata unitaria nel campo politico e decentrata in quello amministrativo, e che avrebbe avuto un pronunciatissimo contenuto sociale, tale da risolvere la questione almeno nei suoi aspetti più stridenti, tale cioè da stabilire il posto, la funzione, la responsabilità del lavoro in una società nazionale veramente moderna ». Poi, quasi preoccupato dell'eventuale carattere totalitario della riforma in corso, precisò che tale non era la sua intenzione, anche se nel manifesto di Verona si era parlato del partito unico. « Ad un dato momento — precisò — dell'evoluzione storica italiana può essere feconda di risultati — accanto al partito unico e cioè responsabile della direzione globale nello Stato — la presenza di altri gruppi che, come dice all'articolo « 3 » il « Manifesto di Verona », esercitino il diritto di controllo e di responsabilità critica sugli atti della pubblica amministrazione. Gruppi che — partendo dall'accettazione leale — integrale e senza riserve del trinomio « Italia, Repubblica, Socializzazione » — abbiano la responsabilità di esaminare i provvedimenti del governo e degli enti locali, di controllare i metodi di applicazione dei provvedimenti stessi e le persone che sono investite di cariche pubbliche e che devono rispondere al cittadino, nella sua qualità di soldato — lavoratore — contribuente, del loro operato ».

Dieci giorni dopo il discorso di Milano nel quale era stata proclamata la necessità di un decreto sull'ordinamento sindacale, si provvide anche a questa integrazione legislativa che era oramai inevitabile e necessaria dopo che col decreto 8 settembre 1944, n. 603, si era provveduto alla liquidazione delle confederazioni fasciste dei lavoratori e dei professionisti e artisti, mentre col

decreto 25 dicembre 1944 si provvedeva alla liquidazione delle confederazioni fasciste dei datori di lavoro.

Mi è sembrata necessaria questa precisazione in tema di legislazione sociale per mettere in luce che in Mussolini erano presenti i grandi interrogativi in tema di riforme sociali. La polemica con coloro che ritenevano l'ordinamento collettivistico origine e causa di un rallentamento e di un disordine del processo economico e di un peggiore approvvigionamento delle popolazioni e coloro che sostanzialmente rimanevano fedeli al concetto dell'economia di mercato, cioé a quel sistema economico che si fonda sui prezzi liberi (perciò anche veri), sulla concorrenza, sulla libertà d'iniziativa, è polemica antica, naturalmente non priva di deviazioni e di sfumature. A Mussolini che proveniva dal campo socialista, era certamente presente una constatazione quasi profetica del sociologo italiano Gaetano Mosca, invocato da Benedetto Croce, che aveva dettato la prefazione al suo trattato di scienza politica e, anche, del grande economista Wilhelm Roepke, critico tenace del collettivismo.

Norme integrative e di attuazione.

Dopo qualche mese di applicazione della legge 12 febbraio 1944, si ritenne necessario, in base alle prime esperienze, procedere ad una revisione integrativa e correttiva. Si provvide col Decreto Legislativo 12 ottobre 1944, n. 861 che fu un lavoro molto ampio, dettagliato e importante per la parte concernente la partecipazione dei lavoratori.

In un titolo 1° si procedette alla determinazione dei requisiti delle imprese private per la socializzazione; poi si passò alle norme per l'ordinamento delle stesse imprese private. Passando a trattare degli « organi delle imprese » e particolarmente la rappresentanza dei lavoratori nell'assemblea, punto cruciale che era stato causa di taluni dissidi di interpretazione, si passava a determinare la composizione del « Consiglio di gestione » e del

« Comitato esecutivo », sempre con particolare riguardo alla rappresentanza dei lavoratori. La legge passava poi al titolo III°, cioè al capo dell'impresa, definendolo « primo lavoratore » e dettando le norme per la sua scelta secondo le varie forme di società. Di particolare importanza le norme sulla *determinazione e ripartizione degli utili*. Una seconda parte della legge concerne le imprese appartenenti allo Stato, ai comuni, alle provincie e ai consorzi, sempre con la partecipazione dei lavoratori. Da ultimo, la legge dettava le norme finali, prima delle quali quella riguardante la *Commissione Centrale per la Socializzazione*. Tale Commissione era presieduta dal ministro dell'economia corporativa o, per sua delega, da un vice presidente, e composta di: 1°) tre rappresentanti dello stesso ministero; 2°) due per il ministero delle finanze; 3°) due rappresentanti del ministero della giustizia e due del ministero dell'interno. Seguiva l'elenco dei rappresentanti dell'Istituto di gestione e di finanziamento, uno dell'Avvocatura dello Stato e uno del Consiglio di Stato; inoltre, tre rappresentanti della Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti e, infine, un rappresentante dell'associazione nazionale dipendenti da pubbliche amministrazioni e cinque capi di impresa e cinque rappresentanti di lavoratori designati dalla Confederazione generale della tecnica e delle arti.

La competenza della Commissione: parere sulla formulazione di tutti i provvedimenti legislativi in materia di socializzazione, nonché sulla interpretazione dei relativi provvedimenti legislativi e sull'applicazione della stessa a singoli settori produttivi o a singole imprese. La legge, di evidente importanza data la delicatezza della materia, si chiudeva con le norme transitorie riguardanti quelle imprese che si fossero già socializzate dopo l'entrata in vigore della legge fondamentale 12 febbraio 1944, n. 375.

RAPPORTI CON LE AUTORITA' TEDESCHE

Fu questo il problema più arduo da affrontare. Preliminarmente c'era da risolvere il quesito se i tedeschi si trovassero in Italia in stato di totale « occupazione », come il loro atteggiamento assunto fino dai primi giorni dopo l'armistizio faceva ritenere, oppure se potesse sopravvivere almeno il ricordo di ciò che aveva regolato gli sforzi, i sacrifici, i programmi sorti tra Italia e Germania dopo il patto d'alleanza. Era evidente che se la Germania, in seguito all'armistizio col comune nemico e, poi, per esserle stata dal governo del sud dichiarata la guerra, avesse ritenuto spettarle la qualità di *« nemico »*, non soltanto nei confronti del sud, ma globalmente verso l'Italia intera, sarebbe stato impossibile contestarle la legittimità della sua posizione di potenza occupante, con tutte le conseguenze ben note. Dovevo affrontare il quesito e lo feci nel primo incontro che ebbi con l'ambasciatore tedesco Rahn, senza assumere il tono di una inquisizione, ma quasi aprendo una parentesi allusiva nel corso della conversazione. *« Naturalmente, gli dissi, noi non dimentichiamo il tempo dei nostri buoni rapporti »*... ed egli subito m'interruppe dicendo *« la nostra alleanza dopo quello che è successo, è come prima e, forse, più forte di prima »*. Un peso enorme gravava sul mio spirito prima di queste parole alle quali seguì un senso di silenzioso sollievo. Alleati? Ma allora io agirò da alleato, seppure non oltre i confini del vostro diritto di alleati; alleati? e allora potrò difendere i magistrati, le nostre leggi, la nostra giurisdizione, insomma la nostra indipendenza.

I dissensi che talvolta divennero contrasti acuti non manca-

rono, perché se il rapporto diplomatico con l'ambasciatore e col consigliere addetto al nostro ministero della giustizia von Hachwitz, si svolsero in stile corretto e ispirato a fiducia, quando si trattava di discutere problemi urgenti e delicati con elementi militari o delle S.S., il clima era tutt'altro e tale da rendere evidente una ostilità invano repressa. Ad un certo punto, ai primi di novembre 1944 i tedeschi manifestarono a Mussolini un vivo disappunto per i rapporti difficili che erano venuti a crearsi col ministero della Giustizia. Questa situazione dovetti illustrarla con un memoriale diretto a Mussolini la cui parte essenziale ritengo opportuno qui riportare: « ... ma quando dalle questioni di interesse germanico derivanti dal trattato di alleanza si passò a richieste che interferivano nel campo di azione esclusivamente nostro, io non potevo prestare adesione. Così avvenne quando mi si proponeva la soppressione delle nostre Corti di Assise, ovvero la riforma della nostra procedura civile con abbandono del giudizio collegiale per ritornare al sistema del " giudice unico " che in Italia fece cattiva prova, oppure insistendo per il giuramento dei magistrati (salvo farvi opposizione i due supremi commissari del "Litorale Adriatico" e della "Zona Prealpina "), mentre da parte nostra, e per ragioni soltanto da noi apprezzabili, si ritenne di soprassedervi ».

« In tutti questi casi un mio cedimento avrebbe significato abdicare alla nostra già profligata sovranità; si sarebbe sconvolto il nostro sistema giuridico, la procedura civile da poco tempo rinnovata e che funzionava con generale soddisfazione sarebbe andata all'aria, con grave danno della vita giuridica del Paese che ha bisogno di stabilità e di ordine. E non Vi parlo della situazione giudiziaria nel " Litorale Adriatico " e nella " Zona Prealpina " perché Voi conoscete già tale problema, anche nei minuti dettagli ».

« Naturalmente, io non potevo tacere di fronte al fermo e all'arresto di nostri magistrati, né all'arbitraria liberazione di detenuti dai nostri stabilimenti carcerari. Da oltre un mese due giudici del tribunale di Genova, arrestati dalle S.S. sono relegati

in carcere. Fra tutti, questo è il caso più grave e ancora niente accenna che lo si voglia risolvere da parte tedesca per ristabilire la situazione di diritto e per far cessare una permanente offesa alla nostra sovranità. I miei camerati che reggono altri dicasteri si trovano ad affrontare ogni giorno gravi questioni con i tedeschi, ma gli argomenti in discussione, come i trasporti, gli approvvigionamenti, le materie prime ecc. sono di tutt'altro carattere, e quindi il fatto di aderire in tutto o in parte alle richieste dell'alleato, che pure incidono sui nostri interessi, non significa mai toccare delicate questioni di principio. Di questa natura sono sempre, invece, i problemi che io devo trattare e conseguentemente il mio compito è assai difficile e delicato ».

« Confido che la situazione, quale è oggi tra il mio ministero e l'ambasciata di Germania, sia in breve avviata ad un chiarimento ».

Brescia 20 novembre 1944.

Sempre per dimostrare quali siano stati i rapporti con le autorità tedesche, fu di grande importanza la deposizione resa nel mio processo avanti la Corte di Assise di Bergamo dal dott.

[A proposito dei rapporti tra stato occupante e stato occupato, è interessante ricordare una sentenza della Corte Suprema a Sezioni Unite, del settembre 1952.

La Corte d'Appello dell'Asmara con una sentenza del 19 febbraio 1946 confermava una decisione del tribunale locale che aveva condannato un cittadino italiano per commercio clandestino di oppio: era costituita da un ufficiale di S.M. Britannico con le funzioni di presidente e da due cittadini italiani, uno magistrato e l'altro funzionario dell'amministrazione dell'Africa Italiana. La sentenza non poté essere impugnata per Cassazione essendo tale gravame vietato dalla potenza occupante. Quindi, respinto l'appello, la sentenza passava in giudicato. Quando il cit-

Michele Stellatelli che era stato a capo dell'ufficio legislativo del ministero e che poi, a guerra finita, fu presidente della Corte di Appello di Trieste. Dopo avere detto delle tante difficoltà in-

---

tadino italiano rientrò in Italia, io lo difesi innanzi le Sezioni Unite della Cassazione, sostenendo che venisse dichiarata la inesistenza della sentenza della Corte di Appello dell'Asmara, non potendo riconoscersi legittimità ad un organo giurisdizionale costituito in un *territorio occupato:* e quindi concludevo che la causa venisse rinviata alla Corte di Appello di Roma. E la Corte Suprema, con una interessante sentenza, accolse il ricorso, dichiarò inesistente la sentenza della Corte di Appello di Asmara e designò quella di Roma per il giudizio sulla impugnazione a suo tempo proposta dall'imputato contro la sentenza di quel tribunale.

In sostanza, la Suprema Corte ritenne che lo stato occupante non è legittimato senz'altro a istituire nel territorio dello stato occupato propri organi di giustizia, né comunque a modificare l'organizzazione giudiziaria preesistente. Qualora si tratti di tutelare il corpo delle truppe occupanti, le Corti Marziali possono talvolta giudicare di determinati reati occasionati dallo stato di guerra ma mai attribuirsi la cognizione di reati comuni non aventi rapporto alcuno con lo stato di guerra: sempre in considerazione delle convenzioni dell'Aja.

Infine, con una perspicua motivazione la Corte ritenne la legittimità del sindacato dell'autorità giudiziaria in quanto essa ha la potestà giurisdizionale di indagare, caso per caso, se in difetto della emanazione di una specifica norma legislativa, taluni atti, compiuti da una potenza straniera nel territorio occupato, siano o meno legittimi, alla stregua di quei principii di diritto internazionale che, in forza degli usi e delle convenzioni, siano stati accettati come norme giuridiche da tutti gli stati che fanno parte della Comunità Internazionale, obbligati di conseguenza a rispettare tali principi nei reciproci rapporti].

contrate nei rapporti con altri ministeri e anche col partito, così proseguì:

1) « Ricordo, fra tanti altri provvedimenti, un decreto istitutivo di un Tribunale Straordinario per le Brigate Nere. Il decreto era già stato firmato da Mussolini e dagli altri ministri interessati, quando arrivò per la controfirma di Pisenti. Ma ci si accorse che quel decreto non attribuiva al nuovo tribunale la sola competenza per giudicare gli appartenenti a quel corpo militare, e si pretendeva, nientemeno, che il suddetto tribunale fosse competente a giudicare di qualsiasi reato commesso anche in epoca precedente alla data del decreto e fuori dell'appartenenza al corpo. E si giungeva all'estremo: quel tribunale straordinario sarebbe stato competente a giudicare persone estranee alle brigate nere, ma che da esse fossero state arrestate. Pisenti intervenne presso Mussolini e riuscì ad ottenere la riforma del decreto con la eliminazione degli errori rilevati ».

2) « Si pretendeva un decreto per sopprimere il supplemento di congrua ai sacerdoti antifascisti. Ma siccome il provvedimento sarebbe stato attribuito ad una commissione formata soltanto da elementi tratti dall'ambito ministeriale dell'Interni, con violazione di quanto disponeva il Concordato, cioè competenza di una commissione bilaterale, composta da elementi rappresentativi dello Stato e della Chiesa, in parità, Pisenti si oppose e il provvedimento non fu mai emanato ».

Ma ritornando ai rapporti con i tedeschi, il teste Stellatelli ricordò:

a) che essi pretendevano la istituzione di un mezzo di impugnazione straordinario contro qualsiasi sentenza passata in giudicato. Si tendeva, sostanzialmente, a far cadere nel nulla le sentenze di assoluzione pronunciate dalle autorità italiane e che non fossero gradite ai tedeschi. La proposta venne respinta, nonostante le rinnovate insistenze.

b) Si voleva la pena di morte per tutti i reati contro le persone e la proprietà, commessi in danno di appartenenti alle

forze armate germaniche. E la pena di morte la si voleva anche per i casi di reato tentato! L'opposizione del ministro valse a respingere tali pretese.

c) Durante i 14 mesi del mio servizio — disse Stellatelli — i tedeschi insistettero per ottenere la costituzione di organi speciali per giudicare reati in materia di distribuzione e consumo di merci, da costituire presso il ministero della Economia Corporativa. Avrebbero potuto infliggere pene restrittive della libertà personale, pene pecuniarie fino ad un massimo di 10 milioni, confische di aziende e confische fin'anco di tutto il patrimonio personale dell'incolpato. Si voleva, evidentemente, escludere qualsiasi intervento del Ministero della Giustizia che sempre si oppose a tali proposte, con esito positivo.

d) I tedeschi pretendevano una riforma delle nostre leggi razziali, al punto di ritenere appartenenti alla razza ebraica i figli di matrimonio misto, mentre secondo la legge italiana, essi sono considerati ariani. Anche in questo caso l'opposizione fu ferma e vittoriosa.

La testimonianza del magistrato si concluse col ricordo della amnistia proposta e concessa nella ricorrenza del 28 ottobre 1944. Ministro e magistrato avevano lavorato insieme per una intera giornata per redigere il provvedimento che fu accolto con unanime approvazione. Così, il programma iniziale che consisteva, in quel clima di tragica crisi, nel proposito di « salvare gli italiani », faceva fedelmente il suo corso.

Ma i rapporti con le autorità tedesche giunsero ad una grave crisi tra la fine di marzo e i primi di aprile 1944, quando si erano accentuate le tensioni interne e inasprita l'offensiva partigiana contro i militari tedeschi.

Le autorità germaniche stavano per passare ad una repressione durissima che avrebbe culminato con la istituzione di « *Corti Marziali Volanti* » destinate alla eliminazione di quanti attentassero alla loro sicurezza. Di questo proposito perentorio me ne parlò Mussolini, manifestandomi la sua preoccupazione

non soltanto per la minaccia di tragiche giornate, ma anche perché quella iniziativa tedesca avrebbe clamorosamente offeso le nostre prerogative di stato indipendente. Egli aggiunse che per sventare questa minaccia urgeva ammonire le autorità tedesche che il governo della R.S.I. intendeva non rinunciare alla sua autorità. E infatti, con tutta urgenza, il nostro ministero delle Forze Armate redasse uno schema di decreto (che poi assunse la definizione impropria di « bando ») che Mussolini mi sottopose per la firma. Il contenuto era estremamente severo, non solo per la comminatoria della pena di morte, ma anche perché essa era prevista come applicabile immediatamente dopo avvenuta la pubblicazione del decreto nella « Gazzetta Ufficiale ». L'intenzione intima era però quella di provvedere, in sede di applicazione, ad attenuare le sanzioni; ma come ministro della Giustizia, io rilevai l'estrema severità del provvedimento, anche per la difficoltà della sua conoscenza effettiva in quel tempo di crisi, considerando specialmente la remota dispersa localizzazione dei reparti e dei singoli che difficilmente avrebbero potuto venire a conoscenza del decreto per regolarsi di conseguenza. Insomma, proposi e feci accettare una *franchigia* che consentiva a disertori e renitenti la esenzione dal giudizio e dalla pena in caso di presentazione spontanea e di assunzione al lavoro. Questa « franchigia », *di un mese*, fu inserita nel decreto legislativo 18 aprile 1944 N. 145, con l'art. 3. Il Ministero della Cultura Popolare ebbe l'incarico di dare la massima diffusione al provvedimento che, nella tragica situazione di allora, fu considerato come una amnistia. Si presentarono circa quarantamila uomini e poi, considerando giusto tener presente anche il caso di coloro che in precedenza fossero stati già denunziati, si provvide all'archiviazione di venticinquemila procedimenti in pendenza presso il tribunale militare di Milano.

Fatti e cifre incontestabili, che furono oggetto di indagini giudiziarie consacrate anche in sentenze; ma che ebbero successive inaudite vicende di carattere deformante e fazioso.

Quantunque il decreto avesse avuto integrale e clamorosa

pubblicazione, un giornale ciellenista di Bergamo (« Il Giornale del Popolo ») pubblicò poi un articolo a firma Signorelli, che copriva una carica importante in quel settore, in cui, oltre a pubblicare il decreto sopprimendovi il citato articolo 3 (franchigia), lo commentava con inaudita violenza, specialmente contro il ministro della giustizia, nei confronti del quale l'autore scriveva di aver preso parte insieme ad altri volenterosi al tentativo di sopprimerlo, tentativo che per fatalità non era riuscito... E di lì ad un mese il quotidiano udinese « La Libertà » riportava l'articolo, conservandone la falsificazione, non senza aggiungere parole di encomio per l'autore.

Così andarono le cose a quel tempo, né è a ritenersi che in seguito si sia provveduto ad una qualsiasi rettifica.

Sempre in tema di provvedimenti di clemenza e per casi di diserzione e mancanza alla chiamata alle armi, va ricordato il decreto 11 marzo 1944, n. 341, per il quale « nel caso di particolari circostanze favorevoli all'imputato, o quando si trattasse di disertore che si fosse costituito volontariamente, la pena poteva essere diminuita fino ad un minimo di dieci anni di reclusione ». E poi, il decreto 11 marzo 1944, n. 336, per il quale i mancanti alla chiamata e i disertori presentatisi prima del 9 maggio 1944 erano esenti da pena e archiviati i procedimenti penali ancora in corso.

Inoltre lo stesso decreto disponeva che i condannati per diserzione potevano ottenere il differimento della pena presentando domanda di volontario arruolamento; e all'art. 4 si disponeva la estinzione del reato se il condannato, dopo ottenuto il beneficio del differimento, aveva conservato ottima condotta per un periodo di almeno sei mesi. Naturalmente, esclusa l'esecuzione della pena e la cessazione degli effetti penali della condanna.

Ancora: con altro decreto 2 aprile 1944, n. 120, si disponeva l'estensione dei benefici della liberazione condizionale e dei condoni a coloro che, posteriormente al commesso reato e sino

alla fine della guerra, fossero arruolati in servizio militare o assegnati al servizio del lavoro, avendo dato prove effettive e costanti di buona condotta. D'altra parte, l'art. 2 disponeva la concessione della liberazione condizionale, anche non ricorrendo i requisiti previsti dal Codice Penale, a coloro che dovessero scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se volontari ovvero chiamati o richiamati alle armi, fossero dichiarati idonei al servizio militare ed effettivamente arruolati.

LA LEGISLAZIONE

La prima preoccupazione fu quella di stabilire giuridicamente i modi e i termini per un regolare sistema legislativo e a ciò si provvide con Decreto Legislativo del Duce del 18 gennaio 1944, n. 26.

All'art. 2 si stabiliva che tutti i decreti, previa registrazione alla Corte dei Conti, dovevano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Potrà sembrare strano o addirittura inconcepibile che in quella situazione di fatto che aveva tutte le caratteristiche della incertezza e della provvisorietà, si cedesse all'imperativo delle norme classiche della legislazione; ma in verità lo stato d'animo di chi governava la repubblica sociale, non risentiva affatto di questa situazione e tutto fu disposto secondo i criteri della normalità.

Si stabiliva, all'articolo 5, che la collezione ufficiale dei Decreti col titolo: « Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti » fosse posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli, cioè di quell'organo che era scomparso durante il ventennio dopo l'entrata in vigore della legge sui poteri del Primo Ministro. E all'articolo 6 era detto che tutti gli originali dei decreti da inserirsi nella raccolta ufficiale dovevano trasmettersi al ministro Guardasigilli, che avrebbe apposto il proprio « visto », ed il sigillo dello Staro. Si aggiungeva subito che se il Guardasigilli riscontrasse qualche difficoltà riguardo alla forma o al tenore del decreto, il visto e il sigillo sarebbero stati sospesi in attesa di una decisione del capo del governo, sentito il consiglio dei mi-

nistri. Quanto poi agli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale, essi resterebbero affidati alla custodia del Guardasigilli, per finire poi, cessata la necessità di trattenerli, all'Archivio di Stato.

Avvenne più volte che queste norme riguardanti le funzioni e le iniziative del Guardasigilli entrassero efficacemente in azione. Tranne casi eccezionali, le osservazioni del Guardasigilli incontrarono regolarmente l'assenso di Mussolini.

Discussioni e dissidi insorsero frequentemente con gli altri ministri, senza però che ciò influisse sui personali rapporti, conseguenza logica e naturale delle diverse funzioni e mentalità .

In questa situazione, l'opera legislativa della repubblica sociale fu veramente complessa e toccò tutti i rami della vita nazionale. La Gazzetta Ufficiale uscì regolarmente e chi volesse dedicarsi ad un esame analitico di essa si troverebbe di fronte ad una grossa raccolta in cui i principi politici e sociali e i presupposti di un ordine nuovo rivelerebbero delle dimensioni e dei contenuti in tutto degni di una legislazione di tempi normali. Qui ci si limiterà a mettere in rilievo i punti essenziali.

Una prima parte è dedicata alle basi fondamentali del nuovo Stato secondo le dichiarazioni di Mussolini: poi seguivano le norme sul funzionamento e sulla competenza degli organi del governo repubblicano fino alla nuova costituzione dello Stato, con la promulgazione e pubblicazione dei decreti legislativi.

Seguiva un capitolo dedicato alle origini e alle funzioni del partito fascista repubblicano; nel capitolo sesto dedicato alle indegnità politiche, alle sanzioni per i traditori e agli organi giurisdizionali straordinari, degno di particolare rilievo il Decreto Legislativo 22 gennaio 1944, n. 6, che istituiva un Consiglio di Revisione per le sentenze dei Tribunali Provinciali Straordinari, primo passo di un'opera di revisione. Il capitolo settimo riguardava il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, che già esisteva nel periodo precedente il 25 luglio. Il Decreto conteneva alcune modifiche sulla composizione delle Sezioni Regionali, ma

la innovazione più importante fu introdotta col Decreto 20 maggio 1944, n. 220, con le norme di procedura per le domande di grazia in caso di condanne a morte emesse da quel tribunale. Questo provvedimento si rese necessario allorché si manifestò a Torino la tendenza ad evitare il controllo del Ministro della Giustizia. Il brevissimo decreto (« ritenuta la urgente e assoluta necessità di modificare l'attuale procedura per l'inoltro di tali domande ») stabilì che la domanda di grazia dovesse essere presentata al Ministro della Giustizia, con eventuale trasmissione da parte del P.M. presso il Tribunale Speciale o presso la sezione che avesse pronunziato la sentenza.

La legislazione in tema di amministrazione, riguardava soprattutto l'Ordinamento Amministrativo con una serie di decreti relativi alle modifiche ai precedenti provvedimenti in materia del personale trasferitosi o non trasferitosi nelle nuove sedi, nonché gli organici dei prefetti, le norme per la nomina dei podestà e vice podestà, e la disciplina del nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Ma il provvedimento che ebbe carattere veramente innovativo e quasi rivoluzionario fu quello consacrato nel decreto 3 giugno 1944, n. 405, per la « Istituzione delle Consulte Comunali Elettive ». Innovando le disposizioni contenute nel Testo Unico della legge comunale e provinciale (Decreto 3 marzo 1934, n. 383) si istituivano in tutti i comuni le *Consulte elette direttamente dai lavoratori manuali, tecnici e intellettuali,* iscritti nella Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. La Consulta — articolo 5 — era chiamata a collaborare col Podestà, con funzione consultiva, particolarmente per quanto riguardava l'assistenza, la elevazione e il benessere delle classi lavoratrici. Modifica importante alla situazione precedente, in quanto stava a segnare un inizio di regolamentazione democratica. Si trattava evidentemente, di un organo con funzioni consultive; ma facendo salva la posizione del podestà, non si toglieva alla Consulta il prestigio di un organo investito del do-

vere — potere di dare consigli al capo dell'amministrazione comunale, il quale, logicamente, non poteva prescindere dai consigli e dalle proposte.

Giurisdizione

Un primo decreto (10 novembre 1943) ebbe per oggetto la intestazione delle sentenze, degli atti notarili e altri provvedimenti dell'amministrazione della Giustizia: non più la denominazione di « Procuratore Generale del Re Imperatore », ma quella di « Procuratore Generale dello Stato » e « Procuratore dello Stato ».

Si ritenne necessario istituire presso il Ministero della Giustizia — sede di guerra — un Ufficio Superiore di vigilanza sui vari servizi amministrativi e giudiziari in collegamento col Gabinetto, e a ciò si provvide col decreto 30 novembre 43 n. 851 con la istituzione dell'Ufficio Superiore del Capo dei Servizi, precisando che le relative funzioni sarebbero affidate ad uno dei Direttori Generali del Ministero, senza alcun particolare emolumento.

I Magistrati giudicanti, che avevano conseguito la inamovibilità a sensi dell'ordinamento giudiziario del gennaio 1941, potevano, per esigenze di servizio determinate da necessità urgenti, essere tramutati in altra sede senza loro consenso, per il periodo della guerra. (Decreto 31 gennaio 1944, n. 24).

Quanto al giuramento dei Magistrati, è stato già detto che si ritenne di soprassedervi. Il decreto 21 febbraio 1944, n. 43, che lo prescriveva, non ebbe dunque applicazione. Modifiche all'Ordinamento Giudiziario sulle promozioni in magistratura, rese necessarie dallo stato di guerra, furono disposte con decreto 12 marzo 1944, n. 135, applicabile fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra. Rimanevano salvi gli effetti dei precedenti concorsi e scrutini, con l'osservanza di quanto disponeva agli artt. 180 e 152 il decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Con altro decreto 24 marzo, n. 233, si disponeva la sospensione del collocamento a riposo dei Magistrati.

Gli uditori giudiziari avrebbero conseguito la promozione ad aggiunto, a tutti gli effetti, dopo due anni di effettivo tirocinio giudiziario. L'esame pratico che era stato indetto con decreto 25 febbraio 1943, veniva sospeso. Rimaneva da provvedere per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie: si provvide con decreto 29 maggio 1944, n. 242, per la composizione della Commissione Centrale di Scrutinio che avrebbe avuto a suo presidente il Capo dei Servizi del Ministero.

Era indifferibile l'adozione di provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari; e si provvide con decreto 26 febbraio 1944, n. 197, con un assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile né pignorabile.

Le incursioni degli aerei anglo-americani produssero gravi danni ad alcune sedi giudiziarie. Il decreto 8 maggio 1944, n. 441, dispose per il trasferimento temporaneo degli Uffici Giudiziari di Pesaro nel comune di Santangelo in Vado, con facoltà del Presidente del Tribunale di Pesaro di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio. Altro trasferimento, di grande importanza, avvenne poi per gli uffici giudiziari di Ancona, a seguito della distruzione di quel palazzo di giustizia, a Tolentino, città famosa per il trattato fra Napoleone e Papa Pio VI per la cessione di Avignone alla Francia. Vi si recò di urgenza lo stesso Ministro della Giustizia per assistere i Magistrati in quella ardua situazione.

Corte Suprema di Cassazione

Come si è detto nel corso di questa esposizione, un primo provvedimento che istituiva due sezioni promiscue con magistrati scelti dal primo presidente della Corte di Appello di Brescia tra i presidenti di sezione delle Corti di Venezia, Milano, Brescia, Torino e Bologna e tra i consiglieri delle stesse Corti, era stato

adottato prima della mia nomina. Ma poi, dopo approfondito esame della situazione e specialmente perché si voleva evitare il sorgere di una Corte di Cassazione del tutto diversa e staccata da quella unitaria con sede in Roma, quel primo decreto venne abrogato con quello del 28 marzo 1944 n. 112, che provvide al trasferimento da Roma a Brescia di tre sezioni della Corte Suprema di Cassazione. Provvedimento temporaneo, per la semplice durata della guerra e quindi non lesivo del carattere unitario della Suprema Corte. Un successivo decreto 28 aprile 1944, n. 164, disponeva che il Presidente di una delle sezioni trasferite a Brescia e il capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso tali sezioni avrebbero esercitato le attribuzioni che la legge conferiva al Primo Presidente e al Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.

Avvocatura dello Stato - Avvocati e Procuratori

Per la durata dello stato di guerra fu provveduto ad alcune modifiche delle norme riguardanti la composizione e il funzionamento della Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura Generale dello Stato (Decreto 25 aprile 1944, n. 197).

Occorreva provvedere per gli esami di Procuratore e particolarmente per quei praticanti che avessero partecipato a operazioni di guerra: il Decreto 9 novembre 1943 dispose per un rinvio a data da destinarsi e con altro decreto 16 marzo 1944 n. 111, si dispensavano dalle prove scritte per gli esami di Procuratore coloro che si trovassero a prestare servizio nelle forze armate repubblicane. La commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla valutazione dei candidati in base al risultato della sola prova orale.

Da ultimo, « attese le difficoltà dei trasporti dovuti alle contingenze belliche, e tenuto conto dell'opportunità di evitare ai candidati viaggi particolarmente disagevoli », un decreto

del 23 luglio 1944, n. 470, statuì che le prove orali per i praticanti procuratori già partecipanti a operazioni di guerra, sarebbero state sostenute invece che presso il ministero della Giustizia a Brescia, presso le sedi delle Corti di Appello e cioè: Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia. Il decreto provvedeva alla nomina delle Commissioni presso le singole Corti di Appello.

Alla costituzione del Comitato per la custodia dell'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori provvide il Decreto 14 agosto 1944. Furono nominati a farne parte i seguenti avvocati: Beretta Giovanni, di Brescia; Bonardi Carlo, di Brescia; Carnazzi Sebastiano, di Bergamo; Frugoni Arsenio, di Brescia; Genovesi Cesare, di Mantova e Tortini Franco, di Cremona.

Notariato e archivi notarili

Con un decreto 10 luglio 1944 fu provveduto a favore dei notai profughi di guerra e con altro decreto 26 giugno 1944, n. 480, si provvide ad alcune modifiche alla costituzione della Commissione che esercitava le attribuzioni di Consiglio di Amministrazione per gli impiegati degli Archivi Notarili, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

La Socializzazione

Col Decreto 12 febbraio 1944, n. 275, venne istituita la Socializzazione delle imprese in base all'ampia relazione illustrativa degli scopi e dei mezzi di questa che fu la più importante innovazione sociale della R.S.I. Con altro Decreto di pari data venne stabilita l'entrata in vigore della Socializzazione al 30 giugno 1944 e quindi, con altro Decreto del 1° luglio 1944, si stabilì che le imprese editrici e giornalistiche erano tenute a pre-

sentare entro il 31 luglio 1944 i loro statuti adeguati alle norme sulla socializzazione.

Il provvedimento legislativo sulla Socializzazione rendeva necessaria una disciplina dei finanziamenti e pertanto con Decreto 12 febbraio 1944, n. 269, venne costituito l'Istituto di Gestione e Finanziamento (Ente di diritto pubblico) che, inizialmente, avrebbe dovuto avere sede in Roma, ma poi venne trasferito a Milano con Decreto 1° luglio 1944. Qualora la formazione e approvazione delle imprese socializzate non avvenisse ad opera delle relative assemblee, il Ministro per l'Economia Corporativa vi avrebbe proceduto con proprio decreto, e altrettanto si disponeva per la nomina di commissari nelle imprese stesse. (Decreto 31 agosto 1944, n. 518).

Servizio del Lavoro - Opera Naz. Mutilati e Invalidi del Lavoro

Con Decreto 7 dicembre 1943, n. 843, venne istituito il Commissariato Nazionale del Lavoro, alle dirette dipendenze del Capo del Governo. Di sua competenza tutte le forme di assistenza a favore dei lavoratori che si trasferissero, in Italia o all'estero, fuori dalla normale residenza. Ogni mutamento in materia di condizioni di lavoro da parte di altri Ministeri doveva essere concordato col Commissariato del lavoro.

Molto importante il Decreto 24 dicembre 1943 per la fissazione dei salari medi come base per la liquidazione degli infortuni sul lavoro, *nella provincia di Udine,* già inclusa nel Litorale Adriatico, zona di occupazione tedesca. Id. Id. per la provincia di Belluno (Zona Prealpina): Decreto 4 febbraio 1944.

L'Opera Nazionale Invalidi e Mutilati del Lavoro venne istituita con Decreto del 21 aprile 1944, n. 251, come Ente autonomo. Di sua competenza l'assistenza sanitaria, morale, e sociale degli appartenenti alle suddette categorie: e, inoltre, anche per il ricovero, il collocamento e l'assistenza giuridica.

Prezzi - Economia Corporativa

Materia di somma importanza quella dei prezzi in tempo di guerra e necessità di una disciplina. Venne istituito il Commissariato Nazionale Prezzi (Decreto 6 dicembre 1943, n. 833). Sua competenza la formazione dei prezzi e relative variazioni per i prodotti agricoli, industriali, per i trasporti e prestazioni professionali e artigiane. Organo di vigilanza, un Ufficio Centrale Ispettivo.

Con Decreto 11 aprile 1944, n. 114, venne istituita la « Polizia Economica » composta di elementi tratti dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia col compito dell'accertamento, repressione e denunzia dei reati attinenti le discipline economiche della produzione, ammassi, distribuzione dei consumi e relativi prezzi.

Sindacati

Una serie di decreti (13 febbraio 1944 — 22 aprile 1944 — 9 e 12 maggio 1944) ebbero come oggetto i contributi e l'inquadramento sindacale (principale e supplettivo).

Disciplina dell'industria

Con Decreto 26 giugno 1944 vennero istituiti i 24 Comitati Industriali per la disciplina dell'economia in tempo di guerra. (Comitato Ind. della Siderurgia — Com. Ind. della Lavorazione del ferro — Com. Ind. per macchine, utensili ecc. — Com. Ind. della elettrotecnica — Com. Ind. meccanica di precisione e ottica — Id. Id. autoveicoli — Id. Id. veicoli ferroviari — Id. Id. metalli non ferrosi — Id. Id. miniere e cave — Id. Id. oli minerali e carburanti — Id. Id. chimica e gomma — Id. Id. olii grassi industriali — Id. Id. fibre e industrie tessili — Id.

Id. cellulosa, carta e stampa — Id. Id. elettricità — Id. Id. acqua e gas — Id. Id. pietre e terre — Id. Id. cuoio — Id Id. lavorazione del legno e industrie varie — Id. Id. armi — Id. Id. munizioni — Id. Id. costruzioni navali — Id. Id. costruzioni aeronautiche — Id. Id. mezzi corazzati).

Agricoltura - Produzione e alimentazione

Sertore di estrema importanza, dati i tempi difficili e la presenza di truppe straniere con esigenze alimentari: Decreto Ministeriale 3 novembre 1943 (Finanze) per il funzionamento dell'Associazione Nazionale degli Enti Economici dell'Agricoltura e servizi speciali di controllo sui prodotti agricoli.

Con Decreto 3 novembre 1943 si provvide ai programmi annuali per i corsi professionali ai contadini e per un piano generale di ricerche sperimentali. Con altro decreto 18 gennaio 1944 fu indetto un concorso per l'incremento della produzione agricola per l'annata 1943/1944. Suddivisione delle aziende concorrenti in tre categorie: grandi, medie e piccole aziende agrarie.

Con Decreto 28 febbraio 1944, n. 263, si provvide alla determinazione dei contributi dovuti dagli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura per l'anno 1944 ai fini di finanziare le Assicurazioni, i Sindacati e altri Enti assistenziali. Ai fini del mantenimento integrale dei prodotti agricoli conferiti agli ammassi, si provvide ai relativi finanziamenti e relative garanzie, col Decreto 8 luglio 1944, n. 426.

Alimentazione

In relazione al Decreto 17 febbraio 1942 relativo alla istituzione del rancio unico nei pubblici esercizi per il pasto serale del sabato e per i due pasti della domenica, con Decreto

11 gennaio 1944 si estese l'obbligo ai pasti serali del martedì e giovedì, oltre al sabato.

In tema di disciplina in tempo di guerra, con Decreto 23 febbraio 1944, n. 63, i Capi delle Provincie vennero autorizzati a dichiarare civilmente mobilitati cittadini e aziende allo scopo di assicurare l'alimentazione delle rispettive provincie.

Con altro Decreto 18 agosto 1944 venne istituita una « carta di razionamento » per ogni consumatore per l'acquisto di prodotti industriali razionati. Sempre in tema di provvidenze per l'alimentazione, provvide il Decreto 19 maggio 1944 stabilendo che in esenzione dall'obbligo del conferimento agli ammassi, potevano essere trattenute per il consumo familiare determinate quantità di grano, e ciò anche per i salariati, per i mezzadri, e altri partecipanti alle aziende. Altri Decreti provvidero per la disciplina dell'approvigionamento e distribuzione delle calzature, prodotti tessili e di abbigliamento, carni bovine, prodotti chimici, ecc.

Educazione Nazionale e Cultura Popolare

Era deceduto il dott. Antonio Feltrinelli il 23 giugno 1942, nominando erede universale del suo patrimonio l'Accademia d'Italia affinché essa istituisse premi individuali, anche di carattere internazionale, per le scienze, le arti e, anche, per imprese di alto valore morale e umanitario. Occorreva che l'Accademia ottenesse la necessaria autorizzazione ad accettare l'eredità e pertanto a ciò si provvide con Decreto 14 febbraio 1944, n. 273.

Con Decreto 20 novembre 1943, n. 899 si provvide a costituire presso la Università di Trieste una facoltà di Lettere e Filosofia. Contributo annuo dello Stato per le spese della nuova facoltà, L. 50.000.

In considerazione dello stato di guerra, il Decreto 20 di-

cembre 1943, n. 882, stabilì, per la durata della guerra, l'esonero delle tasse scolastiche per determinate categorie di famiglie disagiate.

Con Decreto 15 febbraio 1944, n. 101, si statuì l'efficacia degli elenchi dei vincitori dei concorsi nazionali per assistenti universitari espletati negli anni 1939 e 1940, e la si estese a tutto il 28 ottobre 1944.

Il termine per la nomina delle Commissioni per i posti di ruolo di professori di università o di Istituti Superiori e per l'abilitazione alla libera docenza, per meriti speciali, venne prorogato da uno a sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto 13 aprile 1944, n. 423. Ancora per l'Accademia d'Italia, il Decreto 30 aprile 1944, n. 413, provvide per l'eventualità che per circostanze speciali dipendenti dallo stato di guerra non fosse possibile un'adunanza generale dell'Accademia: il bilancio annuale e il conto consuntivo sarebbero predisposti dall'Amministratore e approvati dal Presidente su parere conforme del Consiglio Accademico.

In tema di « avviamento professionale » il Decreto 5 gennaio 1944, n. 499, stabilì che venissero istituiti scuole e corsi secondari di avviamento professionale con relativi posti di organico, e la trasformazione in scuola di Stato della scuola secondaria di avviamento con sede in Cividale del Friuli — (Rubignacco) —. Altrettanto si disponeva per la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di S. Margherita Ligure.

Comunicazioni e Lavori Pubblici

Con Decreto 4 novembre 1943, n. 889, venne esteso al personale di navi mercantili che dal 2 settembre 1939 fino ad un anno dopo la cessazione dell'ostilità, in caso di morte o di sparizione in mare per eventi bellici, quanto disposto col Decreto 8 ottobre 1943 e quindi considerati per un anno dalla data del

decesso o dalla dichiarazione di scomparizione in mare, come « presenti alle bandiere ». Pagamento dell'assegno, mensilmente.

Le paghe giornaliere al personale sussidiario del FF.SS. sono state aumentate per tutta la durata della guerra.

Argomento di preoccupazione era quello di far fronte ai pagamenti dell'Amministrazione FF.SS. per lavori, forniture e servizi in territori occupati dal nemico. Si provvide col Decreto 1° giugno 1944, n. 497, stabilendo particolari garanzie. Con altro Decreto 1° agosto 1944, n. 512, si provvide in tema di promozioni del personale direttivo dell'Amministrazione PP.TT., stabilendo che l'indennità speciale di servizio sarebbe diventata pensionabile nei modi e termini fissati dal Decreto.

Lavori pubblici: venne istituita una sezione speciale del Consiglio Superiore LL.PP. presso la sede del Ministero al nord per assicurare il normale svolgimento dell'attività ministeriale. (Decreto 20 novembre 1943, n. 801). Altro Decreto fu emanato per la proroga del termine di ultimazione delle opere nel porto di Venezia in Marghera: scadenza ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra: (18 febbraio 1944, n. 144). Per gli arbitrati per opere pubbliche, il Decreto 17 marzo 1944 modificò provvisoriamente gli articoli 42 e 43 del capitolato generale per gli appalti, scindendo in due collegi arbitrali quello unico previsto dalle norme precedenti. E con altro Decreto 27 marzo 1944, n. 467, il limite di importo per il certificato di regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del formale collaudo, veniva elevato da L. 50.000 a 300.000.

Danni di guerra

Il governo del Nord dovette provvedere anche ai risarcimenti per danni di guerra verificatisi nelle terre occupate dagli anglo-americani e pertanto con Decreto 13 ottobre 1943, n. 99, venne statuito che l'Intendenza di Finanza di Brescia e il locale Ufficio Distrettuale delle Imposte Ditette fossero compe-

tenti, nei limiti delle rispettive competenze per valore, a ricevere domande di risarcimento e a liquidare le indennità relative per danni di guerra verificatisi in quei territori. A giudicare su tali liquidazioni, era competente la Commissione Compartimentale di Milano. Per la materia dei danni di guerra, i provvedimenti furono numerosi: per i danni di guerra nell'Africa Italiana venne costituita una Commissione Centrale con sede in Roma e, al Nord, altra Commissione di uguale costituzione, presiedute entrambe da un Consigliere di Corte di Cassazione. Altro Decreto 12 novembre 1943 conteneva nuove disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra con riguardo ai titoli di Stato. Per l'accertamento e liquidazione dei danni di guerra, resasi necessaria la modificazione della costituzione della Commissione Centrale e Compartimentale, si provvide col Decreto 24 dicembre 1943, n. 883. Disposizioni particolari, sempre per danni di guerra, furono adottate per il comune di Bologna, con sgravio di imposte e di tributi e contributi di qualsiasi genere (Decreto 20 aprile 1944). Ancora, per il territorio occupato dal nemico, il Decreto 31 maggio 1944, n. 346, dettò nuove norme per il risarcimento dei danni di guerra, sempre allo scopo di rendere più sollecito il cammino delle pratiche. Per la revisione delle norme sui danni di guerra venne istituita una Commissione per la revisione e riordinamento della legislazione relativa a tale materia. Due decreti 12 luglio 1944 e 7 agosto 1944, n. 468, provvidero rispettivamente ai danni verificatisi nella provincia di Zara e nell'Africa Italiana, anche con facoltà di rinvio per un nuovo esame delle commissioni di prima istanza.

Previdenza e Assistenza

Anzitutto a favore dei combattenti e loro famiglie: Decreto 12 gennaio 1944, n. 57, che prorogava le disposizioni atte a facilitare il pagamento delle pensioni di guerra. Con altro Decreto 14 febbraio 1944, n. 148, si provvide all'aumento del

20% sulle pensioni di guerra e del 30% sugli assegni accessori. La situazione attuale, irta di difficoltà, rendeva impossibile l'esecuzione entro breve tempo dei prescritti accertamenti e pertanto il Decreto 20 maggio 1944, n. 270, provvide per il superamento delle difficoltà.

Assistenza profughi e tutela delle provincie invase

Tre Decreti: il primo, 20 novembre 1943, n. 798, istituì *l'Ente Nazionale per l'Assistenza e la Tutela degli interessi delle province invase,* alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Compiti dell'Ente: dare assistenza ai profughi sfollati in condizioni di disagio per contingenze belliche: rappresentare, durante l'occupazione, gli interessi delle terre invase impostandone i problemi nel programma delle R.S.I.: sviluppare i contatti tra i cittadini profughi o nativi delle regioni invase o comunque residenti in altre provincie, per cementarne i vincoli nel quadro del comune amore di Patria. L'Ente avrebbe esercitato i suoi compiti attraverso sezioni regionali. Estensione ai profughi delle provincie invase del Lazio, Abruzzi e Molise, Marche, Toscana e Umbria, delle provvidenze di cui il precedente decreto (Decreto 22 giugno 1944 n. 396, e 24 luglio 1944, n. 495).

Pensioni e altre provvidenze

A favore dei pensionati e dei dipendenti statali provvide il Decreto 20 novembre 1943, n. 836, estendendo le disposizioni contenute nei decreti legge 24 giugno 1943 e 27 giugno id. per i casi in cui per causa di forza maggiore aggravata dallo stato di guerra si fosse verificata la distruzione delle relative partite di spesa presso gli Uffici Provinciali del Tesoro, con tutte le relative norme. Con altro Decreto 20 novembre 1943, n. 838,

venivano estese a favore delle persone di famiglia dei titolari di pensione e dei titolari stessi le disposizioni della Legge 4 agosto 1942, n. 969. Per un trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, il Decreto 2 febbraio 1944, n. 398, elevò al diciassette per cento delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie il contributo di cui alla Legge 17 aprile 1925, n. 473. Per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti venne concesso un ulteriore assegno per la durata della guerra nella misura di L. 100 mensili per le pensioni dirette e di L. 80 per le pensioni di riversibilità, con Decreto 28 aprile 1944, n. 200. Infine il Decreto 1° agosto 1944, n. 503, dispose che il Fondo per l'indennita agli impiegati passasse in gestione controllata dai Ministeri delle Finanze e dell'Economia Corporativa con la collaborazione di un comitato composto da rappresentanti dei suddetti ministeri e della confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti nonché dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Assistenza e previdenza

Con Decreto 25 giugno 1944 ritenuto che in seguito all'aumento del 30% stabilito per le retribuzioni di tutte le categorie dei lavoratori, anche i salari medi o convenzionali dovessero essere aumentati nella stessa misura, furono aumentati del 30% i salari medi o convenzionali. E con altro Decreto 10 luglio 1944, n. 479, l'aumento del 20% fu stabilito per i premi di assicurazione per infortuni sul lavoro. Gli organi amministrativi delle Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia furono sciolti per applicare l'amministrazione straordinaria di cui il Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375. Con altro Decreto 24 dicembre 1943 fu fissato il salario medio di L. 30 giornaliere per gli autisti dipendenti da imprese di pubblico servizio, come base per la liquidazione degli indennizzi per infortuni sul lavoro. Per

la risoluzione in secondo grado delle controversie in materia di infortuni sul lavoro, il Decreto 8 maggio 1944, n. 443, le commissioni centrali furono sostituite con altre commissioni presso il Ministero dell'Economia al Nord, con raddoppio dei termini per il deposito dei ricorsi. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con sede in Roma fu trasferito a Venezia con Decreto 21 gennaio 1944, n. 87 e con altro Decreto 16 agosto 1944, n. 541, si provvide alla modificazione della composizione del Comitato di Vigilanza in materia di assicurazione.

Razza e arricchimenti illeciti

Con Decreto 18 aprile 1944, n. 136, la Direzione Generale per la Demografia e la Razza fu trasformata in Direzione Generale per la Demografia, mentre per la Razza con Decreto di pari data n. 161, venne istituito l'Ispettorato Generale.

Con Decreto 8 dicembre 1943, n. 795, si decise che la Commissione prevista dal R.D. 9 agosto 1943, n. 720, sarebbe stata ricostituita dal Ministro della Giustizia con magistrati dell'ordine giudiziario anche se a riposo, e con altro Decreto del 15 dicembre 1944 la Commissione venne ricostituita con la presidenza del G.U. Ulisse Pittoni, Procuratore Generale di Corte di Appello e composta dai magistrati Pignatti Egidio, Saletta Augusto, Mantella Francesco, Perrotti Alfonso, Ginanneschi Camillo, Astariti Pasquale, Bessone Alfredo, Prospero Giuseppe e Binetti Luigi. Poiché nel periodo precedente non si era provveduto alle norme di procedura per l'accertamento dei patrimoni di non giustificata provenienza, si provvide con Decreto 2 gennaio 1944, n. 11, dal Ministro della Giustizia.

Finanze - Credito - Tributi - Monopoli

Era necessario evitare che in materia finanziaria andassero a scadere i termini di prescrizione e decadenza e a ciò si provvide con numerosi decreti per le varie circoscrizioni: da ultimo

con Decreto 20 novembre 1943, n. 646, fu emanato un provvedimento di carattere generale con proroga a sei mesi dalla fine della guerra ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette. Per i servizi di coordinamento tributario e per gli studi legislativi in materia finanziaria il Decreto 30 ottobre 1943 istituì la « Direzione Generale per gli Affari Generali e il personale ». Con altro Decreto 31 ottobre 1943 fu decisa l'emissione di buoni quinquennali del tesoro al 3% in caso di costituzione o di aumento di capitale di società. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del comitato di sorveglianza della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza vennero trasferite al Ministro delle Finanze per la durata della guerra, con Decreto 20 novembre 1943.

Per i maggiori utili relativi allo stato di guerra, un Decreto 20 novembre 1943, n. 841, stabilì nuove norme di tassazione e altro Decreto di pari data n. 846, provvide a prorogare i termini per l'accertamento delle imposte dirette fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra. Su proposta del Ministro delle Finanze, il Decreto 17 dicembre 1943, n. 818, provvide a modificare l'ordinamento e la composizione del Comitato dei Ministri previsto per la difesa del risparmio e le attribuzioni già del Capo del Governo in materia di difesa del risparmio e di disciplina della funzione creditizia furono trasferite al Ministro delle Finanze. Altro Decreto 23 febbraio 1944, n. 61, provvide alla composizione e al funzionamento del Collegio Peritale per la valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa. In base agli accordi con l'alleata Germania, nello stesso stato di previsione della spesa del Ministero degli Interni, venne iscritta la somma di 500 milioni per la spesa di alloggiamento delle sue truppe. Con Decreto 2 marzo 1944, n. 77, fu costituita una sezione della Commissione Centrale per la decisione dei ricorsi concernenti i tributi locali, con sede presso il Ministero delle Finanze. Le disposizioni relative al pagamento dei buoni ordinari del tesoro, già limitate territorialmente, vennero estese con Decreto 17 maggio 1943, n. 547, a tutte le provincie metropo-

litane. L'Istituto Nazionale di Finanza Corporativa ebbe modificato il suo statuto con Decreto 23 giugno 1944. Esso aveva per competenza di promuovere indagini scientifiche in materia finanziaria e relative connessioni con altre branche dell'attività governativa ed era tenuto a prestare la propria consulenza se richiesta dai ministri e Enti Pubblici. Con Decreto 23 agosto 1944 venne approvata una modificazione dello statuto della banca « Credito Italiano ».

I termini per l'accertamento delle imposte dirette vennero prorogati fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra con Decreto 11 marzo 1944, n. 80 e con altro decreto di pari data n. 81 furono apportate modifiche alle norme per la definizione delle controversie in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Provvedimenti tributari e monopoli.

Con Decreto 23 gennaio 1944, n. 64, furono apportate modificazioni al Decreto Legge 30 gennaio 1933, n. 18, per la riscossione delle imposte di ricchezza mobile dovuta sulla indennità di licenziamento. Con altro Decreto 12 novembre 1943 si provvide all'adeguamento in materia di imposte di registro per gli acquisti immobiliari nel periodo bellico. Con altro Decreto 7 febbraio 1944, n. 58, si provvide ad una nuova disciplina della revisione dei contratti di guerra: costruzioni, forniture di merci e prodotti fabbricati. In materia di imposte, furono prorogati anche in questo caso fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, e con altro Decreto 15 marzo 1944, n. 80 e con altro di pari data n. 81 furono modificate le norme per la definizione delle controversie in materia di imposta straordinaria per i maggiori utili relativi allo stato di guerra; infine con Decreto 21 marzo 1944, n. 113, fu prorogato il termine concernente l'istituzione di una imposta

straordinaria sul capitale delle società per azioni. Con Decreto 10 giugno 1944, n. 297, si provvide a stabilire nuove norme per la determinazione dell'imposta di negoziazione sui titoli azionari ed obbligazionari quotati in borsa. Furono proragati i termini in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari fino a sei mesi dalla fine dello stato di guerra con Decreto 3 agosto 1944, n. 490.

Leggi civili, penali e annonarie del tempo di guerra

Per i disertori e renitenti di leva fu stabilita con Decreto 18 febbraio 1944, n. 30, la pena di morte; ma l'articolo 3 disponeva la esenzione dalla pena e dal procedimento penale se la posizione fosse regolarizzata presentandosi alle armi entro giorni quindici. Con altro Decreto 18 aprile 1944, n. 145, si stabiliva la pena di morte per coloro che si unissero alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato, ma anche qui l'articolo 3 stabiliva una franchigia di trenta giorni per coloro che si costituissero volontariamente. Alla Corte di Cassazione era stata data con Drecreto precedente la facoltà di concedere la libertà provvisoria, ma in pratica si erano rivelati notevoli inconvenienti per cui tale facoltà venne data anche al Giudice che aveva pronunciata la sentenza impugnata, fino a quando non gli fosse pervenuta la decisione della S.C. Per i reati annonari, ci fu una nuova norma per i giudizi di appello. Facoltà di procedere in contumacia anche se la mancata comparizione dell'imputato fosse dovuta a legittimo impedimento, salvo il caso che si ritenesse necessario il suo interrogatorio. Per i volontari delle Forze Armate o nel servizio del lavoro, il Decreto 2 aprile 1944, n. 120, estese i benefici della condanna condizionale e del condono. Per i Consiglieri di Cassazione il Decreto 19 aprile 1944, n. 390, emanò nuove norme per le promozioni per l'anno 1944. Per l'ammissione al beneficio del gratuito pa-

trocinio fu ritenuto la necessità di modificare le norme relative alla documentazione e alla istruttoria, il che avvenne con Decreto 10 luglio 1944. Nei procedimenti avanti al Consiglio di Stato il Presidente della Sezione Giurisdizionale fu autorizzato a concedere una proroga del termine per la notifica del ricorso quando fosse dimostrato che la parte non potesse usufruirne a causa dello stato di guerra. Per la revisione dei contratti di guerra il Decreto 3 agosto 1944, n. 502, provvide a integrare le disposizioni contenute nei precedenti decreti recanti una nuova disciplina. Infine, con Decreto 10 luglio 1944, n. 525, venne modificato il primo comma dell'articolo 150 del Codice della Navigazione (30 marzo 1942, n. 327) sopprimendo le parole: « in nome del Re Imperatore ».

Disposizioni varie

Nel Consiglio Superiore di Sanità (Decreto 15 marzo 1944, n. 106) vennero sospese le funzioni consultive fino a sei mesi dopo la fine della guerra. Con altro Decreto 30 dicembre 1943, n. 923, fu nominato il nuovo Commissario Straordinario del Provveditorato al Porto di Venezia, in sostituzione dell'Ammiraglio di Squadra Gambardella. Per il personale delle provincie prossime ai fronti di guerra si provvide a concedere una particolare indennità di missione con Decreto del Ministro delle Finanze.

Con Decreto 25 novembre 1943, n. 864, vennero fissate nuove norme per il trattamento economico dei dipendenti statali e degli altri enti pubblici e privati rimpatriati a causa della guerra e avviati alle armi per compiere la ferma di leva. Con Decreto 29 marzo 1944 venne autorizzato il trasferimento a favore della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Istituto Cesare Arici » di Brescia, degli immobili da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Disposizioni varie eccezionali - Ass. speciali - Documenti distrutti - Termini e prescrizioni.

Per i lavoratori dell'industria soggetti a incursioni aeree il Decreto 13 aprile 1944, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.F.A.I.L.) venne autorizzato ad esercitare un'assicurazione speciale. Con altro Decreto 14 marzo 1944, n. 70, il Ministro della Giustizia provvide a ripristinare in ogni provincia l'istituto del giudice tutelare per gli orfani di guerra. Per i termini ed agevolazioni in materia finanziaria per vari comuni fu provveduto a prorogarli con Decreti 5 agosto 1944 per Imola e 15 luglio 1944 per i comuni di Rimini e Riccione. Altra proroga dei termini per integrazione della cauzione dovuta da conservatori dei registri immobiliari fu concessa con Decreto 16 giugno 1944, n. 410. Altra proroga dei termini in materia finanziaria fu concessa per la città di Treviso con Decreto 4 maggio 1944 e con altro Decreto 6 maggio 1944 fu concessa uguale proroga per i comuni della provincia di Littoria. Id. id. con Decreto 6 maggio 1944 per il comune di Modena e id. id. 18 luglio 1944 per il comune di Brescia. I termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria vennero raddoppiati col Decreto 5 ottobre 1943 e gli stessi termini per i comuni della provincia di Roma godettero della sospensione della prescrizione, con Decreto 19 ottobre 1943: id. id. per la provincia di Littoria con Decreto 30 novembre 1943.

Sempre nella stessa materia e per necessità derivanti dallo stato di guerra, la proroga dei termini di prescrizione e la sospensione della prescrizione vennero con particolari Decreti concesse per i seguenti comuni: Frosinone, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso Porto S. Giorgio e S. Elpidio a mare: come sopra, ancora per Orbetello, Follonica, Viareggio, Rimini, Fidenza, Terni, Chieti, Grosseto, Pescara, e Spalato; per i comuni della provincia di Roma la sospensione della prescrizione e dei termini subirono modificazioni con Decreto 12 gennaio 1944.

Infine le aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito vennero modificate con Decreto 6 maggio 1944 del Ministro delle Finanze.

Nell'anno 1944 seguì una serie importante di decreti legislativi dei quali ricordiamo quelli più caratteristici: il D.L. 12 ottobre 1944, n. 861 con norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1944, n. 375 istitutiva della Socializzazione; il D.L. 9 novembre 1944, n. 821 che istituiva i giudizi di revisione delle sentenze dei tribunali provinciali; il D.L. 15 novembre 1944, n. 844, per i cittadini mobilitati per il servizio del lavoro; il D.M. 30 settembre 1944, sulla indennità di missione per il personale del catasto; il D.L. 2 novembre 1944 che attribuiva la qualifica di ufficiale e agente di polizia agli ufficiali, sottufficiali e militi della G.N.R.; infine un D.M. 20 novembre 1944 con deroga alla competenza per gli esami di procuratore. Chiudiamo le citazioni con due decreti 31 agosto 1944 e 1° ottobre 1944 nn. 826 e 836, con provvedimenti a favore delle famiglie di richiamati e per gli artigiani.

LA LEGISLAZIONE DEL NORD VISTA DAL SUD

E' interessante vedere quale fu l'atteggiamento del governo del Sud di fronte all'attività legislativa della R.S.I. e ciò in relazione all'andamento della guerra per cui il problema seguiva fatalmente i mutamenti di carattere territoriale.

Un decreto legislativo luogotenenziale (6 ottobre 1944, n. 249) provvide all'assetto della legislazione nei territori liberati.

Naturalmente, il problema era di estrema gravità e delicatezza, in quanto si trattava, dal punto di vista del governo del sud e dei suoi controllori anglo-americani, di salvare per quanto possibile le apparenze senza portare grave dissesto nella vita del Paese, all'atto del trapasso da un regime all'altro.

Per questo, l'art. 1 del citato decreto sanzionava e promulgava il principio che erano « privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero di quello che si definiva « sedicente » governo della Repubblica Sociale Italiana:

1) I provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) Le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) Le sentenze emanate e i provvedimenti in sede istruttoria dal tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito « ex novo » da detto governo con giurisdizione penale.

Successivamente la inefficacia si estendeva alle sentenze pe-

nali in applicazione di norme di carattere penale emanate dal governo della R.S.I.

E' chiaro che anche se non dichiaratamente, rimaneva valida l'attività del governo per quanto non si riferiva a norme di carattere penale da esso emanate; mentre le sentenze provenienti dall'applicazione dei codici preesistenti rimanevano pienamente valide. Ma questa distinzione non era categorica, in quanto quei provvedimenti già dichiarati inefficaci, potevano — art. 3 — essere dichiarati pienamente validi con un decreto motivato del ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame.

In via generale, si dichiaravano convalidate — salvo le eccezioni particolari — le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dalla autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della R.S.I., salvo il caso della sussistenza di fondate ragioni per ritenere che sulla decisione avesse influito la situazione politica del momento. In sostanza, si trattava di stabilire alcune regole per l'efficacia di atti e di provvedimenti, salvo talune eccezioni che poi, nella realtà del tempo successivo, ebbero applicazioni rarissime. Molto importante l'art. 6 che si riferiva alle sentenze pronunciate da quelle sezioni della Corte di Cassazione che erano state trasferite da Roma per disposizione del governo repubblicano. Soltanto la Corte Suprema, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, poteva decidere « *in via eccezionale* » sulla richiesta di inefficacia di una sentenza e, in caso di accoglimento della richiesta, sarebbe rimasto efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte avrebbe pronunciato nelle forme ordinarie.

Queste, in sostanza, le caratteristiche del provvedimento revisionista, provvedimento che dati i tempi calamitosi e la faziosità della lotta politica interna, si presenta come sufficientemente prudente e illuminato. Del resto, chi vorrà dedicarsi ad una indagine sulla pratica applicazione del decreto fin qui esaminato, potrà convincersi che la inefficacia di cui parla il de-

creto 5 ottobre 1944, visse veramente lo spazio di un mattino, e si può concludere che ciò torna ad onore della Magistratura italiana che mantenne saldi i principi e, consapevole della sua missione unitaria, poté superare la gravità della crisi, nel supremo interesse della Nazione.

GLI ARRICCHIMENTI ILLECITI
LA COMMISSIONE

In una delle prime riunioni ministeriali, prima della mia nomina, Mussolini aveva dichiarato che intendeva confermare integralmente la legge che Badoglio aveva voluto clamorosamente istituire per colpire i cosiddetti « profitti di regime », vulgo arricchimenti illeciti, conseguiti durante il regime fascista, e questa decisione era stata salutata da vasti consensi, anche oltre i limiti più vicini al governo. « Così dimostreremo di non avere paura »...: fu, questo, il commento caloroso, anche da parte della stampa. Un certo giorno, nel mese di dicembre 1943, Mussolini mi chiese, a proposito di tale materia, a che punto si fosse giunti; ma io dovetti dirgli che dopo quella prima decisione fondamentale, non si era provveduto a tradurla in realtà: occorreva, cioè, istituire un organo giudiziario per avviare le istruttorie e poi arrivare alle decisioni. Si era provveduto tuttavia a richiamare da Roma il materiale che era stato raccolto nel periodo badogliano e che consisteva, essenzialmente, nelle denunzie.

Mussolini mi disse chiaramente che si doveva andare avanti, senza tergiversazioni ed io lo rassicurai. Infatti, nei giorni successivi a questo colloquio, provvidi con decreto 15 dicembre 1943 a costituire una commissione formata da magistrati, presieduta dal procuratore generale Pittoni, che nella sede di Trieste si era trovato in serie difficoltà con autorità tedesche del « Litorale Adriatico ». Con lo stesso decreto si accettavano le dimissioni di coloro che avevano composto la commissione nel periodo badogliano, commissione che era presieduta da Casati, primo presidente della Corte di Cassazione e che nel frattempo

aveva assunto al sud questo alto incarico. Con un successivo decreto (3 gennaio 1944) fu provveduto ad emanare le norme procedurali. Quando si fece un primo esame complessivo e superficiale, prescindendo da ogni giudizio di merito, risultò che gran parte delle denunzie erano anonime e altre evidentemente inconsistenti: di conseguenza venne effettuata un'accurata separazione delle denunzie che dovevano poi essere avviate all'istruttoria. Ma quando questo lavoro istruttorio era già bene avviato e qualche caso già in grado di essere deciso, sorse una delicata questione a proposito della impugnabilità delle sentenze della commissione.

Da parte di qualche difensore venne sollevata una eccezione che metteva in evidenza una pretesa grave lacuna, poiché né col decreto istitutivo della commissione né col decreto per le norme di procedura, era stato disposto circa i modi ed i termini per le impugnazioni. Della questione, prima ancora di sottoporla al ministro della giustizia, si era creduto bene di investire direttamente Mussolini e questi aveva chiesto un parere al presidente della Corte di Cassazione Ecc. Romano. Finalmente, la questione arrivò a me, e dovetti decidere la delicata questione inviando a Mussolini un motivato parere del quale è qui sufficiente ricordare la parte sostanziale.

L'art. 4 del decreto legge 9 agosto 1943, emesso nel periodo badogliano, aveva stabilito che « contro la pronunzia della commissione non era ammessa alcuna impugnazione, né in via amministrativa né in via giurisdizionale ». Ora, dicevo, poiché quel precedente legislativo per la devoluzione allo Stato di patrimoni di non giustificata provenienza era stato integralmente confermato e fatto proprio dal governo repubblicano, non era il caso di procedere ad una così sostanziale modificazione che era del tutto inopportuna, per molteplici evidenti motivi, mentre in linea di principio altri casi di non impugnabilità esistevano nella nostra legislazione.

Mussolini si convinse e la legge non fu modificata.

La commissione lavorò intensamente per le istruttorie e qualche sentenza fu pronunziata, non senza clamore; ma poi, occupata Roma dagli anglo-americani, le indagini si trovarono paralizzate per la impossibilità di accedervi e così il lavoro degli inquirenti fu in gran parte reso impossibile e dovette essere sospeso.

A questo punto è opportuno un rilievo relativo a due magistrati che avevano fatto parte della commissione nominata dal governo Badoglio. Si trattava di Carboni, primo presidente di Corte di Appello e di Oggioni consigliere di Cassazione. Entrambi furono poi chiamati ad assumere i loro incarichi originari dal governo della R.S.I. e destinati, Carboni a presiedere la Corte di Appello di Bologna e Oggioni a far parte delle sezioni di Cassazione trasferite a Brescia. Il conferimento di questi incarichi volle essere la dimostrazione della concezione obiettiva che presiedette la scelta e il trattamento dei magistrati; e cioè che l'aver fatto parte di una commissione di carattere eccezionalmente delicato, quella per gli arricchimenti illeciti, veniva considerato esclusivamente come adempimento di un ordine e di un conseguente dovere, esclusa ogni considerazione di carattere politico antifascista.

Il presidente della commissione Ecc. Pittoni, che depose come teste al mio processo, rese una testimonianza dettagliata circa il lavoro della commissione e del clima di rispettosa neutralità ed assoluta indipendenza che ad essa era stato garantito dal ministro della giustizia, fino dal momento che essa fu inizialmente insediata.

PROBLEMI DI CONFINE

Si tratta di quanto avvenne nella Venezia Giulia, cioè alla frontiera orientale, avvenimenti dei quali ebbi diretta e personale conoscenza perché da sempre vivevo ed esercitavo l'avvocatura tra Udine e Trieste. Uno storico della guerra partigiana, Giorgio Bocca, ha scritto che la provincia di Udine fu favorevole alla « Resistenza » per due motivi rivali, « l'adesione mistica dei comunisti alla grande patria rossa, da Mosca a Gorizia, e la difesa del focolare e del campanile, dei cattolici. Da una parte il ceto operaio del veneto orientale che sale nell'udinese per unirsi alle formazioni titine dell'Isonzo: dall'altra i contadini e i borghesi che si appoggiano alla forza organizzata della Chiesa ». Così schematizzata, la situazione sembra non ammettesse altre forze, altre aspirazioni, altri orientamenti; ma fino dal 3 dicembre 1943 un gruppo di ufficiali aveva lanciato un caloroso manifesto in cui l'allarme si univa al calore dell'invito, e dobbiamo rileggerlo come elemento essenziale di conoscenza storica:

« Soldati italiani!

Prima che si sparga altro sangue fraterno, ascoltate il nostro appello: gettate le armi, abbandonate i partigiani slavi. Date il vostro braccio alla nuova Italia che sorge dalla abiezione, in cui governanti inetti l'hanno gettata. Dimentichiamo ogni tendenza o colore politico: si tratta ora della nostra Patria, della nostra famiglia, delle nostre case. E voi, che anche in questo momento vi siete dimostrati uomini di azione e di coraggio, sappiate scegliere la vostra via: essa non è certo con

gli slavi che mirano a portare la loro frontiera al Tagliamento, né con gli anglo-americani. Essa è solamente col nuovo esercito che l'Italia costituisce. Solamente attraverso questo, troveremo la forza della nostra rinascita, e attraverso l'unione di tutte le nostre forze non avvelenate da fattori politici, troveremo la nostra resurrezione.

« Ritornate alle vostre case. Vi sarà lasciata libertà di scelta: o rimanere nelle file del nuovo esercito o lavorare per le vostre famiglie. Non vi sarà fatto alcun male; lo garantisce la nostra parola di combattenti.

« Avete otto giorni di tempo dalla data di oggi per abbandonare i partigiani slavi. Accogliete questo appello ».

Udine, lì 3 dicembre 1943

F/ti Ten. Col. Cafflisch Carlo
Ten. Col. Giorla Francesco
Console Ermacora Ziuliani
Magg. Luigi Bonanni

Faceva seguito una annotazione importante: il foglio avrebbe servito da salvacondotto per poter raggiungere una zona di sicurezza. La firma era di un eminente sacerdote, Mons. Baldassi, col timbro della Curia Arcivescovile di Udine.

Alla notizia dell'armistizio, mentre le forze armate italiane si dissolvono nei territori di confine e nuclei di slavi in armi varcano il crinale dei monti che sorgono tra la conca di Plezzo-Caporetto e la pianura friulana occupando le alte valli del Torre, del Natisone, del Cornappo e si infiltrano verso il sud, sollevando vivo allarme tra le popolazioni, sorge e si afferma tra grandi difficoltà quella iniziativa che assumerà dopo qualche mese il nome di « Reggimento Volontari Alpini Tagliamento » con funzione anti slava, cioè come guardia ai confini. La prima origine dell'iniziativa risaliva al giorno in cui, a nord di Roma, il Corpo Corazzato « Centauro » era stato visitato da un alto ufficiale germanico che aveva rivolto agli armati un breve di-

scorso e cioè che necessitava sapere quanti e quali degli appartenenti a quel corpo fossero disposti a combattere coi tedeschi, al comando di ufficiali tedeschi. Ottenuto lo schieramento della truppa, coloro che accettarono l'invito passarono da un lato, mentre gli altri rimasero fermi al loro posto. Ma subito dopo il colonnello Zuliani insieme ad altri ufficiali che non avevano aderito all'invito, raggiunse il prossimo comando tedesco per dichiarare che non in quella forma, ma in via del tutto autonoma e volontaria, avrebbero combattuto nelle file del nascente esercito italiano.

Occorre appena dire che questa separazione tra italiani fu essenzialmente formale perché, effettivamente, tanto gli uni che gli altri combatterono poi valorosamente. Quelli che non avevano aderito alla proposta tedesca, raggiunsero il Friuli e ivi costituirono il primo nucleo del Reggimento Tagliamento che poi, organizzatosi in forma perfettamente militare si sposterà gradualmente fino a raggiungere e a schierarsi, spesso combattendo contro infiltrazioni slave, sulla linea dell'Isonzo, nella vasta zona che ha per centro Tolmino.

A breve distanza, sulla stessa linea era da tempo schierato il battaglione Bersaglieri Mussolini, costituitosi fin dai primi giorni dopo l'armistizio a Verona, per poi raggiungere il confine, primo valoroso reparto italiano.

Da notarsi, per la storia, che tanto il reggimento Tagliamento quanto il battaglione Mussolini, un complesso di duemila armati, combatterono ininterrottamente a difesa delle porte d'Italia fino agli ultimi giorni dell'aprile 1945, escluso ogni e qualsiasi scontro con altri elementi italiani. C'era un cappellano militare, Don Mocellin, che era stato assegnato al reggimento Tagliamento dall'« Ordinariato Militare per l'Italia », con regolare ordinanza del Provicario Generale Mons. Casonato, su richiesta dello stato maggiore dell'esercito. « Lontani dai centri di raccolta e di rifornimento, annotava il cappellano nel suo diario, senza possibilità di avvicendamenti, lo spirito di questi alpini e di questi bersaglieri è magnifico »... E poi c'era questa annotazione

finale in data 27 aprile 1945: « *Il nostro compito è terminato. Per un anno abbiamo fatto diga contro la valanga slava che premeva per scendere e dilagare in terra italiana* ».

Il 10 febbraio 1945 visitai quel nostro presidio alla frontiera, quando oramai il gelo delle cattive notizie arrivava da tutti i fronti. Poi, nove anni dopo, esattamente nel marzo 1954 scrivevo che le grandi revisioni erano in cammino, mentre gli italiani attendevano in ansia che fosse risolta internazionalmente la questione di Trieste e ricordavo, quasi tra parentesi, che una sentenza di Corte di Assise Speciale aveva condannato per « collaborazionismo » un ufficiale del Reggimento Tagliamento per un capo di imputazione che testualmente diceva: « *Per aver partecipato come volontario ad operazioni militari contro le forze partigiane Jugoslave nella zona di Tolmino e di Gorizia, ostacolando lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione al movimento delle suddette forze... commettendo così fatti chiaramente intesi a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle forze armate italiane che agivano di concerto con le prime* ».

In parole povere il reato consisteva nell'aver difeso il confine d'Italia, perché la Jugoslavia faceva parte di quel blocco di alleati in confronto dei quali il governo del sud aveva concluso l'armistizio...

Più avanti, ancora, io scrissi una lettera « *aperta* » a De Gasperi, Presidente del Consiglio, allorché egli in un discorso elettorale in Sicilia aveva accusato il governo della Repubblica Sociale di non avere difeso Trieste e la Venezia Giulia. La mia lettera non significò un attacco all'uomo politico il cui atteggiamento, quando si presentò per la prima volta a rappresentare l'Italia in una assemblea internazionale, avevo ammirato per la dignitosa fermezza; ma era necessaria una messa a punto in nome della verità storica, e fui lieto quando seppi da Carlo Silvestri, amico di De Gasperi, che egli era rimasto impressionato dall'apprendere fatti e circostanze prima non conosciute. La mia lettera non ebbe vasta diffusione perché affidata ad un setti-

manale di Milano (« Il Meridiano ») e qui viene riportata in appendice perché, come ho già detto, la storia di quel periodo e in particolar modo per le terre di confine, non è stata finora integralmente scritta. Comunque, non ci furono smentite né contestazioni [1].

Che il problema delle frontiere e particolarmente di quella orientale fosse grave e insidiato dal nazionalismo slavo, con insidie ambigue, ora scoperte ora sotterranee, con perplessità anche nelle file parrigiane, con caduta di alcune illusioni, era riconosciuto anche dall'altra parte [2]. Nè ci si nascondeva la serietà della minaccia allorché il IX Corpus di Tito aveva ordinato la mobilitazione dei civili che si preparavano ad occupare Trieste e Gorizia con intenzioni annessioniste oramai scoperte. Gli sloveni avevano quasi persuaso con la loro propaganda ossessiva i garibaldini della Natisone che la rinascita democratica e antifascista passava per l'unione alla Jugoslavia delle nostre provincie orientali. In seno al Comitato Nazionale di Liberazione avvennero delle crisi perché c'erano delegati italiani che affermavano e difendevano l'italianità di Trieste; ma nessuno, come singoli e come gruppi, osava annotare che c'erano stati degli italiani non allineati in quelle formazioni partigiane, che hanno combattuto e hanno difeso fino all'estremo l'italianità della Venezia Giulia. E a questo punto mi sia lecito ricordare che quando fui sentito come testimone di difesa al processo contro il Maresciallo Graziani, in una deposizione che durò un paio d'ore, ricordai che negli ultimi giorni prima della fine, quando tutta l'Italia era in ansia per la sorte di Trieste, c'era stato un fatto di grande importanza storica e politica a dimostrare che di fronte ai supremi interessi nazionali anche l'antagonismo transeunte tra nord e sud, conseguenza fatale della situazione, veniva soffocato dal superiore sentimento dei comuni ideali e dei comuni interessi.

---

[1] G. Padovan, *Abbiamo lottato insieme*, pag. 274 - Giorgio Bocca, *Storia dell'Italia partigiana*, pag. 577

Dissi, tra l'attenzione vivissima del tribunale militare, presieduto dal generale Beraudo Di Pralormo, che il ministro della marina De Courten, del governo Badoglio, aveva inviato al nord tre suoi fiduciari, di cui facevo i nomi, per sollecitare il governo repubblicano a inviare verso Trieste le sue truppe, assicurando che dal sud una flotta sarebbe stata inviata contemporaneamente alla marcia dei nostri soldati. Ma oramai incombeva la fine, si era proprio agli estremi e l'iniziativa non poté diventare realtà. Però a Trieste, sul fronte dell'Isonzo, nei centri maggiori della Venezia Giulia nostri reparti rimasero in linea fino all'ultimo, scrivendo pagine di storia italiana che dovranno essere raccolte.

Il giorno successivo al mio esame testimoniale, e a conferma di quanto avevo esposto sotto il vincolo del giuramento, indirizzai al Presidente del tribunale questa lettera di piena conferma:

« A.S.E. il Generale Beraudo di Pralormo, Presidente del Tribunale Militare per il processo Graziani. Con riferimento alla testimonianza che ho avuto l'onore di rendere ieri avanti al tribunale presieduto da V.E. aggiungo a quanto dissi a proposito dei contatti corsi tra autorità militari del Governo Regio e la R.S.I. le seguenti precisazioni:

« In varie epoche del 1944 tre missioni vennero svolte da ufficiali della regia marina per incarico del ministero anche allora affidato all'ammiraglio De Courten. Tutti si presentarono al comandante Valerio Borghese che volta per volta informava Mussolini e il Maresciallo Graziani. In ordine cronologico, la prima missione fu compiuta dal maggiore medico della Regia Marina Potzolu, ed ebbe per oggetto la salvaguardia degli impianti industriali del nord. Successivamente, si presentò a Borghese il tenente di vascello Zanardi per raccomandare ansiosamente la salvezza della Venezia Giulia.

« Su questo vitale argomento, importantissima fu la missione svolta dal maggiore della R.M. in servizio effettivo, medaglia d'oro Antonio Marceglia. Egli dichiarò a Borghese che mentre per la flotta e le colonie le autorità anglo-americane ave-

vano dato al governo del sud sicuri affidamenti, gravissima era la preoccupazione per la sorte della Venezia Giulia, in quanto i rapporti tra Tito e la Russia esulavano dalla influenza anglo-americana. Si sollecitava quindi la R.S.I. a provvedere alla salvaguardia di quelle terre di confine inviandovi congrui contingenti di truppa. Aggiunse il magg. Marceglia che, al momento cruciale, il governo regio avrebbe inviato ad Ancona una spedizione navale che avrebbe agito a sostegno delle truppe della R.S.I.

« Tuttavia, come dissi ieri al tribunale, già a quel tempo e cioè prima di tale raccomandazione e sollecitazione, numerose forze militari italiane difendevano il nostro sacro confine e prendevano parte ad aspri combattimenti. Ultima missione fu quella del Ten. Col. Giorgis che ebbe colloqui con l'Ecc. Gemelli dei quali feci cenno.

« Sono oggi in grado di aggiungere per la verità storica che del secondo incontro, autorizzato da Mussolini, venne redatto un verbale che poi egli inserì nel suo archivio politico. In seguito a questo ultimo incontro, cui prese parte Borghese, fu dato ordine alla Divisione Decima che si trovava nei pressi di Thiene, di raggiungere a qualunque costo Trieste, anche contro il « veto » del locale Gauleiter tedesco. Quest'ultima missione (devo questa rettifica) si svolse il 23 aprile 1945... Tutto ormai precipitava e il movimento non poté essere eseguito. Ma a Trieste, a Pola, a Laurana, a Fiume e a Cherso esistevano già reparti della Decima che avevano avuto ordine di non ritirarsi per tutelare le popolazioni italiane. Nei giorni che seguirono, quegli eroici marinai tennero fede alla consegna e si sacrificarono per la Patria. Dei duecento soldati della Decima che presidiavano Fiume, soltanto due si salvarono.

« Di quanto sopra le ho detto, illustre Presidente, esistono prove testimoniali nel processo a carico del comandante Borghese.

« Poiché nel governo della R.S.I. io rappresentavo la Ve-

nezia Giulia, ho creduto mio dovere rendere edotta la Giustizia militare di eventi di tanto storica importanza ».

Roma 22 marzo 1950

(P. P.)

La mia visita ai reparti militari che combatterono sulla linea dell'alto e medio Isonzo, avvenne, come ho già detto, il 1° febbraio 1945; ma da varie parti, durante la mia breve sosta a Udine ero stato avvertito che gravi fatti erano avvenuti a Porzus tra reparti partigiani di tendenze politiche diverse. La mattina del 7 febbraio 1945 un gruppo di armati della divisione « Garibaldi-Natisone » si erano recati alle malghe di Porzus presentandosi al comando della « Osoppo » chiedendo, si diceva, di essere aggregati. Poi, improvvisamente, gli Osovani furono assaliti, parecchi furono uccisi e trascinati altrove, altri furono seviziati e poi finiti a colpi di mitra.

La notizia di questo fatto che poi diede luogo a un clamoroso procedimento penale che si trascinò a lungo da Venezia fino a Lucca, ove si concluse faticosamente, produsse in Friuli e in tutta la zona di confine una enorme impressione e assunse poi quasi il profilo di un evento storicamente destinato a rappresentare la rotta che divise, per un certo tempo, lo stesso schieramento partigiano posto di fronte alla pretesa di Tito di annettere alla Jugoslavia le terre italiane fino al Tagliamento. Tutto l'ambiente cui faceva capo l'« Osoppo » era decisamente allarmato per questa situazione nella quale si inserì il cruento episodio di Porzus e che aveva avuto, quasi come premessa e preparazione, nell'agosto 1944 una lettera firmata dai capi responsabili della « Garibaldi » con la quale si invitava il Comitato di Liberazione di Udine a intervenire presso il partito democristiano perché cessasse la sua attività rivolta a sostenere le aspirazioni e le attività della « Osoppo ». Altro precedente fu il drammatico episodio di Don Igino Bujatti, presidente del C.L.N. di Cividale che il 3 novembre 1944 si oppose all'approvazione di

un ordine del giorno col quale s'intendeva ratificare la cessione al IX Corpus di Tito di tutto il territorio fino al Tagliamento. Appena letto il documento, Don Bujatti lo distrusse e si allontanò dalla riunione. In seguito avvenne il passaggio della Divisione Garibaldi al IX Corpus.

Rimane così illustrato, anche da questa coincidenza di date e di avvenimenti, che nella profondità della coscienza nazionale, seppure attraverso manifestazioni separate e diverse, talvolta anche contrastanti, ciò che dominava era il senso della Patria da salvare.

L'ULTIMA AMNISTIA

Ebbe la data del 28 ottobre 1944, 22° anniversario della Marcia su Roma, ma non fu premeditata. Spuntò all'improvviso, quando al mattino dirigendomi verso Gargnano, nell'attraversare il paese di Bogliacco, vidi un gruppo di militi con bandiera, quasi in attesa... Fermata l'automobile, e rivoltomi ad un graduato che sembrava il capo, gli domandai cosa attendessero... E lui, subito: « Ma... oggi è la marcia su Roma ». Proseguii, quasi rimproverando a me stesso di non essermi prontamente orientato su quella data.

Raccontai subito il breve episodio a Mussolini ed egli stesso quasi trasalì, come se il tempo degli anniversari, delle cerimonie. dei riti, fosse ormai definitivamente chiuso. Ma poi si riprese, ed io quasi intuendo il suo intimo pensiero, dissi subito: *« volete che facciamo un'amnistia?... »*. E così l'idea divenne realtà, un proposito fermo che doveva urtarsi con la tirannia del tempo, perché, evidentemente, tutto doveva farsi in giornata. Non essendoci argomenti urgenti da trattare quella mattina, presi l'impegno di preparare il decreto e di ritornare in serata al Quartier Generale per farlo firmare. Anzi, perché l'impegno fosse perentorio, dettai seduta stante ad un dattilografo questo *« Appunto per il Duce »*:

« In occasione della odierna ricorrenza penso che un vasto provvedimento di amnistia ed indulto porterebbe un notevole contributo alla pacificazione degli animi. Estendendolo anche ad alcuni reati politici, dimostreremmo di tener conto di quel generale disorientamento degli spiriti che seguì agli avvenimenti

del 25 luglio e dell'8 settembre e che fu causa di tante deviazioni nel campo della politica e della giustizia. Se Voi mi darete il Vostro assenso, farò in modo che per stasera il decreto sia pronto ».

« Bene — disse Mussolini — e, intendiamoci: amnistia completa per le offese al capo del governo! ».

Immediatamente ripresi il viaggio di ritorno e, rientrato al Ministero, convocai il giudice Stellatelli, capo dell'ufficio legislativo, e poiché egli fu testimone al mio processo, lascio a lui la parola:

« A proposito di quest'ultimo decreto di amnistia e condono — disse il teste — ricordo che l'iniziativa fu esclusiva di Pisenti il quale in quella occasione mi si mostrò animato da sentimenti di umanità e di conciliazione nazionale. Il decreto, alla cui compilazione Pisenti direttamente collaborò con me, riuscendo a formularlo, lavorando per una intera giornata, costituì — egli mi disse — una delle sue più vive soddisfazioni ».

In serata, fedele all'impegno, rifeci il viaggio a Gargnano, raccolsi la firma di Mussolini che subito controllò l'articolo 2 ove era detto: « concessione dell'amnistia per il reato di cui all'art. 282 C.P. »: (« offesa all'onore del capo del governo »). Fu molto soddisfatto per essere riusciti a varare l'amnistia con una puntualità che era apparsa per lo meno improbabile e poi, previo accordo telefonico col Maresciallo Graziani, il decreto gli fu trasmesso per la firma a mezzo di un motociclista graduato che poi mi raggiunse a Brescia.

Nella mia relazione come Guardasigilli dicevo che: « nella storica ricorrenza gli italiani ricordano che fin dal primo sorgere della Repubblica Sociale Italiana, la Vostra costante volontà fu di ricomporre quella unità spirituale della Nazione che era stata sconvolta dall'urto di avvenimenti eccezionali ». Continuavo così:

« Ora, mentre a questa unità, per l'oggi e per il domani, la legge sulla socializzazione costituisce un fondamento sicuro, un Vostro atto di clemenza varrà a rafforzare sempre più la fede e i propositi di tutto il popolo che in quest'ora suprema vive le

più ardue prove per la conquista della vittoria, e poiché molti degli appartenenti alle classi richiamate o chiamate alle armi si allontanarono dalla via del dovere per condizioni ambientali di carattere eccezionale e talvolta anche in seguito a coazione di elementi antinazionali, onde l'elemento doloso, assente in molti casi, dubbio in altri, può escludersi anche per avvenuti segni di resipiscenza, l'amnistia viene concessa per i reati di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata alle armi, nonché per il reato di mancanza alla chiamata per il servizio al lavoro. Ma il beneficio doveva essere condizionato ad un operante ravvedimento affinché il sacrificio di coloro che combattono sui campi di battaglia o del lavoro sia immune da offesa e anzi sia confortato dal vedere giungere in linea nuovi soldati e nuovi operai ».

Il condono estingueva le pene detentive della durata di tre anni e di altrettando riduceva quelle superiori: inoltre, estinzione delle pene pecuniarie e di quelle accessorie per taluni reati politici e per molti reati comuni, esclusi tra questi ultimi quelli contro la integrità della stirpe e quelli in materia annonaria.

L'accoglienza al decreto di amnistia e condono fu molto favorevole e costituì l'ultimo anello di quella catena di provvedimenti di clemenza che ebbe attuazione ripetuta e piuttosto frequente durante i seicento giorni della R.S.I.

ULTIMO TEMPO

Ai primi di marzo del 1945 dovetti trasferirmi col nucleo centrale del ministero da Brescia a Milano. Mussolini, nel nostro incontro del 2 marzo, quasi all'improvviso mi disse che a Milano la situazione era molto seria, mi enumerò alcuni incidenti con relative complicazioni che gli erano state fatte presenti con lettera dall'Arcivescovo, e senz'altro concluse dicendomi che riteneva necessaria la mia presenza in quella città che era, in effetti, la vera capitale della repubblica. Il problema di questo trasferimento non era semplice in quanto fino a quel momento i contatti con le direzioni generali del ministero rimaste a Cremona, erano agevolmente tenuti da Brescia: ogni quindici giorni i direttori venivano a riferirmi del lavoro svolto ed a sottopormi le questioni più gravi da risolvere; ma il mio trasferimento a Milano complicava notevolmente il lavoro ministeriale, soprattutto per la maggiore distanza e per la difficoltà delle comunicazioni e dei contatti personali sempre più esposti alle improvvise offensive areee. .Comunque, feci di necessità virtù, anche perché pensavo che si trattasse di un provvedimento transitorio. Mi accompagnarono il dott. Stellatelli, capo dell'ufficio legislativo, il consigliere Verna, capo di gabinetto e il dott. Andreussi mio segretario particolare.

In piena coerenza con gli inizi, anche stavolta mi avviai al Palazzo di Giustizia e d'accordo coi capi della Corte di Appello, sistemai i miei uffici al terzo piano, validamente aiutato dalle autorità comunali, sicché in un paio di giorni tutto era sistemato. Ma la situazione di Milano era assai diversa da quella di

Brescia e mi resi subito conto che taluni problemi delicati esigevano una pronta risoluzione. C'era il caso di qualche arresto con relativa destinazione ignota del protagonista, c'era l'inconveniente della molteplicità delle polizie, italiane e tedesche. Il Procuratore Generale Laviani, il cui ricordo è rimasto incancellabile nella mia memoria per le sue qualità insigni di giurista e per il suo illimitato senso del dovere, mi fu quotidianamente vicino. Dopo un paio di giorni, il generale Diamanti mi telefonò molto preoccupato perché i miei uffici erano privi di un corpo di guardia; ma io, pur ringraziandolo cordiamente, gli dissi che non c'era bisogno di guardie né di sentinelle e che avevo scelto proprio il palazzo di giustizia, come la sede ideale, continuando quella tradizione che aveva avuto inizio a Brescia, a palazzo Martinengo, sede di quella Corte di Appello.

I rapporti con Mussolini non poterono più essere frequenti come nel periodo precedente: la distanza tra Milano e Gargnano era tre volte superiore a quella che percorrevo quando risiedevo a Brescia. Si suppliva col telefono, ma soltanto in casi urgenti e gravi. La situazione si andava ogni giorno aggravando ed io, a Milano, mi sentivo quasi isolato dal governo, tanto che non potei seguire lo svolgersi dei rapporti tra l'ambasciata di Germania e Mussolini in relazione con l'evolversi della situazione generale della guerra e delle sue conseguenze sulla vita molto critica della nostra repubblica.

Tuttavia potei spostarmi a Torino per un incontro con la magistratura del Piemonte in seno alla quale era stata superata la crisi dovuta all'arresto del Presidente della Corte di Appello Peretti Griva ritornato al suo posto, ma tuttora in preda a viva emozione per la tragica fine del Consigliere Ferrero e del Pretore Viglino, entrambi vittime della violenza delle S.S.

Ricordo che ogni mattina entrando al palazzo di giustizia, nell'avviarmi verso l'ascensore venivo avvicinato da un giovane che vendeva fiori al pubblico. Il grande edificio non era soltanto la sede della Giustizia, ma era molto frequentato anche da elementi noti della politica militante di quel tempo

fortunoso. Naturalmente, la presenza del ministro della giustizia fu subito nota, ma a dire il vero, nessun inconveniente turbò l'attività mia e dei miei collaboratori.

L'arrivo di Mussolini a Milano, il 17 aprile, fu per me una sorpresa perché non ero stato preavvisato. Eravamo giunti verso l'epilogo: giornate estremamente concitate e confuse. Egli si sistemò in prefettura e io potei vederlo ogni giorno anche se alla prefettura di Milano era un continuo affluire di autorità politiche, militari, amministrative, tutto un mondo dominato, com'era naturale, dalla ansietà determinata dalla impossibilità di rendersi esattamente conto dello sviluppo della situazione.

Mussolini era soddisfatto per aver abbandonato il lago di Garda e per trovarsi in quella Milano che nel dicembre gli aveva reso tanto calorosa dimostrazione di fiducia, di consenso e di speranza; ma il clima era del tutto cambiato e in quei giorni, come poi mi fu noto a distanza di gran tempo, ci furono tentativi diversi per prese di contatto col mondo degli avversari; ma, ripeto, tutto ciò mi era ignoto e da parte mia non ci fu iniziativa alcuna col campo avverso. Ripensando dopo trent'anni a quelle giornate indimenticabili, mi sono più volte posto la domanda se io vivessi... fuori del mondo, cioè fuori della realtà; ma poi a parziale spiegazione di quello stato d'animo ho pensato che probabilmente esso risentiva dell'ambiente in cui ancora lavoravo al servizio della Giustizia... Comunque, ricordo anche che nel mio intimo c'era quasi la inclinazione a pensare che tutto sarebbe finito con l'arrivo a Milano delle forze anglo-americane, cioè con l'arrivo del nemico, con la resa delle forze repubblicane, tutta una serie di labili illusioni molto lontane da quello che avvenne in realtà. Nessuno supponeva che il nemico rallentasse o quasi sospendesse negli ultimi giorni la marcia su Milano, lasciando libero il campo a tutt'altri avvenimenti, cioè la sollevazione o insurrezione delle forze partigiane, con le vicende terribili che conclusero la tragedia italiana e che qui, a distanza di trent'anni, non è il caso di ricordare nei dettagli.

Come ebbi a ricordare in uno scritto di appendice al libro

di Amicucci[1] l'ultimo giorno fu irto di sorprese. La sera innanzi avevo trovato Mussolini molto preoccupato e incerto, quasi attendesse qualcosa di sperato o di possibile. Effettivamente io avevo assistito al suo colloquio con Carlo Silvestri a proposito dell'iniziativa di trattare col Comitato di Liberazione per una resa che fosse un atto di civile conclusione e avevo assistito alla correzione che Mussolini andava facendo al testo della sua lettera che prima del mio arrivo era stata stilata. Aggiungo, anzi, essere esatto quanto poi narrò Silvestri nel suo libro « Mussolini, Graziani e l'Antifascismo, pag. 325 » che cioè si era pensato ad un certo momento di affidare a me il messaggio da consegnare ai destinatari; ma poi quell'incontro, al quale la mia presenza era stata soltanto fortuita, continuò in mia assenza e i fatti seguirono in modo del tutto diverso. Comunque, al 24 aprile non c'era stata ancora una risposta,: né ci fu poi; tanto è vero che il giorno seguente, quando Silvestri intervenne insistendo perché Mussolini non precipitasse l'allontanamento da Milano, gli disse, certamente con infondato ottimismo... che ancora quel messaggio non aveva avuto risposta, quasi per dire che essa sarebbe stata ancora possibile.

Ritorno alla cronaca dell'ultimo giorno. Verso le undici, niente essendo stato ancora deciso, mi recai in prefettura e subito fui ricevuto da Mussolini. Gli domandai che cosa avesse deciso, anche perché io dovevo essere in grado di dare qualche informazione e direttiva ai magistrati che mi erano vicini e che certamente attendevano una parola di orientamento; ma la risposta fu incerta e perplessa: « Probabilmente andremo lassù, dove è stato preparato l'eventuale concentramento... ». Ma poiché in anticamera avevo incontrato il console Onori al quale era stata affidata l'organizzazione di quel concentramento, e alle mie domande le sue risposte erano state tali da delineare uno stadio di pre-

[1] Amicucci, *I 600 giorni.*

parazione ancora incompleto, dissi subito a Mussolini quello che sapevo e si rimase d'accordo di rivederci in serata.

Penso che la narrazione di quell'ultimo giorno sia anche oggi interessante e perciò continuo senza omettere nulla. Uscendo dall'ufficio di Mussolini incontrai il prefetto di Milano che mi invitò cordialmente a fermarmi in prefettura per pranzare con lui ed altri ministri, ed io ricordo sempre la calma di quel semplicissimo simposio... Nessun accenno a quello che stava per succedere, niente accenni a problemi di trasferimento o di altre iniziative e neppure si parlò di un argomento che poi, a distanza di molto tempo, fu della massima importanza, cioè di un incontro in arcivescovado. Ci lasciammo con l'intesa di rivederci in serata e io, dopo una breve sosta nell'albergo dove alloggiavo e ove non sarei ritornato più, raggiunsi il Palazzo di Giustizia. All'improvviso, verso le ore 17, una telefonata di un mio amico mi avvertì che Mussolini non era più in prefettura. Fui preso da meraviglia, dissi ai miei collaboratori più vicini che la notizia mi allarmava, che certamente qualcosa di grave doveva essere avvenuto e che dovevo raggiungere subito la prefettura. Ci fu in tutti il senso della « fine », e il mio capo di gabinetto, il carissimo consigliere Verna, prima che io mi allontanassi, mi disse parole di saluto che non ho mai dimenticate. Così lasciai l'ultima sede della mia fatica e in automobile, a grande velocità, raggiunsi la prefettura. Al mio arrivo, incontrai subito Bombacci, Borghese, Costa, Borsani e altri, i quali al vedermi arrivare e ritenendo che io fossi stato in arcivescovado, subito mi chiesero ansiosamente: « come è andata? »... Soltanto in quel momento fui a conoscenza dell'iniziativa di quell'incontro finale tra Mussolini ed il cardinale Schuster. Quando Mussolini ritornò in prefettura e mi incontrò sulle scale, essendogli io andato incontro, mi disse in tono molto agitato una frase che lì per lì non potevo decifrare nel suo effettivo significato: *« siamo stati traditi dai tedeschi e dagli italiani »*. Nella stanza di lavoro di Mussolini seguì l'incontro che è stato oggetto di molte narra-

zioni, le quali hanno bisogno di qualche rettifica e di qualche precisazione da chi vi prese parte ed ama sempre la verità.

Mussolini era molto agitato. Disse subito che lo si voleva arrestare ancora una volta, un secondo 25 luglio. Oramai bisognava allontanarsi da Milano. Si rivolse verso un tale che poi seppi essere il Cella, già acquirente del « Popolo d'Italia » e che era stato il latore dell'invito a recarsi in arcivescovado. Per questo, Mussolini lo investì vivacemente dicendogli che lui era il responsabile di come erano andate le cose nell'incontro di poc'anzi. All'udire il proposito di una immediata partenza da Milano, io che non potevo sapere come in realtà si fosse svolto l'incontro in arcivescovado, mi feci innanzi dicendo che non era il caso di precipitare, che conveniva attendere l'arrivo degli alleati, profilando cioè l'idea di una resa al nemico; ma poiché altri non intervenivano, aprii la porta e visto Carlo Silvestri che era fuori in attesa, lo sollecitai ad entrare dicendogli che anche lui dicesse a Mussolini una parola per dissuaderlo dalla decisione di partire. E infatti Silvestri, entrato nella sala e fattosi incontro a Mussolini, gli disse, in tono piuttosto pressante, che conveniva attendere e che comunque sarebbe stato bene rivolgere una parola agli italiani, il che coincideva con un proposito già ventilato, ma che aveva incontrato il parere contrario del Maresciallo Graziani. Ma Mussolini, voltosi a Graziani, gli chiese: *« E voi Graziani, che cosa fate?* — E l'altro rispose: *« Io vado a Como, al mio comando »*. E Mussolini, subito: *« E io vi accompagno! »*. Poco dopo entrò il generale Wening, comandante della piazza di Milano e a una precisa domanda rivoltagli da Mussolini se la scorta fosse pronta per partire, prontamente, e sull'attenti, rispose: *« Ja wohl. Alles ist fertig! »*. Non una parola di più o di meno: appartiene quindi alla leggenda che l'ufficiale tedesco sia stato investito con veementi proteste contro pretese slealtà dei tedeschi. Così, il breve ultimo convegno ebbe termine, e Mussolini dopo aver confermato la par-

tenza per Como, rivoltosi a me disse: *« Forse può esserci ancora qualcosa da fare, rimanete voi »*[1].

Tutti discendemmo nel cortile. Ci fu un grido commosso di Carlo Borsani, cieco di guerra: « Duce! Non partite! Non partite!... ». Mussolini lo abbracciò e altrettanto fece con Carlo Silvestri. Poi seguì la partenza. Partirono anche Graziani, Tarchi, Romano, Mezzasoma, Liverani, Barracu e, sulla stessa automobile di Mussolini, salì anche Nicola Bombacci.

Nell'ampio cortile, su cui gravava ormai il senso del vuoto, rimasero, insieme a me, il generale Montagna, capo della polizia e il prefetto di Milano, Bassi. Per poco ancora rimasero Silvestri, Borsani e il comandante Borghese. Accompagnai Borsani e il suo fedele compagno di sempre, fino all'uscita dal cortile e nell'abbracciarmi disse che si sarebbe recato in ospedale.

Borghese era del parere, illusorio, di assumere il comando in Milano per l'ordine pubblico, e se ne andò al comando della Decima. Con Silvestri si parlò per qualche minuto di quello che stava succedendo. Mi domandò se mi occorresse qualcosa... ed io gli risposi che il generale Montagna mi aveva offerto ospitalità. Ci abbracciammo, e se ne andò. Nel palazzo della prefettura rimanemmo il generale Montagna, il prefetto Bassi ed io fino alle prime ore del mattino, dopo avere dato ordini, suggerimenti e consigli a quanti, vicini o lontani, erano all'oscuro degli ultimi avvenimenti. Verso mezzanotte io mi ero messo in contatto telefonico con l'arcivescovado e a Mons. Corbella, segretario dell'arcivescovo, avevo detto *che mi trovavo nella sede del governo per quanto potesse occorrere nell'interesse pubblico*. Mi fu risposto, testualmente, *che era troppo tardi:* le quali parole seppi poi si riferissero alla promessa fatta da Mussolini prima di uscire dall'arcivescovado, che cioé egli avrebbe dato entro un'ora la risposta alle proposte di resa che gli erano state for-

---

[1] Deakin, *Storia della R.S.I.*, pag. 790.

mulate, la proposta cioè di arrendersi al C.L.N., sia pure con una prima ospitalità nella sede arcivescovile.

A proposito di questo mio breve colloquio telefonico con Mons. Corbella, dovetti ricordarne i termini allorché su un quotidiano di Milano comparve a puntate la narrazione del Card. Schuster su *« gli ultimi giorni di un regime »*. Vi era detto, infatti, che verso le ore 21 un messo inviato presso la prefettura per vedere quale vi fosse la situazione, aveva riferito che tutto era deserto e che tutti se ne erano andati alla chetichella. Quando questa versione mi fu nota, ed ero già in carcere, mi affrettai ad inviare al Cardinale una lettera di precisa smentita, dicendo che la rappresentanza del governo era rimasta in prefettura fino alle prime ore del 26 aprile. Fortunatamente, si prese atto della rettifica, come poi risultò dalla pubblicazione in volume della narrazione del Cardinale.

L'ordine dell'insurrezione si sviluppò durante la notte tra il 25 e 26. Quanto alla sorte di coloro che erano rimasti al loro posto in prefettura, pur trattandosi di vicende personali, è tuttavia di qualche interesse precisare che il prefetto di Milano Bassi fu accompagnato da me alla sede del partito da dove poi proseguì per Como con tutti gli altri che ivi si erano radunati al seguito del segretario del partito Pavolini. Il generale Montagna ed io raggiungemmo la sede della polizia e ivi sostammo qualche ora. Poi, deo adiuvante, potemmo uscire ed avviarci verso una meta che era un'incognita... Infine, dopo peripezie alquanto complicate, riuscimmo a salvarci: il generale Montagna si avviò verso il sud, io fui arrestato a Milano il 21 giugno e dopo una settimana di camera di sicurezza in questura, venni trasferito alle carceri di Brescia. Qui ci fu un episodio abbastanza commovente. Il direttore delle carceri era quello stesso che aveva corso un grave rischio allorché dopo il bombardamento di Brescia del 14 luglio con le relative evasioni dal carcere lesionato, poco mancò fosse sottoposto al giudizio di un tribunale militare straordinario come responsabile delle suddette evasio-

ni. Riuscii a salvarlo, e quando egli mi vide comparire in qualità del detenuto, per poco non venne meno. Ma fu confortato e assistito dal suo nuovo ospite che si limitò a chiedere gli fosse assegnata una cella abbastanza luminosa per poter leggere e scrivere.

IL MIO PROCESSO

Un cenno a titolo di cronaca personale credo possa essere unito ad un contesto di carattere storico soltanto se in limiti ridotti. D'altra parte, delle mie particolari vicende non ho mai menato gran vanto limitandomi agli accenni di stretta necessità, in particolar modo quando parlarne poteva servire di strumento per qualche battaglia di dimensioni molto superiori a quella che mi ebbe or sono trent'anni protagonista. Intendo dire che le vicende del processo che si concluse con la mia assoluzione con formula piena, costituirono per me un titolo molto efficace per l'opera di difensore che negli anni successivi svolsi innanzi le Corti di Assise di molte città, o innanzi alla Suprema Corte o, ancora, innanzi ai tribunali militari. Infatti, se la mia missione di ministro della giustizia valse a salvare molti italiani che militavano in campi politici contrari a quelli dal quale provenivo io, era naturale, logico e doveroso che a guerra finita io dedicassi le mie forze alla difesa di coloro che avevano militato nella mia stessa parte, intesa la parola non nel senso proprio dell'organizzazione politica, ma in quello superiore delle idealità.

Vengo al mio caso personale. Dopo la fine della repubblica Sociale, io non mi allontanai da Milano né mi rifugiai in luoghi di tutelata o generosa ospitalità: dovetti cambiare dimora almeno quattro volte e così giunsi al 21 giugno 1945, giorno del mio arresto. Il periodo di detenzione preventiva non fu segnato da avvenimenti particolari: mi fu di conforto la visita frequente di mia moglie Lucia e quella di mio fratello Francesco, avvocato pure lui, e per qualche tempo ricercato per i motivi politici di

quel tempo. Mi furono poi, sempre calorosamente vicini, i miei difensori Enrico Gonzales e Adamo degli Occhi.

Unico fatto eccezionale fu la notizia, appresa dalla stampa, che l'onorevole Nenni, commissario per l'epurazione, aveva deciso che io dovessi essere giudicato non dalla Corte di Assise Speciale, ma da quella Suprema Corte che aveva sede in Roma: *« data la gravità del caso che portava il mio nome »*. Senza farne cenno ai miei difensori, scrissi una lettera raccomandata all'onorevole Nenni nella quale gli dicevo la sorpresa che avevo provato per quella notizia e che trovavo strano che io dovessi essere giudicato da quella stessa magistratura speciale già chiamata a giudicare quel Pietro Kock che io avevo fatto arrestare come capo di una banda seviziatrice...

Non ci fu alcuna risposta, né privata né pubblica, ed io rimasi deferito alla Corte di Assise di Bergamo, innanzi alla quale dovetti comparire all'udienza del 17 luglio 1946. La cronaca dei giornali registrò ampiamente l'avvenimento che si presentava alquanto clamoroso, soprattutto perché l'imputazione di collaborazionismo secondo il combinato disposto delle leggi 22 aprile 1945 e del 27 luglio 1944 in relazione agli artt. 51 e 54 del Cod. Pen. Militare significava la possibile pena di morte. Il dibattimento durò due giorni: la mia autodifesa si prolungò per circa tre ore; poi sfilarono numerosissimi testimoni, magistrati, avvocati, sacerdoti, giornalisti, uomini e donne di ogni condizione, tutti a difesa: nessun testimone di accusa. Da notare che tra i magistrati sfilarono quasi tutti i capi delle Corti di Appello del Nord. La requisitoria del P.M. Sigurani si concluse con la richiesta di cinque anni di reclusione col beneficio del condono e fu — disse un quotidiano locale — « spesso commentata con esplosione di consenso da parte del pubblico e talvolta salutata con applausi ». Seguirono poi le arringhe dei difensori, molto eloquenti, che conclusero per una piena assoluzione. Finalmente, dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, la Corte (dice la cronaca) « tra assordanti applausi dichiarò prosciolto l'imputato da ogni addebito per non avere egli commesso il

fatto attribuitogli », cioè il collaborazionismo col tedesco invasore.

Questa la cronaca del processo. Naturalmente il fatto che un ministro della repubblica sociale venisse clamorosamente assolto e fatto segno ad applausi, non poteva passare inosservato! A tarda ora ci fu una riunione del C.L.N. e fu proclamato per il giorno seguente uno sciopero di protesta. Successivamente, il P.M. presentò ricorso in Cassazione e la Suprema Corte, con sua sentenza del 24 aprile 1947, su conforme richiesta del Procuratore Generale, confermò la sentenza dei primi giudici.

Sotto il profilo giuridico questa assoluzione confermò l'orientamento della Corte di Cassazione per cui il reato di collaborazionismo non poteva essere assistito da una presunzione juris et de jure.

Ci fu anche, marginalmente, qualcosa di non tradizionale ossequio alle norme giuridiche. Di fronte a qualche manifestazione di protesta e, anche, ad una interrogazione rivolta al ministro della giustizia Togliatti da un deputato comunista, fu affidata ad un alto magistrato di Roma la delicata missione di indagare su come si fosse svolta la discussione in camera di consiglio, probabilmente perché da qualche parte si insinuava di un nesso quasi di causalità psichica... tra la sentenza e il fatto che io avevo ottenuto, per le già dette ragioni giuridiche, che i magistrati non giurassero... Indagini delicatissime, perché il segreto delle decisioni in camera di consiglio è uno dei principi fondamentali del nostro diritto. Ma... tempi eccezionali... fatti eccezionali... Risultò che mentre i magistrati (presidente e consigliere relatore) avevano sostenuto doversi applicare l'art. 7 della legge per la punizione dei reati di collaborazionismo, cioè con la pena minima di anni 5 di reclusione, e con l'applicazione del condono considerando che l'imputato aveva effettivamente lottato contro i tedeschi, la giuria popolare, all'unanimità, si era imposta per la totale assoluzione.

Tutto in perfetta regola, dunque, e dopo un anno, la solenne conferma della Suprema Corte.

A titolo di cronaca e come sintomo di quel tempo, non posso fare a meno di ricordare un episodio che rispecchiò, ad un tempo la faziosità di taluni ambienti politici e, negli stessi, una onesta reazione. Un quoditiano di Bergamo « Il Giornale del popolo », pubblicò un articolo di critica al verdetto assolutorio, argomentando dal fatto che un decreto del 18 aprile 1944, n. 145 che prevedeva la pena di morte per coloro che avevano abbandonato il reparto dell'esercito per unirsi alle « bande operanti contro le organizzazioni militari e civili dello Stato », era stato firmato oltre che da Mussolini e da Graziani, anche da Pisenti, quale ministro della giustizia e guardasigilli. Si aggiungeva che un gruppo di insorti si era proposto senz'altro di far fuori il ministro della giustizia, ma che circostanze impensate avevano reso impossibile tale esecuzione...

Si era trattato, puramente e semplicemente, di questo: pubblicando il testo del decreto, il giornale lo aveva amputato dello art. 3 che, come era stato accertato nel mio processo, costituiva una vera e propria *« franchigia »* proposta e « tenacemente voluta dal ministro Pisenti », in base alla quale alcune decine di migliaia di uomini avevano potuto salvarsi!... Dal fronte dei liberatori insorse l'avvocato Angelo Maj, di Bergamo, che scrisse mettendo le cose a posto, in omaggio alla verità. Egli apparteneva al mondo della resistenza ed era stato addetto al tribunale militare di Milano. Appena letto l'articolo, egli scrisse al direttore del giornale una lettera di protesta di cui è bene riportare la parte essenziale: « ... caro amico, quello di Pisenti, come disse acutamente il P.G. in udienza, è un caso speciale, un caso che fa a sé nel campo delle innumeri imputazioni di collaborazionismo fin qui elevate. E se la coscienza del magistrato e dei giudici popolari ha ritenuto di superare la presunzione di responsabilità ed è scesa ad esaminare, assolvendolo, l'operato del ministro, ci saranno stati esaurienti motivi che potrebbero essere ricercati nel voluminoso incarto processuale a cui bisognerebbe aver dato almeno una scorsa prima di arrivare alla critica della sentenza. Perché, in un anno di istruttoria, non una persona si

è presentata ad accusare, mentre a difesa si è presentato il più spettacoloso complesso di testimoni, che mai si sia avuto in questo genere di processi, e che comprende i nomi di altissime personalità ecclesiastiche — come il vescovo di Brescia — della magistratura — come S.E. Peretti Griva, capo del comitato di resistenza fra i magistrati e quindi alto commissario aggiunto per le sanzioni contro il fascismo: del fòro, come l'avvocato Maino, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano, delle formazioni partigiane, come Carlo Bonfantini, comandante delle brigate Matteotti: uomini della resistenza, come Carlo Silvestri: e via dicendo, per un totale di circa un centinaio di testi, di tutte le condizioni e strati sociali ».

E' più oltre, aggiungeva che chi avesse letto l'articolo che riportava testualmente le disposizioni di un incriminato decreto, avrebbe tratto la persuasione che il decreto stesso si esaurisse nelle feroci disposizioni di cui ai tre articoli. Invece: « ... oltre a questi tre vi era un altro articolo che mitigava grandemente la portata del decreto in parola ». *Insomma... nella citazione fatta dall'articolista era stato saltato l'art. 3 che testualmente diceva:*

« I colpevoli di alcuni dei delitti previsti dagli articoli precedenti che si costituiscano volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto andranno esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimenti penali ».

Concludeva l'avvocato Maj dicendo, per essergli risultato da fonte ineccepibile e comunque estranea alla difesa di Pisenti, *che l'aggiunta del terzo articolo era dovuta alla sua opera tenace.* E infine ricordava che proprio nei giorni che veniva emanato il decreto 18 aprile 1944, lui stesso, avvocato Maj, aveva avuto sospesa l'esecuzione capitale inflittagli dal tribunale tedesco mercè l'intervento di Pisenti — che neppure conosceva — nonostante le gravi imputazioni menzionate nella sentenza di condanna.

A questo punto e a chiusura di questo capitolo di carattere personale, devo aggiungere, come del resto penso sia facile per

chiunque il supporlo, che la mia opera di ministro della giustizia potè svolgersi in sintonia col pensiero di Mussolini, il quale fin dal primo incontro, mi aveva dichiarato che missione essenziale della repubblica era quella di salvare gli italiani di fronte alla tragica situazione di quel tempo. E infatti il caso sin qui ricordato aveva la sua matrice originaria nella volontà dei tedeschi di istituire corti marziali volanti per la eliminazione, via breve, dei partigiani. E se talvolta, come Mussolini stesso non mancò di osservare, poteva formarsi un contrasto tra la visione giuridica di una situazione e le considerazioni di grave ordine politico, ci fu, sempre, la discussione, aperta e serena, che si risolse — salvo eccezioni rarissime — con la prevalenza del diritto. In uno degli ultimi incontri che Ottavio Dinale, vecchio e fedele amico, ebbe con Lui sul lago di Garda, Mussolini gli disse: « Per quel ministero (della giustizia) ho scelto Piero Pisenti perché durante tutto il ventennio ha avuto il coraggio di una sua illuminata eterodossia. Proprio l'uomo che ci voleva per una retta interpretazione della funzione della giustizia, in questo agitato periodo di contrasti che è quasi una guerra civile. Egli ha su tale problema idee molto chiare e positive e perciò si è sforzato di adeguare i passi della giustizia a quelli della questione sociale, con un intelligente sforzo di moderazione e di umanità, di fronte alle aspre contingenze dell'ora. Rimediò alle carenze e agli eccessi del precedente periodo di eccezione, propose e attuò abolizioni di tribunali straordinari e larghe amnistie... azione nobilissima, sempre affiancata da quella dei miei poteri discrezionali » [1].

A questa parte del colloquio con Mussolini faceva seguito un accenno anche alla nostra vecchia amicizia, la quale era partita e insisteva sempre, come da un punto fermo, che Mussolini, sostanzialmente e spiritualmente, era un socialista arrivato

---

[1] Ottavio Dinale, *Quarant'anni di colloqui con lui*, ed. Ciarrocca, pag. 273.

al potere, in nome non del partito, ma di un fascio di italiani di tutti i partiti e per chiamata interna di un ideale che sopravvisse sempre, nel suo spirito, malgrado le esigenze contingenti e convenzionali della ufficialità.

Sulla questione di diritto produssi una memoria difensiva del prof. Manzini (« Parere per la verità ») in cui egli faceva il punto sul cammino della giurisprudenza sul tema della presunzione che in un primo tempo era stata ritenuta di carattere assoluto. L'insigne penalista aveva già trattato l'argomento nella « Rivista Penale » e pertanto si limitò a sottolineare il fatto che il numero degli scrittori contrari si era accresciuto con elementi di primo ordine. Infatti, egli ricordava che Carlo Saltelli, già procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in un suo scritto « In tema di collaborazione presunta » (Riv. Pen. 1946 p. 444 e segg.) aveva osservato che « l'art. 1 del decreto legge 22 aprile 1945, n. 142 aveva tenuto presente un dato tipo di autore e questo tipo non poteva essere che quello di una persona che si fosse mantenuta fedele alla sedicente repubblica, che avesse svolto la sua attività in modo aderente al regime repubblicano, alle sue istituzioni, al suo programma e alle direttive del suo capo e del suo governo ». E aggiungeva che una diversa interpretazione avrebbe condotto all'assurdo di ritenere colpevole di collaborazione un patriota che fosse riuscito a ottenere l'ufficio e ad esercitarlo compiendo opera di ostruzionismo e di sabotaggio.

Inoltre, un eminente sostituto procuratore generale della Corte Suprema, Giovanni Bernieri, dopo avere dimostrato che non poteva trattarsi di una presunzione assoluta, in una sua nota nella Rivista Penale 1946 p. 222, esprimeva l'augurio che, ogni qualvolta la realtà dell'esercizio delle funzioni escludesse ogni sostanza di collaborazionismo, si riconoscesse la inapplicabilità dell'art. 1 D.L. 22 aprile 1945. E pertanto Manzini annotava che queste considerazioni provenienti da alti magistrati (per di più appartenenti al Pubblico Ministero) si attagliavano perfettamente al caso Pisenti. Soggiungeva poi che la stessa Corte

Suprema, pur non disconoscendo apertamente la presunzione assoluta, in realtà l'aveva demolita, ammettendo nei congrui casi la esclusione del dolo. Ma se veramente si trattasse di presunzione assoluta, cioè di una responsabilità obiettiva, sarebbe stato da escludere anche l'indagine sul dolo, come nei casi degli artt. 57 e 58 C.P.

Quanto ai precedenti, Manzini ricordava che la Corte di Assise di Milano aveva mandato assolto il generale Bonomi, sottosegretario di stato all'aeronautica e la corte di Forlì aveva assolto il prefetto Bologna (sent. 30-1-1946) così decidendo: « la presunzione a carico di chi ha rivestito l'incarico di capo provincia del governo fascista repubblicano può essere distrutta dalla prova contraria e quindi non era punibile colui che nell'esercizio della carica, invece di svolgere attività effettiva di collaborazione, avesse svolto opera diretta a contenere e limitare l'attività nemica e a farla desistere da fatti e propositi criminosi ».

Questa evoluzione della giurisprudenza in una materia tanto delicata ed eccezionale fu poi consapevolmente consacrata allorché dopo il ricorso (molto pro-forma del P.G. di Bergamo) la Suprema Corte confermò la sentenza dei primi giudici con una motivazione che molto risentì della difesa pronunciata dallo stesso Saltelli, che aveva voluto offrirmi generosamente il suo patrocinio di avvocato, prendendo il posto, naturalmente in pieno accordo, di Gonzales e di Degli Occhi che mi avevano tanto calorosamente difeso nel primo giudizio.

Anche questo fu un fatto clamoroso, particolarmente scritto negli annali della Corte di Cassazione.

Come avviene sempre, la giurisprudenza è chiamata a rivedere, a correggere, ad annullare, eventualmente, il responso dei primi giudici; ma nel caso in esame il mutamento della giurisprudenza fu dovuto in modo particolare alla circostanza che gli avvenimenti del tumultuoso periodo 8 settembre 1943 — 25 aprile 1945 erano stati considerati dal legislatore del sud, nominato nella incombente presenza del nemico anglo-americano,

anche se in regime di armistizio, al punto che un governo italiano costituitosi per difendere i tre quarti del Paese dalla vendetta e dalla rappresaglia dell'alleato di ieri, che si riteneva tradito, era considerato senz'altro... un nemico, perché collaboratore del nemico... Insomma, la verità stava compiendo, dapprima faticosamente, poi con passo più rapido, il suo fatale cammino: e la giurisprudenza doveva seguire e confortare, consolidandola, la vittoriosa conversione della coscienza nazionale.

Se ci rifacciamo a quei tempi, non c'è da meravigliarsi se tali sentenze abbiano sollevato malumori e proteste, sia in una certa zona dell'opinione pubblica, sia nel campo dei commentatori ispirati da pregiudiziali contrarie. Il cammino della revisione fu, come sempre, difficile e lento: e poi, quando la critica non avrebbe avuto più il fiato necessario per proseguire, subentrò il silenzio, anche perché la materia più bruciante dei dissensi, che era quella dei dibattiti nelle aule della giustizia, finì con l'esaurirsi, venendo a mancare la materia prima. Rimane, senza possibilità di revisioni efficaci, tutto un mondo di ingiustizie non riparabili, specialmente quando gli sfortunati protagonisti non ebbero modo di combattere le lunghe battaglie giudiziarie, e fu proprio per questo che io, appena conclusosi il mio « caso », quando cioè potei nuovamente indossare la vecchia toga, sentii il dovere di servire la causa di coloro che si trovavano ancora in difficoltà di carattere giudiziario. La mia testimonianza fu data alla difesa del maresciallo Graziani e del comandante Borghese: come avvocato, difesi Concetto Pettinato, giornalista insigne che era rientrato in Italia per solidarizzare con la repubblica sociale: poi Massimo Rocca, l'antico pugnace dissidente reduce da quattro anni di carcere inflittogli dal Belgio per la sua opera di giornalista in difesa della causa italiana; poi il generale Canevari; il generale Enrico Grande (Assise di Lecce): poi il marchese Dino Perrone Compagni (Assise di Roma); poi Julius Evola (Assise di Roma); poi Francesco Galanti, Teodorani e Ambrosini (Corte di Appello di Roma): poi i giovani appartenenti ai F.A.R. (Tribunale di Roma); poi il console Macellari

(Assise di Bologna); poi il console Martelluzzi (Assise di Perugia); poi, come parte civile per le vedove e i figli minori, nel processo per la strage di Schio (Corte di Assise di Milano) e, inoltre, in difesa della causa degli epurati, parlai a Milano (Teatro Odeon); a Napoli (Teatro Mercadante); a Terni (Teatro Verdi). E ancora, in difesa della memoria dei Caduti della R.S.I., a Bologna nella grande sala del convento dei Padri Domenicani; ancora a Bologna, nel teatro dei ferrovieri: a Venezia a Cà Giustiniani: infine in un discorso a Venezia nella sala Napoleonica di Palazzo Reale, concessa dall'amministrazione comunale democristiana, parlai sul tema: « *Ansie e certezze del nostro tempo* »; un discorso di vasto respiro nel quale non mancai di sottolineare la grande opera di italianità compiuta dalla R.S.I. Questa mia azione di doverosa reazione e di ristabilimento di fatti storici, mi consentì di parlare a Roma anche su altri argomenti, ma sempre sullo stesso filo ideale: all'associazione della stampa parlai su Paolo Orano: al Teatro di via Veneto parlai su Alfredo Oriani e una seconda volta su « Ungheria, terra di revisione » e, poi sul tema « La regione Friuli Venezia Giulia — problemi di confine » e finalmente, al Teatro delle Arti, presenti molti magistrati e avvocati, parlai contro le leggi eccezionali.

Chiudo quesa rassegna di attività difensive, col ricordo di un altro processo, in quello che era stato il territorio del « Litorale Adriatico », cioè a Udine, in Corte di Assise, come parte civile nel processo per l'uccisione di due ufficiali italiani nei giorni della liberazione, a Pordenone.

La sentenza assolutoria

La Corte Straordinaria d'Assise di Bergamo, dopo due giorni di dibattimento, pronunciò la sentenza:

« In nome del popolo italiano, la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Bergamo, visto l'art. 479 C.P.P. assolve Piero Pisenti per non avere commesso il fatto addebitatogli ».

L'imputazione era di « avere in Brescia, in epoca posteriore all'8 settembre 1943 rivestita la carica di Ministro della Giustizia del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana ». L'avere assunto ed esercitato tale carica costituiva il reato di collaborazione col tedesco invasore.

La sentenza affrontò preliminarmente una eccezione che era stata accennata dai miei difensori di loro iniziativa, della quale però io non avevo mai fatto il ben che minimo accenno, mentre ne avevo trattato ampiamente quando si trattò di discutere del mancato giuramento dei magistrati. I miei difensori sostennero che non avendo io prestato giuramento come ministro, sarebbe venuta a mancare la essenza costituzionale della carica a ministro e pertanto la mia attività sarebbe stata quella di un gestore del dicastero della Giustizia. Ergo, l'imputazione di avere rivestito la carica di ministro, sarebbe venuta a cadere! Che la magistratura si sia soffermata su tale questione di carattere squisitamente giuridico preliminare, si presenta del tutto naturale, ma io rifiutai di giurare per quella stessa ragione che sostenni per i magistrati: e cioè che non si poteva pretendere il giuramento di fedeltà alle « *istituzioni* » della repubblica, in quanto esse non esistevano per non essere stata ancora convocata quella « Costituente », che avrebbe dovuto proclamarle. Del resto, tutto quello che avvenne poi in materia legislativa, con la mia firma di « ministro della Giustizia » e di « Guardasigilli », fu pienamente legittimo e come tale riconosciuto dal governo che succedette a quello repubblicano, mentre quella tale tesi avrebbe potuto servire alla demolizione di tutte le leggi della R.S.I.

La Corte di Cassazione, a sua volta, nella sentenza 24 aprile 1947 dedicò poche parole alla questione, dicendo: « non è il caso di soffermarsi sul primo motivo di impugnazione, essendo stato l'argomento relativo alla negata prestazione del giuramento addotto soltanto ad abundantiam dalla Corte di Assise che basa essenzialmente la ragione del decidere sulla seconda e terza considerazione, e cioè che la legge invocata non conteneva una presunzione assoluta ma soltanto relativa di colpevolezza e

che Pisenti aveva abbondantemente provato di avere svolto in concreto nell'esercizio della carica di ministro e di gestore dell'amministrazione della giustizia, una attività antitetica al regime nazi-fascista ». Quanto poi a questa definizione, sostanzialmente spregiativa della Repubblica Sociale, è evidente trattarsi di una formula d'uso resistenziale, senza alcuna portata giuridica.

Passando poi alle motivazioni in fatto, la sentenza sottolineava che « alla pubblica udienza nessuna voce era insorta a contrastare o a contraddire alcuna delle proposizioni difensive: nessuno aveva addebitato alcun fatto illecito o delittuoso all'imputato oltre quello contestatogli nel capo di imputazione. « Tutti i testimoni escussi, sacerdoti, magistrati, avvocati, giornalisti uomini e donne di ogni condizione, erano stati concordi nel porre in rilievo con precisione di fatti e circostanze il grande bene reso dal Pisenti al Paese e che nessun altro che non avesse avuto le sue idee e il suo temperamento sarebbe stato capace di fare nell'ora tragica in cui egli assunse la direzione del Dicastero della Giustizia ».

Poi la sentenza ricordava le deposizioni più salienti: « l'avvocato Maino, socialista, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano, ha ascritto a merito di Pisenti se la Villa Triste aveva cessato nel 1944 di essere l'incubo ed il terrore di Milano e se il Kock e la sua banda sfacciatamente protetti dai tedeschi, erano stati messi nell'impossibilità di continuare le loro esecranti attività criminose. Altri avvocati, come Frugoni, e Lazzari di Brescia, Bonsembiante di Padova; Zironda di Venezia hanno magnificato l'opera spesa da Pisenti a garantire il libero esercizio del loro ministero, il suo costante intervento ad impedire e reprimere illegalismi e azioni criminose dirette a turbare l'andamento della giustizia. L'avv. Carlo Zilocchi, capo del partito socialista di Bergamo, ha deposto che in parecchi casi, specialmente nel processo dei generali, Pisenti aveva preso coraggiosamente posizione contro i tedeschi, la polizia, la milizia e gli estremisti del fascismo repubblicano; riuscendo ad evitare

eccessivi rigori di giudizio contro gli accusati. Altri magistrati, come L. L. Ecc./za Peretti Griva, presidente della corte di Torino, Saletta proc. gen. a Venezia, Pittoni ex-proc. gen. di Trieste, Lamberti Bocconi ex-prec. gen. di Cassazione, ad una voce hanno confermato tutti gli interventi compiuti da Pisenti a favore di Magistrati arrestati o maltrattati da elementi tedeschi e hanno dichiarato che Pisenti fu sempre pronto in ogni circostanza a difendere la causa della Giustizia contro violenze e sopraffazioni da qualunque parte provenissero; che si era opposto energicamente ed efficacemente a tutte le inframmettenze indebite dimostrandosi in ogni circostanza custode geloso ed assertore della dignità e indipendenza della Magistratura che egli protesse e difese contro tutti; che a lui esclusivamente era dovuta la mancata prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte dei magistrati, col che fu fatta salva non solo l'unità dell'Ordine, ma la sostanza stessa e l'indipendenza della Giustizia. L'ecc./za Pittoni ricordò ancora che la Commissione per gli illeciti profitti, della quale fu posto a capo, poté svolgere proficuo lavoro in piena libertà e indipendenza perché godette sempre la protezione del ministro Pisenti che la protesse e la difese contro illegittimi tentativi di altolocati ad ottenere addomesticate decisioni. S. Ecc./za il Vescovo di Brescia Mons. Tredici ed altri sacerdoti hanno attestato anch'essi la indiscussa probità di Pisenti e hanno dichiarato che sempre egli intervenne a favore dei sacerdoti arrestati o maltrattati. L'ex capo del personale del ministero della Giustizia consigliere D'Avino ha confermato a sua volta che nessuna pressione o coercizione fu usata da Pisenti sui magistrati della Cassazione o su quelli del Ministero in occasione del trasferimento al nord ». La sentenza si rifece poi ampiamente alla testimonianza di Carlo Silvestri che citò molti casi di patrioti salvati dall'intervento di Pisenti, al quale si doveva se era stato impedito che avesse luogo nella primavera del 1944 il grande processo politico che le autorità tedesche volevano celebrare a Milano a scopo terroristico e con progettate trenta condanne a morte.

La sentenza ricordò che l'insigne penalista Vincenzo Manzini aveva scritto in un suo « parere » che Pisenti aveva salvato da ogni contaminazione della politica le cose della Giustizia, benemerenza questa che da sola basterebbe a dimostrare l'opposto del collaborazionismo. Infine, la sentenza ricordava « il grande tentativo di fraternizzazione tra gli italiani ispirato e voluto da Pisenti attraverso l'ampia amnistia e indulto da lui predisposta e attuata il 28-10-1944. E la Corte concludeva, riconoscendo essere principio universalmente accolto che la responsabilità dei singoli deve essere per ciascuno particolarmente accertata secondo le normali regole del diritto per cui si richiede la imputabilità e cioè la personale riferibilità di azioni determinatamente illecite o delittuose e come tali colpite da sanzione; che nessuna azione del genere era stata addebitata a Pisenti al di fuori di quella ascrittagli nel capo di imputazione; che nei confronti di lui non si può parlare di operoso ravvedimento poiché la sua condotta e pratica di pieno contrasto e antitesi col regime d'occupazione datò dal primo giorno dell'assunzione della sua carica di capo dell'amministrazione della Giustizia, come espressione di un meditato proposito apertamente manifestato, e pertanto dichiarava, in piena coscienza, di assolvere Pisenti dall'imputazione ascrittagli per avere egli sempre commesso atti escludenti la collaborazione col tedesco invasore.

(Dopo la lettura della sentenza, il resoconto stenografico registra: « il pubblico applaude insistentemente »).

Il Procuratore Generale, quantunque la sua requisitoria fosse stata in gran parte un riconoscimento elogiativo dell'opera mia di ministro della Giustizia, non poteva — per intuitive ragioni — omettere un ricorso alla Suprema Corte e infatti vi provvide con alcuni motivi che non vennero accolti.

Un primo motivo proponeva ancora una volta la tesi che la presunzione di cui all'articolo 1 del D.L.L. 22 aprile 1945, n. 142, non ammetteva la prova contraria; ma la S.C., rilevato che la più recente giurisprudenza era orientata diversamente, passò all'esame degli altri motivi che ebbero la stessa sorte in quanto

le risultanze di fatto e le impeccabili motivazioni ritenute serene, analitiche e minute stavano a dimostrare che la sentenza impugnata era assolutamente non criticabile.

I magistrati hanno testimoniato così:

L'Ecc. Laviani — Proc. Gen. a Milano: « ... si dimostrò sempre animato da decisa volontà di giustizia non turbata da ingerenze politiche di alcuna sorte e deciso assertore dell'indipendenza della magistratura contro tutte le invadenze e soperchierie delle autorità tedesche ».

L'Ecc. Giglio — Proc. Gen. a Torino: « .. disse che intendeva far procedere la giustizia con la massima serietà, raccomandando, ove taluno volesse influenzarci o intimidirci, di rivolgersi a lui. E' stata una fortuna per la magistratura del nord avere a ministro Pisenti ».

L'Ecc. Saletta — Proc. Gen. a Venezia: « cercarono di ostacolare e anche sopraffare i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni commettendo illegalità e abusi. Di tale stato di cose venne sempre data notizia al ministro, come pure quando magistrati e funzionari si trovarono esposti a pericoli e rappresaglie. Il suo assenso ed appoggio non venne mai meno ».

L'Ecc. Lamberti Bocconi — Proc. Gen. a Brescia: « ... posso in tutta tranquillità di coscienza dichiarare che Pisenti si è sempre dimostrato custode geloso della indipendenza della magistratura. Non c'è magistrato che possa dire di avere avuto da lui raccomandazioni o pressioni ».

L'Ecc. Pittoni — Proc. Gen. a Trieste: « ... devo affermare con la più esplicita parola che egli fu rispettoso della libertà di azione della commissione per gli illeciti arricchimenti da me presieduta, non tentando di influenzarla in prò o contro alcuna persona, ma altresì tutelò i suoi componenti ».

Comm. Zorzi — Avv. Gen. a Venezia: « ... quanto al discorso tenuto ai magistrati, posso attestare che Pisenti parlò in modo assai contenuto e, sotto alcuni aspetti, coraggioso... Comportandosi così, faceva opera veramente meritoria, nel senso che preservando la magistratura dell'alta Italia da siffatto servilismo politico sarebbe riuscito a tenere idealmente unita la magistratura del settentrione con quella delle terre già liberate. Posso dire altresì che sempre l'ex ministro tutelò la massima indipendenza della magistratura intervenendo con la dovuta energia in tutti i casi in cui l'opera della giustizia apparve complicata sia dai tedeschi che dai repubblicani, o da tutti e due insieme ».

Comm. Raffo — Proc. della Rep./ca a Genova :« ... Pisenti venne a Genova. Fu adunata tutta la magistratura. Fece un discorso che lasciò in tutti ottima impressione perché, a parte l'equilibrio della parola, senza accenni, o molto vaghi al momento politico, esaltò la funzione della magistratura e, soprattutto, accentuò il suo proposito e la sua azione continua per assisterla e proteggerla contro chiunque avesse impedito od ostacolato la funzione giudiziaria... Dava un senso di sicurezza a tutti il sapere che a capo della magistratura era un uomo che vegliava sulle sorti della giustizia e che la rappresentava dovendo superare difficoltà che nessuno immagina ».

Dr. Comm. Graj Carlo — Avv. Gen. a Milano: « ... in occasione del discorso tenuto a Milano, furono convocati al palazzo di giustizia, tutti i capi degli uffici giudiziari, anche del distretto. Temevamo che volesse convocarci per invitarci a prestare giuramento. Viceversa tenne un linguaggio che avrebbe potuto tenere un ministro di altri tempi, tant'è che mi meravigliai che un uomo così potesse far parte del governo della R.S.I., e pensai che era un bene per i magistrati ».

Ecc. Peretti Griva — 1° Pres. alla Corte di App. di Torino: « ... in quella circostanza (rapporto ai magistrati del Piemonte) si mantenne correttissimo e deferente. Dichiarò che tut-

ti gli arresti in odio ai magistrati erano stati deferiti a lui... (si veda nel fascicolo « dichiarazioni pro veritate » la nota inviata dal teste alla Procura Generale di Brescia subito dopo l'arresto di Pisenti, nella quale egli, allora dirigente dei servizi della epurazione, scriveva che *"per imperioso dovere morale"* doveva esporre fatti e circostanze per dimostrare la difesa svolta da Pisenti a favore dei magistrati e della loro indipendenza) ».

Comm. Papa — Proc. Gen. a Brescia: « ... uno dei primi atti di Pisenti fu quello di riunire tutti i magistrati del distretto. Nessun accenno politico, ma un grande elogio della magistratura, per la sua integrità e indipendenza. Ci disse di continuare ad amministrare la giustizia con calma e serenità, senza preoccupazione alcuna di dover subire violenze da parte tedesca ».

Comm. Pace — Pres. Trib. di Trieste: « ... le autorità tedesche lamentavano che la mia collaborazione non era leale. Risposi che facevo il mio dovere e che ero un magistrato italiano. Il mio trasferimento fu fatto dal ministro per sottrarmi a possibili rappresaglie, e non sbagliava perché sarebbero stati capaci di tutto ».

Nomi di magistrati salvati da arresti e persecuzioni, oltre quelli citati in sentenza (vedere verbale dibattimento e istruttoria):

Mazzari, pretore di Rovato; Frascino, proc. rep. a Vicenza; Colli, Bonale, D'Avanzo, Gallo, Concas, Ballerini, Pusceddu, tutti pretori del distretto di Venezia; Morante, sost. proc.; Ragone, proc. Rep. a Pavia; Fassio, pretore a Zogno; D'Antonio, pretore a Crema; Falletti, giudice a Busto Arsizio; Liguori, giudice a Verbania; Mele, sost. proc. id; Davì, sost. proc. a Verona; Casalegno, proc. rep. a Casale Monferrato; Abbamondi, pretore a Bibbiena ecc.

Magistrati deportati in Germania e fatti rimpatriare: giudici Pennasilico, Sorrentino, Mollica.

Ogni qualvolta fui a conoscenza di magistrati che di fronte alle autorità tedesche avevano rivendicato la loro indipendenza, mi affrettai a elogiarli in forma aperta e solenne.

Saputo che il Pretore di Sestri Levante dott. Castellani s'era rifiutato di sottostare alla pretesa tedesca di consegnare un detenuto italiano alle S.S., scrissi una nota alla Procura Generale di Genova « plaudendo allo spirito di decisione e di indipendenza del giovane magistrato » e nel contempo protestai presso l'ambasciata di Germania (doc. in atti).

Altro rifiuto a consegnare detenuti ai tedeschi da parte del Procuratore della Repubblica Casalegno, di Casal Monferrato: telegrafai alla Procura Generale di Torino nei seguenti termini: « Deploro quanto avvenuto a Casal Monferrato. Comunicate al Proc. Stato mio compiacimento per suo comportamento ».

In altra precedente occasione, elogiando lo stesso magistrato, telegrafai di considerarne il comportamento « come prova di coraggiosa indipendenza e di fermo carattere ».

Naturalmente, poiché gli organi della polizia tedesca non tralasciavano di seguire passo passo l'attività di chi presiedeva alla giustizia italiana, le ripercussioni di tali prese di posizione provocarono un grave conflitto tra il ministro, l'ambasciata di Germania e, in particolar modo, gli alti comandi militari tedeschi. Di una tale situazione è ampia traccia in una lettera « riservatissima » indirizzata da me a Mussolini allorché questi tentò di ristabilire i rapporti tra le due parti contendenti.

Anticollaborazionismo nel campo legislativo.

Una testimonianza tra le più importanti è quella resa in istruttoria e confermata al dibattimento dal Magistrato che diresse l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, il dott. Stellatelli Michele, che dopo la fine della guerra fu presidente della Corte di Appello di Trieste.

Oltre a ricordare alcune delle più significative azioni di resi-

stenza svolte dal ministro Pisenti di fronte a proposte di legge di iniziativa tedesca, volle precisare:

1) La istituzione di un mezzo di impugnazione straordinario contro tutte le sentenze passate in giudicato. Evidente, tra l'altro, l'attentato alle sentenze penali di assoluzione;

2) Una legge istitutiva della pena di morte per tutti i reati contro la proprietà e le persone, commessi in danno delle forze armate germaniche. La pena di morte avrebbe dovuto colpire anche il reato tentato;

3) Una legge istitutiva di magistrature speciali per giudicare gli industriali italiani inadempienti ai contratti di fornitura verso i tedeschi. Si pretendeva la istituzione di pene pecuniarie fino a 10 milioni, la confisca delle aziende e dei patrimoni personali degli incolpati. Il provvedimento, nell'intendimento tedesco, doveva servire ad ipotecare l'attività di tutta l'industria italiana che faceva grandi sforzi per salvare quanto più possibile le materie prime e i manufatti per il giorno della ripresa nazionale.

4) La introduzione nel territorio della repubblica sociale delle leggi razziali dette di Norimberga. Di ciò si parla anche nella sentenza.

Infine, riportiamo un brano della lettera del Colonnello Arcangelo Bortolotti, già comandante delle Formazioni Partigiane Alpine del Veneto, al Presidente della Corte di Assise di Bergamo (pervenuta l'ultimo giorno del processo):

1 luglio 1946

— Il sottoscritto era comandante delle formazioni partigiane alpine del veneto durante tutta la guerra di liberazione. Egli fu arrestato due volte con i suoi figli, trattato in modo assai duro dalle S.S. tedesche, condannato a morte, torturato e seviziato, imprigionato per mesi.

— In occasione del primo arresto (26 novembre 1943) e in occasione del secondo (25 novembre 1944), l'ex-ministro Pisenri si adoperò in ogni modo per salvare la vita del sottoscritto e quella dei suoi figli, mettendo anche a garanzia la sua stessa persona presso il tribunale straordinario tedesco e il comando delle S.S.

DOPO IL PROCESSO

Come ho già ricordato, allorché provvidi a trasferire al nord tre sezioni della Corte di Cassazione, in previsione dell'occupazione anglo-americana di Roma, un altro problema urgente doveva essere risolto, quello della situazione in cui sarebbero venuti a trovarsi, per quella stessa evenienza, gli avvocati e i notai: essi correvano il rischio di essere tagliati fuori dalla attività dei loro enti previdenziali che in Roma avevano la loro sede. Per entrambe le categorie, fu provveduto col decentramento naturalmente di carattere provvisorio, salvo il carattere unitario degli enti soltanto provvisoriamente frazionati. Il provvedimento incontrò il pieno consenso dei due ordini professionali. Per gli avvocati provvidi a nominare un commissario ministeriale nella persona dell'avvocato Cazzago di Brescia, ottimo professionista e galantuomo. Tutto andò bene, ma molto tempo dopo ci fu una sorpresa che poté avvenire soltanto in quel tempo e in quel clima politico. Venni a conoscenza che alla Procura Generale di Brescia era pervenuta una denunzia a mio carico per « collaborazionismo » e cioè per il fatto di avere trasferito al nord una parte della cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori!...

Venni a sapere che il denunziante era stato colui che, dopo la liberazione, aveva assunto in Roma la presidenza dell'Ente e subito presentai alla Procura Generale di Brescia un memoriale che ritengo non privo di interesse per chi scrive la storia di quel tempo. Dicevo: « Vengo casualmente a conoscenza che a codesta Procura Generale sarebbe stata trasmessa da Roma una

denunzia a mio carico per il reato di collaborazionismo, e cioè per il fatto di avere trasferito al nord parte della Cassa di Previdenza per avvocati e procuratori, con relativo patrimonio. Quando fui interrogato a Brescia nella istruttoria per il processo conclusosi con la mia assoluzione, non mancai di trattare anche questo particolare della mia attività di ministro della Giustizia e tra i testimoni indotti a difesa avanti la Corte di Assise di Bergamo fu ammesso e sentito l'avvocato Cazzago. Dissi allora che vivamente preoccupato della sorte degli avvocati del nord, avevo disposto che il patrimonio dell'Ente assistenziale venisse in parte trasferito a Brescia ».

« Provvedimento similare avevo adottato anche per la Cassa Pensioni per i notai, e aggiunsi che tutti avevano riconosciuto il carattere provvidenziale di queste iniziative, al punto che l'avvocato Cazzago aveva ricevuto un plauso per l'opera svolta, secondo le mie direttive, da coloro che dopo il 25 aprile avevano assunto l'amministrazione dell'Ente. All'udienza del 16 luglio 1946 egli disse che avendomi dichiarato di non essere iscritto al partito, io gli avevo risposto che ciò non aveva importanza, bastandomi conoscerlo come ottimo professionista e perfetto galantuomo.

« Di questo mio provvedimento parlai anche in uno dei miei interrogatori a Brescia, e a Bergamo risultò poi che le sovvenzioni effettuate avevano raggiunto la somma di un milione e cinquecentomila lire e che a liberazione avvenuta, il patrimonio fu riconsegnato con notevole incremento ».

Nei primi tempi dopo il 25 aprile, allorché tutto il passato era guardato sotto una luce alquanto deformante, per poco non si accusò di... peculato il magistrato che aveva trasferito al nord metà del patrimonio dell'Ente! E fu poi dato alle stampe, proprio in Brescia, un comunicato che metteva le cose a posto!

Chiudo questo cenno di cronaca ricordando che in tempo successivo, nel corso di una udienza al Tribunale di Roma, ebbi occasione di incontrare per la prima volta colui che aveva inol-

trato la denunzia. Era un avvocato, ed io mi diedi premura di fargli constatare la mia filosofica tolleranza.

Ho citato questi due casi di ostilità faziosa che tuttavia non ebbero risultato positivo come gli autori si ripromettevano, soltanto a titolo di eccezione: infatti, come narrarono le cronache del mio processo, nessun testimone d'accusa venne a turbare la favorevole unanimità delle prove, come la sentenza della Corte di Assise di Bergamo e quella della Suprema Corte di Cassazione hanno registrato. Prescindendo dai miei casi personali, si deve tuttavia riconoscere che anche attualmente nei confronti della Repubblica Sociale Italiana resiste una ostilità che non consente quelle necessarie revisioni che formano il tessuto connettivo della storia. Ebbi occasione di parlarne nel periodo del dopoguerra specialmente in un articolo intitolato « Uguaglianza di diritti e solidarietà nazionale » (« Rivista Romana » — aprile 1955). Dieci anni prima un gruppo di giuristi di varie correnti politiche, tra i quali anche alcuni estranei ai partiti, avevano lanciato quel « *Manifesto dei giuristi* » che proclamò « *il dovere di difendere i principi sommi di quel diritto che non va confuso con la morale e con il giudizio storico* », e quindi condannò la legge retroattiva, invocò il rispetto della cosa giudicata e delle maturate prescrizioni dell'azione punitiva.

Ribadivo, allora, la validità del principio « non poter esserci vera Giustizia ove essa sia separata dal diritto e che l'ideale eterno di essa non ha, per attuarsi, via più sicura della legalità ». La materia delle leggi eccezionali era ancora tanto vasta che ai critici, e tanto più ai profani, era sfuggita una delle più gravi disposizioni punitive in tema di collaborazionismo, facendoci arretrare ad epoche di inciviltà che sembrava non dovere risorgere. Intendevo dire della *confisca* dei beni.

Nella legislazione penale, sia comune che militare, di una sola confisca si parla, ed è quella per cui viene assicurato alla giustizia il corpo del reato, sia esso l'arma omicida o il frutto di una rapina, ovvero la materia stessa contemplata dal divieto, come per le sostanze stupefacenti; ma la confisca del patrimo-

nio non era né è ammessa per i più gravi reati, quelli contro lo Stato in tempo di guerra. Colui che passa al nemico nel vivo della battaglia con armi o con segreti militari sarà passibile della pena di morte, ma in nessun caso i suoi figli verranno privati della eredità. Nella relazione al Codice Militare si legge: « Si è considerato che quando la confisca incida su beni che siano prezzo, profitto o prodotto del reato, il giudice può o deve darne l'ordine, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 240 del Codice Penale comune, mentre in altri casi una simile norma appare eccessiva e aberrante, e quindi non giustificata, perché ricadrebbe anziché sul condannato, sopra i suoi congiunti non colpevoli ».

Insomma, la morte e la degradazione sì, ma non la confisca, per il reo di tradimento in tempo di guerra.

Quale giustificazione, per averla inclusa tra le sanzioni per gli appartenenti alla R.S.I., dal momento che la giurisprudenza aveva ritenuto che il reato di collaborazionismo era cosa ben diversa dal tradimento, anche a prescindere dalle revisioni storiche che erano fino da allora in cammino? Questa pena di altri tempi, reputata non ricevibile dalle legislazioni moderne, portò a conseguenze tanto inique quanto paradossali. Si vide comminare la confisca totale dei beni a scrittori per il solo fatto di avere collaborato a giornali politici al tempo della R.S.I. per poi, attraverso più ricorsi in Cassazione, vederne ridotta faticosamente la misura. Anche qui ci fu sorte diversa secondo che le condanne fossero diventate definitive prima o dopo l'amnistia del 1946: nel primo caso, la confisca fu inevitabile, nel secondo venne posta nel nulla. Ci fu il caso di un ufficiale condannato da una C.A.S. per questo testuale capo di imputazione:

« Per avere con la adesione al P.F.R. prima, e poi con la partecipazione successiva ad operazioni militari contro le forze partigiane jugoslave, nella zona di Tolmino e di Gorizia, e a servizi militari nella zona stessa diretti a ostacolare lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione e al movimento

di tali forze, commesso fatti chiaramente intesi a favorire le operazioni militari del nemico e a nuocere alle forze armate dello Stato Italiano che agivano di concerto con le prime ». (C.A.S. di Udine, 11 settembre 1945, n. 45).

Ebbene, anche in questo caso, già enorme per la condanna di chi aveva difeso i confini orientali contro gli slavi, sia pure appartenendo alle forze armate repubblicane, la sentenza aveva dichiarato la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la *confisca* dei beni a beneficio dello Stato! E che dire della confisca applicata dopo una sentenza che riconobbe avere il condannato « agito per motivi di particolare valore morale e sociale », nel qual caso l'assurdità della sanzione non si elimina attraverso una graduazione della confisca, ma soltanto con la sua cancellazione? Concludevo, allora, che la pacificazione, di cui molto si parlava, specialmente in periodi di competizioni elettorali, si otteneva soltanto con l'attuazione della Giustizia, e poiché molto si era fatto, dicevo che l'opera doveva essere compiuta, soprattutto per creare il senso della solidarietà nazionale di fronte alle grandi difficoltà che il popolo italiano doveva ancora affrontare per la sua rinascita.

CONGEDO

Chiusa la parentesi giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione che poneva il sigillo non soltanto sulla vicenda personale ma anche sulle questioni giuridiche di carattere generale, sarebbe stato umanamente logico ritirarsi dal mondo ancora vivo dei contrasti e delle sempre rinnovantesi difficoltà per godere la pace riconquistata, e dedicarsi esclusivamente al lavoro, indossando la vecchia toga che era rimasta per tre anni in attesa; ma la voce intima di un dovere da compiere mi spinse su tutt'altra strada. Se, come ministro della giustizia, avevo salvato molta gente che stava su tutt'altro piano politico e ciò in nome di principi fondamentali del diritto, ora c'era da difendere ad oltranza tutto un altro mondo, quello di coloro che avevano combattuto e sofferto dalla mia parte.

Eravamo in pieno clima di epurazione, cioè in una seconda fase della persecuzione politica in nome della « resistenza », ed era stata costituita una *« Unione Italiana Epurati »*, con sede a Milano, che richiese la mia collaborazione. Prima di dedicarmi alla difesa dei singoli, ritenni necessario affrontare i problemi di fondo, quelli che costituivano il complesso della legislazione eccezionale. Al Teatro delle Arti di Roma parlai sul tema ardente della epurazione di fronte ad un pubblico numeroso composto in massima parte di magistrati e avvocati con alla testa Francesco Carnelutti, al quale mi legava una antica devota amicizia. Poi, al Teatro Odeon di Milano, una prima volta, quindi al Teatro Leone XIII affrontai un tema più vasto, quello delle grandi « revisioni ». A Napoli, al Teatro Mercadante, parlai

sul tema « Uguaglianza di diritti e solidarietà nazionale », presentato dal collega ed amico Siniscalchi. E poi, a Terni, Teatro Vittorio Emanuele, a Venezia a Cà Giustinian, due volte. Questa presa di contatto con la pubblica opinione mi andava persuadendo della necessità di chiarire le posizioni fino a quel tempo antagonistiche, dissipando la nebbia della confusione ideologica e politica che andava ancora addensandosi per la polemica dei partiti, e di giorno in giorno sempre più mi convincevo della necessità di tenermi fuori dalle organizzazioni vere e proprie dei partiti, sempre tenendo in vista un grande scopo che ne superava i confini e gli interessi: il raggiungimento di una pacificazione degli animi, dopo le lunghe lotte e le drammatiche faziose competizioni. Per questo, allora, e poi sempre, fino ad oggi, sono rimasto estraneo ai vincoli di partito, sempre rimanendo fedele al mio passato ed ai miei principi. Questa mia posizione mi consentì anche di compiere un dovere, fino allora trascurato, quello di commemorare pubblicamente i caduti della R.S.I., come tema unico e specifico, illuminando il loro sacrificio e le idealità per cui era stato compiuto. Un giorno, a Venezia, entrando a Cà Giustinian, mi si fece incontro un cittadino che mi disse: « *Ma, onorevole, si può sapere che cosa volete?...* ». Ed io gli risposi, tranquillamente, invitandolo ad entrare nella grande sala affollata, e così avrebbe avuto la mia risposta. Questo incontro mi servì da introduzione dicendo che ritenevo doveroso rispondere alla domanda di quel cittadino, a proposito del tèma che avrei trattato. « E' molto semplice, dissi: come tutti i partiti, i movimenti, le associazioni che commemorano i loro Caduti, così intendiamo fare anche noi e pensiamo che il modo più degno per onorare i Caduti sia quello di dire le ragioni del loro sacrificio ». E quel cittadino rimase ad ascoltarmi fino al termine del mio discorso, tranquillo e attento. A Venezia, la bontà di amici fedeli mi invitò altra volta a parlare, ancora a Cà Giustinian, per celebrare il quarantasimo anniversario della Carta del Lavoro, il che mi diede occasione di dare uno sguardo complessivo ad una materia in continuo movimen-

to: dai postulati del marzo 1919 ai punti di Verona, alla evoluzione del pensiero mussoliniano sul tèma vitale del lavoro, della sua funzione sociale, delle conquiste che erano maturate quasi senza clamore nella pubblica opinione, ma che all'esame attento rivelavano un cammino irresistibile. Infine, nel 1962 inaugurandosi la Sezione veneziana dell'Istituto Nazionale di Cultura, parlai sul tema: *« Ansie e certezze del nostro tempo »*.

Qui voglio ricordare il gesto veramente significativo dell'amministrazione comunale democristiana, che in via eccezionale concesse la grande sala napoleonica, nel Palazzo Reale. Alla fine del mio discorso, che aveva toccato anche il tema della vita e della funzione della R.S.I., tra i primi a manifestarmi un segno di cordiale consenso fu un ex-componente del governo Badoglio, il ministro Guariglia, il quale a proposito della difesa della Venezia Giulia, non esitò a dirmi che veramente molte cose di quel periodo storico non erano note, confermando così quello che mi venne riferito essere stato il commento di De Gasperi alla lettera aperta che gli avevo indirizzato in risposta ad un suo accento critico al governo della Repubblica Sociale.

Un giorno, dopo tanti anni di lontananza, venne a trovarmi Massimo Rocca, uno dei primi seguaci di Mussolini, uomo di grande cultura e di spirito indipendente le cui vicende in seno al fascismo erano state clamorosamente note anche perché egli aveva finito con l'esiliarsi in Francia e poi nel Belgio ove aveva trascorso in carcere quattro anni per aver sostenuto clamorosamente le ragioni dell'Italia nella guerra e poi per la sua fedeltà alla R.S.I. Ritornato in Italia, dovette subire un altro processo per collaborazionismo : fui suo difensore, ottenendone l'assoluzione. Altri processi importanti furono quelli per la strage di Schio, alla Corte di Assise di Milano; in difesa di Concetto Pettinato, alle Assise di Roma; e ancora quelli del generale Canevari a Roma, del colonnello Martelluzzi a Perugia e infine, nel mio Friuli, alla Corte di Assise di Udine assisterti la parte civile nel processo per la uccisione di due ufficiali italiani avvenuta a Pordenone nei giorni della liberazione. C'era in tutti questi

processi ricchezza di questioni giuridiche, ma soprattutto c'era la mia solidarietà con tutti coloro che nel tempo della repubblica sociale avevano difeso la causa dell'onore e dell'indipendenza della Patria, senza faziosità, con l'animo aperto alle voci fascinatrici che additavano, oltre le miserie e le asperità del tempo difficile, nuove mète per l'avvenire del popolo italiano.

Oltre queste difese nel campo della giustizia, il cui risultato diluito nel tempo non è sufficiente a scrivere la storia, è necessario approfondire la conoscenza degli avvenimenti svoltisi in Italia e particolarmente nelle terre di confine, allo scopo di ridurre sempre più il campo delle distorsioni storiche, dei silenzi contro le verità, allo scopo supremo di raggiungere tra gli italiani la grande conciliazione che è il frutto della conquistata verità storica.

Idea animatrice di ogni attività volta a superare ostacoli e difficoltà sempre crescenti, fu quella della unità degli italiani, soltanto momentaneamente separati per le vicende di un armistizio che aveva inasprito la guerra anziché troncarne il corso. Il pensiero dei superstiti si volge a tutti coloro che in campo avverso vissero tra sacrifici e difficoltà e a quanti caddero oltre i limiti della possibilità di salvamento che sempre furono presenti nel campo della Giustizia.

E, al di sopra di ogni altro ricordo, uno domina il nostro spirito, quello di coloro che militarono nella R.S.I. per servire e difendere la Patria agli ordini e per l'esempio di Chi la impersonò nella estrema crisi, fino al sacrificio supremo e immeritato.

APPENDICE

1. — Testo dell'armistizio corto:
   3-8 Settembre 1943.
2. — Testo dell'armistizio lungo:
   29 Settembre 1943 (Documento di Quebec).
3. — Lettera aperta all'On. De Gasperi (« *Il Meridiano* », Milano 1953).
4. — Discorso inaugurale per la Corte di Cassazione al Nord (19 Maggio 1944 - XXII) a Brescia.
5. — Pagine di un diario:
   « Reggimento Volontari Alpini Tagliamento »
   (9 Settembre '43-27 Aprile '45).

CONDIZIONI DELL'ARMISTIZIO « CORTO »
(3 Settembre '43)

Le seguenti condizioni d'armistizio sono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate, il quale agisce per delega dei Governi degli Stati Uniti, e della Gran Bretagna e nell'interesse delle Nazioni Unite, e sono accettate dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del Governo italiano.

1) Cessazione immediata di ogni attività ostile da parte delle forze armate italiane.

2) L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.

3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al comandante in capo alleato, e nessuno di essi potrà ora, o in qualsiasi momento, essere trasferito in Germania.

4) Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quei luoghi che potranno essere designati dal comandante in capo alleato, insieme coi particolari sul loro disarmo che saranno da lui fissati.

5) Il naviglio mercantile italiano potrà essere requisito dal comandante in capo alleato per supplire alle necessità del suo programma militare-navale.

6) Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del continente, agli Alleati, per essere usati come basi di operazioni e per altri scopi, secondo le decisioni degli Alleati.

7) Garanzia immediata del libero uso da parte degli Alleati degli aeroporti e basi marittime in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti e aeroporti dovranno essere protetti dalle forze armate italiane finché questo compito non sarà assunto dagli Alleati.

8) Immediato richiamo in Italia delle forze armate italiane da ogni partecipazione alla guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.

9) Garanzia da parte del Governo italiano che se necessario impiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni d'armistizio.

10) Il comandante in capo delle forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli ritenga necessaria per la protezione degli interessi delle forze alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative o di altro carattere che potranno essere richieste dal comandante in capo, e in particolare il comandante in capo stabilirà un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che si riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni Alleate.

11) Il comandante in capo delle forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di smobilitazione, di smilitarizzazione.

12) Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario che l'Italia dovrà impegnarsi a eseguire saranno trasmesse in seguito.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ARMISTIZIO CON L'ITALIA: TESTO DEFINITIVO DELL'ARMISTIZIO "LUNGO"[1]

(29 Settembre '43)

Poiché in seguito a un armistizio in data 3 settembre 1943 fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite da una parte e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare;

e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava a eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito;

e poiché è opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio del 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;

le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia, sempre che le loro operazioni militari contro la Germania e i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste potenze in qualsiasi modo, ed eseguisca le richieste di questi Governi.

Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight

[1] *Mario Toscano, op. cit.* (II), n. 1967, pagg. 322-331.

D. Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate, debitamente autorizzato a tale effetto.

E sono state accettate *senza condizioni* dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del Governo italiano, rappresentante il Comando supremo delle forze italiane di terra, di mare e dell'aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

1) - (A) Le forze italiane di terra, di mare e dell'aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.

(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti e altre operazioni delle forze di terra, di mare e dell'aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere contro le forze delle Nazioni Unite e impartirà ordini alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane di tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro Comandi subordinati.

(C) Inoltre il Comando supremo italiano impartirà alle forze navali, militari e aeronautiche, nonché alle autorità e ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione o dal danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

2) Il Comando supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione e alla situazione di tutte le forze armate italiane di terra, di mare e dell'aria, ovunque si trovino, e di tutte le forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia o in territori occupati dall'Italia.

3) Il Comando supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro la cattura o l'attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le fotze armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di

tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti, che potrà essere sanzionato dal comandante supremo delle forze alleate, tutte le altre forze italiane di terra, di mare e dell'aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il futuro stato e la definitiva destinazione. In via eccezionale il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

4) Le forze italiane di terra, di mare e dell'aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle forze di terra, di mare e dell'aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che saranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità agli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del comandante supremo delle forze alleate.

5) Nessuna requisizione, appropriazione, o altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle forze di terra, di mare e dell'aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

6 La smobilitazione delle forze italiane di terra, di mare e dell'aria in eccesso del numero che verrà notificato dovrà seguire le norme stabilite dal comandante supremo delle forze alleate.

7) Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal comandante supremo delle forze alleate, e ogni decisione in merito a dette navi verrà presa dal comandante supremo delle forze alleate.

(Nota: Se alla data dell'armistizio l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore: « Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno, fino a nuovo ordine, nei porti dove sono attualmente radunate, e ogni decisione in merito verrà presa dal comandante supremo delle forze alleate »).

8) Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra, dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del comandante supremo delle forze alleate.

9) Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi mercantili da pesca e ad altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano o in territori occupati dall'Italia o in acque italiane, in attesa di verifica della loro identità e posizione dovrà essere impedito di partire.

10) Il Comando supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative ai mezzi navali, militari e aerei, a impianti e dinalità in territorio italiano o in territori occupati dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle sue vicinanze, ai campi di mine o altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare e aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza e al benessere delle forze di terra, di mare e dell'aria delle Nazioni Unite. Le forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, se il loro impiego sarà necessario quando richiesto per togliere le summenzionate ostruzioni.

11) Il Governo italiano fornirà subito elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l'indicazione della località ove esso si trova. A meno che il comandante supremo delle forze alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà sta-

bilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.

12) Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato o disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali o altre installazioni o in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane (« will be the responsibility of the Italian authorities »).

13) La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

14) - (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca e altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto saranno dalle competenti autorità italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane che erano state vendute o in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopraindicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.

(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti por-

tuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.

15) Le navi mercantili, da pesca e altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia), a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da pesca o altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi (« arrangements ») per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che le navi e i loro carichi non saranno danneggiati.

16) Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza o altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto il controllo italiano, sia che appartenga all'Italia o ad altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal comandante supremo delle forze alleate. Le autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di inter-comunicazione che potrà prescrivere il comandante supremo delle forze alleate. Il comandante supremo delle forze alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi o altri mezzi di comunicazione.

17) Le navi da guerra, ausiliarie, da trasporto e mercantili e altre navi e aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno

il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.

18) Le forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le forze italiane di terra, mare e aria si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal comandante supremo delle forze alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopradetto. Il Comando supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.

19) Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari e aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi e il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite potranno richiedere.

20) Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

21) In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20.

(A) I componenti delle forze terrestri, navali e aeree e i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro

fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.

(B) Le autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (« transport facilities ») richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale e i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal comandante in capo alleato relative all'uso e al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali e altri rifornimenti di carburante e di elettricità e i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

22) Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

23) Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi con l'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

24) Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali o di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in

guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del comandante in capo alleato o di funzionari designati.

25) - (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari e altri funzionari italiani e i componenti delle forze terrestri, navali e aeree italiane accreditati o in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.

(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato e a prescrivere e a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e i suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

26) In attesa di ulteriori ordini, ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del comandante supremo delle forze alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese o in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'articolo 25) (A), né si recheranno in qualsiasi luogo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del comandante supremo delle forze alleate.

27) Il personale e il materiale delle forze militari, navali e aeree e la Marina mercantile, le navi da pesca e altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli e altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di

attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

28) - (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi paese o territorio occupato, cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti e nelle acque italiane od occupate dagli italiani e ai velivoli, ai veicoli e ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani, sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.

(B) Al personale militare, navale e aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.

(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi di tali paesi o territorio o ai suoi nazionali sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.

(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal comandante supremo delle forze alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione o impiego di qualsiasi delle sopradette persone, imbarcazioni, velivoli, materiale o proprietà.

29) Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.

30) Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (M.V.S.N.), la polizia segreta (O.V.R.A.) e le organizzazioni della gioventù fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del co-

mandante supremo delle forze alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento e internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.

31) Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia stato fatto, abrogate e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il comandante supremo delle forze alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

32) - (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o designati da queste e qualsiasi suddito delle Nazioni Unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.

(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie con le Nazioni Unite saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.

(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le

proprietà dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.

33) - (A) Il Governo italiano adempierà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo (« payment by way of reparation ») e pagamento delle spese di occupazione durante il periodo di validità del presente atto.

(B) Il Governo italiano consegnerà al comandante supremo delle forze alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività (« assets ») sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano, alla Banca d'Italia, a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste, o persone domiciliate (« residents ») in territorio italiano, e non disporrà né permetterà di disporre di qualsiasi di tali attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.

34) Il Governo italiano eseguirà durante il periodo di validità del presente atto quelle misure di disarmo, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal comandante supremo delle forze alleate.

35) Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.

36) Il Governo italiano prenderà e applicherà qualsiasi misura, legislativa o di altro genere, che potrà essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili italiane si confonneranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate a tale scopo.

37) Verrà nominata una Commissione di Controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.

38) - (A) Il termine « Nazioni Unite » nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la Commissione di Controllo e qualsiasi altra autorità che le Nazioni Unite possano nominare.

(B) Il termine « comandante supremo delle forze alleate » nel presente atto comprende la Commissione di Controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.

39) Ogni riferimento alle forze terrestri, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la milizia fascista e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal comandante supremo delle forze alleate.

40) Il termine « materiali di guerra » nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di Controllo.

41) Il termine « territorio italiano » comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio della questione della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania. Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupati dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.

42) Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di Controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della Commissione di Controllo.

43) Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.

44) Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non sono adempiuti, o, altrimenti, le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quale ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, o azioni aeree, oppure altra azione punitiva.

Il presente atto è redatto in inglese e italiano, il testo inglese essendo quello autentico, e in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di Controllo prevarrà.

Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943.

(Seguono le firme di D.D. Eisenhower, comandante in capo alleato, e di P. Badoglio, capo del Governo italiano).

DOCUMENTO DI QUEBEC

Promemoria da allegare alle condizioni di armistizio presentate dal generale Eisenhower al comandante in capo italiano

Le condizioni di armistizio non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi. La misura nella quale le condizioni saranno modificate in favore dell'Italia dipenderà dall'entità dell'apporto dato dal Governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra. Le Nazioni Unite dichiarano tuttavia senza riserve che ovunque le forze italiane e gli italiani combatteranno i tedeschi, o distruggeranno proprietà tedesche, od ostacoleranno i movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile

dalle forze delle Nazioni Unite. Nel frattempo, se informazioni sul nemico verranno fornite immediatamente e regolarmente, i bombardamenti degli Alleati verranno effettuati, nei limiti del possibile, su obiettivi che influiranno sui movimenti e sulle operazioni delle forze tedesche.

La cessazione delle ostilità fra le Nazioni Unite e l'Italia entrerà in vigore a partire dalla data e dall'ora che verrà comunicata dal generale Eisenhower.

Il Governo italiano deve impegnarsi a proclamare l'armistizio non appena esso verrà annunciato dal generale Eisenhower e a ordinare alle sue forze e al suo popolo di collaborare da quell'ora con gli Alleati e di resistere ai tedeschi.

Il Governo italiano deve, al momento dell'armistizio, dare ordine che tutti i prigionieri delle Nazioni Unite in pericolo di cattura da parte dei tedeschi siano immediatamente rilasciati.

Il Governo italiano deve al momento dell'armistizio dare ordini alla flotta italiana e alla maggior parte possibile della Marina mercantile di partire per i porti alleati. Il maggior numero possibile di aerei militari dovrà recarsi in volo alle basi alleate. Qualsiasi nave o aereo in pericolo di cattura da parte dei tedeschi deve essere distrutto.

Nel frattempo vi sono molte cose che il maresciallo Badoglio può fare senza che i tedeschi si accorgano di quello che si sta preparando. La natura precisa e l'entità della sua azione saranno lasciate al suo giudizio, ma si suggeriscono le seguenti linee generali:

1) resistenza generale passiva in tutto il paese, se quest'ordine può essere trasmesso alle autorità locali senza che i tedeschi lo sappiano;

2) piccole azioni di sabotaggio in tutto il paese, specialmente delle comunicazioni e degli aeroporti usati dai tedeschi;

3) salvaguardia dei prigionieri di guerra alleati. Se la pres-

sione tedesca per farli consegnare diventa troppo forte, essi dovrebbero essere rilasciati;

4) nessuna nave da guerra deve essere lasciata cadere in mano tedesca. Disposizioni dovranno essere date per assicurarsi che tutte queste navi possano salpare per i porti designati dal generale Eisenhower, non appena egli ne darà l'ordine. I sottomarini italiani non devono sospendere le missioni, dato che ciò rivelerebbe al nemico il nostro scopo comune;

5) nessuna nave mercantile dovrà cadere in mano tedesca. Le navi nei porti del Nord dovranno, se possibile, recarsi nei porti a sud della linea Venezia-Livorno. In caso disperato dovrebbero essere affondate. Tutti i piroscafi dovranno tenersi pronti a salpare per i porti designati dal generale Eisenhower;

6) non si dovrà permettere ai tedeschi di prendere in mano le difese costiere italiane;

7) predisporre i piani perché al momento opportuno le unità italiane nei Balcani possano marciare verso la costa, dove potranno essere trasportate in Italia dalle Nazioni Unite.

LETTERA APERTA ALL'ON. ALCIDE DE GASPERI

(« *Il Meridiano* » - Settimanale, Milano, 1953)

Presidente,

in un discorso elettorale pronunciato a Palermo Voi avete formulato gravi accuse contro il governo della R.S.I. a proposito della questione di Trieste. I morti non possono difendersi e devono attendere il verdetto solenne ma lento della Storia; noi, superstiti, abbiamo più fretta e dobbiamo rispondere anche per Loro, non soltanto per un elementare diritto al ristabilimento della verità, ma anche perché sospinti dal dovere di togliere un'arma dalle mani dello straniero che contende all'Italia la Venezia Giulia. Perché, se fosse vero che Mussolini avesse ceduto Trieste a Hitler con la complicità dei suoi ministri e col consenso o, perlomeno, con la tolleranza dei 700.000 italiani che corsero a combattere sotto la italianissima bandiera repubblicana, Tito avrebbe un formidabile argomento a sostegno delle sue pretese: il disinteresse e la rinunzia di chi allora rappresentava l'Italia.

Nel governo della R.S.I. il sottoscritto rappresentava, come friulano, la Venezia Giulia, ne visse le drammatiche vicende prima di assumere ai primi del novembre 1943, il dicastero della Giustizia, ne seguì giorno per giorno e fino all'epilogo, gli episodi più salienti, prendendo parte attiva e diretta all'azione per la salvaguardia degli interessi italiani. Questa è la ragione per cui prendo la parola.

Secondo il testo del discorso diffuso dal quotidiano « Il Popolo », Voi diceste: « Se Tito credette seriamente che Trieste

dovesse appartenergli e se anche oggi lo ritiene, accusando di tradimento gli alleati, la colpa non è solo dei comunisti ma anche dei fascisti » e ricordando che nel 1943 i tedeschi avevano occupato la Venezia Giulia e l'Alto Adige nominandovi due Gauleiter e arrivando ad una pratica annessione, avete accusato coloro che avevano responsabilità governative di non avere avuto il coraggio e la fierezza di difendere la integrità del territorio nazionale. Successivamente, manifesti elettorali del Vostro partito hanno ripetuto e aggravato l'accusa, fino a parlare di una cessione della Venezia Giulia.

Io non intendo evadere dai confini di questo specifico argomento e pertanto lascio da parte qualsiasi accenno polemico circa le posizioni e le vie che ciascuno di noi prese dopo la data dell'8 settembre, su di che la discussione sarebbe inutile e superflua.

Tre domande sorgono dall'accusa ed esigono una risposta:

1) Quale fu la causa determinante della istituzione da parte tedesca delle due zone militari denominate « Litorale Adriatico » e « Zona Prealpina », governate dai commissari Rainer e Hoffer?

2) Ci fu un previo accordo con Mussolini o comunque una sua adesione?

3) In caso negativo, quale fu la linea di condotta seguita dal Governo della R.S.I.?

Nei due giorni che seguirono la dichiarazione di armistizio con la relativa resa incondizionata, le città di Trieste, Pola, Fiume e Udine videro lo sfacelo delle forze armate che vi avevano sede e il Friuli assistette all'impressionante spettacolo del riflusso dell'esercito in dissoluzione. Dai valichi alpini scesero e dilagarono le forze corazzate germaniche e il giorno 11, mentre Kesserling emanava un'ordinanza che dichiarava il territorio italiano sottoposto a leggi di guerra tedesche, l'occupazione di Udine e di Trieste era un fatto concluso. Erano cioè in corso quelle « misure molto dure » di cui parlerà

due giorni dopo Hitler dal suo quartier generale: « Le misure emanate a protezione degli interessi tedeschi di fronte al passo dell'Italia sono molto dure... ».

La prima durissima misura porta la data del 9 settembre con l'autorizzazione data da Hitler a Pavelich di proclamare l'annessione della Dalmazia alla Croazia, compresa Zara; e il giorno seguente i due Gauleiter della Carinzia e del Tirolo si presentarono a Hitler, reclamando l'uno la Venezia Giulia e il secondo l'Alto Adige, « uscendo dal colloquio completamente rassicurati ».

Ebbene, on. De Gasperi, allorché queste misure venivano adottate, come conseguenza diretta e immediata della dichiarazione di armistizio e della resa incondizionata, Mussolini era ancora prigioniero a Campo Imperatore e la R.S.I. era di là da venire. Nella foga di un comizio elettorale è facile, dunque, perdere la nozione delle date, essenziale fondamento della Storia e della cronaca.

Intanto, però, si manifestavano con immediata spontaneità i segni della energica reazione italiana e il giorno 11 settembre, mentre a Trieste il colonnello Barnbech notificava alla cittadinanza che tutti i poteri erano passati alle forze germaniche, il ricostituito Fascio di Combattimento faceva affiggere un manifesto in cui stava scritto: « *Trieste è Italiana e resterà italiana* ».

Né ha importanza che, prese tali misure prima della liberazione di Mussolini, la loro traduzione in forma organica sia avvenuta qualche giorno dopo, essendo evidente che in quella situazione di estrema tensione, di fronte ad una esasperata insurrezione dell'opinione pubblica tedesca, Hitler non avrebbe potuto far macchina indietro e rinunziare a provvedimenti suggeritigli dalla necessità di difendere alle spalle le sue truppe che si trovavano in Italia e di garantirne, attraverso il valico di Tarvisio e del Brennero, le vie di comunicazione con la Germania. D'altra parte il governo Badoglio e la monarchia avevano lasciato i tre quarti d'Italia in piena balia delle armate tedesche,

senza dare un ordine, senza provvedere in qualsiasi modo agli interessi vitali di oltre trenta milioni di abitanti: di fronte alla più grave crisi della nostra Storia, mentre il crollo militare corrispondeva al disfacimento dello Stato nei suoi organi vitali, Mussolini non avrebbe potuto rinunziare alla missione che si era assunta soltanto perché nella Venezia Giulia e in Alto Adige la Germania aveva istituito un particolare regime di « occupazione » militare.

Ciò che importa è questo: da nessun atto risulta che la Germania avesse deciso di annettersi la Venezia Giulia; anzi, successive dichiarazioni di coloro che erano preposti al « Litorale Adriatico » furono tali da escludere questo pericolo. Per noi, era essenziale riprendere quota; protestare, sì; e vigilare su tanto grave e delicata situazione nelle terre più sacre all'Italia, diffidare dalle aspirazioni, ridurre la misura e l'intensità dei provvedimenti tedeschi, tenere vivo nell'animo delle genti della Venezia Giulia il senso geloso della italianità, e, giorno per giorno, riguadagnare il prestigio e la forza perduta, sicché in caso di vittoria della Germania si fosse pronti a far valere a qualunque costo le nostre ragioni. Se poi, come fu manifesto dopo qualche mese ai non illusi, il destino si presentasse del tutto diverso e il combattere e il tenere alta la fronte fossero destinati, oltre un tragico epilogo, soltanto al domani, per riprendere una tradizione di onore, allora on. De Gasperi, non c'era più da preoccuparsi di eventuali annessioni... alla Germania. Ben altre preoccupazioni, più certe e tragiche, andarono sorgendo nell'animo di chi era alla testa della R.S.I., dei suoi collaboratori e delle popolazioni di confine.

Ecco, dunque, tracciata nel suo esatto profilo la situazione della Venezia Giulia dopo l'armistizio. Ora occorre vedere quale fu il comportamento della R.S.I. di fronte ad eventi che avevano preceduto la sua costituzione. Di fronte non soltanto alla situazione giuliana, ma in genere a quella privata inerente ai rapporti con le autorità civili e militari della Germania, l'atteggiamento della R.S.I. fu di lealtà e, ad un tempo, di fierezza:

lealtà, contro la condotta usata da altri italiani tra il 25 luglio e l'8 settembre, allorché, dichiarazioni di fedeltà con relativi pressanti inviti all'invio in Italia di nuove divisioni tedesche furono seguiti dall'armistizio in quel modo che tanto Nitti che Orlando deplorarono; fierezza, nel far valere di fronte ai tedeschi i nostri diritti e le nostre necessità.

Una cosa è certa, on. De Gasperi, in nessun processo contro ministri superstiti della R.S.I., a cominciare da quello che tutti li riassume, contro il maresciallo Graziani, fu mai contestato il reato di cui all'art. 241 del Codice Penale che punisce con la morte chiunque commette il fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, il che corrisponde, in termini giuridici, alle avventate accuse mosse in questi giorni di tumulto elettorale al governo della R.S.I.

La presenza a Trieste di un Supremo Commissario Tedesco (Rainer) munito di pieni poteri, fu per Mussolini e per noi tutti un'assillo quotidiano. A prescindere da pericoli annessionistici, era per noi intollerabile, non soltanto per motivi politici ma anche psicologici, quella ingerenza straniera in terra italiana. E' vano nascondere che di fronte all'armistizio erano poche le autorità germaniche che non avessero e non dimostrassero una spiccata diffidenza e antipatia per gli italiani in genere, e poiché era in noi tutti un senso di ribellione per le responsabilità che non erano nostre, molte volte le energiche prese di posizione contro il commissario Rainer e le altre autorità militari e civili tedesche erano dettate da un'acuto e talvolta esasperato senso di suscettibilità, dovuto alla situazione di inferiorità in cui eravamo, non per colpa nostra, caduti...

A Trieste fu prefetto, animoso e indomabile, Bruno Coceani. Dal 26 ottobre 1943 al 25 aprile 1945, egli fu il diretto contradditore del supremo commissario Rainer, secondo le direttive che gli venivano date dal governo della R.S.I.

All'atto del suo insediamento, in risposta alle esplicite assicurazioni germaniche sulla immutabilità nelle provincie del Lito-

rale Adriatico, fino alla conclusione della pace, — egli disse — che « aveva accettato l'incarico con inestinguibile devozione a quelle terre, patrimonio sacro e inalienabile della Patria italiana ». Queste parole che non consentono dubbi sulla volontà di difendere la città di S. Giusto, sono riportate nella sentenza della Corte di Assise di Trieste che lo mandò assolto dall'accusa di collaborazionismo dopo avere minutamente elencato gli atti di opposizione e di resistenza compiuti contro il supremo Commissario del Litorale Adriatico.

Per la stessa ragione vennero assolti i prefetti italianissimi di Gorizia, di Udine, di Fiume e di Pola, dei quali tutti nelle aule delle Corte di Assise rifulse l'opera di costante difesa della italianità di quelle provincie e di resistenza alle crescenti interferenze delle autorità germaniche...

Fra tutte le pagine di questa Storia, che finalmente si comincia a scrivere, dobbiamo soffermarci su quella che riassume la tragedia di Zara.

Il 9 settembre del 1943, come sopra abbiamo visto, prima fra le « dure misure » adottate da Hitler contro l'Italia, il Poglavnik proclamò la rottura di ogni legame della Dalmazia con l'Italia e l'annessione alla Croazia. Il giorno stesso venne nominato prefetto di Zara il croato Ramov.

La R.S.I. trovò anche qui il fatto compiuto, ma il prefetto croato attese invano il suo insediamento! L'azione del nostro governo che manteneva soltanto rapporti con Zara attraverso il prefetto di Trieste, riuscì a far nominare un prefetto italiano nella persona dell'eroico maggiore V. Sorrentino che resse la città ininterrottamente fino al 30 ottobre 1944, allorché le truppe di Tito sommersero la Dalmazia. Partito ultimo dalla città distrutta dai bombardamenti anglo-americani, egli riparò a Trieste dove fu arrestato dagli slavi nei giorni successivi al 25 aprile. Trascinato per due anni da un carcere all'altro, venne processato e fucilato a Sebenico il 31 marzo 1947.

Oggi, che una italianissima iniziativa raccoglie i documenti della recente storia della Venezia Giulia, siamo a conoscenza

della corrispondenza che passò tra il governo della R.S.I., il prefetto di Trieste e il suo eroico collega di Zara. Bastino queste righe a dimostrare con quale animo sia stata difesa la causa italiana nell'estremo lembo della Venezia Giulia:

Prefettura di Zara — 27 novembre 1943.

« Caro Coceani,

qui siamo alla vigilia della cessione di Zara alle autorità Croate. Io, senza ordini del Duce, cederò solo alla forza. Mettiti subito al telefono e agisci ».

Sorrentino

Il suo voto fu esaudito e Zara ebbe fino all'ultima ora, cioè all'arrivo di Tito, il suo prefetto italiano.

Siamo alla fine del 1944, una eccezionale nevicata moltiplica le distanze fra il Garda e la Venezia Giulia. La guerra segue il suo ciclo fatale. Probabilmente il supremo commissario Rainer, austriaco di nascita e di sentimenti, non sogna più di annessioni alla Germania, ma si rifugia in una ipotesi di resurrezione dell'Austria restaurata dagli anglo-americani. Comunque, egli continua nella sua politica anti italiana.

In data 1° dicembre 1944 il prefetto Coceani scrive a Mussolini, che quasi quotidianamente sollecita notizie, in questi termini: « In una riunione di maggiorenti cittadini in prefettura, ho preso la parola per riaffermare solennemente il millenario carattere italiano di Trieste, nonché il diritto imprescrittibile dell'Italia al confine Giulio. A me volle associarsi con abilissimo discorso il podestà di Trieste Avv. Pagnini ».

Mussolini ordinò al segretario del partito Pavolini di andare a Trieste. Al teatro Verdi le dimostrazioni di italianità furono travolgenti allorché egli disse: « Una sola cosa posso dirvi per diretta testimonianza, ed è che nessuno più di voi, triestini e gente della Venezia Giulia, è vicino in ogni ora al cuore di Mussolini ».

Il discorso suscitò, come è noto, clamorosi attriti con le autorità del Litorale.

Che rimane, dunque, delle accuse di rinunzia, di mancanza di coraggio e di fierezza?

Se le autorità tedesche del Litorale Adriatico che avevano stabilito a Sacile il posto di blocco, dimostrarono sempre di mal sopportare i miei frequentissimi viaggi a Udine, è facile immaginare quale fu la loro sorpresa allorché nel giugno del 1944 il maresciallo Graziani andò improvvisamente a Udine per passare in rivista il magnifico reggimento Alpini « Tagliamento », costituito da volontari friulani. Ci furono notevoli reazioni in campo tedesco, al punto che il comandante del reggimento venne condotto e « fermato » a Trieste, correndo il rischio di essere deportato in Polonia! Di lì a poco, quando l'ambasciatore di Germania fece comprendere a Graziani che il commissario Rainer pretendeva la soppressione del nostro Comando Regionale a Trieste, tenuto con animo indomito dal generale Esposito, egli rispose che non si sarebbe mai piegato a tale pretesa, « a costo di affrontare la deportazione ». (Testimonianza Heggelreiner al tribunale militare: processo Graziani).

Ad un certo punto i rapporti tra il governo della R.S.I. e il Litorale Adriatico erano diventati tanto tesi che l'ambasciatore Rahn propose a Mussolini un mio incontro col commissario Rainer. Senonché, quando si era oramai alla vigilia e si stava preparando il programma della mia visita a Trieste, fu chiaro che da parte tedesca si voleva evitare ogni carattere di ufficialità, al punto di non includere nel programma la mia visita al palazzo di Giustizia ove mi ripromettevo di riunire i magistrati italiani. Allora, troncai la trattativa e qualche tempo dopo l'incontro ebbe luogo a Venezia. Il Rainer arrivò da Klagenfurt accompagnato dal Berater di Trieste. La sera stessa dopo un lungo e movimentato colloquio, inviai a Mussolini un rapporto che è acquisito agli atti del mio processo. (Nel rapporto riferivo a Mussolini di avere energicamente impostato col Rainer il problema dell'assoluta e incontrovertibile sovranità italiana sul ter-

ritorio adriatico anche sotto il profilo giudiziario, e come il Rainer avesse giustificato il regime militare imposto prima del ritorno di Mussolini come una esigenza militare che non metteva in discussione la sovranità dell'Italia).

Questo documento va aggiunto alle note diplomatiche inviate dal nostro ministero a Berlino e che ebbero in Filippo Anfuso l'appassionato e fervido commentatore, alle lettere personali di Mussolini a Hitler le cui copie vennero consegnate a Salò il 30 aprile 1945 dal consigliere d'ambasciata Mellini Ponce de Leon al rappresentante del C.L.N. Lodi Fè, con espresso richiamo alla loro grande importanza e, infine, alle note verbali consegnate all'ambasciatore Von Rahn. Da questo materiale, che gli italiani debbono augurarsi sia stato conservato gelosamente da coloro che presero possesso dei nostri archivi, la verità sulla Venezia Giulia e sulla sua strenua difesa da parte della R.S.I. risulta in modo incontrovertibile e dovrà essere, al di là delle effimere cronache elettorali, resa nota agli italiani.

Ma l'azione diplomatica non sarebbe stata sufficiente se non fosse stata appoggiata dal sacrificio dei soldati italiani.

Dopo il processo per l'eccidio di Porzus (operato dai partigiani italiani comunisti in lotta con partigiani italiani e di sentimenti patriottici) tutti abbiamo avuto un fremito di compianto per coloro che rifiutando di essere conniventi con chi voleva consegnare una parte della Venezia Giulia, avevano fatto olocausto della loro vita, e abbiamo sentito il dramma di coloro che avrebbero voluto passare da quel reciso rifiuto all'azione, cioè al combattimento contro gli slavi che premevano, con il IX Corpus, sulla linea dell'Isonzo, mentre l'alleanza anglo-americana e la cobelligeranza con Tito, a datare dall'8 settembre 1943, stava a paralizzare i generosi impulsi.

Moltissime udienze di quel processo vennero dedicate all'esame della situazione politica della Venezia Giulia e all'atteggiamento del C.L.N.A.I. e delle sue diramazioni locali, senza tuttavia far luce completa, dato che tra i vari partiti ci fu un lungo palleggiamento di responsabilità. Si seppe della dislo-

cazione delle brigate garibaldine e di quelle osovane e dei loro contrasti, ma nessuno fece il minimo accenno ai soldati italiani che, molto al di là di Porzus, sulla linea dell'Isonzo e oltre, sui valichi alpini, si battevano da dieci mesi contro le bande di Tito, non nel nome e nell'interesse della R.S.I., non in difesa del Partito Fascista Repubblicano, ma soltanto in difesa della Patria di tutti.

Qui non si tratta, on. De Gasperi, del senno di poi. Da secoli il pericolo slavo minaccia la Venezia Giulia e la vostra azione di oggi è legata indissolubilmente ai precedenti sacrifici di nostra gente in difesa del confine orientale; ma c'è una continuità che l'odio di parte non vale a spezzare e che comprende anche il periodo della R.S.I.

Pensate: érano trascorsi dieci mesi dal giorno dell'armistizio, allorché il 5 maggio 1944 l'Agenzia Reuter diramava il seguente comunicato:

« Il sig. Volgelnik, membro della commissione militare in-
« viata a Parigi da Tito, ha dichiarato che i confini futuri tra
« l'Italia e la Jugoslavia dovranno correre lungo una linea com-
« presa tra l'Isonzo e il Tagliamento ».

Noi non sappiamo, a proposito di coraggio e di fierezza, quale sia stata a quel tempo la reazione del governo del sud a quelle anticipazioni sulle successive pretese jugoslave. Sappiamo però che nelle terre di confine e fino a Udine l'impressione fu enorme, simile a quella dei momenti più acuti della recente crisi triestina. No, gli atteggiamenti antiitaliani del commissario Rainer, le misure di sicurezza del Litorale Adriatico, non erano causa di preoccupazioni serie da parte della pubblica opinione; essa ben sapeva che, finita la guerra con la già incalzante vittoria anglo-americana, il pericolo slavo avrebbe preso ancora una volta tutte le sue antiche dimensioni. Quell'allarmante comunicato giunse certamente alle trincee e ai piccoli posti avanzati sulla linea Piedicolle, Val Baccia, Santa Lucia di Tolmino e, giù per Montespino e Canale fino oltre Gorizia, dove combattevano (ricordiamoli tutti on. De Gasperi!) i seguenti re-

parti della R.S.I.: il Battaglione Bersaglieri « Mussolini », il Reggimento Volontari Alpini « Tagliamento », la X Mas, i cinque Reggimenti della G.N.R. (cinquantasei/mo a Trieste, sessanta/mo a Pola, sessantuno/mo a Fiume, sessantadue/mo a Gorizia, sessantatre/mo a Udine), un Battaglione di confinaria, tre batterie costiere, tre batterie antiaeree, un battaglione della Divisione Julia a Fiume, un gruppo di artiglieria a Gorizia, una batteria da costa a Muggia, un Battaglione del Genio a Pola. Tutti quanti salvati dallo sfacelo militare dei primi di settembre 1943, e dei quali bisognerà pure che si faccia la storia e se ne ricordino i morti...

A farla breve, on. De Gasperi, ecco una lettera che ritengo sia poco nota, diretta dal senatore democristiano Enrico Falk al direttore de « Il Popolo » di Milano in uno degli ultimi giorni del settembre 1946. E' un documento storico:

« Caro direttore,

mi giunge notizia che tra i membri della delegazione slava di Parigi vi è il prof. Urban della Federazione slovena. Questo mi ricorda una chiara giornata di settembre, come quest'oggi, di due anni fa, allorché il C.L.N.A.I. clandestino, riunito nell'ospitale sala dell'Istituto Figli della Provvidenza, in via Fatebenefratelli, accolse l'Urban e la sua richiesta di aiuto per le bande slovene che operavano nella Venezia Giulia. Il dinamico presidente di allora, Alfredo Pizzoni, capo della commissione finanziaria, interprete dell'unanime consenso di tutti i partiti, dispose che tre milioni fossero consegnati all'Urban ed io ebbi l'incarico di versaglieli in contanti. Era la metà di quanto avevamo nelle esauste casse. Si ricorderà anche l'Urban l'episodio di fraterno soccorso nel nome della lotta per la libertà? Ho motivo per averlo presente, perché una perquisizione ordinata dal Saletta nel gennaio 1945 scovò presso di me una delle due copie di ricevuta del versamento, capo d'accusa gravissimo che mi riuscì di stornare per la credulità della Questura Repubblicana di Como che, ignorando le sigle del-

l'organizzazione slovena di resistenza, credette alla mia asserzione corrispondere la firma Urban al nome di battaglia dell'amico prof. Giorgio Balladore Baldieri, riparato con la moglie in Svizzera. A due anni di distanza Urban può aver dimenticato; ma viveri e armi giunsero ai volontari della libertà jugoslavi in un momento assai critico e furono dono dei nostri volontari: mi pare doveroso richiamarlo all'immemore e pubblicarlo per quelli che l'ignorano ».

Enrico Falk

La lettera fu scritta in un impeto d'ira e di intenso dolore allorché il sig. Urban, dimentico dei milioni ricevuti dal C.L.N.A.I. combatteva a Parigi la battaglia diplomatica jugoslava contro l'Italia.

In quello stesso mese di settembre del 1944 i nostri soldati combattevano contro le bande slave che erano state finanziate nel modo che si è visto, naturalmente a nome e negli interessi della libertà.

Contro le false accuse questa è la storia, on. De Gasperi, di quanto fece sul terreno diplomatico e militare la Repubblica Sociale Italiana in difesa del territorio e della dignità italiana nel più difficile periodo della nostra storia.

F/to Piero Pisenti

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELLE SEZIONI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(Nell'aula della Corte di Assise di Brescia)
(19 maggio 1944-XXII)

Signori Magistrati,

nella storia unitaria della Corte Suprema di Cassazione si scrive oggi una data di eccezione. Quella unità, raggiunta attraverso memorabili lotte di principi e con sacrificio di interessi regionalistici che cedettero alle esigenze della Giustizia, sembra oggi violata dal provvedimento che ha qui trasferito tre sezioni del vostro consesso; ma in realtà si tratta soltanto di un adattamento funzionale del tutto transitorio, lieve sacrificio di forma di fronte all'urgente necessità di dare all'Italia settentrionale e centrale, in questo tempo di difficoltà, il regolamento supremo del diritto. Così, tra poco, Voi pronuncerete le Vostre prime sentenze in questa forte serena città che ha una luminosa tradizione nel campo della legislazione, in questo edificio che ha il silenzio dei chiostri e la severa linea di un'antica casa gentilizia.

In quest'ora solenne della nostra storia, quando tra l'Adriatico e il Tirreno la battaglia infuria e un esercito che riunisce razze diverse e intimamente avverse, non accomunate da un ideale, urta contro la forte difesa dei nostri alleati, il pensiero di tutti noi è teso a Roma che oppone agli eventi la forza del suo spirito antico; e qui essendo riuniti per un atto della vita giuridica, amiamo evocare attraverso la lontananza, sullo sfondo

corrusco della città eterna, il profilo di quel grande e solenne edificio, guardato dalle statue dei sommi giureconsulti, che si eleva sulla riva del fiume sacro con le sue scalee monumentali e con le sue aule maestose, ove la Magistratura celebra ogni giorno il suo rito. E un auspicio sorge dalle anime nostre, che presto, chiuse con la vittoria le porte del tempio di Giano, anche le Sezioni della Cassazione qui trasferite possano chiudere i loro battenti per raggiungere la loro sede storica e ideale.

A Roma non è soltanto il centro della nostra vita giuridica; non soltanto la nostra gloria secolare nel campo del diritto vi conserva il suo fascino irresistibile, ma Roma è storicamente legata al grande sforzo compiuto dal regime per il rinnovamento legislativo; rinnovamento che a differenza di quanto accadde per altre rivoluzioni famose per il tumultuario fare e disfare in materia legislativa, procedette con pacata prudenza innovando la legge solamente allorché il lungo attrito contro una realtà sociale profondamente mutata aveva logorato il precedente diritto. Anche la Repubblica di Venezia andò lenta a formare le sue leggi e poi le mantenne immutate fino al tramonto della sua potenza.

La nuova codificazione mussoliniana costituisce un caso singolare nella storia del diritto, perché fu compiuta in pieno tempo di guerra quando sembrava audace, se non impossibile, preparare codici nuovi che per loro natura e destino devono durare per più generazioni. Dal codice civile, a quello marittimo, dai codici militari all'ordinamento giudiziario, nuove idee e nuovi istituti presero il posto di quelli antichi, senza grande rumore e anche, conviene riconoscerlo, senza che la grande opinione pubblica avesse chiara coscienza della rivoluzione sociale che così si andava codificando, non essendo a ciò sufficiente l'annuncio saltuario della presentazione dell'un libro o dell'altro di un codice, né le sommarie illustrazioni da parte della stampa, mentre formidabili eventi dominavano la vita nazionale. Ma l'opera fu lunga e paziente, e quando potrà scriversi la storia, si vedrà con

quale vigile cura Mussolini ne seguisse il progredire, con interventi che suggerivano o correggevano.

Il rinnovamento legislativo fu quasi esclusivamente sentito nel mondo della giustizia ove il trapasso da un codice all'altro costituisce sempre un avvenimento solenne perché segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, il tramonto e un'aurora di idee e, anche, un serio sacrificio per gli uomini di legge! Sui vecchi codici, si erano affaticate intere generazioni di magistrati, di avvocati, di docenti e di commentatori; tutta una fatica diuturna, paziente, spesso oscura, che sdegna le improvvisazioni e che un giorno deve rinnovarsi al momento di mettere da parte vecchi codici, dai margini irti di note e di richiami, per aprire quelli nuovissimi...

Ma fuori di questo aspetto un po' romantico del trapasso da un codice all'altro, il rinnovamento delle nostre leggi, attuato in tanta difficoltà di circostanze, costituisce una grande prova dell'energia spirituale degli italiani, ed è per moto irresistibile dell'animo nostro che oggi, tante cose essendo andate perdute che costituivano il nostro orgoglio e la nostra potenza, guardiamo al nostro patrimonio giuridico come ad una ricchezza che nessuno può toglierci, né per via di rapina, né per via di distruzione.

Si era a questo punto, e le nuove idee già cominciavano ad aderire alla coscienza collettiva e già la nuova giurisprudenza aveva mosso i primi notevoli passi, allorché si giunse al fosco periodo che va dal 25 luglio all'8 settembre. Gli avvenimenti sono ormai chiari, nella loro genesi e nel loro sviluppo alla mente degli italiani. Non sempre, allorché si è troppo vicini ai fatti della storia, la mancanza di prospettive toglie la possibilità di chiaramente vedere, specie quando le conseguenze assumono le formidabili proporzioni di un disastro nazionale!

Ora, riguardando a quei fatti, come si conviene a questa sede, cioè non soltanto dal punto di vista storico e politico, ma anche dal punto di vista giuridico, dobbiamo concludere che tutto fu pensato e compiuto con la frode. Frode e violenza,

nel troncare un ventennale rapporto tra il popolo e il suo Capo mentre tutto doveva consigliare, in piena guerra, quando era in gioco la vita e l'avvenire della nazione, di garantirne la solida continuità; frode, nella preparazione di un voto da parte del Gran Consiglio che violava la sua carta costituzionale assumendo iniziative che gli erano vietate; frode, nel promettere la concordia interna agli italiani per garantirsi la tranquillità necessaria a compiere il tradimento; frode nell'assicurare fino all'ultima ora la fedeltà all'alleanza, quella fedeltà che fu sacra, in ogni tempo, per garantirsi la possibilità di rovesciare da un giorno all'altro la situazione, passando al campo nemico.

Se già sono venute le prime rivelazioni, e altre verranno, sull'oscura organizzazione per cui ogni nostro sforzo fu minato sul nascere, ogni nostra fatica per ascendere spezzata, talora ai primi passi, tal'altra vicino alla vetta, a nessuno più che a Voi, supremi regolatori del diritto, può apparire in tutta la sua gravità questa violazione unilaterale del « *pactum foederis* » e nessuno più di Voi può condannarla, all'unisono col verdetto morale già espresso dal popolo italiano, mentre il giudizio della storia è troppo remoto.

Nelle aule modeste dei giudici conciliatori, in quelle di Pretura, in quelle dei Tribunali, delle Corti di Appello e fino a quelle del Vostro Magistero, la Giustizia rimase in quei giorni al suo posto e non interruppe la sua missione: le leggi che la rivoluzione aveva date agli italiani vennero applicate; le cause civili erano discusse, i processi dibattuti e le sentenze, mirabile strumento di composizione dei contrastanti interessi, ebbero la loro pronuncia. Segno della nostra civiltà e riaffermazione di un senso giuridico che supera e vince il tumultuare degli eventi, che ci pervenne per successioni illustri e fu accresciuto con devota fatica, di generazione in generazione.

Se la Giustizia tenne il suo posto di dovere e di responsabilità, tutt'intorno era diserzione.

Mentre il popolo era abbandonato dai poteri civili e militari, l'alleato provvedeva alla difesa contro il nemico comune. Se

la catastrofe fu grave, essa poteva trasformarsi in una rovina irreparabile che avrebbe travolto tutti e tutto, se, come altre volte nella nostra storia, la mano del destino non avesse deviato il corso folle degli avvenimenti.

Se, Sigg. Magistrati, ci rifacciamo a quei giorni di collasso di ogni energia, l'Italia ci appare davvero, come la vide Dante nel suo tempo, « nave senza nocchiero in gran tempesta! ». E non è un motivo polemico il dire che delle varie apparizioni e resurrezioni del tempo precedente niente era rimasto.

I partecipi dell'arrembaggio erano dileguati. Deserto il ponte di comando, altissimi i frangenti, spezzate le ciminiere, da ogni parte l'insidia...

Allora il capitano, che era stato allontanato con la violenza, riprese il suo posto di comando.

Una grande vela latina, con su dipinti il sole e la croce, e una bandiera issata in piena tempesta... Di fronte a tale situazione di cose, esiste qualcuno che pone il quesito della legittimità del potere!

Vien fatto di ricordare un geometra dell'antichirà che studiava un nuovo piano di catasto mentre il terremoto squassava la terra!

Potere legittimo, per ragioni etiche e giuridiche.

In tutti i tempi, fino dalle più remote origini delle costituzioni, si trattasse di patriarchi o di teocrazie, di monarchie di ogni sorta, militari, ereditarie, feudali, elettive, di repubbliche municipali, aristocratiche, unitarie o liberali, fu ritenuto nei tempi delle loro crisi giusto e legittimo il potere assunto nel pubblico interesse nei momenti di generale calamità, fermando la violenza delle forze distruttive, debellando l'anarchia, a tutela dei beni di tutti e di ciascuno, a difesa delle persone, a tutela degli altari, delle culle e delle tombe.

Questo principio di legittimità che affonda le sue radici nel terreno della morale prima che in quello del diritto, fece scrivere al Guizot nella sua « Storia delle origini del governo rap-

presentativo: « ogni potere è soltanto di fatto; per diventare potere di diritto, deve agire secondo la ragione, la giustizia e la verità ».

Orbene, questa è e deve essere la sacra insegna della Repubblica.

Ma per noi c'è assai di più a legittimare la situazione del comando mussoliniano. Qui non si tratta del fenomeno, non ignoto alla storia di tutti i paesi, per cui in momenti di disastro sorge dalla folla anonima l'uomo nuovo che impone la sua forza e la sua volontà nell'interesse supremo del paese; per noi, dopo una breve parentesi forzosa, è stato il ritorno di chi per più di vent'anni aveva dato al popolo italiano la pace interna, un prestigio e una forza nel mondo internazionale mai per l'innanzi raggiunti, e alla pacificata coscienza religiosa del paese il patto con la Chiesa. Di modo chè, dovendosi ritenere nulla la conquista dell'effimero potere conseguita per le vie dell'illecito, il potere di oggi si presenta come la ripresa di una precedente situazione legittima e la sovranità di chi rappresentava lo Stato deve considerarsi caduta per avere mancato al fondamentale patto d'onore col popolo.

Verrà un giorno che si aduneranno le grandi assemblee della Costituente. Allora, superata la crisi mortale, gli italiani provvederanno ad elaborare la nuova costituzione attraverso le loro rappresentanze: sarà presente anche l'alta Magistratura, e il vostro intervento sarà garanzia di sentimento patrio e di senno giuridico.

Ma oggi, quando si tratta di lottare con l'ansia del tempo che stringe e con disperata passione creatrice contro le enormi difficoltà del momento, per dare impulso alla ricostruzione del nostro organismo statale, per mettere ordine nella vita del paese, per provvedere alle sue urgenti necessità, per riconquistare di fronte al mondo un posto d'onore degno dei sacrifici compiuti, la continuazione del potere da parte dell'uomo che è legato al popolo italiano da un antico patto ideale e il cui nome rappresenta la sola indiscussa garanzia di fedeltà per gli al-

leati, rappresenta il potere legittimo verso il quale devono convergere le energie di tutti gli uomini di buona volontà.

Ho detto che questa è l'ora dell'urgente ricostruzione: le difficoltà di ogni genere sono immense e molti gli ostacoli da superare.

Per l'amministrazione della Giustizia, preoccupazione fondamentale fu e rimane questa, che essa anche nei momenti più gravi non subisca soste. Al sud di Roma, l'occupazione nemica del territorio, la evacuazione delle popolazioni dalle località prossime alla zona delle operazioni, i danneggiamenti gravissimi derivati dai bombardamenti in tante sedi di tribunali e di preture rese inservibili, hanno determinato il trasferimento in altri luoghi di molti uffici giudiziari. Il fenomeno si è esteso a sedi della Liguria, della Toscana, degli Abruzzi, dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia. A ciò si aggiunga la crescente difficoltà delle comunicazioni ferroviarie, postali e telegrafiche, la dispersione degli atti, la distruzione di molti archivi, la irreperibilità di parti e di testimoni in procedimenti penali, e Voi avrete, seppure in sintesi, la visione dell'eccezionale andamento della nostra amministrazione. Pensate, ancora, alle molte, violente, spesso tumultuarie evasioni di detenuti avveratesi nel periodo immediatamente successivo all'8 settembre, quando ci fu completa assenza del potere civile, alla distruzione di molti stabilimenti di pena e alle difficoltà dei trasferimenti da un luogo all'altro...

A queste aspre vicende della giustizia non mancò il sacrificio di vite umane. Alcuni magistrati caddero al loro posto di lavoro, altri rimasero feriti. Numerosi gli atti di abnegazione e le prove di alto civismo, specie durante i bombardamenti terroristici. Non sempre l'abnegazione e l'eroismo sono circondati da un alone di gloria: spesso si tratta di atti che si compiono in ambienti umili e ignorati.

Io voglio ricordarne, fra i tanti, uno solo, traendolo dal mondo modesto delle nostre cancellerie. E' il cancelliere di una pretura della provincia di Roma che avendo due figli straziati dalle bombe nemiche, prima di accorrere all'ospedale, fu visto

attardarsi ed affannarsi tra le rovina della sua pretura per salvarne i valori e i volumi contenenti la prosa scialba ma preziosa delle sentenze e dei verbali di udienza!

Né io dimenticherò il giorno in cui, in zona di intensi bombardamenti, giunsi inatteso in un piccolo centro ove si era da poco trasferito d'urgenza un ufficio giudiziario, e vidi cittadini di ogni classe adunati attorno a quei magistrati ed aiutarli nella fatica di apprestare una modesta aula per celebrarvi il giorno seguente l'udienza! Così la Giustizia, nonostante le aspre difficoltà, segue, come suol dirsi con frase antica, il suo corso. Questa immanenza della Vostra funzione, in ogni giorno e con qualsiasi evento, questo risolvere ogni giorno i problemi singoli o collettivi della vita nel campo del diritto; con quella solenne uguaglianza del rito che costituisce la forza della tradizione, rappresenta — tra la bufera del nostro tempo — un fatto sociale di altissimo significato, la garanzia fondamentale della ripresa della vita statale.

E non è detto si tratti soltanto di lavoro ordinario; c'è uno sforzo costante per chiarire, attraverso il vaglio della quotidiana esperienza, i punti controversi nell'applicazione dei codici nuovi.

Di fronte alla scarsità dell'afflusso di cause nuove, dovuto al particolare momento che la nazione attraversa e che è più notevole là dove si sono accanite le offese aeree del nemico, stà l'aumento continuo di lavoro per i giudici tutelari: dolorosa conseguenza della guerra combattuta, cresce ogni giorno il numero dei minori affidati alle cure e alla vigilanza dei magistrati. Guardando al lato sociale dei diritti, certo è che lo spirito della Carta del Lavoro, premessa solenne al codice civile, domina la coscienza dei giudici e del fòro. Notevole è l'incremento in materia di affiliazione, di legittimazione, di riconoscimento della prole adulterina, a protezione e sistemazione dei nuclei familiari, cellule basilari della Nazione.

Il nuovo codice di procedura civile, superato quasi dovunque il periodo criticissimo del trapasso da un sistema all'altro, ha

debellato molte delle ostilità e prevenzioni che la sua introduzione aveva sollevato. La legge viene applicata con passione e con vigile cura dai Magistrati, in prima linea i più giovani cui la novità del rito è stata meno gravosa; e se il fenomeno della conciliazione ha raggiunto percentuali assai elevate, il merito non va ascritto soltanto all'iniziativa suadente del giudice istruttore, ma anche agli avvocati i quali oramai riservano la fatica della discussione soltanto alle più ardue questioni di diritto. E' fuori dubbio che due presupposti per il funzionamento della nuova procedura civile sono venuti a mancare: ovunque si lamenta la inadeguatezza dei locali e la mancanza di magistrati! Io non amo creare illusioni; d'altra parte, sono convinto che nessuno si nasconda le difficoltà veramente insuperabili dell'ora presente, quando è già con grande fatica che si riesce a mantenere ovunque viva la funzione giudiziaria. Una stanza per ogni giudice, ben arredata, con la linea severa di una piccola aula di udienza, affinché la cordialità della trattazione delle cause non faccia dimenticare le necessarie distanze..., e tanti giudici e cancellieri da consentire udienze non assillanti per pletora di cause: ecco il programma di domani, quando su dalle rovine risorgeranno nuovi templi della giustizia e saranno nuovamente aperte ai giovani le porte della carriera attraverso un nuovo sistema di reclutamento che è già allo studio e sul quale sarà richiesto anche il vostro pensiero.

In tempi di eccezione, problemi di ordine straordinario sorgono anche nel campo della giustizia. Avviene sempre, nei periodi di più gravi turbamenti dell'ordine sociale, che per un moto quasi istintivo di liberazione dal vincolo delle leggi (e specie da quelle scritte nel codice penale, che è il libro dei divieti) si profili una crisi di giurisdizione. Ce lo insegna la storia di tutti i paesi e di tutti i tempi: ad ogni necessità urgente che di novità abbia le apparenze, sembra che la legge ordinaria non abbia la necessaria capacità di regolamentazione, quasi che i fatti della vita singola o collettiva soltanto perché compiuti in un clima di eccezione, possano senz'altro assumere la fisionomia

di fatti eccezionali. Allora, ogni categoria sociale vorrebbe la sua legge, ciascuna i suoi tribunali e ciascuna i suoi giudici! Ma in questa tendenza a frantumare la giurisdizione, sta una inconfessata volontà di violazione statale contro la quale è doveroso energicamente reagire, perché ci rappresenta la deprecata situazione di epoche da tutti noi vissute, quando lo Stato era prigioniero di un'assedio di volontà e di interessi contrastanti e diversi. L'idea dello Stato era ancora estranea alla coscienza degli italiani dopo mezzo secolo dal compimento dell'unità nazionale: Mussolini la evocò dalla più remota tradizione romana, la ravvivò e ne fece il segno della sua conquista politica.

A questa idea dello Stato che si riassume nel fare le leggi, applicarle, rispettarle e farle da tutti rispettare, noi siamo tornati decisamente.

Con questo, non si intende negare che la giustizia, in tempi di così violenta crisi, possa sottrarsi ad esigenze di carattere improvviso e transeunte. Epoche rivoluzionarie videro sempre fiammeggiare la giustizia eccezionale! Essa balza fuori quando la legge ordinaria non ha la capacità intrinseca di risolvere un problema che prorompe violento e improvviso dalla pubblica coscienza. Questa, e non altra è la genesi dei tribunali penali straordinari che funzionano alle dipedenze del partito fascista repubblicano. Lo statuto del partito comminava, come sanzione del tradimento, la pena disciplinare della espulsione che certamente fu da tutti considerata gravissima per i tempi normali e, in primo luogo, da coloro che compilarono quello statuto in epoca tanto remota da oggi, per anni e per eventi, quando essi erano ben lontani dal pensare all'eventualità di quelle forme di tradimento che hanno umiliato questo recentissimo periodo della nostra storia portando le loro nefaste conseguenze al di là dei confini di un partito, per colpire al cuore la Nazione.

Così è sorta questa forma di giustizia straordinaria. Io non ignoro la critica, e so che la apparizione di questi tribunali ha sollevato qualche crisi di pensiero tra coloro che vivono nel mondo del diritto. Ma il fenomeno non va considerato soltanto

da un punto di vista rigidamente scientifico e astratto, invocando massime di antica dignità e principi di ordine generale quali sono quelli del giudice naturale e del rapporto tra la legge e il tempo: occorre affrontare il problema con un senso di contingente relatività, ponendo cioè a rapporto la entità di quella che può essere l'adesione ad un canone astratto di diritto con la necessità di evitare le deprecabili conseguenze di non soddisfare le esigenze di stati d'animo esasperati. Così impostato, il problema si avvia alla sua logica conclusione, che è questa: la giustizia straordinaria duri il più breve tempo possibile. Così fu dalla stessa legge speciale statuito, e così sarà fatto, onde la tradizione giuridica inalvei ancora nel suo corso solenne tutte le manifestazioni della nostra vita unitaria.

Anche il Vostro ordinamento, Signori Magistrati, ha risentito i riflessi di questo periodo di crisi. Al principio tradizionale della Vostra inamovibilità si è dovuto derogare per la durata della guerra, ma nessuno può dubitare che con questo provvedimento di carattere espressamente transitorio si sia voluto intaccare la vostra antica prerogativa, quella che più intimamente si connette alla indipendenza della vostra funzione, che per oltre venti anni fu rispettata e che nelle assise di Verona ha avuto riconferma solenne. Si dovette statuire la deroga quando fu constatata l'impossibilità di soddisfare per altra via le esigenze della giustizia, ma se n'è fatto uso limitatissimo e prudente. D'altra parte, noi siamo certi che la Magistratura italiana ha valutato con senso di civismo un provvedimento di portata assai limitata di fronte al sacrificio di intere popolazioni che la necessità della guerra costringe a spostarsi da paese a paese, da città a città, da regione a regione.

Signori Magistrati, la visione giuridica della vita e della storia non esaurisce l'ansia dell'ora. Né voi somigliate a quei Vostri predecessori di Francia che fino ad un secolo e mezzo fa si avviavano al mattino al Palazzo di Giustizia per celebrare le udienze, procedendo in solenne corteo aperto dai portatori

di fiaccole, per poi rientrare nella solitudine quasi monastica dei loro quartieri, distanti dal mondo, quasi avulsi dalla vita.

Né voi, Avvocati, miei compagni di fatica e di passione, tanto ieri che domani, potete sottrarvi alla voce degli eventi storici che raggiunge e investe le sale d'udienza e i vostri tranquilli studi. Esiste, irresistibile e infrenabile, una bufera che tutti quanti conduce nella sua rapina. Noi, tutti, sentiamo che il destino ci fa vivere ore decisive per il nostro paese, nelle quali non si decide la sorte nostra di uomini, atomi effimeri dell'ora che passa, ma quella della Nazione, cioè dell'avvenire dei figli e dei lontani nipoti. Noi tutti sentiamo che, anzitutto una conquista è necessaria: anzi, una riconquista, senza della quale un popolo non può battere le vie del mondo: occorre riconquistare l'onore. Questa è l'insegna fiammante del giovane esercito risorto!

Eppure noi sentiamo che nel mondo della cultura sussiste la convinzione — non chiaramente espressa, ma intensamente vissuta — della inutilità degli sforzi per una ricostruzione politica e sociale e che conclude rimettendosi al corso fatale e ineluttabile delle cose.

Tra uno scoraggiamento silenzioso, molte coscienze tendono a rinunciare all'azione. Incapace di dominare i grandi eventi che si svolgono sotto i suoi occhi, incapace di liberarsi dai vincoli di posizioni mentali pregiudiziali, l'individuo tende a ritirarsi nella sfera angusta della sua personalità empirica, rinunziando a pensare e ad agire al di fuori di essa. Misticismo, epicureismo, scetticismo, sono le forme di questa stanca rassegnazione di fronte agli eventi della storia. Ma questo stato d'animo fu caratteristico di tutte le epoche di tramonto politico, dalla fine della Grecia repubblicana alla fine dell'Impero Romano.

Certo i nostri studi e l'applicazione incessante di un metodo fondato sulla deduzione e sul razionalismo, agevolano l'acquisto e il consolidamento di una forma mentis che conosce il tormento dell'incertezza e del dubbio, compagni inseparabili della ricerca scientifica. Questa è però la prima parte del cammino

che si compie nella quotidiana fatica, perché nelle vostre sentenze e nelle nostre difese, tra la perplessità dell'indagine e dell'autocritica, si giunge sempre a chiudere con l'ultimo anello la catena del sillogismo, esprimendo in una formula definitiva la conquistata certezza. La crisi dell'irresolutezza e del dubbio si risolve vittoriosamente anche in Amleto allorché la tragica realtà fra prorompere dal suo istinto profondo l'onda dell'energia.

L'azione, ecco la vita!

Noi abbiamo bisogno di unità.

Unità degli spiriti, unità degli sforzi: unità, insomma, degli italiani.

Oggi, in quest'ora solenne dedicata al rito della Giustizia, noi pensiamo a tutti i nostri fratelli, d'ogni terra, al di qua e al di là della linea di battaglia, con la certezza splendente davanti allo spirito che la Patria sarà ricomposta nella sua integrità.

Dal profondo della coscienza popolare, ansiosa di giustizia e di equità, sale una voce ammonitrice che ci segna il cammino. Ascoltiamola! Concordia, senso di umanità nel leggere le coscienze, fermo inflessibile esercizio del potere giudiziario di fronte alle necessità della Patria, uguaglianza di tutti in cospetto della legge sovrana.

* * *

Prese poi la parola il dott. Livio Lamberti Bocconi — Procuratore Generale dello Stato presso la Corte di Cassazione.

Egli disse:

« Sospinto di un tratto a questo posto — al vertice di una gerarchia — non nascondo di aver avuto un senso di smarrimento che era senso di responsabilità per il grave compito che mi veniva affidato, ma la calma non ha tardato a tornare nell'animo mio perché con quella semplicità che ha informato sempre ogni atto della mia vita, mi sono detto " siamo in guerra e siamo tutti soldati". Il soldato non si deve chiedere se allo sforzo che gli si comanda le sue forze siano impari, chè vin-

cere bisogna: le deve dare sino all'estremo delle sue possibilità, ed anche oltre. Ed io le darò — per la mia Amministrazione, per il mio Paese e per Voi — sì, anche per voi ministro Pisenti, cui la Magistratura deve un tributo di riconoscenza per quanto avete fatto e fate per essa e per la quale avete avuto oggi nel vostro nobile discorso così care espressioni di stima e di riconoscimento ».

« Voi siete una garanzia per tutti con quell'alto senso di giustizia da cui non vi siete disgiunto mai — ed io lo so — pur nella passione della vostra attività professionale. Chiunque, come me, ha avuto la fortuna di esservi vicino e di comprendere chi siete non può che formulare l'augurio di vedervi a lungo a codesto posto per il bene del nostro Paese ».

« Avete detto più volte nel vostro discorso che questa è una giornata solenne: è vero. Passa in quest'aula il fremito delle ore grandi che, nel giubilo o nella tristezza — seguono gli eventi che si incidono nei cuori e nella storia ».

« La Corte di Cassazione — unica, quale espressione di unità nazionale per l'impero della legge in uniforme disciplina di diritti e di doveri, non si è divisa; si è distesa per continuare con queste sezioni, in questa Brescia che ha tradizioni di forza e di fede, il suo compito di suprema tutela ovunque è territorio non umiliato da tallone nemico ».

« Così anche l'Amministrazione della Giustizia riprende con oggi in tutta la sua estensione, la sua attività ».

« L'Italia non cede, si ricompone negli spiriti e nelle armi accanto alla grande Germania, a questo meraviglioso popolo tedesco in cui tutti sono soldati, uniti in un anelito solo che si compendia nel grido dei loro inni "la Germania soprattutto" La Germania ha già vinto — come aveva vinto nella guerra passata, chè un popolo è vittorioso sempre quando esce dal cimento con onore: con quell'onore che è di ogni popolo libero; pista di lancio per maggiori fortune. E' così che dobbiamo vincere anche noi ».

« Di questa rinascita la Magistratura è uno dei fattori es-

senziali: è e deve essere una forza operante. Ma — intendiamoci bene — forza operante, perché viva, vigile, consapevole, che i fatti e le colpe umane giudica non chiusa in astrazioni teoriche — quasi avulsa dal resto della vita, ma nella costante visione delle superiori esigenze di una difesa collettiva, che nello Stato si impernia ».

« Alla fine di questa cerimonia, io e l'illustre Presidente invieremo ai colleghi delle altre sezioni e ai magistrati tutti che in Roma serenamente affrontano disagi e pericoli, il nostro fraterno saluto nell'attesa di riprendere uniti, nella Patria ricomposta in onore, la comune missione ».

« I miei capelli bianchi e i miei anni molti mi consentano di vivere quella giornata. E poi? — poi, ai giovani: l'Italia è a voi, ma permettetemi che io resti con voi sino in fondo ripetendo a me stesso quel monito che è stato sempre presente al mio spirito: « " occorre vivere sapendo di dover morire, ma occorre operare come se si dovesse sempre vivere... " ».

PAGINE DI UN DIARIO

(" Reggimento Volontari Alpini Tagliamento ")

9 Settembre 1943

Alla notizia dell'armistizio, mentre si dissolvono nei territori di confine le forze armate italiane, nuclei di slavi in armi varcano il crinale dei monti che sorgono tra la conca di Plezzo-Caporetto e la pianura friulana, occupando le alte valli del Torre, del Natisone, del Cornappo e si infiltrano verso sud. Vivo allarme tra le popolazioni.

Sulla strada nazionale Tarvisio-Gemona-Udine passano forze corazzate germaniche che si dirigono verso la Valle Padana. Occupata Udine, vengono affissi i bandi che intimano agli ufficiali italiani di presentarsi alla Wehrmacht; intanto, sulla ferrovia che sale da Udine a Tarvisio passano i treni che avviano ai campi di concentramento in Germania migliaia di combattenti italiani. Poiché dall'obbligo di presentarsi sono stati esclusi gli appartenenti alla M.V.S.N., sorge subito l'iniziativa di sottrarre alla deportazione quanti più è possibile di ufficiali dell'esercito.

Presso il Comando della 63ª Legione (Console De Lorenzi) affluiscono molte centinaia di ufficiali, di ogni arma e grado, per sottoscrivere una dichiarazione con la quale, singolarmente, essi si mettono a disposizione della M.V.S.N.; ma, in realtà, tutto è predisposto perché in conseguenza di tale dichiarazione, essi siano muniti di un salvacondotto per proseguire verso l'interno senza rischio di cattura.

Si tratta di una iniziativa ispirata ad alto senso di solidarietà nazionale, primo segno della più vasta successiva azione.

17 Settembre

I militari tedeschi che avevano occupato la gloriosa Caserma dell'8° Alpini vengono sostituiti da ufficiali italiani, con alla testa il Colonnello Zuliani, i quali provvedono a raccogliere e inquadrare ufficiali e soldati di ogni arma, Aviazione, Genio, Marina, Fanteria e Artiglieria, che si arruolano volontari. La caserma, che era stata devastata nei giorni seguenti all'armistizio, viene riattata e ordinata, mentre in città e nei dintorni si inizia il ricupero di armi, automezzi e materiali d'ogni genere.

In questa data e con queste annotazioni, si inizia il « Diario Storico » di quella formazione di volontari che dopo qualche mese assumerà il nome di « Reggimento Volontari Friulani Tagliamento » con funzione antislava, al comando del Colonnello Zuliani.

25 Settembre

Pag. 9 del « Diario Storico »: *« con senso di responsabilità e di cameratismo verso il Corpo degli Alpini, vengono raccolti gli incartamenti recuperati dalla dispersione e dall'abbandono relativi alla Divisione " Julia " e all'8° Reggimento Alpini. Tutto viene sistemato e raccolto in apposito locale ».*

15 Ottobre

Da una ventina di giorni sono in funzione posti di blocco all'inizio delle valli e linee di sbarramento lungo tutta la zona pedemontana tra Gemona e Cividale. Gli scontri con gruppi di armati slavi si ripetono frequenti. Ad evitare che elementi locali si uniscano ad essi, viene diffuso a molte migliaia di copie un vibrante manifesto a firma Ten. Col. Giorla, Ten. Col. Cafflisch,

Magg. Bonanni e Col. Zuliani, nel quale, per la prima volta, suona l'allarme per *« le mire slave di portare le frontiere al Tagliamento... »*.

15 Novembre

Da oggi, già forte di un migliaio di uomini saldamente inquadrati, prende vita e nome il *« Reggimento Volontari Friulani Tagliamento »*.

Novembre 1943 - Marzo 1944

Durante questo periodo invernale, si perfeziona l'organizzazione e l'addestramento della truppa. Avvengono i primi spostamenti verso Nord Est, con presidi fino a Cave del Predil, tra Tarvisio e Plezzo. Nella zona montana che divide il bacino dell'alto Isonzo dalla pianura friulana ed è tagliata dalle valli del Natisone e del Torre, classiche vie dell'invasione straniera, si susseguono quotidiani combattimenti contro punte avanzate slave dipedenti dai comandi di Tolmino e, più addietro, di Lubiana.

Le località di Lusevera, Vedronza, i monti Quargnan e Bernadia costituiscono, a poco più di 20 km. da Udine, una zona estremamente delicata ed esposta alle infiltrazioni nemiche. I nomi di queste località ricorrono ad ogni pagina del Diario del Reggimento.

14 Febbraio 1944

Una grossa formazione slava, armata di mortai, proveniente da Canal di Grivio, attacca il presidio di Faedis.

A Nord del M. Chiampon, tra M. Sole e M. Levis, è segnalato un reparto di croati e di mongoli. Si svolgono aspri combattimenti.

16 Marzo 1944

Sebbene i comandi tedeschi che occupano il « Litorale Adriatico » intendano escludere ogni ingerenza della R.S.I. nel « Litorale Adriatico » e quindi anche in provincia di Udine, il Maresciallo d'Italia Graziani visita il Reggimento, ne esalta la forte organizzazione e lo spirito ardente.

2 Aprile 1944

Il comando del Reggimento si sposta da Udine a Cividale. Una nuova linea di schieramento va da Prepotto a Tarvisio per Saga: la linea di difesa Tarcento, Nimis, Attimis, Faedis, viene spostata in avanti con presidi a Canal di Grivo, Lusevera, Taipana, Forame.

Tra questa data e l'8 Maggio 1944, si realizza il voto del Reggimento, quello di raggiungere la linea dell'Isonzo per fronteggiare le formazioni di Tito nella vasta zona che ha per centro Tolmino.

Durante le operazioni di trasferimento e di occupazione delle nuove posizioni, la reazione slava si manifesta accanita attraverso durissimi scontri. Il reggimento, formato di tre battaglioni di 450 uomini ciascuno, di una compagnia comando e di una compagnia addestramento, aggiunge ai suoi Caduti di prima, il sacrificio di altre vite che consacrano quelle terre di confine. Circa 900 uomini sono concentrati a Tolmino con sede del comando nella caserma « Italia » già occupata fino al 25 luglio '43 dal Battaglione « L'Aquila ». Ora, lo schieramento è su un fronte di 50 chilometri: davanti, su posizioni fortissime, stanno da dieci a ventimila partigiani di Tito. A sinistra ci si attesta a Piedicolle, spalla a spalla con i bersaglieri del Battaglione Mussolini che combattono in tale zona dal Novembre 1943. Si rafforzano la linea San Marco, Valvociana, Prevacina, Montespino e le difese della ferrovia Gorizia, Aidussina, Rifemberga.

Su questo nuovo schieramento, i 1500 - 1700 uomini del Reggimento rimarranno ininterrottamente, a difesa delle porte

d'Italia, fino agli ultimi di aprile 1945. Un anno di aspri combattimenti, tra difficoltà enormi, lontano dai centri di rifornimento, con le vie di comunicazione verso Udine e Gorizia controllate da reparti slavi che occupano le alture presso le strette del Pulfero e di Canale d'Isonzo. Nessun avvicendamento, durante un anno di prima linea.

Ad ogni pagina del « Diario Storico », il quale per gli ultimi mesi è integrato e completato da quello tenuto da Don Nazareno Mocellin, valoroso Cappellano del Reggimento, è fatto cenno di combattimenti sanguinosi nei punti più nevralgici dello schieramento: Montespino, il caposaldo più esposto tra Gorizia e Tolmino, Descla, Volaria, Coritenza, Chiesa 11 Luglio, Cucco di Cracova in Val del Bacia... Il primo agosto si combatte alle falde del Monte Nero; il 27 tra il Sabotino e il Vodice, e sulla strada Piedicolle-Tolmino...

22 Dicembre 1944

Visita del Generale Esposito.

L'ultimo inverno porta il gelo delle cattive notizie da tutti i fronti, ma il Reggimento mantiene intatto il suo spirito combattivo. Nel Diario del Cappellano, *in data 9 febbraio 1945* si legge:

> *« Visto i distaccamenti della Val Baccia. Lo spirito di questi alpini e di questi bersaglieri è magnifico... ».*

10 Febbraio 1945

Una visita inaspettata: l'on. Pisenti, che ha visto sorgere il Reggimento e ne ha tenuto sempre il collegamento col Governo della R.S.I., arriva a Tolmino accompagnato da Pavolini.

27 Marzo 1945

Il Cappellano annota: *« con durissimi combattimenti e forti*

perdite viene bloccata l'offensiva slava che tentava di sfondare le nostre linee per raggiungere il Tagliamento, in vista dell'ora mai prossimo crollo tedesco ».

Il 25 Aprile 1945 trova gli ufficiali e i soldati del « Tagliamento » impegnati ancora a combattere.

27 Aprile 1945

Lo stato d'animo di quegli ultimi tragici giorni, allorché il Reggimento è travolto dagli avvenimenti, è reso da queste parole scritte da Don Mocellin in una delle ultime pagine del suo diario:

> *« Il nostro compito è terminato. Per un anno abbiamo fatto diga contro la valanga slava che premeva per scendere e dilagare in terra italiana ».*

Dopo trent'anni, sopravvivono i ricordi; e il culto dei Caduti illumina la via verso le certe fortune della Patria.

INDICE DEI NOMI

A

Abbamondi, 188
Alanbrooke, 45
Ambrosini, 180
Amicucci, 166
Andreussi, 61, 163
Anfuso, 229
Astariti, 135

B

Badoglio, 46, 48, 49, 54, 63, 145, 203, 206, 218, 219
Balbo 14
Baldassi, 149
Balladore Baldieri, 232
Ballerini, 188
Baratono, 37
Barnbech, 223
Baroncini, 17
Barracu, 169
Bassi, 169, 170
Beraudo di Pralormo, 153
Beretta, 125
Bernieri, 178
Bessone, 135
Bettini, 83, 85
Biggini, 100
Binetti, 135
Bocca, 53, 148, 152
Bologna, 179
Bolzon, 17
Bombacci, 167, 169
Bonale, 188
Bonanni, 149, 250
Bonardi, 125
Bonfantini, 176
Bonomi, 179
Bonsembiante, 183
Borghese, 153, 154, 167, 169, 180
Borsani, 167, 169
Bortolotti, 190
Bresciani, 17
Bujatti, 155, 156

C

Cafflisch, 149, 249
Calza Bini, 17
Campioni, 96
Canevari, 180, 199
Cappello, 14
Caprino, 17
Caracciolo di Feroleto, 96
Carboni, 147
Carnazza, 19
Carnazzi, 125
Carnelutti, 197
Casalegno, 68, 188, 189
Casati, 145
Casonato, 150
Castellani, 68, 189
Cazzago, 77, 192, 193
Cella, 34, 168

Churchill, 45, 46, 48, 77
Ciano, 95, 96
Coceani, 225, 227
Colli, 188
Concas, 188
Corbella, 169, 170
Costa, 167
Croce, 57, 108

D

Daladier, 47
D'Annunzio, 14
D'Antonio, 188
D'Avanzo, 188
Davì, 188
D'Avino, 184
Deakin, 101, 104, 169
De Begnac, 29
De Bono, 94 ,95
De Courten, 153
De Felice, 30
De Gasperi, 151, 199, 221, 223, 224, 225, 230, 231, 232
De Gaulle, 47
Degli Occhi, 173, 179
De Lorenzi, 248
De Stefani, 19
Diamanti, 164
Dinale, 18, 177
Dolfin, 62, 96
Dudan, 17

E

Eisenhower, 45, 46, 203, 206, 218, 219, 220
Esposito,228 , 252
Evola, 180

F

Falk, 231, 232
Falletti, 188
Farinacci, 17
Fassio, 188
Feltrinelli, 129
Ferrero, 72, 164
Fioretti, 36, 43
Foss, 12
Frascino, 188
Frugoni, 125, 183

G

Galanti, 180
Gallo, 188
Gambardella, 139
Gamelin, 47
Garibaldi, 96
Gemelli, 154
Genovesi, 125
Gentizon, 56
Gerahtj, 12
Giglio, 186
Ginanneschi, 135
Giorgis, 154
Giorla, 149, 249
Giunta, 17
Giuriati, 14, 17, 18
Goebbels, 50
Gonzales, 173, 179
Graj, 187
Grande, 180
Grandi, 14, 41, 42
Graziani, 6, 51, 52, 97, 152, 153, 158, 168, 169, 175, 180, 225, 228, 251
Griffini, 97, 99
Guariglia, 199
Guerresi, 17
Guizot, 237

H

Heggelreiner, 228
Herriot, 96
Hitler, 49, 50, 51, 52, 101, 104, 221, 223, 229
Hoffer, 222

K

Kappler, 86, 87
Kesserling, 6, 22
Kock, 83, 84, 85, 86, 87, 173, 183

L

Lamberti Bocconi, 75, 184, 186, 245
Lantini, 17
Larice, 85
Laval, 47
Laviani, 84, 164, 186
Lazzari, 183
Lejers, 104
Liguori, 188
Liverani, 169
Lodi Fe', 229
Lucchini, 32

M

Macellari, 180
Magrini, 17
Maino, 83, 84, 85, 176, 183
Maj, 175, 176
Malaguti, 96, 97
Mantella, 135
Manzini, 178, 179, 185
Marceglia, 153, 154
Marchiandi, 100
Marsich, 14
Martelluzzi, 181, 199
Mascherpa, 96
Masieri, 34
Mazzari, 188
Medina, 37
Mele, 188
Mellini Ponce de Leon, 229
Messina, 75
Metziner, 68, 71
Mezzasoma, 169
Mocellin, 150, 252, 253
Mollica, 68, 188
Mondadori, 42
Montagna, 169, 170
Morante, 188
Mosca, 108
Mussolini Benito: citato quasi ovunque
Mussolini Edvige, 42

N

Nenni, 173
Nitti, 225

O

Oggioni, 147
Onori, 166
Orano, 181
Oriani, 181
Orlando, 225

P

Pace, 188
Padovan, 152
Padovani, 17

Pagnini, 227
Paolucci, 17
Papa, 188
Pareto, 11
Pavelich, 223
Pavolini, 82, 90, 95, 170, 277, 252
Pennasilico, 68, 188
Peretti Griva, 72, 164, 176, 184, 187
Perrone Compagni, 180
Perrotti, 135
Petain, 47, 48
Pettinato, 180, 199
Pignatti, 135
Pittoni, 135, 145, 147, 184, 186
Pizzoni, 231
Potzolu, 153
Preziosi, 96
Prospero, 135
Pusceddu, 188

R

Raffo, 72, 187
Ragone, 188
Rahn, 49, 100, 101, 104, 110, 228, 229
Rainer, 58, 68, 69, 70, 71, 222, 225, 227, 228, 229, 230
Ramov, 226
Ribbentrop, 100
Ricci, 17
Rizzani, 34
Robotti, 96
Rocca, 180, 199
Roepke, 108
Rolandi Ricci, 92
Romano, 146, 169
Rossi, 18

S

Saevcke, 84
Saletta, 135, 184, 186, 231
Saltelli, 75, 178, 179
Sansanelli, 17
Schuster, 83, 167, 170
Scorza, 41
Signorelli, 117
Sigurani, 173
Silvestri, 151, 166, 168, 169, 176, 184
Siniscalchi, 198
Sorrentino, 68, 188, 226, 227
Stellatelli, 113, 114, 115, 158, 163, 189
Stresemann, 14

T

Tamaro, 29, 97
Tarchi, 100, 101, 169
Teodorani, 180
Teruzzi, 17
Tito, 152, 154, 155, 221, 229, 230
Toesca, 39
Togliatti, 174
Tortini, 125
Toscano, 205
Tredici, 184
Tringali Casanova, 62, 67

U

Uckmar, 37
Umberto di Savoia, 97, 98
Urban, 231, 232

V

Valori, 15
Vargas, 38
Vecchiarelli, 96
Vecchini, 93, 94
Verna, 163, 167
Viglino, 164
Villelli, 17
Vittorio Emanuele III di Savoia, 24, 49
Volgelnik, 230
Von Hachwitz, 111

W

Wejgand, 48
Wening, 168

Z

Zanardi, 153
Zilocchi, 183
Zimolo, 17
Zironda, 183
Ziuliani, 149
Zorzi, 187
Zuliani, 61, 150, 249, 250

435320
1 MAR. 1977

INDICE

PARTE PRIMA

Premessa	Pag.	5
Trent'anni dopo	»	11
Il discorso di Udine	»	26
L'emigrazione	»	32
La vertenza per i metallurgici di Genova	»	36
Il 25 luglio	»	40
L'armistizio	»	45

PARTE SECONDA

Mussolini mi chiamò	»	61
I Magistrati	»	67
I problemi urgenti	»	73
Difficoltà legislative	»	81
L'affare Kock	»	83
La giustizia straordinaria	»	88
Il processo di Verona	»	92
La socializzazione	»	99
Rapporti con le autorità tedesche	»	110
La legislazione	»	119
La legislazione del Nord vista dal Sud	»	142
Gli arricchimenti illeciti - La Commissione	»	145
Problemi di confine	»	148
L'ultima amnistia	»	157

PARTE TERZA

Ultimo tempo	»	163
Il mio processo	»	172
Dopo il processo	»	192
Congedo	»	197
APPENDICE	»	201
INDICE DEI NOMI	»	255

Il titolo del libro
— **Una Repubblica necessaria** —
ne sintetizza la parte essenziale, quasi a colmare una lacuna nella usuale ricostruzione storica degli eventi che seguirono a breve distanza di tempo la crisi del 25 Luglio, e cioé la rottura di una alleanza e la dichiarazione di guerra contro l'alleato ancora presente nella più vasta parte della nostra nazione con un ingente complesso di divisioni.
Di fronte alla perentoria presa di posizione dei tedeschi, culminata nel proposito di far tabula rasa in Italia, l'iniziativa di insorgere, per salvare il salvabile tanto materialmente che moralmente, rappresentò la vera origine della Repubblica Sociale Italiana. I problemi interni, in quella tragica situazione, sorsero dopo, con vicende di partito, con la revisione del passato, coi nuovi orientamenti politici ed economici.
Era urgente, oltre il salvamento materiale, riprendere quota nel campo del prestigio e dell'onore.
I sacrifici furono immensi e non sorretti da concrete speranze.
Tuttavia molto fu salvato, in tutti i campi, anche in quello della Giustizia, come accertarono le sentenze.

Piero Pisenti assunse il ministero della Giustizia, chiamato da Mussolini, il 6 Novembre '43 e lo resse fino alle prime ore del 26 Aprile del '45.
Alla fine, fu processato per collaborazionismo e assolto con formula piena tanto in Corte d'Assise, quanto in Cassazione, dopo un anno di carcere preventivo.
Poi riprese la vecchia toga, difendendo coloro che si erano battuti sui medesimi spalti della lotta politica.

L. 3.500
(3.302)